

Pagina iniziale>Crediti in denaro/pecuniari>**Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE**

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Chi agisce in giudizio, a volte, può avere interesse a che siano prese rapidamente delle misure in uno Stato membro diverso da quello in cui è pendente il procedimento principale, senza dover aspettare la sentenza definitiva.

Può accadere che il procedimento sia così lento da scoraggiare il ricorrente che teme che il debitore possa approfittarne e avvalersi di diversi espedienti giuridici per sottrarsi ai creditori prima che la sentenza sia effettivamente pronunciata. Ad esempio il debitore potrebbe dichiarare il fallimento o trasferire i propri beni. In questa situazione, è nell'interesse del ricorrente chiedere al giudice di disporre misure provvisorie.

Con l'**ordinanza europea di sequestro conservativo** (EAPO), il giudice di un paese dell'UE può congelare i fondi presenti sul conto bancario di un debitore domiciliato in un altro paese dell'UE. La procedura può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri, nei quali il giudice che esegue la procedura o il domicilio del creditore deve essere in uno Stato membro diverso da quello nel quale il conto è detenuto.

Il giudice può ordinare misure provvisorie o cautelari sui beni del debitore, il cui scopo è anticipare di un dato periodo la sentenza definitiva nel merito, per garantirne la successiva esecuzione.

Vi sono comunque differenze piuttosto consistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda i presupposti necessari affinché il giudice ordini tali misure.

Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.

Ultimo aggiornamento: 12/08/2022

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Belgio

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Le misure conservative hanno come obiettivo quello di garantire la salvaguardia dei diritti. In concreto, queste misure consentono al creditore di tutelarsi contro il rischio di insoluto del proprio debitore.

Quando misure puramente conservative non sono sufficienti, il giudice può ordinare provvedimenti cautelari i cui effetti sono paragonabili a quelli della decisione attesa nel procedimento di merito. La decisione definitiva può confermare o annullare tali provvedimenti cautelari.

Il giudice può ordinare provvedimenti cautelari e misure conservative sui beni del debitore. Ai fini del recupero dei crediti, si applica il principio in base al quale il debitore è tenuto a saldare il debito con tutti i suoi beni mobili (denaro, mobili, gioielli, titoli mobiliari) e immobili (terreni, fabbricati, abitazioni). Il creditore può inoltre far valere i diritti detenuti dal suo debitore (credito, stipendio).

1.1. Le misure conservative

A. Il sequestro conservativo

Nei casi che richiedono urgenza, ciascun creditore può chiedere al giudice l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni pignorabili appartenenti al debitore (articolo 1413 del codice giudiziario). Il debitore perde quindi la libera disponibilità dei beni oggetto del sequestro conservativo, il che significa che non può più venderli, donarli o ipotecarli. Quest'incapacità di disporre ha solo un effetto relativo: si applica solo a favore del creditore pignorante. Il debitore resta proprietario dei beni e conserva il diritto di godimento sugli stessi.

B. Il sequestro

Il sequestro è il deposito di un oggetto di contenzioso che deve essere custodito fino alla decisione definitiva (articoli 1955 e seguenti del codice civile). Il sequestro può essere concordato tra le parti (convenzionale) o essere ordinato dal giudice (giudiziario). Contrariamente al deposito ordinario, il sequestro può interessare anche un bene immobile (articolo 1959 del codice civile).

C. L'inventario

L'inventario ha lo scopo di determinare la consistenza di un patrimonio, di una comunione dei beni o di una proprietà indivisa (articolo 1175 del codice giudiziario) su richiesta dei creditori, di uno dei coniugi o dei coeredi. Le persone che richiedono un inventario hanno diritto a scegliere il notaio che stilerà l'elenco dei beni in un atto pubblico. In caso di disaccordo, il notaio è nominato dal giudice di pace (articolo 1178 del codice giudiziario); in caso di controversia, quest'ultimo è competente a decidere.

D. L'apposizione dei sigilli

L'apposizione di sigilli ha l'effetto di rendere nella pratica i beni indisponibili. In presenza di gravi motivi, un creditore, un coniuge o un erede può chiedere l'apposizione dei sigilli sui beni che fanno parte del patrimonio, di una comunione dei beni o di una proprietà indivisa (articolo 1148 del codice giudiziario). La richiesta di apporre i sigilli va presentata al giudice di pace. Quest'ultimo può procedere alla rimozione dei sigilli su richiesta della persona che li ha fatti apporre o su richiesta dei creditori, del coniuge o degli eredi. In caso di opposizione alla rimozione dei sigilli, anche il giudice di pace può pronunciarsi.

1.2. I provvedimenti cautelari

I provvedimenti cautelari sono misure revocabili e reversibili. Si applicano nell'ambito di un procedimento sommario o di merito.

1.3. L'esecuzione provvisoria

L'esecuzione provvisoria è possibile in condizioni ben precise dopo la pronuncia di una decisione non ancora passata in giudicato.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge o se il giudice dispone altrimenti con una decisione appositamente motivata, e fatto salvo l'articolo 1414, l'opposizione proposta contro le decisioni definitive ha l'effetto di sospendere l'esecuzione.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, o quando il giudice dispone diversamente con una decisione appositamente motivata, e fatto salvo l'articolo 1414, la sentenza definitiva è provvisoriamente esecutiva, nonostante qualsiasi ricorso e senza una richiesta di garanzia, a meno che il giudice non abbia ordinato una costituzione di garanzia (articolo 1397 del codice giudiziario).

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

A. Sequestro conservativo

Una persona che abbia ottenuto una decisione giudiziaria a proprio favore, anche all'estero, può chiedere a un ufficiale giudiziario di procedere al sequestro conservativo dei beni della persona contro la quale tale decisione è stata emessa. In assenza di decisione giudiziaria, è necessario l'intervento del potere giudiziario per procedere al sequestro.

La domanda deve essere presentata al giudice dei procedimenti esecutivi ed esaminata secondo le procedure del procedimento sommario (articolo 1395 del codice giudiziario). Il termine di citazione è di almeno due giorni, ma può essere ridotto in caso di urgenza.

L'avvocato presenta una domanda unilaterale di sequestro conservativo al giudice dei procedimenti esecutivi, il quale può autorizzare il sequestro. Il giudice dei procedimenti esecutivi decide con ordinanza entro un termine di otto giorni. L'ufficiale giudiziario deve poi notificare l'ordinanza con atto di sequestro alla persona interessata per informarla del procedimento avviato nei suoi confronti.

L'ordinanza è di diritto provvisoriamente esecutiva e ha solo un'autorità relativa di cosa giudicata. Il giudice dei procedimenti esecutivi può modificarla o annullarla in qualsiasi momento a seguito di un cambiamento di circostanze. Il compenso dell'ufficiale giudiziario è fissato con regio decreto del 30 novembre 1976 (*Moniteur Belge* dell'8 febbraio 1977).

B. Il sequestro

Il sequestro convenzionale richiede solo un accordo valido tra le parti, senza l'intervento del giudice, mentre l'intervento di quest'ultimo è obbligatorio in caso di sequestro giudiziario.

In entrambi i casi un "*gardien judiciaire*" (depositario giudiziario) viene individuato dal giudice o mediante accordo. Questo depositario deve agire da buon padre di famiglia nei confronti di ciò che gli viene affidato e ha l'obbligo di restituirlo al termine del sequestro. Il depositario ha diritto a una retribuzione stabilita per legge (articolo 1962, comma 3, del codice civile).

C. Provvedimenti cautelari

I provvedimenti cautelari devono essere sempre richiesti al giudice nell'ambito di un procedimento sommario o di un procedimento di merito; possono anche essere ordinati dall'arbitro (articolo 1696 del codice giudiziario).

Il presidente del tribunale di primo grado statuisce in via cautelare sui casi di cui riconosce l'urgenza, in tutte le materie, ad eccezione di quelle non attribuite per legge al potere giudiziario (articolo 584, primo comma, del codice giudiziario). "Cautelare" significa che la decisione ha carattere puramente provvisorio e che non può produrre effetti definitivi e irreversibili. Anche il presidente del tribunale del lavoro e il presidente del tribunale commerciale possono pronunciarsi in via cautelare nei casi di cui riconoscono l'urgenza nelle materie di rispettiva competenza.

La decisione resa a seguito di un procedimento sommario non può pregiudicare la causa in sé (il merito), il che significa che ha solo un'autorità relativa di cosa giudicata. Poiché il giudice di merito non può in alcun modo essere vincolato da tale decisione, il giudice del procedimento sommario può ordinare solo provvedimenti cautelari.

Ad esempio, nell'ambito di un procedimento di divorzio, il presidente del tribunale della famiglia conosce dei provvedimenti cautelari relativi alla persona, agli alimenti e ai beni, sia dei coniugi che dei figli (articolo 1280, primo comma, del codice giudiziario).

Con atto di ufficiale giudiziario, la controparte riceve la notifica delle misure ordinate ed è invitata a rispettarle, ove necessario con pubblica coercizione e/o pena l'applicazione di una penalità. Il compenso dell'ufficiale giudiziario è fissato con regio decreto del 30 novembre 1976 (*Moniteur Belge* dell'8 febbraio 1977).

Nel decidere in primo grado, il giudice di pace può ordinare provvedimenti cautelari urgenti per il periodo in cui i coniugi o i conviventi legali che non vanno più d'accordo continuano a vivere insieme, ad esempio in merito all'abitazione di famiglia o ai figli e i loro beni. Si tratta di provvedimenti cautelari che si estinguono in caso di rottura della vita comune; nel caso di una coppia sposata, questi provvedimenti non determinano gli accordi a lungo termine a seguito di un divorzio. Spetta al tribunale di primo grado decidere in merito a un'eventuale soluzione definitiva del divorzio.

D. Esecuzione provvisoria

La sentenza è accompagnata da un titolo esecutivo. Fin quando non è passata in giudicato, la sentenza non può essere eseguita. Infatti, fatte salve le eccezioni previste dalla legge o se il giudice dispone altrimenti con una decisione appositamente motivata, l'esecuzione risulta sospesa dalla possibilità di proporre opposizione, ma non dalla possibilità di proporre appello o di ricorrere in cassazione (articolo 1397 del codice giudiziario).

Il giudice che ha pronunciato la sentenza definitiva può autorizzarne l'esecuzione provvisoria, salvo nei casi vietati dalla legge (articolo 1399 del codice giudiziario), come nelle sentenze definitive relative allo stato delle persone.

Quando è possibile, l'esecuzione provvisoria viene intrapresa a rischio e a pericolo della parte che la richiede. Prima dell'esecuzione provvisoria, il giudice può esigere che tale parte fornisca delle garanzie (articolo 1400 del codice giudiziario). Ciò significa che la parte può ottenere l'esecuzione provvisoria, ma è tenuta a depositare una somma di denaro o a fornire una garanzia bancaria alla *Caisse des dépôts et consignations* (cassa depositi e prestiti). È infatti possibile che la sentenza possa essere modificata in appello e che il convenuto abbia diritto a un risarcimento.

2.2 Le principali condizioni

A. Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo può essere ordinato solo in casi urgenti e se il credito è certo, liquido ed esigibile.

L'urgenza richiede che la solvibilità del debitore sia minacciata, mettendo così a repentaglio i diritti del creditore sul patrimonio del debitore. Il sequestro conservativo non può essere utilizzato come mezzo di pressione, ma è consentito quando, in base a criteri oggettivi, la situazione finanziaria del debitore risulta compromessa. L'urgenza deve sussistere sia al momento del sequestro sia nel momento in cui il giudice deve pronunciarsi sul mantenimento dello stesso.

Il credito deve essere certo, il che significa che deve apparire sufficientemente giustificato e al di là di ogni ragionevole contestazione. Deve inoltre essere liquido: il suo importo deve infatti essere stato determinato o quanto meno deve poter essere stato stimato in via provvisoria. Se l'importo esatto del debito non è ancora stato determinato, è il giudice che deve provvedervi. Il credito deve infine essere esigibile, nel senso che il creditore deve avere il diritto di esigere il pagamento. L'articolo 1415 del codice giudiziario attenua questa condizione consentendo di prendere in considerazione, ai fini del sequestro conservativo, anche che i crediti di redditi periodici maturandi (assegni alimentari, affitti, interessi) e i crediti condizionali e potenziali.

B. Il sequestro

Un giudice può ordinare il sequestro giudiziario dei mobili pignorati a un debitore, dei beni immobili o mobili la cui proprietà o il possesso è controverso/a tra due o più persone, così come dei beni che il debitore offre per saldare un debito (articolo 1961 del codice civile). In generale questa regola si applica ogniqualvolta le circostanze del caso giustificano il sequestro come forma di provvedimento conservativo per garantire che i beni rimangano come sono, senza compromettere alcuna soluzione definitiva. L'urgenza non è presa in considerazione. In ogni caso il giudice ricorre al sequestro con una certa cautela, in quanto si tratta di una misura grave ed eccezionale che può essere concessa solo in presenza di sufficienti motivi importanti.

C. Provvedimenti cautelari

Il procedimento sommario può essere avviato solo se una causa è talmente urgente che, senza provvedimenti immediati, il richiedente subirebbe un danno di una certa entità o seri inconvenienti. L'urgenza è pertanto un requisito essenziale per l'avvio di un procedimento sommario.

Anche i provvedimenti cautelari concessi nell'ambito di un procedimento di merito devono avere carattere urgente. Ecco perché queste misure sono denominate "provvedimenti cautelari urgenti" quando sono richieste al giudice di pace.

D. Esecuzione provvisoria

Il criterio utilizzato dal giudice per decidere se autorizzare o rifiutare l'esecuzione provvisoria è il pericolo, per il richiedente, che la controparte possa ritardare o impedire inutilmente l'esecuzione della decisione. Se la controparte presenta un'opposizione o un ricorso solo per impedire l'esecuzione della sentenza, il giudice che l'ha pronunciata è indotto a disporre l'esecuzione provvisoria. Ciò è tuttavia impossibile in alcuni ambiti (cfr. supra).

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

A. Sequestro conservativo

Tutti i tipi di beni (mobili, immobili, immateriali) possono essere soggetti a sequestro conservativo. Alcuni beni non possono tuttavia essere pignorati o possono esserlo solo in parte. La loro impignorabilità scaturisce dalla legge, dalla natura del bene o dal legame esistente tra il bene e il debitore.

I beni non pignorabili sono elencati all'articolo 1408 del codice giudiziario. In sintesi, si tratta di beni indispensabili al debitore, di oggetti necessari per proseguire gli studi o la formazione professionale del pignorato o dei suoi figli, di beni essenziali alla professione del pignorato, di beni necessari all'esercizio di culto, nonché di generi alimentari e combustibile. L'articolo 1410, paragrafo 2, dello stesso codice precisa inoltre quali sono i crediti che non possono in alcun caso essere pignorati, in particolare le prestazioni familiari e il salario minimo.

Lo stipendio e i redditi analoghi del debitore possono essere pignorati solo in parte. Gli importi sono stabiliti all'articolo 1409, paragrafo 1, del codice giudiziario e sono adeguati con cadenza annuale con regio decreto in base all'indice dei prezzi al consumo. L'articolo 1410, paragrafo 1, del codice giudiziario estende in particolare il campo di applicazione del pignoramento parziale agli assegni alimentari provvisori e definitivi, alle pensioni, alle indennità di disoccupazione e a quelle di inabilità al lavoro e di invalidità.

I beni oggetto di pignoramento sono indicati dall'ufficiale giudiziario in un verbale, in vista di un'eventuale vendita futura, a meno che non sia possibile raggiungere un accordo con il creditore attraverso l'ufficiale giudiziario. È formalmente vietato, pena un'azione penale, nascondere i beni registrati dall'ufficiale giudiziario.

B. Il sequestro

Un giudice può ordinare il sequestro giudiziario dei mobili pignorati a un debitore, dei beni immobili o mobili la cui proprietà o il possesso è controverso/a tra due o più persone, così come dei beni che il debitore offre per saldare un debito (articolo 1961 del codice civile).

C. Provvedimenti cautelari

I provvedimenti provvisori possono essere disposti nell'ambito di un procedimento sommario in tutti i tipi di cause. Il presidente del tribunale di primo grado è competente a pronunciarsi su tutte le controversie civili di diritto comune. Le cause sul diritto del lavoro o il diritto commerciale sono trattate dal presidente del tribunale del lavoro o del tribunale commerciale.

Il tribunale della famiglia può ordinare provvedimenti cautelari urgenti per il periodo in cui le parti continuano a vivere insieme, ad esempio in merito all'abitazione di famiglia o ai figli e loro beni. Ciò è applicabile però solo alle coppie sposate (articolo 223, paragrafo 1, del codice civile) e ai conviventi legali (articolo 1479, paragrafo 1, del codice civile), non ai conviventi di fatto.

D. Esecuzione provvisoria

In linea di principio tutte le sentenze possono essere oggetto di esecuzione provvisoria se il giudice lo autorizza, salvo nei casi vietati dalla legge (articolo 1399 del codice giudiziario).

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

A. Sequestro conservativo

Il debitore non perde la proprietà né il godimento (uso, affitto, reddito, profitti) dei beni pignorati; semplicemente non può venderli né ipotecarli. A causa di quest'incapacità di disporre, qualsiasi operazione che dovesse comunque essere effettuata dal pignorato sarebbe certamente valida, ma non opponibile nei confronti del creditore pignorante. Quest'ultimo non dovrebbe quindi tenerne conto e potrebbe agire come se l'operazione non avesse avuto luogo.

B. Il sequestro

Come per i depositi ordinari, il sequestro comporta il trasferimento del possesso materiale di un bene al beneficiario della garanzia; le uniche misure che il depositario può adottare sono misure conservative.

C. Provvedimenti cautelari

Non applicabile

D. Esecuzione provvisoria

Esecuzione provvisoria significa che la sentenza è eseguita nonostante la possibilità di modificarla in caso di impugnazione o di opposizione. Il rischio associato all'esecuzione è a carico del richiedente (cfr. supra).

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

A. Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è soggetto a un limite temporale, che in linea di principio è di tre anni, ma il giudice dei procedimenti esecutivi può fissare un termine ridotto. Il sequestro conservativo può essere rinnovato finché il termine iniziale non è scaduto. Il rinnovo, che di fatto è una proroga del termine esistente, viene concesso se sussistono motivi fondati e se l'urgenza della situazione è immutata.

B. Il sequestro

La legge non fissa alcun limite di tempo per il sequestro. Se non esiste più il rischio che i beni non possano essere mantenuti così com'erano e che una soluzione definitiva non sia più compromessa, il sequestro è revocato.

C. Provvedimenti cautelari

La legge non stabilisce alcun limite di tempo per i provvedimenti cautelari. La sentenza definitiva sulla controversia può confermare o annullare tali provvedimenti.

D. Esecuzione provvisoria

Non applicabile.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

A. Sequestro conservativo

Se il giudice dei procedimenti esecutivi nega l'autorizzazione a eseguire il sequestro conservativo, il pignorante può ricorrere contro l'ordinanza entro un mese dalla notifica dell'ordinanza (articolo 1419, primo comma, e articolo 1031 del codice giudiziario). La causa viene trattata come davanti al primo giudice; la sentenza è pronunciata in camera di consiglio. Se il sequestro è concesso in secondo grado, il pignorato che intenda opporvisi deve presentare opposizione di terzo dinanzi alla corte d'appello.

Il pignorato o qualsiasi altra parte interessata può presentare opposizione di terzo nei confronti dell'ordinanza del giudice dei procedimenti esecutivi che concede l'autorizzazione a praticare il sequestro conservativo (articolo 1419 del codice giudiziario). Entro un mese dalla notifica dell'ordinanza che autorizza il sequestro, l'opposizione di terzo deve essere presentata dinanzi al giudice che ha emesso tale ordinanza (articolo 1125 del codice giudiziario). A meno che il giudice dei procedimenti esecutivi conceda una sospensione dell'esecuzione, l'opposizione di terzo non ha effetto sospensivo.

B. Il sequestro

Inapplicabile in caso di sequestro concordato tra le parti.

Il sequestro giudiziario è una decisione del tribunale che può essere oggetto di ricorso ai sensi delle disposizioni del codice giudiziario.

C. Provvedimenti cautelari

Qualsiasi parte che si ritenga lesa da un'ordinanza emessa nell'ambito di un procedimento sommario può presentare opposizione o ricorso. I ricorsi contro le ordinanze del presidente del tribunale di primo grado o del tribunale commerciale sono giudicati dalla corte d'appello. I ricorsi contro le ordinanze del presidente del tribunale del lavoro devono essere presentati al tribunale del lavoro.

Il termine per l'opposizione o il ricorso è di un mese dalla notifica dell'ordinanza, se il procedimento è stato avviato per citazione o comparizione volontaria, mentre è di un mese dalla notifica dell'ordinanza con lettera giudiziaria, se l'ordinanza è stata emessa su domanda unilaterale.

D. Esecuzione provvisoria

L'esecuzione provvisoria non può essere oggetto di ricorso. Il giudice d'appello non può in nessun caso vietare o sospendere l'esecuzione di una sentenza (articolo 1402 del codice giudiziario).

Ultimo aggiornamento: 24/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Bulgaria

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Il procedimento giudiziario si caratterizza generalmente per la sua durata più o meno lunga. A causa della necessità di passare per diverse fasi e gradi, il ritardo può talvolta rendere inefficace la tutela giurisdizionale alla quale si è fatto ricorso, tenuto conto del tempo di cui il giudice competente ha bisogno per dirimere la controversia, e dunque dell'entrata in vigore tardiva di tale decisione. A tal proposito, il legislatore ha previsto una serie di provvedimenti destinati a garantire l'efficacia della tutela giurisdizionale richiesta e diretti a limitare la capacità del difensore di disporre misure in ordine ai relativi diritti di proprietà. La materia relativa ai provvedimenti provvisori è disciplinata dagli articoli da 389 a 404 del codice di procedura civile.

Conformemente all'articolo 391 del codice di procedura civile il giudice emette i provvedimenti provvisori allorché, in mancanza di tali misure, sarebbe impossibile o molto difficile per il ricorrente esercitare i suoi diritti che derivano dalla decisione e allorché: a) la domanda si basa su prove scritte convincenti, o b) viene costituita una garanzia il cui importo è stabilito dal giudice conformemente agli articoli 180 e 181 della legge relativa alle obbligazioni e ai contratti. L'esistenza di prove scritte convincenti non esime il ricorrente dall'esigenza (eventualmente in base alla valutazione del giudice) di costituire una garanzia. Il rischio per il ricorrente di trovarsi nell'impossibilità di far valere i suoi diritti che derivano dalla pronuncia del giudice che verrà resa relativamente a una domanda che risulta fondata è perciò una condizione preventiva sine qua non affinché il giudice conceda i provvedimenti provvisori.

Prima di emettere i provvedimenti provvisori il giudice dovrebbe assicurarsi dell'esistenza dei seguenti requisiti: la necessità dei provvedimenti provvisori, la fondatezza della domanda, l'adeguatezza e la proporzionalità del provvedimento conservativo richiesto dal ricorrente per il caso di specie e alla tutela giurisdizionale richiesta.

Ai sensi dell'articolo 397, primo comma, del codice di procedura civile, la legge prevede la possibilità di emettere i seguenti provvedimenti provvisori: sequestri dei beni immobili,

sequestri provvisori dei beni mobili e dei titoli di credito, comprese le azioni di un'impresa,

altri provvedimenti che il giudice potrebbe ritenere adeguati, compreso il blocco di un'automobile e la sospensione di un procedimento esecutivo.

Inoltre, il giudice può disporre svariati provvedimenti provvisori fino al valore totale della controversia (al di là di tale valore non occorre l'emissione di un provvedimento provvisorio).

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Ai sensi dell'articolo 34 del codice di procedura civile, i provvedimenti provvisori vengono emessi:

ai sensi dell'articolo 389 del codice di procedura civile - per tutti i tipi di ricorso - in qualsiasi fase del procedimento e fino al termine della fase istruttoria nell'ambito di un procedimento d'appello,

ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura civile vengono inoltre emesse misure provvisorie per tutti i tipi di ricorso prima dell'inizio del procedimento ordinario.

Ricorso per provvedimenti provvisori depositato nel corso di un procedimento ordinario:

il ricorrente deve depositarlo dinanzi al giudice designato per il procedimento ordinario. Il giudice non può emettere i rispettivi provvedimenti provvisori se non nel caso in cui esistano i requisiti previsti all'articolo 391 del codice di procedura civile, vale a dire: la fondatezza in linea di principio della domanda (*fumus boni iuris*) e la necessità di ricorrere a provvedimenti provvisori, vale a dire l'esistenza di un pericolo per il ricorrente di trovarsi nell'impossibilità di soddisfare le sue pretese nel caso in cui fossero riconosciute come fondate (*periculum in mora*) e la proporzionalità del provvedimento richiesto. In mancanza di prove sufficienti, il giudice può, a sua discrezione, disporre la costituzione di una garanzia e stabilire l'importo della stessa ai sensi dell'articolo 391, commi 2 e 3, del codice di procedura civile.

La sospensione del procedimento ordinario non esclude la possibilità che il giudice autorizzi i provvedimenti provvisori.

Ricorso per provvedimenti provvisori in prospettiva di un futuro procedimento ordinario:

il ricorrente deve depositarlo dinanzi al giudice competente nel circondario in cui si trova il domicilio del ricorrente o nel luogo in cui si trovano i beni interessati dai provvedimenti provvisori. Nel caso in cui i provvedimenti provvisori riguardino la sospensione di un procedimento esecutivo, il ricorso per provvedimenti provvisori va depositato dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione.

Allorché emette provvedimenti provvisori in prospettiva di un futuro procedimento ordinario, il giudice fissa un termine per il deposito del ricorso, la cui durata non può superare un mese. In questo caso, i requisiti di ricevibilità sono identici a quelli dei provvedimenti provvisori in una causa in corso.

La domanda deve fare riferimento al provvedimento provvisorio richiesto e al valore della controversia. Il ricorso va depositato dinanzi al tribunale circondariale (*rayonen sad*) o al tribunale provinciale (*okrazhen sad*) in base alla competenza territoriale e per materia, ai sensi dell'articolo 104 del codice di procedura civile.

Il ricorso può essere presentato dall'interessato nonché dal suo rappresentante legale o dal suo avvocato. Non è necessario fornire una copia del ricorso dato che non dev'essere notificata dalla controparte. Ciò è dovuto al fatto che il procedimento per la concessione di provvedimenti provvisori è unilaterale e si svolge senza la partecipazione della controparte (e nei confronti della sfera giuridica di quest'ultima la misura avrà effetti).

I provvedimenti provvisori emessi dal giudice comportano l'esecuzione di:

sequestri immobiliari – da parte del servizio di registrazione;

sequestri conservativi di beni mobili e di titoli di credito del debitore – eseguiti da un ufficiale giudiziario pubblico o privato, compresa la notifica da parte sua a terzi (per esempio una banca o altro istituto di credito);

provvedimenti conservativi relativi a un'automobile – eseguiti dai servizi competenti della polizia stradale;

provvedimenti conservativi con i quali si ordina la sospensione di un procedimento esecutivo – in questo caso una copia della decisione del giudice relativa all'autorizzazione va trasmessa all'ufficiale giudiziario che ha eseguito il procedimento esecutivo,

altri provvedimenti previsti dalla legge – eseguiti dall'ufficiale giudiziario pubblico o privato scelto dall'interessato.

Tuttavia, la legge speciale (cioè la legge sull'insolvenza delle banche) contiene una disposizione esplicita relativa alle misure provvisorie concernenti la ricostituzione della massa debitoria di una banca. L'articolo 53, secondo comma, della legge sull'insolvenza delle banche prevede che i provvedimenti provvisori siano concessi solo nel caso in cui la domanda sia fondata su elementi probatori sufficienti, in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che il ricorso è fondato. Nel caso in cui la domanda sia infondata la legge generale prevede la concessione di provvedimenti provvisori previa costituzione di una garanzia; al contrario la legge speciale considera la fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) come un prerequisito essenziale per la concessione del provvedimento. Di conseguenza, i provvedimenti cosiddetti “conservativi” non possono essere concessi nel caso in cui, in base agli argomenti e agli elementi probatori acquisiti, si possa evincere l'infondatezza della domanda. Ciò si spiega in considerazione della responsabilità della parte all'origine dei provvedimenti provvisori per danni causati alla controparte ex articolo 403 del codice di procedura civile. Tenendo conto del fatto che nell'ambito giuridico relativo al settore bancario una banca insolvente non deve far nascere obbligazioni di risarcimento per tali danni (in tal modo, la massa debitoria diminuisce e i creditori sono penalizzati), il legislatore ha stabilito un requisito per l'autorizzazione di provvedimenti provvisori nell'ambito di un ricorso presentato solo se sussistono elementi probatori sufficienti in ordine alla sua fondatezza.

Conformemente all'articolo 629a, primo comma, punto 2, della legge sul commercio, nel caso in cui ciò sia necessario per la conservazione dei beni del debitore, possono essere autorizzate, come misure provvisorie preventive nell'ambito delle procedure d'insolvenza, le misure di cui all'articolo 630, primo comma, punto 4 della legge sul commercio (una misura consistente in un sequestro o in una garanzia, la nomina di un amministratore provvisorio, la sospensione dei procedimenti esecutivi avviati, la chiusura dei locali, dei macchinari ecc.). La norma citata presuppone che la domanda di cui all'articolo 625 della legge sul commercio sia ammissibile, che sia fondata su prove documentali che dimostrano probabilmente la sussistenza dei fatti su cui si basa la pretesa, e nel caso in cui non sia fondata, il richiedente deve presentare una garanzia di un certo importo (stabilito dal giudice), per il risarcimento dei danni causati al debitore nel caso in cui non sia stato dichiarato insolvente, o sovraindebitato (articolo 629a, secondo comma della legge sul commercio) e che vi sia un interesse per le misure provvisorie, qualora il suo comportamento (il debitore che spreca i fondi, distrugge e/o nasconde i suoi beni finisca per minacciare gli interessi dei creditori, i quali senza la concessione dei provvedimenti richiesti, potrebbero subire danni che sono originati dall'impossibilità per gli stessi di essere soddisfatti in occasione della liquidazione dei beni del debitore. La legge stabilisce inoltre che il provvedimento richiesto sia adeguato e proporzionato a una necessità conservativa.

In base all'interpretazione della norma di cui all'articolo 629a, primo comma della legge sul commercio, si deve dedurre che un provvedimento provvisorio preventivo verrà concesso nell'ambito di un procedimento giudiziario relativo a una procedura d'insolvenza, soltanto a condizione che sussista un rischio reale per il debitore di disporre dei suoi beni allo scopo di penalizzare i creditori. Solo in presenza di tale condizione preventiva il giudice dovrà rilevare l'esistenza o meno delle altre condizioni di cui all'articolo 629a, secondo comma, della legge sul commercio.

2.2 Le principali condizioni

I requisiti per l'emissione dei provvedimenti provvisori (sopradescritti) sono stabiliti all'articolo 391 del codice di procedura civile.

I provvedimenti provvisori in seguito a una domanda relativa a obbligazioni alimentari sono emessi indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 391 del codice di procedura civile. In questo caso il giudice può emettere d'ufficio i provvedimenti provvisori.

Inoltre è possibile che il giudice emetta provvedimenti provvisori parziali; in questo caso questi ultimi riguardano soltanto gli elementi della domanda che sono suffragati da prove sufficienti.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

In generale, i provvedimenti provvisori possono essere eseguiti su qualsiasi bene del debitore. Il giudice non può emettere provvedimenti provvisori destinati a garantire il recupero di un credito con il sequestro di beni non pignorabili.

Ai sensi dell'articolo 393, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice non emette provvedimenti provvisori destinati a garantire il recupero di un credito nei confronti dello Stato, delle istituzioni pubbliche o di strutture sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge relativa alle strutture sanitarie.

I provvedimenti provvisori possono essere eseguiti sui seguenti beni:

situazioni debitorie-creditorie in istituti di credito nell'ambito dei relativi conti bancari;

beni mobili;

beni immobili;

automobili (per bloccare le stesse);

azione per un procedimento di esecuzione forzata;

beni specifici del debitore potenziale in relazione a altri casi espressamente previsti dalla legge.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Il compimento di atti di disposizione da parte del debitore sui beni che sono oggetto di misure provvisorie non è opponibile al creditore e agli altri creditori interessati. Per quanto riguarda i beni immobili, l'inopponibilità riguarda soltanto gli atti di disposizione successivi all'iscrizione del sequestro (articolo 452 del codice di procedura civile). Al di là di tale annullabilità (inopponibilità) gli atti di disposizione effettuati sono integralmente validi e producono i loro effetti giuridici.

Le ipotesi concernenti l'inopponibilità da parte del creditore e degli altri creditori interessati, dei diritti acquisiti dopo l'iscrizione nel registro (immobiliare) del sequestro e della sua notifica, sono regolate dall'articolo 453 del codice di procedura civile.

Conformemente all'articolo 401 del codice di procedura civile, il creditore che ha creato una garanzia può avviare un'azione contro terzi per le somme o i beni che quest'ultimo rifiuta di restituire.

Le spese del procedimento cautelare sono a carico della parte che ha chiesto i provvedimenti provvisori emessi, ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'articolo 401 del suddetto codice, che regola i provvedimenti provvisori.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I provvedimenti provvisori vengono concessi in base al principio secondo cui in una causa pendente, il provvedimento provvisorio in questione viene eseguito prima della conclusione della causa con la corrispondente decisione definitiva del giudice.

Per quanto riguarda l'emissione di provvedimenti provvisori prima di un futuro ricorso per la domanda principale, il giudice fissa un termine al massimo di un mese per il deposito del ricorso. Nel caso in cui il ricorrente non adduca gli elementi di prova necessari per suffragare la domanda nel termine previsto il giudice dichiara nulli automaticamente i provvedimenti provvisori ai sensi dell'articolo 390, terzo comma del codice di procedura civile.

Nel caso in cui, come di regola avviene, effettivamente venga avviato il procedimento relativo ai provvedimenti provvisori emessi, i provvedimenti restano in vigore e producono i loro effetti fino alla conclusione del procedimento.

La revoca dei provvedimenti provvisori emessi è disciplinata dall'articolo 402 del codice di procedura civile il quale prevede che la parte interessata deve presentare una domanda e trasmetterne una copia alla persona che aveva chiesto i provvedimenti provvisori. Quest'ultima dispone di tre giorni per presentare opposizione. Il giudice (in camera di consiglio) revoca i provvedimenti provvisori, dopo aver constatato che le circostanze che hanno giustificato l'emissione degli stessi non sussistono più, o che il resistente ha costituito nei termini previsti una garanzia che è pari all'intera somma pretesa dal ricorrente (articolo 398, secondo comma, del codice di procedura civile). La decisione del giudice relativa alla revoca dei provvedimenti provvisori può essere impugnata entro una settimana dalla sua emissione.

La sostituzione dei provvedimenti provvisori concessi, di cui all'articolo 398 del codice di procedura civile, può essere concessa nelle due seguenti situazioni: ai sensi del primo comma, su istanza di una delle parti, il giudice può, dopo aver informato l'altra parte e avendo preso in considerazione le eccezioni che ha formulato entro tre giorni a partire dalla notifica, stabilire la sostituzione di un provvedimento conservativo con un altro, ai sensi del secondo comma, per i provvedimenti provvisori relativi a un credito che può essere espresso in denaro, il resistente in tutti i casi può sostituire la garanzia concessa senza chiedere il consenso dell'altra parte, con la costituzione di una garanzia in denaro o con altro titolo, conformemente agli articoli 180 e 181 della legge relativa alle obbligazioni e ai contratti.

Nei casi previsti all'articolo 398, commi 1 e 2 del codice di procedura civile, i sequestri o le garanzie provvisorie sono revocate.

La legge prevede la possibilità per il resistente di avviare un'azione contro il ricorrente per i danni subiti in seguito all'esecuzione dei provvedimenti provvisori, qualora la domanda che aveva giustificato la loro concessione venga respinta o qualora non sia stata presentata nel termine previsto, o ancora nel caso di estinzione della causa (articolo 403 del codice di procedura civile).

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Ai sensi dell'articolo 396 del codice di procedura civile, l'ordinanza del giudice relativa ai provvedimenti provvisori può essere impugnata con il relativo ricorso incidentale entro una settimana. Per il ricorrente il termine di una settimana comincia a decorrere dalla notifica dell'atto e per il resistente (la parte contro la quale i provvedimenti provvisori sono stati emessi) a partire dalla data della notifica dell'ordinanza con la quale si stabiliscono i provvedimenti provvisori da parte dell'ufficiale giudiziario, del servizio di registrazione o del giudice. Una copia del ricorso incidentale va notificata alla controparte che ha una settimana per depositare la sua memoria di replica.

Viene riconosciuto un interesse ad agire contro la decisione presa dal giudice ai terzi, nel caso in cui i loro diritti siano stati danneggiati dai provvedimenti provvisori. Per ammettere lo svolgimento del procedimento per la concessione di provvedimenti provvisori, il giudice non esamina la questione relativa alla titolarità di diritti in capo al resistente e rispetto ai quali viene chiesta una limitazione in ordine alla possibilità di disporre degli stessi. Pertanto, il giudice può emettere un provvedimento di sequestro rispetto a un bene immobile che non rientra tra le proprietà del debitore. In questo caso, il proprietario effettivo sarebbe legittimato a contestare la decisione del giudice che è all'origine del sequestro, anche se si tratta di un terzo rispetto al procedimento.

In caso di impugnazione di un'ordinanza che rigetta i provvedimenti richiesti, la copia del ricorso incidentale depositato dal ricorrente non viene notificata al resistente, in quanto anche durante questa fase, il procedimento conserva il suo carattere unilaterale.

Qualora il giudice che decide sull'impugnazione confermi l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda di provvedimenti provvisori, l'ordinanza non può essere impugnata in Cassazione. Qualora il giudice che decide sull'impugnazione emetta i provvedimenti provvisori che non erano stati concessi dal giudice che aveva deciso inizialmente rigettando l'istanza del ricorrente, l'ordinanza può essere impugnata con un ricorso incidentale da depositare presso la Corte di Cassazione, purché i requisiti di cui all'articolo 280 siano soddisfatti.

In base alle disposizioni del codice di procedura civile in vigore, sia l'ordinanza con la quale si concedono i provvedimenti provvisori che il dispositivo concernente l'importo della garanzia stabilita dal giudice come prerequisito sono impugnabili. Tuttavia, il ricorso dinanzi al giudice competente per l'impugnazione non sospende gli effetti finché l'organo giurisdizionale superiore non abbia emesso la decisione ed eventualmente non abbia revocato l'ordinanza.

Ultimo aggiornamento: 22/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Cechia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Provvedimenti provvisori

I provvedimenti provvisori sono utilizzati per disciplinare rapporti tra le parti in via transitoria, vale a dire a titolo provvisorio, oppure in una situazione nella quale si teme che l'esecuzione di una decisione giudiziaria possa essere compromessa.

In generale, i provvedimenti provvisori emessi prima dell'inizio del procedimento in relazione al merito della fattispecie sono disciplinati dall'articolo 74. e segg. del codice di procedura civile (legge n. 99/1963, Racc. come modificata), mentre i provvedimenti provvisori emessi dopo l'avvio di tali procedimenti sono disciplinati dall'articolo 102 di detto codice. I provvedimenti provvisori speciali per talune situazioni particolari sono disciplinati dalla legge sui procedimenti giudiziari speciali (legge n. 292/2013), nello specifico i provvedimenti provvisori relativi alla situazione affrontata da un minore del quale non ci si è presa debita cura (articolo 452 e segg.) e i provvedimenti provvisori atti a fornire protezione contro la violenza domestica (articolo 400 e segg.). L'articolo 12 della legge n. 292/2013 stabilisce inoltre alcune norme speciali che integrano il regime generale in essere per i provvedimenti provvisori, trattando i tipi di procedimenti che rientrano nel campo di applicazione di tale legge.

Sequestro giudiziario

Gli elementi di prova vengono sequestrati qualora vi sia la preoccupazione che l'assunzione di prove in futuro sarà impossibile o seriamente compromessa (ad esempio, in caso di esecuzione difettosa di un contratto di acquisto il cui oggetto include merci deperibili oppure di audizione di un testimone che è gravemente malato e in condizioni di vita estremamente precarie).

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Provvedimenti provvisori

L'articolo 74, terzo comma, del codice di procedura civile (legge n. 99/1963, Racc. come modificata) prevede che affinché si possano ottenere provvedimenti cautelari provvisori nell'ambito di un procedimento si debba innanzitutto presentare una domanda corrispondente.

Tuttavia, l'articolo 12 della legge n. 292/2013 stabilisce che un provvedimento provvisorio può essere ordinato *ex officio* dall'organo giurisdizionale, qualora a quest'ultimo sia altresì concesso di avviare il procedimento in questione d'ufficio (ad esempio nel caso di procedimenti in merito all'assistenza a favore di minori, di procedimenti di interdizione, di procedimenti in materia di tutela, nonché di procedimenti riguardanti una persona scomparsa oppure in caso di decesso). In questi casi, l'organo giurisdizionale ordina *ex officio* un provvedimento provvisorio.

L'organo giurisdizionale competente per l'emissione di un provvedimento provvisorio è quello avente competenza giurisdizionale nel merito; eccezioni a questa norma sono descritte nelle sezioni 400 e 453 della legge n. 292/2013.

Gli elementi di prova possono essere sequestrati:

prima dell'inizio del procedimento nel merito, a fronte di domanda corrispondente. L'organo giurisdizionale competente è quello che ha competenza giurisdizionale nel merito oppure quello del distretto nel quale si trovano le prove a rischio; nel corso del procedimento, anche in assenza di una domanda in tal senso.

Le parti in causa devono essere presenti al momento del sequestro delle prove, a meno che un eventuale ritardo in tale senso non possa costituire un rischio.

Gli elementi di prova possono essere sequestrati anche tramite un *notářský zápis* (atto notarile) o una *exekutorský zápis* (registrazione di un ufficiale giudiziario), qualora tale operazione avvenga in presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario oppure se un notaio o un ufficiale giudiziario hanno preso atto della situazione.

2.2 Le principali condizioni

Un provvedimento provvisorio può essere ordinato:

se devono essere in atto accordi provvisori per disciplinare i rapporti tra le parti;

se si teme che l'esecuzione di una decisione giudiziaria sarà compromessa;

per disciplinare le relazioni in via provvisoria.

La valutazione dell'eventuale necessità di accordi provvisori che disciplinino i rapporti tra le parti dipende dalle circostanze del caso specifico. Un provvedimento provvisorio sarà disposto soltanto se vi è una necessità dimostrabile di accordi provvisori che disciplinino i rapporti giuridici tra le parti. Per quanto riguarda altre circostanze pertinenti alla concessione di un simile provvedimento provvisorio, è sufficiente che vengano dimostrati almeno i fatti cruciali ai fini dell'imposizione dell'obbligo in base al provvedimento provvisorio stesso.

Compromissione dell'esecuzione di una decisione

Qualora sia necessario disporre un provvedimento provvisorio in risposta a preoccupazioni circa la compromissione dell'esecuzione di una decisione, l'avente diritto deve essere in possesso di una decisione o di altre motivazioni che costituiscono motivi per l'esecuzione della decisione. Un provvedimento provvisorio può essere ordinato soltanto fino a quando la decisione non diventa esecutiva oppure qualora vi siano fondati motivi per i quali l'avente diritto non sia stato (temporaneamente) in grado di mettere in atto – dando esecuzione alla decisione – l'obbligazione che è stata imposta. Allo stesso tempo, è necessario che siano stati accertati i fatti che giustificano la preoccupazione relativa alla compromissione dell'esecuzione della decisione (principalmente sulla scorta del comportamento dell'obbligato).

Una domanda presentata per ottenere un provvedimento provvisorio deve contenere le informazioni specifiche di cui all'articolo 42, quarto comma, e all'articolo 75 del codice di procedura civile (legge n. 99/1963), tra le quali vi sono:

informazioni indicanti l'organo giurisdizionale al quale è rivolta la domanda;

i dati di chi presenta la domanda e il caso al quale quest'ultima fa riferimento, fornendo un resoconto dei fatti che giustificano il provvedimento provvisorio richiesto;

il fine perseguito tramite la domanda, ossia il provvedimento provvisorio richiesto dal richiedente;

la data di redazione della domanda e la firma del richiedente o di colui che lo rappresenta;

una descrizione del fatto che gli accordi provvisori sono necessari per disciplinare i rapporti tra le parti oppure delle circostanze in base alle quali si teme che l'esecuzione della decisione giudiziaria sarà compromessa.

Qualsiasi strumento al quale il ricorrente faccia riferimento deve essere allegato alla domanda.

Entro la data di presentazione della domanda, il richiedente è tenuto a effettuare, di propria iniziativa (ossia senza che l'organo giurisdizionale lo debba richiedere), un deposito di 10 000 CZK. Nei casi che riguardano rapporti tra imprese derivanti da attività commerciali, tale deposito ammonta a 50 000 CZK. Le domande sono esonerate dall'obbligo di effettuare detto deposito qualora riguardino questioni di assistenza sociale (ad esempio alimenti, occupazione o un risarcimento per lesioni personali). La domanda viene respinta nel caso in cui la prescrizione del deposito non sia soddisfatta.

Il deposito funge da garanzia per una domanda principale di risarcimento dei danni o per eventuali altre perdite che possano essere subite dalle parti o da terzi (ossia persone che non sono parti del procedimento relativo al provvedimento provvisorio) nel caso in cui venga ordinato un provvedimento provvisorio. L'articolo 12, terzo comma, della legge n. 292/2013 definisce i casi di esenzione dall'obbligo di effettuare il deposito prescritto da detta legge.

Sequestro giudiziario

Prima dell'inizio del procedimento nel merito, è possibile sequestrare le prove (se così è stato richiesto) qualora si tema che l'assunzione delle prove in futuro sarà impossibile o seriamente compromessa. Le prove non vengono protette se non hanno palesemente alcuna rilevanza ai fini del procedimento. L'organo giurisdizionale rifiuta di accogliere una domanda relativa a prove qualora sospetti che il richiedente piuttosto che cercare di proteggere le prove abbia invece effettivamente presentato la domanda nel tentativo di realizzare un obiettivo diverso (ad esempio per ottenere informazioni altrimenti non accessibili sulle attività di un'altra persona).

Oltre ai particolari generali, una domanda di sequestro probatorio deve includere una descrizione dei fatti che devono essere oggetto dell'assunzione delle prove. Anche le prove che devono essere sequestrate devono essere specificamente identificate.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Provvedimenti provvisori

L'articolo 76 del codice di procedura civile prevede che un provvedimento provvisorio possa ordinare a una parte, ad esempio, di pagare gli alimenti, di depositare una somma presso l'organo giurisdizionale, di assoggettare un elemento di prova nella custodia dell'organo giurisdizionale, di non disporre di determinati oggetti o diritti, di fare qualcosa, di astenersi dal fare qualcosa, oppure può consentire l'esecuzione di una qualche azione. Il provvedimento può riguardare qualsiasi oggetto di proprietà della parte in questione.

Nell'ambito di un provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale può imporre un obbligo su qualcuno che non sia parte del procedimento qualora ciò possa essere ragionevolmente necessario (ad esempio, se qualcuno sta acquistando una proprietà nella piena consapevolezza che la sta acquistando da un proprietario che non ha debitamente soddisfatto i propri obblighi di pagamento nei confronti dei creditori).

Provvedimenti provvisori speciali ai sensi della legge n. 292/2013

Il provvedimento provvisorio speciale che disciplina la situazione di un minore ai sensi dell'articolo 452 e segg. si applica qualora non ci si sia presi cura in maniera debita di un minore, indipendentemente dal fatto che chiunque possa o meno avere il diritto di prendersi cura di detto minore, oppure qualora la vita

del minore, il suo sviluppo normale o altri suoi interessi importanti siano seriamente in pericolo o siano stati compromessi. Il provvedimento provvisorio dell'organo giurisdizionale disciplina la situazione di un minore per il tempo strettamente necessario per porre quest'ultimo in un ambiente adatto, secondo quanto indicato nell'ordine dell'organo giudiziario stesso.

Un provvedimento provvisorio speciale ai sensi dell'articolo 400 e segg. può essere emesso nei confronti di un convenuto imponendogli di lasciare un nucleo familiare condiviso e le immediate vicinanze dello stesso, di restare lontano da e non accedere al nucleo familiare condiviso, di astenersi dall'entrare in contatto con il richiedente oppure di astenersi dal perpetrare stalking e molestie nei confronti del richiedente in qualsiasi maniera. La domanda deve contenere una descrizione dei fatti che dimostrano che la coesistenza del richiedente e del convenuto nella casa o nell'appartamento dove condividono un nucleo familiare è intollerabile per il richiedente a causa di una violenza fisica o mentale perpetrata nei suoi confronti o nei confronti di un'altra persona che vive nel nucleo familiare condiviso; in alternativa, detta domanda deve contenere una descrizione dei fatti che dimostrano le attività di stalking o le molestie attuate nei confronti del richiedente.

Sequestro giudiziario

La domanda deve altresì spiegare il motivo per cui il richiedente chiede che le prove siano sequestrate. Tutti i mezzi attraverso i quali è possibile accertare le circostanze di un caso, in particolare l'audizione di testimoni, una perizia, le relazioni e le osservazioni di autorità e persone giuridiche, ecc., possono essere utilizzati come prova.

Un mezzo speciale per porre sotto protezione delle prove consiste nel sequestrare un oggetto di prova nell'ambito di una causa relativa a diritti di proprietà intellettuale (articolo 78, lettera b), del codice di procedura civile (legge n. 99/1963)). Una persona che ha assistito alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale ha la legittimazione ad agire (*locus standi*). Il foro competente è l'organo giurisdizionale regionale nella cui giurisdizione è stato sequestrato l'oggetto. Si può porre sotto sequestro quanto segue: le merci in questione; materiali e strumenti; documenti relativi alle merci in questione.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Provvedimenti provvisori

Un provvedimento provvisorio è una decisione temporanea destinata a proteggere il richiedente. Viene emesso al fine di tutelare un diritto del richiedente che è stato violato o è a rischio. Quando viene emesso un provvedimento provvisorio, ciò non conferisce al richiedente alcun diritto che debba ancora essere definito. Detto provvedimento non costituisce nemmeno un mezzo per affrontare una questione preliminare. Analogamente, il semplice fatto che sia stato emesso un provvedimento provvisorio non deve pregiudicare il processo decisionale dell'organo giurisdizionale sul merito. Anche in seguito all'emissione di un provvedimento provvisorio, gli obbligati possono continuare a disporre dei loro beni, tuttavia, devono agire in conformità con il provvedimento emesso. Chiunque impedisca manifestamente il corso del procedimento, in particolare non presentandosi dinanzi all'organo giurisdizionale oppure disobbedendo a un ordine di detto organo, senza una buona ragione, può essere condannato a versare una sanzione pecuniaria di importo pari a fino 50 000 CZK. Un organo giurisdizionale può attuare un'esecuzione forzata di una decisione relativa a un provvedimento provvisorio, qualora la parte soggetta alla stessa non rispetti detta decisione volontariamente. La sanzione che si applica qualora si ostacoli l'esecuzione di una decisione ufficiale o di un'espulsione (da un nucleo familiare condiviso) è sancita anche all'articolo 337, secondo comma, della legge n. 40/2009 (codice penale), che stabilisce l'illecito di ostruzione dell'esecuzione di una decisione ufficiale o dell'espulsione.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Provvedimenti provvisori

Provvedimento provvisorio a tempo determinato

Nel contesto di un ordine che emette un provvedimento provvisorio, un organo giurisdizionale può stabilire che il provvedimento contemplato sia limitato nel tempo, anche se ciò non viene chiesto dall'attore (richiedente).

Imposizione di un obbligo di proporre un ricorso o di presentare un'altra domanda per l'avvio di un procedimento

Un organo giurisdizionale che ordina un provvedimento provvisorio impone anche al richiedente (attore) di presentare una domanda allo stesso per l'avvio di un procedimento (di un'azione) sul merito entro un termine che viene fissato contemporaneamente all'emissione del provvedimento.

Un provvedimento provvisorio rimane in vigore fino a quando non decade o non viene revocato dall'organo giurisdizionale.

Un provvedimento provvisorio decade nel caso in cui il richiedente non presenti domanda di avvio di un'azione legale entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale; se l'applicazione sul merito della causa non è accolta; se la domanda sul merito non viene accolta e sono trascorsi più di 15 giorni da quando la decisione relativa al caso è diventata esecutiva; oppure se il termine fissato per il provvedimento provvisorio stesso è scaduto.

Un organo giurisdizionale revoca un provvedimento provvisorio qualora cessino di esistere le motivazioni che avevano portato alla sua emissione.

L'articolo 400 e segg. della legge n. 292/2013 stabilisce che un provvedimento provvisorio deve durare un mese dalla data in cui diventa esecutivo (articolo 408) e che detto termine può essere prorogato, a seconda dell'avvio di un procedimento sul merito della fattispecie.

L'articolo 452 e segg. della legge n. 292/2013 stabilisce che un provvedimento provvisorio deve durare un mese dalla data in cui diventa esecutivo (sezione 459) e che detto termine può essere prorogato.

Sequestro giudiziario

Le prove vengono poste sotto sequestro entro il tempo stabilito dall'organo giurisdizionale oppure il prima possibile. Le parti possono essere presenti al momento del sequestro delle prove, ma non è un loro diritto essere presenti qualora un ritardo possa costituire un rischio. In seguito all'avvio del procedimento sul merito, le parti hanno il diritto di rispondere in relazione alle prove offerte e a tutte le prove assunte. Inoltre, le parti possono essere interrogate.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Provvedimenti provvisori

Le decisioni relative a provvedimenti provvisori assumono la forma di ordini dell'organo giurisdizionale. Un ordine che impone un provvedimento provvisorio diventa esecutivo al momento della sua pubblicazione. Qualora non venga pubblicato, diventa esecutivo nel momento successivo alla sua notifica alla parte responsabile. Una copia scritta di un provvedimento provvisorio viene notificata alle parti coinvolte in un procedimento e a una terza parte (qualora un obbligo ricada su detta terza parte) e, se tale provvedimento riguarda l'obbligo di non disporre di beni immobili, una copia dello stesso viene notificata anche al catasto competente. Un ordine che emette un provvedimento provvisorio diventa esecutivo al momento della sua pubblicazione o notifica (articolo 76, lettera d), del codice di procedura civile) e costituisce un motivo per l'esecuzione di una decisione.

Sono ammessi ricorsi contro gli ordini che emettono provvedimenti provvisori. Tali ricorsi vanno depositati presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata, ma sono in realtà trattati dagli organi giurisdizionali di secondo grado, vale a dire dai tribunali regionali o dalle corti di grado superiore. I ricorsi vanno depositati entro 15 giorni dal ricevimento di una copia scritta della decisione.

Se un ricorso ammissibile viene depositato in maniera tempestiva dall'avente diritto, la decisione non diventa definitiva fino a quando la corte d'appello non raggiunge una decisione finale sul ricorso. Tuttavia, un ordine che emette un provvedimento provvisorio diventa esecutivo (ovvero si segue la procedura definita in detto ordine) alla scadenza del termine di esecuzione che inizia a decorrere dalla data di notifica; in alternativa, diventa esecutivo al momento della notifica qualora non imponga alcun obbligo di esecuzione. Un organo giurisdizionale può decidere che un ordine che emette un provvedimento

provvisorio è esecutivo solo dopo che la decisione dell'organo decisionale diventa definitiva, a meno che ciò non sia precluso dalla natura del provvedimento provvisorio o non vanifichi il suo scopo.

Gli articoli 409 e 463 della legge n. 292/20013 contengono disposizioni in materia di ricorsi avverso provvedimenti provvisori speciali ai sensi di detta legge.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [de](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#).

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Germania

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Si tratta di misure dirette a garantire un'esecuzione forzata mediante il sequestro a titolo provvisorio dei beni del debitore o mediante una definizione provvisoria della situazione. Di norma tali misure non sono dirette di per sé a soddisfare il debito.

Le misure disponibili sono le seguenti.

1.1 Il *dinglicher und persönlicher Arrest* (sequestro *ante causam* e l'arresto) [articoli 916 e seguenti del *Zivilprozessordnung*, ZPO (codice di procedura civile)]

Il sequestro serve a garantire l'esecuzione forzata, di norma contro i beni mobili o immobili del debitore, in ragione di un credito di una determinata somma. Il sequestro è ordinato, su richiesta, dall'organo giurisdizionale competente. Con alcune deroghe, le disposizioni in materia di esecuzione forzata si applicano alla successiva esecuzione del sequestro. Il sequestro può essere eseguito ad esempio mediante *Pfändung* (sequestro) (beni mobili), *Arresthypothek* (ipoteca a garanzia del credito) (beni immobili) o *Haft* (arresto) (arresto personale).

1.2 *einstweilige Verfügung* (provvedimento d'urgenza) (articoli 935 e seguenti del codice di procedura civile)

Il provvedimento d'urgenza serve a garantire provvisoriamente un credito non monetizzabile. Il provvedimento d'urgenza sotto forma di *Sicherungsverfügung* (provvedimento a garanzia della futura applicazione di crediti non monetari) (articolo 935 del codice di procedura civile) o di *Regelungsverfügung* (provvedimento di regolamento giudiziario provvisorio di un rapporto giuridico) (articolo 940 del codice di procedura civile) viene emesso, su richiesta della parte, dall'organo giurisdizionale competente. Inoltre, in condizioni aggravate, esiste anche il caso della *Leistungsvfügung* (provvedimento cautelare obbligatorio). Le disposizioni in materia di esecuzione forzata si applicano a loro volta in linea di massima all'esecuzione successiva (articolo 936 in combinato disposto con l'articolo 928 del codice di procedura civile).

1.3 Ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari ai sensi del diritto dell'Unione

Gli articoli 946 e seguenti del codice di procedura civile attuano il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 59). Un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è una forma speciale di provvedimento provvisorio.

1.4 *Vorpfändung* (preavviso di pignoramento) (articolo 845 del codice di procedura civile)

Inoltre esiste il preavviso di pignoramento che rappresenta un tipo speciale di garanzia a favore del creditore. Si tratta di un provvedimento di esecuzione particolare del creditore nel contesto del rapporto tra debitore e terzo debitore, che ha l'effetto di un sequestro (articolo 845, secondo comma, del codice di procedura civile).

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Il sequestro *ante causam* e l'arresto personale così come i provvedimenti d'urgenza (punti 1.1 e 1.2) sono emessi tramite ordinanza dell'organo giurisdizionale competente su richiesta della parte che intende ottenere giustizia. Tale richiesta deve contenere informazioni in merito al credito da garantire e all'urgenza dell'ordinanza o al rischio di vanificazione dell'esecuzione. Gli ultimi due aspetti devono essere dimostrati con soddisfazione dell'organo giurisdizionale ad esempio mediante una dichiarazione giurata.

La richiesta può essere presentata per iscritto oppure registrata oralmente presso la cancelleria competente per i fascicoli dell'organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale competente è quello avente competenza giurisdizionale per un'azione concernente il merito della causa oppure l'*Amtsgericht* (tribunale distrettuale) del distretto nel quale si trova l'oggetto da tutelare, l'oggetto del contenzioso o la persona da trattenere. Nel caso di un'udienza, la decisione dell'organo giurisdizionale viene emessa sotto forma di una sentenza e, altrimenti, sotto forma di un'ordinanza.

La rappresentanza da parte di un avvocato in un procedimento sommario è necessaria soltanto nel caso di un'udizione dinanzi il *Landgericht* (tribunale regionale).

L'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari (punto 1.3) è disciplinata dal regolamento (UE) n. 655/2014. Gli articoli 946 e seguenti del codice di procedura civile contengono le disposizioni necessarie per la presentazione della richiesta e la procedura, l'esecuzione dell'ordinanza e qualsiasi mezzo di ricorso.

Il preavviso di pignoramento (punto 1.4) non viene emesso dall'organo giurisdizionale (inizialmente, cfr. sopra). In questo caso, il creditore adotta esso stesso l'iniziativa (di norma incaricando un ufficiale giudiziario di agire per suo conto). Il creditore cerca di dare esecuzione al credito sottoponendo a sequestro effetti attivi o altri diritti, sulla base di un documento giuridico eseguibile, notificando una dichiarazione scritta a un soggetto terzo debitore o al debitore principale, in cui indica che intende procedere a breve al pignoramento del diritto o dell'effetto risultante da tale rapporto (articolo 845, primo comma, del codice di procedura civile). Il preavviso al soggetto terzo debitore opera quale pignoramento ai sensi dell'articolo 930 del codice di procedura civile solo se il credito è effettivamente pignorato entro un mese (articolo 845, secondo comma, del codice).

La *Gerichtskostengesetz* (GKG, legge sulle spese giudiziali) prevede che debba essere pagato il 150 % dei diritti giudiziali nei casi di procedimenti diretti al sequestro o all'arresto o a un provvedimento d'urgenza. L'importo dei diritti è stabilito sulla base del valore controverso. L'organo giurisdizionale quantifica tale valore sulla base del caso specifico in linea con l'interesse del richiedente ad ottenere la realizzazione sui beni del debitore. Di seguito è riportata una tabella dei diritti per importi controversi fino a 500 000 EUR.

Allegato 2 alla legge sulle spese giudiziarie (relativo all'articolo 34, primo comma, terza frase)

Valore controverso fino ad EUR...	Diritti EUR...	Valore controverso fino ad EUR...	Diritti EUR...
500	35,00	50 000	546,00

1 000	53,00	65 000	666,00
1 500	71,00	80 000	786,00
2 000	89,00	95 000	906,00
3 000	108,00	110 000	1 026,00
4 000	127,00	125 000	1 146,00
5 000	146,00	140 000	1 266,00
6 000	165,00	155 000	1 386,00
7 000	184,00	170 000	1 506,00
8 000	203,00	185 000	1 626,00
9 000	222,00	200 000	1 746,00
10 000	241,00	230 000	1 925,00
13 000	267,00	260 000	2 104,00
16 000	293,00	290 000	2 283,00
19 000	319,00	320 000	2 462,00
22 000	345,00	350 000	2 641,00
25 000	371,00	380 000	2 820,00
30 000	406,00	410 000	2 999,00
35 000	441,00	440 000	3 178,00
40 000	476,00	470 000	3 357,00
45 000	511,00	500 000	3 536,00

Se la domanda è oggetto di trattazione orale e la causa non si conclude con il ritiro della domanda di provvedimento cautelare prima della chiusura della trattazione orale o con un riconoscimento del debito, una rinuncia o un accordo (in questi casi il diritto viene ridotto del 50 %), deve essere pagato un diritto superiore pari al 300 %. Le spese sono sostenute in prima battuta dalla parte a carico della quale l'organo giurisdizionale le ha poste nel suo provvedimento – in aggiunta, anche il richiedente è, quale motore della causa, responsabile dei costi in veste di debitore generale.

L'ufficiale giudiziario addebita un diritto di 3 EUR per ogni notifica del preavviso di pignoramento di un credito al debitore o al soggetto terzo debitore ivi indicati. Sono inoltre previsti spese postali e diritti addebitabili per ciascuna certificazione che si renda necessaria. Il diritto per la notifica personale da parte dell'ufficiale giudiziario è di 10 EUR e in tal caso devono essere rimborsate anche le spese di viaggio dell'ufficiale giudiziario. A seconda della distanza coperta sino ai locali del destinatario, tali spese sono comprese tra 3,25 EUR e 16,25 EUR. I diritti dovuti all'ufficiale giudiziario per la preparazione del preavviso di pignoramento su richiesta del creditore (articolo 845, primo comma, seconda frase, del codice) è pari a 16 EUR per compiere un atto ufficiale. L'esecuzione dell'ordinanza di un organo giurisdizionale è riservata principalmente all'ufficiale giudiziario ed è condotta mediante gli strumenti di legge (esecuzione) nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore in materia di esecuzione delle sentenze giudiziali.

Digressione: l'esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, tramite la quale viene impugnato un provvedimento cautelare, non è essenzialmente diversa dall'esecuzione di una decisione finale. Tuttavia la legge prevede diversi metodi di esecuzione a seconda della natura del credito.

Se è dovuto il pagamento di una somma fissa in denaro, il creditore ricorre spesso a un ufficiale giudiziario per dare esecuzione alla decisione dell'organo giurisdizionale. Per l'esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario a carico di beni mobili può essere addebitato un diritto di 26 EUR. Se il tempo impiegato dall'ufficiale giudiziario supera le tre ore, può essere addebitato un ulteriore diritto di 20 EUR per ciascuna ora o porzione di ora ulteriore. È addebitata inoltre ogni spesa necessaria sostenuta dall'ufficiale giudiziario. Un'ingiunzione di pagamento può inoltre dare al creditore il diritto di chiedere il pignoramento giudiziale dei crediti del debitore (ad esempio il diritto alla corresponsione dello stipendio) (articolo 829 del codice di procedura civile). Per i procedimenti relativi alla domanda stessa è riscosso un diritto di 20 EUR, mentre le spese accessorie sono addebitate a parte (specialmente i costi di notifica del provvedimento giudiziale).

Se l'esecuzione deve essere azionata a carico di beni immobili del debitore, è possibile iscrivere un'ipoteca a garanzia del credito, o la proprietà può essere oggetto di vendita forzata all'asta o di amministrazione controllata. La *Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare (Gerichts- und Notarkostengesetz, GNotKG)* [legge sui costi per la volontaria giurisdizione relativi a organi giurisdizionali e notai (legge sui costi notarili e sulle spese di giudizio)] prevede che sia dovuto un diritto pieno commisurato al valore del debito da garantire per la registrazione di un'ipoteca a garanzia del debito presso il catasto. Di seguito è riportata una tabella dei diritti per importi fino a 3 milioni di EUR.

Legge sui costi per la volontaria giurisdizione relativi a organi giurisdizionali e notai (legge sui costi notarili e sulle spese di giudizio, GNotKG)

Allegato 2 (relativo alla articolo 34, terzo comma)

	Diritti Tabella A	Diritti Tabella B	Valore della transazione fino a EUR...	Diritti Tabella A	Diritti Tabella B	Valore della transazione fino a EUR...	Diritti Tabella A	Diritti Tabella B
Valore della transazione fino a EUR...	EUR...	EUR...	EUR...	EUR...	EUR...	EUR...	EUR...	EUR...
500	35,00	15,00	200 000	1 746,00	435,00	1 550 000	7 316,00	2 615,00
1 000	53,00	19,00	230 000	1 925,00	485,00	1 600 000	7 496,00	2 695,00
1 500	71,00	23,00	260 000	2 104,00	535,00	1 650 000	7 676,00	2 775,00
2 000	89,00	27,00	290 000	2 283,00	585,00	1 700 000	7 856,00	2 855,00
3 000	108,00	33,00	320 000	2 462,00	635,00	1 750 000	8 036,00	2 935,00
4 000	127,00	39,00	350 000	2 641,00	685,00	1 800 000	8 216,00	3 015,00
5 000	146,00	45,00	380 000	2 820,00	735,00	1 850 000	8 396,00	3 095,00
6 000	165,00	51,00	410 000	2 999,00	785,00	1 900 000	8 576,00	3 175,00
7 000	184,00	57,00	440 000	3 178,00	835,00	1 950 000	8 756,00	3 255,00
8 000	203,00	63,00	470 000	3 357,00	885,00	2 000 000	8 936,00	3 335,00
9 000	222,00	69,00	500 000	3 536,00	935,00	2 050 000	9 116,00	3 415,00

10 000	241,00	75,00	550 000	3 716,00	1 015,00	2 100 000	9 296,00	3 495,00
13 000	267,00	83,00	600 000	3 896,00	1 095,00	2 150 000	9 476,00	3 575,00
16 000	293,00	91,00	650 000	4 076,00	1 175,00	2 200 000	9 656,00	3 655,00
19 000	319,00	99,00	700 000	4 256,00	1 255,00	2 250 000	9 836,00	3 735,00
22 000	345,00	107,00	750 000	4 436,00	1 335,00	2 300 000	10 016,00	3 815,00
25 000	371,00	115,00	800 000	4 616,00	1 415,00	2 350 000	10 196,00	3 895,00
30 000	406,00	125,00	850 000	4 796,00	1 495,00	2 400 000	10 376,00	3 975,00
35 000	441,00	135,00	900 000	4 976,00	1 575,00	2 450 000	10 556,00	4 055,00
40 000	476,00	145,00	950 000	5 156,00	1 655,00	2 500 000	10 736,00	4 135,00
45 000	511,00	155,00	1 000 000	5 336,00	1 735,00	2 550 000	10 916,00	4 215,00
50 000	546,00	165,00	1 050 000	5 516,00	1 815,00	2 600 000	11 096,00	4 295,00
65 000	666,00	192,00	1 100 000	5 696,00	1 895,00	2 650 000	11 276,00	4 375,00
80 000	786,00	219,00	1 150 000	5 876,00	1 975,00	2 700 000	11 456,00	4 455,00
95 000	906,00	246,00	1 200 000	6 056,00	2 055,00	2 750 000	11 636,00	4 535,00
110 000	1 026,00	273,00	1 250 000	6 236,00	2 135,00	2 800 000	11 816,00	4 615,00
125 000	1 146,00	300,00	1 300 000	6 416,00	2 215,00	2 850 000	11 996,00	4 695,00
140 000	1 266,00	327,00	1 350 000	6 596,00	2 295,00	2 900 000	12 176,00	4 775,00
155 000	1 386,00	354,00	1 400 000	6 776,00	2 375,00	2 950 000	12 356,00	4 855,00
170 000	1 506,00	381,00	1 450 000	6 956,00	2 455,00	3 000 000	12 536,00	4 935,00
185 000	1 626,00	408,00	1 500 000	7 136,00	2 535,00			

Un diritto di 100 EUR può essere addebitato per una richiesta di un provvedimento che disponga la vendita forzata all'asta o l'amministrazione controllata di un bene.

Quando la sentenza stabilisce che il debitore deve consegnare un bene mobile, l'ufficiale giudiziario esegue la decisione dell'organo giurisdizionale su richiesta del creditore. Per l'intervento dell'ufficiale giudiziario è dovuto un diritto di 26 EUR. Se la sentenza stabilisce che il debitore deve consegnare un bene immobile o un'abitazione, gli interventi collegati allo sgombero della proprietà sono soggetti a un diritto pari a 98 EUR. Possono essere addebitate inoltre le spese accessorie dell'ufficiale giudiziario, in particolare quelle per l'intervento di soggetti terzi (ad esempio, costi di sgombero, cambio chiavi, ecc.). Ancora una volta, se l'intervento dell'ufficiale giudiziario ha una durata superiore alle tre ore, è dovuto un ulteriore diritto di 20 EUR per ogni ora o porzione di ora aggiuntiva.

2.2 Le principali condizioni

L'emissione di un provvedimento di sequestro della proprietà o di arresto di una persona presuppone l'esistenza di un debito e la sussistenza di motivi per disporre l'adozione. Nel caso del sequestro di tutti i beni del debitore sequestrabili, validi motivi per un tale provvedimento sussistono se vi è ragione di temere che il debitore, agendo in modo disonesto, impedirà o ostacolerà pesantemente la futura esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale, ad esempio, alienando od occultando i beni. L'arresto personale, ovvero l'arresto del debitore stesso, è diretto a evitare, in maniera particolarmente forte, che il debitore alieni i beni disponibili che possono essere sottoposti a sequestro nel contesto dell'esecuzione. L'arresto può tuttavia essere disposto soltanto quando il livello di sicurezza richiesto non può essere raggiunto mediante il sequestro della proprietà.

Un provvedimento d'urgenza (in qualsiasi sua forma) è destinato a evitare che la situazione attuale cambi frustrando in tal modo od ostacolando fortemente la realizzazione dei diritti di una delle parti o di un rapporto giuridico. L'oggetto di un provvedimento può essere costituito da crediti che prevedono la consegna (provvisoria) di oggetti o l'acquisizione o l'esecuzione (provvisoria) di un'azione particolare (articoli 935, 938 e 940 del codice di procedura civile). Le norme applicabili ai provvedimenti d'urgenza sono essenzialmente le stesse previste per il sequestro e l'arresto (articolo 936 del codice di procedura civile). In circostanze molto eccezionali, l'organo giurisdizionale può ordinare altresì un pagamento provvisorio. Il credito e i motivi alla base di un provvedimento di sequestro da emettere devono essere dimostrati con soddisfazione dell'organo giurisdizionale ad esempio mediante una dichiarazione giurata oppure la presentazione di documenti (articolo 920, secondo comma, del codice di procedura civile). A tale proposito, l'organo giurisdizionale deve essere in grado di valutare il credito e l'urgenza come "estremamente probabile" dal momento della presentazione della richiesta. Lo stesso vale per l'emissione di un provvedimento d'urgenza (articolo 936 del codice di procedura civile).

Nei procedimenti per sequestro o arresto l'audizione delle parti è possibile ma non necessariamente richiesta (articolo 922 del codice di procedura civile). Vi deve essere un'audizione successiva se il debitore, al quale va notificato il sequestro o l'arresto entro e non oltre una settimana dopo l'esecuzione, si oppone all'ordinanza di sequestro o di arresto (articolo 924 del codice di procedura civile). La fissazione di un'udienza è di norma richiesta per i provvedimenti d'urgenza; è possibile derogare solo in casi urgenti o se la domanda è respinta (articolo 937, secondo comma, del codice di procedura civile). Non sono previsti limiti di tempo per l'audizione delle parti.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Le misure preventive si possono estendere a tutti i beni oggetto di esecuzione.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Il sequestro ha l'effetto di bloccare i beni; sia il debitore principale che i terzi debitori perdono il diritto di disporre dei beni sottoposti a sequestro.

Il sequestro è garantito dall'articolo 136 del *Strafgesetzbuch* (StGB, codice penale) che disciplina la distruzione dei beni sottoposti a sequestro. Inoltre, le violazioni possono altresì dare diritto a una richiesta di risarcimento dei danni in base al diritto civile.

Per i provvedimenti d'urgenza vale quanto segue. L'ufficiale giudiziario esegue il provvedimento di rimozione della proprietà a norma dell'articolo 883 del codice di procedura civile. L'organo giurisdizionale può imporre o vietare il compimento di taluni atti ai sensi dell'articolo 887 del codice di procedura civile (autorizzazione dell'organo giurisdizionale al creditore di compiere determinati atti) o ai sensi degli articoli 888 e 890 (imposizione del pagamento di una ammenda/detenzione o sanzione amministrativa/custodia per prevenire azioni od omissioni irragionevoli e l'acquiescenza).

Disposizioni speciali trovano applicazione in relazione al sequestro dei saldi dei conti correnti ai sensi dell'articolo 835, terzo comma, del codice di procedura civile. Il denaro presente sul conto di un debitore che è una persona fisica non può essere versato al creditore prima che siano trascorse quattro settimane dalla notifica del provvedimento di trasferimento a un terzo debitore. Tale procedura accorda al debitore la possibilità di opporsi al sequestro prima che il saldo sia liquidato al creditore che agisce in via esecutiva.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Il provvedimento di sequestro o di arresto e il provvedimento d'urgenza devono essere eseguiti entro un mese dalla data di notifica o di pronuncia del provvedimento.

Le misure sono valide fintantoché sussistono i motivi che giustificano la garanzia o la misura preventiva e cessano di applicarsi qualora venga emessa una decisione nel contesto dell'azione principale.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Come già illustrato, un organo giurisdizionale può disporre un provvedimento di sequestro, un arresto o un provvedimento d'urgenza mediante *Urteil* (sentenza) definitiva (a seguito di udienza) o mediante *Beschluss* (ordinanza) (articoli 922 e 936 del codice di procedura civile).

Le parti possono impugnare la sentenza se il valore dell'oggetto dell'impugnazione è superiore a 600 EUR.

In caso di emanazione di un provvedimento, vale quanto segue.

Il debitore può proporre impugnazione contro un sequestro, contro l'arresto o contro l'ordinanza che attua il provvedimento d'urgenza (articolo 924 del codice). Un'udienza è quindi fissata nell'ottica di pervenire a una decisione finale sulla legittimità della misura. Tale sentenza può a sua volta essere impugnata nelle circostanze descritte.

Se la domanda è rigettata mediante ordinanza, il creditore può proporre una *sofortige Beschwerde* (opposizione immediata) entro due settimane dalla notificazione. Lo stesso vale in caso di provvedimento di sequestro o arresto o se è emanato un provvedimento d'urgenza, ma in tal caso il creditore deve fornire una garanzia.

In aggiunta, il debitore può chiedere la revoca del sequestro, dell'arresto o del provvedimento d'urgenza se il creditore ha ommesso di dichiarare il proprio credito entro il termine prescritto (articolo 926 del codice di procedura civile) o in ragione di un mutamento delle circostanze (articolo 927 del medesimo codice).

In ragione del regolamento (UE) n. 655/2014, l'articolo 953 del codice di procedura civile contiene indicazione dei mezzi di impugnazione nei confronti di sentenze in relazione a una ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari.

Infine, l'articolo 945 del codice di procedura civile prevede un obbligo di risarcimento del danno in capo alla parte che ha ottenuto un'ordinanza di sequestro conservativo nel caso in cui l'ordinanza relativa a un sequestro o un provvedimento d'urgenza si riveli essere infondata sin dall'inizio o se il provvedimento ordinato viene abrogato ai sensi dell'articolo 926, secondo comma, o dell'articolo 942, terzo comma, del codice.

Entro un mese, il creditore può chiedere l'esecuzione di un ordine di sequestro o di arresto o di un provvedimento d'urgenza. Si applicano qui essenzialmente le disposizioni generali in materia di esecuzione (articoli 928 e 936 del codice di procedura civile). Un ordine di sequestro è eseguito mediante il sequestro di beni (articolo 930 del codice di procedura civile); l'arresto del debitore è di norma eseguito mediante emissione di un mandato d'arresto (articolo 933 del medesimo codice).

Ultimo aggiornamento: 02/11/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Estonia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Le misure conservative sono le seguenti:

la costituzione di un'ipoteca giudiziaria su un bene immobile, su una nave o un aeromobile appartenente al convenuto;

il sequestro di un bene appartenente al convenuto che si trova in possesso del convenuto o di un'altra persona e, in base a ciò, l'iscrizione in conservatoria di una nota che rende evidente l'indisponibilità del bene, oppure l'iscrizione in un altro registro relativo ai beni in questione che ne rende evidente l'indisponibilità;

il divieto per il convenuto di effettuare operazioni commerciali e determinati atti (inclusa l'ordinanza di protezione);

il divieto per un'altra persona di trasferire beni al convenuto o di eseguire altre obbligazioni nei suoi confronti. A tale divieto si può accompagnare anche l'obbligo di trasferire beni a un ufficiale giudiziario o depositare una somma di denaro su un conto aperto per tale finalità;

l'obbligo per il convenuto di depositare un bene presso un ufficiale giudiziario;

la sospensione di un procedimento esecutivo, l'autorizzazione a proseguire un procedimento esecutivo solo prestando una garanzia oppure l'annullamento di un procedimento esecutivo, nel caso in cui il titolo esecutivo sia stato contestato presentando un ricorso, oppure con la presentazione di un ricorso da parte di un terzo che intende manlevare un sequestro o far dichiarare che l'istanza di esecuzione forzata sia inammissibile per altri motivi;

l'obbligo di dimora per il convenuto, la custodia cautelare del convenuto medesimo;

l'obbligo per il convenuto, e in particolare per l'assicuratore, di effettuare versamenti per un importo minimo che sarà dovuto probabilmente nel corso del procedimento e relativo a un danno derivante da un illecito o da una controversia relativa a un contratto assicurativo;

l'obbligo per il convenuto di sospendere l'applicazione di una condizione o l'obbligo per la persona che ha suggerito la condizione di sospendere e ritirare la sua raccomandazione, per quanto riguarda un ricorso relativamente alla disapplicazione di una condizione che è lesiva in maniera irragionevole o un ricorso relativamente all'annullamento della raccomandazione della persona che ha suggerito la condizione e in ordine al relativo ritiro.

qualsiasi altra misura ritenuta dal giudice competente come necessaria.

A garanzia di un ricorso nel quale il richiedente sostiene la violazione dei diritti d'autore, dei diritti assimilabili ai diritti d'autore o dei diritti di proprietà industriale, il giudice può, in alcuni casi, sequestrare le merci che sono oggetto di dubbi relativamente a diritti di proprietà intellettuale oppure ordinare di ritirare tali merci, per impedire la loro circolazione o la commercializzazione. Nel caso in cui, per garantire un ricorso nel quale il richiedente sostiene trattarsi di violazione dei diritti d'autore, dei diritti assimilabili ai diritti d'autore o dei diritti di proprietà industriale a fini commerciali, venga richiesto il sequestro di un conto bancario o di altri beni del convenuto, il giudice può disporre la produzione di documenti bancari, finanziari o commerciali oppure ordinare che vengano esibiti per poterli esaminare.

Per garantire un ricorso basato sull'ottenimento, l'utilizzazione o la divulgazione illecita di segreti commerciali, il giudice può in alcuni casi, sequestrare le merci per le quali sussistano dubbi relativamente alla loro concezione, alle loro caratteristiche, al loro funzionamento, alla loro produzione o alla loro commercializzazione; ciò perché il soggetto avrebbe largamente approfittato di tali segreti (ottenuti illecitamente, utilizzati o divulgati); oppure può disporre di ritirare le merci, per impedire la loro circolazione o commercializzazione.

Nell'ambito delle cause matrimoniali, in una controversia relativa a obbligazioni per il mantenimento o in qualsiasi altra causa di diritto di famiglia, il giudice può inoltre, per la durata di tutto il procedimento, adottare misure relative:

ai diritti dei genitori sul figlio;

ai contatti tra genitore e figlio;

alla consegna di un figlio all'altro genitore;

all'esecuzione di obbligazioni alimentari derivanti dalla legge, comprese quelle che impongono al convenuto di pagare gli alimenti o fornire una garanzia in tal senso nel corso del procedimento;

all'utilizzo di oggetti che fanno parte della comunione di beni e dell'abitazione coniugale;

alla consegna o all'utilizzo di effetti personali del coniuge o di un figlio;

ad altre questioni matrimoniali e familiari per le quali s'impone una soluzione rapida, in considerazione delle circostanze.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Il giudice statuisce sulla domanda di provvedimenti conservativi con un'ordinanza motivata entro il giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione del ricorso. Nel caso in cui il giudice intenda ascoltare preventivamente il debitore, potrà pronunciarsi in seguito sulla richiesta di provvedimento conservativo. Il convenuto e le altre parti del procedimento non vengono informati dell'esame da parte del giudice di una richiesta di provvedimento conservativo. Il giudice può ascoltare preventivamente il convenuto nei casi in cui ciò sia evidentemente ragionevole, in particolare nel caso in cui il richiedente presenti istanza per definire il rapporto giuridico controverso provvisoriamente.

Su istanza di una parte, il giudice può emettere un provvedimento conservativo prima del deposito di un ricorso. Il richiedente deve indicare, nella sua istanza, i motivi per i quali non presenta la domanda nel merito immediatamente. La domanda viene presentata al giudice competente in base al codice di procedura. Nel caso in cui il giudice emetta un provvedimento conservativo prima del deposito del ricorso nel merito, viene fissato un termine entro il quale il richiedente deve depositare il ricorso per la domanda principale. Tale termine è al massimo di un mese. Nel caso in cui il richiedente non depositi il ricorso nel merito entro il suddetto termine, il giudice revoca il provvedimento conservativo.

All'occorrenza è possibile che il giudice del circondario in cui si trova il bene oggetto della misura, emetta un provvedimento conservativo e ciò perfino nel caso in cui il ricorso principale sia già stato presentato o debba essere presentato dinanzi a un altro giudice estone o straniero o dinanzi a un collegio arbitrale. Se si tratta di un bene iscritto in un registro pubblico, il provvedimento può essere emesso dal giudice competente nel circondario ove si trova il relativo registro e relativamente a una nave, il giudice del circondario ove si trova il porto d'attracco.

Il giudice può disporre che l'emissione di un provvedimento conservativo o la conferma di tale provvedimento dipenda dalla costituzione di una garanzia per il risarcimento di ogni eventuale danno causato alla controparte o a un terzo.

Per un ricorso che ha ad oggetto un credito pecuniario, il giudice prende un provvedimento conservativo solo nel caso in cui sia stata costituita una garanzia pari almeno al 5% dell'importo richiesto con il ricorso principale; la garanzia tuttavia non può essere inferiore a 32 euro e il suo importo massimo sarà di 32 000 euro. Su istanza del richiedente, a titolo di provvedimento conservativo, si può chiedere una misura restrittiva (ad esempio gli arresti domiciliari); anche in questo caso la garanzia tuttavia non può essere inferiore a 32 euro e il suo importo massimo sarà di 32 000 euro.

Anche quando sussistano tutte le condizioni per stabilire la costituzione di una garanzia, il giudice può evitare di imporla, del tutto o in parte, oppure disporre che sia costituita mediante versamenti scaglionati, nel caso non sia ragionevole imporre che il richiedente (per ragioni economiche ecc.) fornisca una garanzia e nel caso in cui la mancanza di una misura conservativa possa comportare gravi conseguenze per il richiedente oppure sia comunque ingiusto nei confronti del richiedente imporre a quest'ultimo una garanzia.

2.2 Le principali condizioni

Su istanza del richiedente, il giudice può emettere un provvedimento conservativo nel caso in cui sia fondato credere che la mancanza di tale misura possa rendere l'esecuzione della sentenza definitiva difficile o impossibile. Nel caso in cui sia pacifico che la sentenza definitiva debba essere eseguita in uno Stato terzo (e non in uno Stato membro dell'UE) e che l'esecuzione delle sentenze emesse in Estonia non sia garantita da un trattato internazionale, si può ritenere che la mancanza di una misura conservativa possa rendere l'esecuzione molto difficile o impossibile.

Per adottare una misura conservativa quando l'oggetto del ricorso non è un credito pecuniario che si vanta nei confronti del convenuto, il giudice può, su istanza del richiedente, dirimere la controversia provvisoriamente per quanto riguarda il rapporto giuridico e in particolare le modalità per gestire il bene, quando ciò si renda necessario per prevenire un danno importante o un arbitrio oppure per altri motivi. Il giudice può disporre in questo senso in ogni caso (a prescindere dalla fondatezza dell'istanza) purché ritenga che l'esecuzione della futura sentenza sia prevedibilmente molto difficile o impossibile. In una causa matrimoniale, relativamente alle obbligazioni alimentari, oppure in un altro procedimento relativo al diritto di famiglia, il giudice in alcuni casi può emettere un provvedimento d'ufficio.

Inoltre, si può adottare una misura conservativa relativamente a una domanda che riguarda un credito futuro o legato a una condizione, nonché nell'ambito di un procedimento che terminerà con una sentenza dichiarativa. Non può essere emesso un provvedimento conservativo rispetto a un credito legato a una condizione se si ritiene che quest'ultima probabilmente non si avvererà nel corso del procedimento.

Il giudice può emettere altresì un provvedimento conservativo per garantire più domande dello stesso richiedente contro il medesimo convenuto.

Il giudice può inoltre emettere una misura conservativa nell'ambito di un procedimento o di un arbitrato che si svolge all'estero.

In occasione della scelta di una misura conservativa, occorre evitare che il relativo provvedimento rappresenti per il convenuto un onere più grande di quello giustificato, pur considerando i legittimi interessi del richiedente e le circostanze del caso. Quando viene adottata una misura conservativa nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un credito pecuniario, va preso in considerazione l'importo della controversia. Il giudice può emettere contemporaneamente diversi provvedimenti conservativi.

La custodia cautelare e l'obbligo di dimora possono essere disposti soltanto se sono necessari a garantire l'esecuzione della sentenza definitiva e se risulta evidente che altre misure conservative non garantirebbero a sufficienza la domanda, soprattutto nel caso in cui si possa ritenere che la persona interessata stia per partire all'estero, trasferendo i suoi beni. La persona interessata è detenuta in custodia cautelare dalla polizia, in base a un'ordinanza.

Per un ricorso avente ad oggetto un credito, la custodia cautelare e l'obbligo di dimora possono essere disposti solo a titolo di misure conservative nel caso in cui l'importo della controversia sia superiore ai 32 000 euro.

Nell'ordinanza che viene emessa nell'ambito di un ricorso avente ad oggetto un credito pecuniario e nell'ordinanza con la quale si dispone la custodia cautelare e l'obbligo di dimora (a titolo di misura conservativa), il giudice fissa l'importo da versare sul conto bancario aperto a tal fine o l'importo per il quale dev'essere costituita una garanzia bancaria per porre fine all'esecuzione dell'ordinanza. In questo caso il giudice annulla la misura conservativa, su istanza del richiedente e la sostituisce con una somma di denaro o con la garanzia bancaria.

Nel caso di un procedimento di giurisdizione volontaria può essere adottato un provvedimento provvisorio solo nei casi previsti dalla legge. Quando è previsto dalla legge adottare una misura provvisoria nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria, tale misura può essere adottata se è necessario preservare o regolare temporaneamente una situazione o uno stato esistente, salvo disposizioni contrarie della legge. I provvedimenti provvisori sono regolati secondo le disposizioni relative alle misure conservative, salvo disposizioni contrarie di legge. Nel caso in cui il procedimento possa essere avviato solo su istanza di parte il giudice può adottare una misura provvisoria o annullare o modificare un'ordinanza che dispone l'adozione di misure provvisorie soltanto su istanza di parte, salvo disposizioni di legge contrarie.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

In funzione della natura e dell'obiettivo delle misure esse possono essere prese sia per i beni immobili che per i beni mobili, compreso il denaro e rispetto a navi e ad aeromobili.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Sequestro di beni

In caso di sequestro di beni, il convenuto non può disporre dei beni sequestrati. Il sequestro di un bene mobile diverso da una nave immatricolata presso il registro d'immatricolazione delle navi o da un aeromobile immatricolato presso il registro d'immatricolazione degli aeromobili civili crea inoltre un pegno legato al sequestro.

Nel caso di un sequestro di un bene immobile, di un bene mobile iscritto al registro o di un altro oggetto iscritto al registro, una menzione che vieta la disposizione del bene viene iscritta in conservatoria o in un altro registro a favore del richiedente su sua istanza e in base all'ordinanza con la quale è stato adottato il provvedimento conservativo. Su istanza del richiedente o del convenuto, il giudice trasmette l'ordinanza al registro al fine di iscrivere tale nota con la quale si rende il bene indisponibile.

Su istanza del richiedente o del convenuto, il giudice può disporre che un oggetto sequestrato sia venduto e che il ricavato sia depositato su un conto aperto a tale scopo, nel caso in cui il valore dell'oggetto rischi di diminuire considerevolmente o la sua conservazione comporti spese eccessive.

Il sequestro di un bene viene effettuato da un ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario ha in gestione l'oggetto sequestrato, su istanza della persona che ha chiesto il provvedimento conservativo. In questo caso l'ufficiale giudiziario vieta del tutto o in parte l'utilizzazione dell'oggetto e può emettere ingiunzioni relativamente a tale oggetto, compresa quella di depositare l'oggetto medesimo.

Ipoteca giudiziaria

In caso di costituzione di ipoteca giudiziaria su un bene immobile, su una nave immatricolata nel registro d'immatricolazione delle navi o su un aeromobile immatricolato nel registro d'immatricolazione degli aeromobili civili, l'ipoteca giudiziaria conferisce alla persona che ha chiesto una misura conservativa gli stessi diritti rispetto ad altri diritti che gravano sul bene, rispetto a quelli conferiti al creditore ipotecario con un'ipoteca o con un'ipoteca marittima o rispetto a quelli conferiti al creditore pignorante con un provvedimento registrato che grava sull'aeromobile, salvo disposizione contraria della legge.

L'importo dell'ipoteca è quello del credito garantito ed è iscritto in conservatoria, nel registro d'immatricolazione degli aeromobili civili. Non si possono iscrivere ipoteche giudiziarie nel caso in cui il credito principale sia inferiore a 640 euro, a meno che misure conservative che costituiscano un onere minore possano essere prese nei confronti del convenuto.

L'ipoteca giudiziaria può essere iscritta in conservatoria, nel registro d'immatricolazione delle navi o nel registro d'immatricolazione degli aeromobili civili a favore del richiedente, su sua istanza e in base all'ordinanza con la quale è stata adottata la misura conservativa. Su istanza del richiedente, il giudice trasmette l'ordinanza al registro per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziaria. L'ipoteca viene costituita al momento dell'iscrizione nel registro.

In caso di costituzione di un'ipoteca giudiziaria su una nave o su un aeromobile, l'ufficiale giudiziario gestisce la nave o l'aeromobile su istanza della persona che ha chiesto una misura conservativa. In questo caso l'ufficiale giudiziario vieta del tutto o in parte l'utilizzo della nave e può emettere ingiunzioni al riguardo.

Obbligo di dimora

L'obbligo di dimora consiste nell'obbligo imposto a una persona di non lasciare il suo domicilio per più di ventiquattrore senza l'autorizzazione del giudice. Al momento dell'emissione di tale provvedimento il giudice convoca il convenuto (inteso come persona fisica) oppure un membro della direzione del convenuto (in quanto persona giuridica) e fa sottoscrivere al convenuto stesso l'atto.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Con un'ordinanza nella quale è descritta una misura conservativa adottata nell'ambito di un ricorso relativo a un credito pecuniario e con un'ordinanza con la quale una persona è sottoposta a custodia cautelare oppure ad obbligo di mora (a titolo di misura conservativa) il giudice fissa l'importo da versare sul conto in banca aperto a tale scopo o l'importo per il quale va costituita una garanzia bancaria per porre fine all'esecuzione dell'ordinanza.

Su istanza di una parte il giudice può sostituire una misura conservativa con un'altra misura.

Nel caso di costituzione di un'ipoteca giudiziaria su diversi beni immobili, navi o aeromobili, il giudice indica per ciascun bene ipotecato, nell'ordinanza che stabilisce l'adozione della misura conservativa, l'importo da versare sul conto aperto al fine di annullare la misura conservativa. In caso di annullamento o di sostituzione di una misura conservativa, il valore dell'ipoteca torna al proprietario del bene immobile, della nave o dell'aeromobile. Su istanza di quest'ultimo l'ipoteca giudiziaria viene cancellata dalla conservatoria, dal registro d'immatricolazione delle navi o dal registro d'immatricolazione degli aeromobili civili, in base all'ordinanza che annulla la misura conservativa.

In caso di mutamento delle circostanze, in particolare nel caso in cui il motivo per l'adozione della misura conservativa non sussista più, oppure nel caso in cui venga proposta una garanzia, oppure in presenza di un altro motivo previsto dalla legge, il giudice può annullare una misura conservativa, su istanza di una parte. Una misura conservativa non monetaria non può essere annullata o sostituita con il pagamento di una somma di denaro senza il consenso del richiedente o per un grave motivo.

Il giudice annulla una misura conservativa con una decisione, nel caso in cui non accolga il ricorso, o con ordinanza, nel caso in cui respinga il ricorso in quanto inammissibile o dichiarati estinti il procedimento aperto per tale controversia. Inoltre, il giudice annulla una misura conservativa se la misura è stata adottata da un altro giudice, salvo disposizioni di legge contrarie.

In una causa matrimoniale, in una causa concernente obbligazioni alimentari o in una causa di diritto di famiglia, il giudice può altresì modificare o annullare d'ufficio l'ordinanza con la quale è stata adottata una misura conservativa.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Una parte può proporre ricorso contro un'ordinanza emessa da uno degli organi competenti e con la quale si è imposta una misura conservativa, oppure è stata sostituita una misura conservativa con un'altra oppure è stata annullata tale misura. Si può proporre impugnazione contro l'ordinanza di un *ringkonnakohus* emessa in seguito alla presentazione di un ricorso presentato contro un'ordinanza di un *maakohus* dinanzi al Riigikohus soltanto se l'importo della controversia supera i 100 000 euro o se la misura in questione consisteva nella sorveglianza a vista o negli arresti domiciliari.

Si può proporre ricorso contro un'ordinanza che contiene misure provvisorie. Non è possibile presentare ricorso dinanzi al Riigikohus contro un'ordinanza di un *ringkonnakohus* emessa relativamente a tale ricorso, salvo disposizioni di legge contrarie.

Ultimo aggiornamento: 22/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Irlanda

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

I diversi tipi di misure provvisorie che possono essere concesse dai giudici irlandesi sono provvedimenti inibitori (ingiunzioni). Un provvedimento inibitorio è un ordine di un giudice diretto a una parte per obbligarla a compiere o ad astenersi dal compiere una determinata cosa. La violazione di un provvedimento inibitorio costituisce un oltraggio alla corte e la persona che lo commette può essere condannata alla pena della detenzione. Un'ingiunzione può essere:

- i) permanente,
- ii) per un periodo di tempo determinato, o
- iii) concessa su base temporanea, in attesa del giudizio di merito.

Se l'attore è del parere che il convenuto possa rimuovere o distruggere elementi essenziali o documenti, può presentare domanda *ex parte* alla corte di un'ordinanza di tipo "Anton Piller", una forma di ingiunzione che impone al convenuto di consentire all'attore di recarsi nei suoi locali per ispezionare i documenti o altri elementi per prendere tutto ciò che gli appartiene. Se l'attore teme che il convenuto possa disporre di una parte o di tutte le sue attività e non possa quindi essere in grado di soddisfare la domanda dell'attore qualora esso risulti vincente nel processo, l'attore può chiedere al giudice l'emissione di un'ingiunzione del tipo "Mareva" o un provvedimento di sequestro che impedisca al convenuto di disporre dei propri beni durante il processo. In generale, un'ingiunzione del tipo "Mareva" impedisce al convenuto anche se non appartiene alla giurisdizione della corte ma ha comunque attività che sono comprese in essa, di sottrarre tali beni alla disponibilità del convenuto in attesa dell'esito processuale.

Se la domanda dell'attore è relativa a una somma di denaro, egli può chiedere al Tribunale di emettere un'ingiunzione provvisoria di pagamento a carico del convenuto di una parte o di tutta la somma oggetto della causa. Al contrario, il convenuto che teme che, in caso di soccombenza di parte attrice, l'attore potrebbe non essere in grado di far fronte alle spese legali sopportate dal convenuto, può chiedere al tribunale di ordinare all'attore la costituzione di un'idonea garanzia relativa alle spese processuali mediante il deposito di una somma di danaro presso il tribunale. Nel caso in cui sia emessa un'ordinanza costitutiva di una "cauzione per le spese di giudizio" a favore del convenuto, l'attore non sarà in grado di procedere con l'azione giudiziaria, salvo che versi la somma di denaro al tribunale secondo le istruzioni impartite dall'ordinanza del tribunale.

L'alta corte (High Court) è competente anche in materia di ordinanze sommarie di sostegno a un procedimento pendente dinanzi a un'altra giurisdizione, se necessario. Essa può pronunciare un'ingiunzione di sequestro a livello mondiale ("worldwide freezing injunction") che si applica nei confronti dei beni e degli attivi situati in altre giurisdizioni qualora si tema che il convenuto possa porre in essere azioni dirette a dissipare i propri beni per sfuggire a una sentenza nei suoi confronti.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

La maggior parte delle domande di ingiunzione possono essere depositate o presso il tribunale circondariale (Circuit Court) o presso l'Alta corte (High Court). Tuttavia, talune forme di provvedimenti provvisori possono essere ottenute esclusivamente presso l'Alta corte, quali i provvedimenti di sequestro, le ordinanze del tipo "Anton Piller" e le ingiunzioni relative a una procedura straniera.

La parte che chiede il provvedimento provvisorio deve presentare una domanda corredata da una dichiarazione giurata. Il richiedente deve comunicare integralmente tutti i fatti pertinenti, in particolare se la domanda è presentata senza notifica all'altra parte. Un progetto di ordinanza deve inoltre figurare nella dichiarazione giurata, e descrivere precisamente cosa è richiesto dalla corte. Maggiori informazioni sui formulari richiesti dai tribunali sono disponibili sul sito web dei  [Servizi delle giurisdizioni](#).

Se il richiedente un provvedimento inibitorio ottiene l'ingiunzione richiesta, egli dovrà generalmente impegnarsi a "risarcire i danni" nel caso in cui sia soccombente, in modo che la controparte nei cui confronti è stata pronunciata l'ingiunzione possa recuperare le spese sopportate a causa dell'ingiunzione. Le richieste di ingiunzioni possono essere introdotte *ex parte* o senza notifica nei confronti dell'altra parte, qualora esistano buoni motivi per procedere in tal modo. Tali richieste possono altresì essere adottate prima dell'istituzione del procedimento se vi è una certa urgenza circa la situazione della ricorrente. [Per un provvedimento interlocutorio o provvisorio presso il tribunale di commercio, si veda l'articolo 63A, r. 6(3) delle  [Procedure in materia di Corti superiori](#) 1986].

2.2 Le principali condizioni

I tribunali dispongono di un potere discrezionale nel determinare se concedere un'ingiunzione interlocutoria o meno e concedono una siffatta ordinanza se è giusto ed opportuno farlo. [Art 50, comma 6, punto 1 delle  [Procedure in materia di Corti superiori](#) 1986]. Nel valutare se sia opportuno concedere un'ingiunzione interlocutoria, la Corte dovrebbe determinare:

- i) se esiste un punto da decidere in buona fede;
- ii) se la concessione di un risarcimento o di un indennizzo potrebbe essere un rimedio adeguato nel caso in cui al richiedente era stato rifiutato il provvedimento inibitorio e risulta poi vincente all'esito del giudizio.
- iii) se la concessione di un tale provvedimento soddisfa la necessità di bilanciare gli interessi in causa.

Il primo criterio è che l'attore deve dimostrare l'esistenza di una vera e propria questione da decidere. Si tratta di un ostacolo relativamente facile da superare per l'attore, ma negli ultimi anni il soddisfacimento di questo aspetto criterio si è dimostrato più difficile quando la misura richiesta nella fase preliminare era un'ingiunzione intesa a obbligare la controparte a fare qualche cosa. In tal caso le autorità indicano chiaramente che l'attore deve provare la fondatezza della sua domanda e il fatto che essa abbia ampie possibilità di essere accolta in udienza.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

I provvedimenti inibitori possono essere richiesti per tutta una serie di motivi, tra cui il divieto di una parte di sviluppare o utilizzare terreni in violazione di norme urbanistiche, o per consentire ricerche su una proprietà e il conseguente sequestro di beni, o ancora per costringere un datore di lavoro a continuare a pagare il lavoratore o per prevenire un datore di lavoro dall'assumere nuovi lavoratori nell'attesa dell'esito della controversia. Nel caso di un ordine di sequestro o un'ingiunzione "Mareva", la parte nei cui confronti è diretta la decisione non può disporre dei propri averi in un modo che sarebbe incompatibile con la decisione del tribunale. Ad esempio, egli può essere autorizzato esclusivamente a ritirare importi fissi in denaro liquido da un conto bancario e non può ridurre il valore dei propri beni al di sotto di un determinato importo fino alla conclusione della procedura.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Se una parte contraente viola una disposizione provvisoria, il suo comportamento può essere considerato un oltraggio alla corte e può essere posto in detenzione, o nei confronti può essere applicata una ammenda o si può procedere al sequestro dei beni. La prima pagina dell'ordinanza dovrebbe contenere un' "ordinanza penale", che notifica al destinatario le possibili conseguenze di una violazione dei termini dell'ingiunzione. Analogamente, se un terzo consapevolmente assiste il convenuto nella cessione di attivi oggetto di un provvedimento di sequestro, tale persona può altresì essere colpevole del reato di oltraggio alla corte. Di conseguenza, le copie di eventuali provvedimenti di sequestro emessi dalla corte di solito sono notificati a tutti i soggetti terzi interessati quali gli amministratori di banca, i dirigenti d'azienda, i contabili e gli avvocati incaricati dalle parti o delle parti nei cui confronti l'ordine è diretto.

Qualsiasi contratto concluso in violazione di un provvedimento inibitorio è illegale e non può essere eseguito da una parte che aveva conoscenza dell'esistenza dell'ordinanza. Tuttavia, il trasferimento di proprietà può ancora aver luogo in forza di un contratto illecito, e pertanto una volta che questo contratto è eseguito, non è possibile ripetere l'importo trasferito e l'unico rimedio concesso al ricorrente in una tale situazione è la corresponsione di un indennizzo.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Di norma, il provvedimento inibitorio è valido sino alla conclusione del processo (ingiunzione interlocutoria). Se il provvedimento inibitorio è emesso senza avvisare l'altra parte, la sua durata di norma è limitata nel tempo e una volta scaduto sarà necessario un altro provvedimento del giudice.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Sì. Il convenuto o qualsiasi parte lesa pregiudicata dalla formulazione di un'ingiunzione provvisoria può, in qualsiasi momento, chiedere al giudice di disporre l'annullamento dell'ingiunzione o la sua modifica. La parte che intenda contestare l'ingiunzione deve comunicarne l'intenzione all'avvocato della controparte. La corte può annullare un'ingiunzione nel caso in cui il convenuto possa dimostrare che detto provvedimento non avrebbe dovuto essere pronunciato, o quando è intervenuta successivamente alla decisione o qualora questo annullamento è giusto ed equo. Come indicato precedentemente un giudice può chiedere a una parte che chiede un'ingiunzione di versare il cosiddetto "an undertaking as to damages" (un impegno a risarcire i danni) alla corte, in modo che se quest'ultima soccombe, la parte nei cui confronti l'ingiunzione è stata pronunciata sia parzialmente protetta per quanto riguarda le spese che essa ha dovuto affrontare a causa dell'ingiunzione.

Ultimo aggiornamento: 16/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Grecia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Le misure provvisorie e cautelari, più comunemente denominate "provvedimenti cautelari" (*asfalistiká métra*), consistono nella concessione provvisoria di una protezione giuridica accessoria rispetto al procedimento giudiziario di merito pendente o rispetto a un potenziale contenzioso che potrebbe essere avviato relativo al riconoscimento di un diritto. Questa concessione provvisoria della protezione giuridica ha lo scopo di salvaguardare la futura soddisfazione della domanda giudiziale che si chiede di accertare. Queste misure sono: costituzione di una cauzione (*engyodosía*); l'iscrizione di un'ipoteca su un bene del debitore (*engrafi prosimeiosis ypothikis*); il sequestro preventivo (*syntiritiki katáschesi*); il sequestro giudiziario (*dikastiki mesengýisi*); il riconoscimento provvisorio di un credito (*prosorini epidikasi apaitíseon*); la risoluzione provvisoria di una questione (*prosorini rýthmisi katástasis*); l'apposizione di sigilli (*sfrágisi*), l'apertura dei sigilli (*aposfrágisi*), l'inventario (*apografi*) e il deposito pubblico di beni (*dimósia katáthesi*); nonché misure conservative del possesso (*asfalistiká métra nomis*).

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Misure di questo tipo devono sempre essere ordinate da un giudice.

La competenza generale per materia al fine dell'emanazione di queste misure appartiene al tribunale di primo grado in composizione monocratica (*monomélés protodikeío*). Tuttavia questa competenza appartiene al giudice civile distrettuale (*eirinodikeío*) nei casi di regolamento provvisorio del possesso o della detenzione, e nei casi in cui ai sensi delle disposizioni generali del codice di procedura civile il giudice civile distrettuale abbia giurisdizione nei confronti dell'azione principale. Il giudice distrettuale civile ha giurisdizione esclusiva nei casi in cui mediante accordo tra le parti si debba procedere a registrare o a cancellare un'ipoteca su un bene. Misure provvisorie possono anche essere ordinate dal tribunale di primo grado in composizione collegiale (*polymélés protodikeío*) qualora esse vengano ordinate durante le udienze relative all'azione principale. In tali casi la giurisdizione concorre con quella del tribunale di primo grado in composizione. Il tribunale territorialmente competente in linea di principio è quello che ha competenza territoriale per quanto riguarda l'azione principale, ma queste misure possono anche essere emesse dal tribunale più vicino al luogo in cui esse dovranno essere eseguite. L'ordinanza relativa a questi provvedimenti cautelari è notificata alla persona tenuta a conformarsi ed ad eseguirli e la loro esecuzione è assicurata da un ufficiale giudiziario (*dikastikós epimelitís*). Qualora sia impedita l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario può chiedere l'intervento della polizia. I costi sono difficili da determinarsi, poiché gli onorari degli avvocati e degli ufficiali giudiziari sono molto diversi. Un'indicazione indicativa potrebbe essere approssimativamente pari a 250 EUR.

2.2 Le principali condizioni

Il tribunale ordina misure cautelari se:

- a) esiste un bisogno urgente o un pericolo imminente per proteggere o preservare un interesse legittimo o regolare una determinata situazione, e
- b) esistono motivi fondati per credere che il diritto per il quale il provvedimento cautelare è richiesto esiste realmente.

Devono essere prodotte prove preliminari in grado di dimostrare l'esistenza di motivi fondati per l'emanazione del provvedimento: non è necessaria una "piena" prova, ma è sufficiente che esista una prova incompleta capace di offrire un grado inferiore di certezza relativo ai fatti che devono essere stabiliti; il giudice può concedere protezione soltanto laddove vi sia un bisogno urgente o un pericolo imminente che il debitore possa liberarsi del bene pignorabile che gli appartiene, in modo che sia successivamente impossibile eseguire l'eventuale titolo esecutivo concesso al creditore a conclusione del processo principale.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Qualunque bene del debitore può essere oggetto di queste misure, che sia o meno nella sua disponibilità o sia posseduto da un terzo; è sufficiente che i beni siano trasmissibili secondo le regole del diritto privato e che non siano dichiarati non sequestrabili dalla legge. In particolare, possono costituire oggetto di queste misure i beni immobili del debitore, i beni mobili non considerati come non sequestrabili, come le imbarcazioni, gli aerei, i mezzi di trasporto terrestre, i depositi bancari e le azioni dematerializzate.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Una volta concessa un'ordinanza giudiziale provvisoria relativa ai beni, per esempio un'ordinanza di sequestro preventivo o un'ordinanza di registrazione di notifica di un'ipoteca di un immobile, il debitore non può trasferire i beni a terzi. La violazione dell'ordinanza implica una pena detentiva minima di sei mesi ai sensi dell'articolo 232 A del codice penale.

Il decreto legislativo (*nomothetikó diátagma*) n. 1059/1971 ha introdotto un obbligo di riservatezza per quanto riguarda i depositi bancari e ha stabilito una pena detentiva minima di sei mesi per gli amministratori, i direttori e i funzionari di banca che violino la suddetta disposizione. Non si tratta di un ostacolo all'arresto preventivo giacché l'ordinanza che dispone questa misura conservatoria non deve necessariamente precisare il deposito bancario o le azioni dematerializzate che devono essere provvisoriamente sequestrate. L'ordinanza impedisce alle banche il trasferimento dei beni, ma essa non viola l'obbligo di riservatezza, giacché alle banche non è chiesto di fornire le informazioni sulla loro esistenza. Se il sequestro conservativo è relativo a beni posseduti da terzi,

questi ultimi devono dichiarare se i crediti o i diritti oggetto del pignoramento esistano realmente e se sono state effettuate altri pignoramenti sugli stessi beni, e in caso affermativo, sino a quale importo.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Conformemente alla legge, queste misure sono valide:

- a) sino alla pronuncia di una decisione finale nel processo principale nei confronti di una parte che ha richiesto l'emanazione dell'ordinanza, e la decisione non può più essere impugnata;
- b) sino a quando è stata resa una sentenza definitiva nei confronti della parte che ha richiesto la misura e detta sentenza sia stata eseguita;
- c) fino al raggiungimento di un compromesso tra le parti del processo principale;
- d) per la durata di 30 giorni successivi all'interruzione del processo o alla sua estinzione in altro modo da parte del tribunale;
- e) fino all'ordinanza che impone la revoca o la riforma della misura sulla base di nuovi elementi di prova da parte del tribunale che la ha emanata o da parte del giudice del processo principale anche in assenza di nuove prove; o
- f) se l'ordinanza ha fissato un termine entro il quale il richiedente deve avviare il processo principale e quest'ultimo non vi ha provveduto.

La mancata comparizione di una delle parti all'udienza, sebbene debitamente e tempestivamente convocata, comporta il fatto che essa sia giudicata in contumacia; tuttavia il giudice procederà all'esame della causa come se tutte le parti fossero presenti giacché, nella procedura d'urgenza, la contumacia non implica l'ammissione dei fatti contenuti nell'atto di citazione. Il giudice può disporre nuovamente l'udienza per la causa se la parte contumacia chiede di revocare o di rivedere la relativa sentenza e alla base dichiara l'esistenza di nuovi elementi di prova che avrebbero portato il giudice a decidere in modo differente qualora egli le avesse conosciuti.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Di solito le ordinanze di provvedimenti cautelari non sono soggette a impugnazione, tranne quelle che impongono una definizione provvisoria di diritto di possesso e di uso, che, d'accordo con l'enunciato esplicito della legge possono essere impugunate dinanzi al tribunale di primo grado in composizione collegiale competente entro 10 giorni dalla notifica. Il pubblico ministero della corte suprema (*Árreios Págos*) può proporre appello per questioni di diritto relativamente a qualsiasi ordinanza giudiziale, per motivi di pubblico interesse. La corte suprema, allora, analizza la causa e mantiene o annulla l'ordinanza contestata. Questa decisione ha un effetto meramente provvisorio. Come sopra esposto, qualsiasi parte del processo può chiedere al tribunale di emettere un'ordinanza di revoca o di revisione dell'ordinanza. Qualsiasi terzo che non è stato citato nel processo e che non vi ha preso parte può presentare istanza a tal fine, nella misura in cui egli abbia un interesse legittimo.

Ultimo aggiornamento: 04/01/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [es](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#).

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Spagna

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Il diritto processuale civile (in sostanza, la Ley de Enjuiciamiento Civil – LEC (il codice di procedura civile)) costituisce la fonte primaria per i provvedimenti cautelari; tuttavia, altri provvedimenti sono definiti in leggi speciali.

Tra i provvedimenti previsti nel LEC (articolo 727) si annoverano i seguenti:

L'embargo preventivo de bienes (sequestro conservativo), finalizzato a garantire l'esecuzione di sentenze che ordinano la consegna di somme di denaro o rendite, canoni di locazione e beni fungibili che possono essere liquidati per un determinato importo mediante l'applicazione di prezzi fissi.

La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, (amministrazione giudiziaria o amministrazione controllata di beni produttivi) quando si chiede una sentenza che ordini la consegna di detti beni, a titolo di proprietà, usufrutto o a qualsiasi altro titolo, che comporta un legittimo interesse nel mantenere o migliorare la produttività oppure quando è di fondamentale importanza garantire questi ultimi aspetti per l'efficacia della sentenza che verrà emessa a tempo debito.

Il depósito de cosa mueble, (sequestro di un bene mobile) laddove la domanda principale intenda ottenere un ordine per la consegna di detto bene e quest'ultimo sia in possesso del convenuto;

La **formación de inventarios de bienes**, (redazione di inventari dei beni) in conformità con le condizioni stabilite dall'organo giurisdizionale;

La **anotación preventiva de demanda** (la registrazione preventiva di domande avviate in giudizio) quando si tratta di beni o diritti soggetti a registrazione nei registri pubblici;

Otras anotaciones registrales, (altre annotazioni) nei casi in cui la natura pubblica del registro può contribuire alla realizzazione di un esito soddisfacente;

L'orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad (ordine di un organo giurisdizionale che impone un'interruzione provvisoria di un'attività); o un ordine che impone l'astensione temporanea dal comportarsi in un certo modo; oppure un divieto temporaneo che sospende o interrompe la fornitura di un servizio che veniva fornito;

La **intervención y depósito de ingresos** (sequestro e confisca di entrate) ottenute attraverso un'attività considerata illecita e il cui divieto o la cui cessazione viene richiesta nella domanda principale, così come la consegna o il deposito di importi rivendicati a titolo di risarcimento per la proprietà intellettuale;

Il depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos (confisca temporanea di opere o di oggetti) presumibilmente prodotti in contrasto con le norme in materia di proprietà intellettuale e industriale, così come la confisca del materiale impiegato per la produzione degli stessi

La **suspensión de acuerdos sociales** (sospensione di decisioni aziendali contestate), laddove l'attore o gli attori rappresentino almeno l'1 o il 5 per cento del capitale sociale, a seconda del fatto che la società convenuta abbia emesso titoli che, al momento dell'azione in giudizio, siano stati ammessi per la negoziazione su un mercato secondario ufficiale.

Oltre a questi provvedimenti, l'ultimo comma dell'articolo 727 del LEC consente al giudice di accordare altri provvedimenti non inclusi tra quelli precedentemente menzionati, il che significa che l'elenco non è esaustivo (per esempio quanto disposto all'articolo 762 LEC):

qualsiasi **altro provvedimento** espressamente stabilito dalla legge per la tutela di determinati diritti oppure ritenuto necessario per garantire l'efficacia della tutela giurisdizionale che possa essere concessa nella sentenza che può essere emessa nel quadro del processo.

Al di fuori di questo sistema generale, vi sono altre disposizioni giuridiche in materia di tutela provvisoria, tra le quali le seguenti:

procedimenti in materia di **capacità di agire delle persone**: l'articolo 762 del LEC consente all'organo giurisdizionale di adottare ufficialmente i provvedimenti ritenuti necessari dallo stesso al fine di tutelare la persona che si presume mancare di capacità o dei beni della stessa;

procedimenti in materia di **genitorialità, paternità e maternità**: l'articolo 768 del LEC prevede provvedimenti per la tutela della persona e dei beni soggetti all'autorità di chiunque possa sembrare essere un genitore, nonché la concessione di alimenti provvisori a favore dell'attore, anche "inaudita altera parte" in caso di urgenza;

tutela dei **beni di una persona deceduta**: potrebbe essere necessario porre sotto sequestro il patrimonio e i documenti del defunto, amministrare detto patrimonio, oppure accertare chi siano i parenti del defunto, tra gli altri provvedimenti (articoli da 790 a 796 del LEC).

Inoltre, esistono misure cautelari specifiche nell'ambito di normative speciali e tra queste e senza che questo riferimento sia esaustivo, possiamo citare le seguenti:

Legge sulla proprietà intellettuale (Ley Propiedad Intelectual) – regio decreto legislativo 1/1996 del 12 aprile 1996 – articoli 138 e 141 (controllo e deposito delle entrate ottenute dall'intermediario dell'attività illecita in questione. sospensione dell'attività di riproduzione, di distribuzione e di comunicazione pubblica, sequestro degli esemplari prodotti, sequestro delle attrezzature, apparecchi e supporti materiali ecc.).

Legge sui marchi. Legge 17/2001 sui marchi del 7 dicembre 2001 – articolo 61 (iscrizione preventiva della domanda nel Registro dei marchi).

Legge 24/2015 sui brevetti (Ley de Patentes) del 24 luglio 2015 – articolo 11 (sospensione del procedimento di concessione del brevetto), articoli 117 e 127 e segg. (divieto di compiere azioni che violino il diritto del richiedente, sequestro e conservazione dei beni che possano danneggiare il diritto del titolare del brevetto, deposito cauzionale per eventuali danni e relative annotazioni sul registro).

Legge fallimentare. Legge n. 22/2003, del 9 luglio. Articolo 48 ter (sequestro dei beni degli amministratori della società) e articolo 17 (garanzia dell'integrità del patrimonio tra l'altro).

Legge 14/2014 sulla navigazione marittima (Ley de Navegación Marítima) del 24 luglio 2014. Articoli 43, 470 e segg. (sequestro conservativo di navi).

Legge 49/1960 sulla comproprietà (Ley de Propiedad Horizontal) del 21 luglio 1960. Articolo 7 (cessazione di attività vietate). Articolo 18 (sospensione di accordi adottati dall'assemblea generale dei comproprietari).

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

I provvedimenti vengono concessi dall'organo giurisdizionale avente competenza in materia o sul territorio. Si tratterà quindi dell'organo giurisdizionale adito oppure, qualora la causa non sia ancora stata avviata, dell'organo giurisdizionale che avrebbe competenza per decidere in merito al caso.

Si può presentare domanda di esecuzione di provvedimenti cautelari prima che venga depositata una domanda principale, a condizione che la loro natura non renda impossibile concederli (come nel caso della registrazione di domande) e a condizione che la legge non imponga la domanda in concomitanza con il deposito della domanda principale (come nel caso della interruzione di attività vietate oppure della sospensione degli accordi comunitari qualora il contenzioso riguardi proprietà orizzontali). A causa della loro natura eccezionale (solitamente, verrebbe trattata soltanto la domanda principale), deve trattarsi contemporaneamente di un caso di necessità e urgenza. Detti provvedimenti possono essere adottati senza audizione della controparte del procedimento (fatto salvo il diritto di opporsi ai provvedimenti una volta che questi sono stati concessi); tuttavia, i provvedimenti perdono di efficacia qualora la domanda principale corrispondente non venga presentata entro venti giorni della concessione degli stessi.

Come indicato in precedenza, tuttavia, di regola si presenta domanda di adozione dei provvedimenti contemporaneamente al deposito di una domanda principale. In questo caso, l'organo giurisdizionale dispone la preparazione di un fascicolo distinto per il provvedimento cautelare da trattare contemporaneamente alla causa principale, nel contesto della quale possono essere presentate e prodotte prove atte a ottenere il provvedimento in questione. La norma generale prevede che le parti siano convocate a un'udienza dinanzi all'organo giurisdizionale prima che i provvedimenti cautelari vengano adottati. In tale sede vengono rilasciate dichiarazioni e prodotte prove pertinenti alla questione se sia o meno necessario adottare i provvedimenti cautelari interessati; se del caso, viene valutata la garanzia da chiedere al ricorrente, per cautelarsi nel caso in cui la domanda sia respinta. Nonostante ciò, la parte che chiede il provvedimento può richiederne l'adozione senza che l'altra parte sia ascoltata, qualora presenti delle prove che dimostrano l'esistenza di motivi di urgenza o che l'audizione potrebbe compromettere il successo del provvedimento, ad esempio qualora vi sia il rischio di occultamento o di sperpero dei beni del debitore. In questo caso, il danneggiato può opporsi dopo che il provvedimento è stato adottato.

Si può richiedere l'adozione di provvedimenti dopo l'avvio della causa o durante un appello, anche se tale domanda deve essere sostenuta da fatti o circostanze che ne giustificano la tempestività.

Nei casi in cui sia necessario l'intervento di un avvocato e di un pubblico ministero, il loro coinvolgimento è obbligatorio ai fini dell'adozione di provvedimenti cautelari. In caso di provvedimenti urgenti prima del deposito della domanda principale, la rappresentanza processuale non è necessaria (articoli 23 e 31 del LEC).

2.2 Le principali condizioni

Affinché un organo giurisdizionale possa concedere uno qualsiasi dei provvedimenti di cui sopra, si applicano le seguenti condizioni:

rischi derivanti dal corso del tempo, o *periculum in mora*: questo è il caso costituito dal rischio di danni che l'attore potrebbe subire a causa di ritardi nel procedimento, che potrebbe compromettere l'esecuzione di quanto concesso nella sentenza o nella decisione che pone fine al procedimento. La parte che richiede l'adozione del provvedimento deve ritenere che, qualora i provvedimenti richiesti non vengano adottati, si possano verificare situazioni, durante il corso del procedimento, che potrebbero ostacolare o impedire l'efficacia della protezione eventualmente concessa nell'ambito di una decisione positiva. In ogni caso, non è opportuno concedere il provvedimento se la situazione che determina il rischio è stata sopportata dal richiedente per un lungo periodo di tempo, a meno che questi non adduca prove che spieghino le motivazioni per le quali non ha richiesto prima l'adozione del provvedimento;

parvenza di buon diritto o *fumus boni iuris*: il richiedente deve indicare all'organo giurisdizionale le motivazioni che lo portano a esprimere un giudizio preliminare sull'adeguatezza della domanda principale a norma di legge. Tale prescrizione impone al richiedente di presentare i dettagli, le argomentazioni e le prove documentali sulle quali l'organo giurisdizionale possa basare un giudizio provvisorio e circostanziato, senza pregiudicare il merito della causa (dato che in Spagna i provvedimenti cautelari sono adottati dallo stesso organo che giudicherà poi il caso), a favore del fondamento della domanda principale, articolo 728, secondo comma, del LEC. Oltre alle prove documentali, sono ammessi altri tipi di prove (testimoni, esperti, dichiarazioni delle parti ecc.);

garanzia: salvo quanto espressamente deciso diversamente, colui che richiede il provvedimento deve depositare una garanzia sufficiente a compensare, in maniera rapida ed efficace, i danni che l'adozione del provvedimento cautelare può causare alle attività del convenuto. Il giudice deve determinarne l'importo tenendo conto: a) della natura e del contenuto della domanda principale; b) della sua valutazione del fondamento della domanda con la quale si richiede il provvedimento; delle motivazioni a sostegno della sua idoneità o adeguatezza in relazione alla quantificazione del danno che i provvedimenti potrebbero causare;

proporzionalità: questa prescrizione non è esplicitamente indicata nel LEC, tuttavia, noi riteniamo solitamente che la stessa integri le altre condizioni, dato che l'organo giurisdizionale concederà soltanto i provvedimenti strettamente necessari per raggiungere lo scopo di assicurare il procedimento presentato in relazione alla protezione provvisoria. Questa condizione deriva dai principi dello Stato di diritto e di minimo intervento nella sfera della libertà dell'individuo.

Attraverso la costituzione, questi principi disciplinano l'intero sistema giuridico;

complementarità; i provvedimenti cautelari seguono la natura del procedimento principale al quale sono collegati;

variabilità: i provvedimenti cautelari possono essere modificati qualora vengano invocati e dimostrati fatti o circostanze che non potevano essere presi in considerazione al momento della concessione dei provvedimenti o entro il termine per presentare opposizione contro gli stessi.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

Quando si adotta un provvedimento cautelare l'intenzione è quella di fare sì o di coprire la possibilità che, nel corso di una causa in atto o futura, il convenuto possa essere obbligato a non effettuare determinate azioni in relazione ai suoi beni oppure a effettuarne altre. Si tratta di un tentativo di impedire al convenuto di effettuare azioni volte a impedire l'accesso ai propri beni e diritti, causando o consentendo danni a tali beni, oppure escludendo dalla portata della legge alcuni beni creando delle insolvenze in maniera da evitare l'esecuzione di qualsiasi possibile sentenza in merito agli stessi.

Nella legislazione spagnola, i provvedimenti cautelari possono essere adottati soltanto dagli organi giurisdizionali e non possono essere adottati da arbitri o mediatori; non esiste un numero specifico fisso per gli stessi; hanno natura attuativa (possono essere adottati solo attraverso la domanda presentata da una parte); fanno riferimento a un patrimonio, dal momento che riguardano i beni e i diritti del convenuto; il loro scopo è quello di garantire l'applicabilità di una eventuale decisione positiva; sono strumentali nel quadro della decisione da emettere nel contesto del procedimento principale.

Detti provvedimenti possono essere adottati in relazione a beni materiali e immateriali. Non hanno esclusivamente natura economica. I provvedimenti cautelari possono essere adottati per limitare i diritti personali.

Detti provvedimenti consentono l'adozione di ordini e divieti e, di conseguenza, possono contenere azioni da realizzare o non realizzare.

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

I provvedimenti cautelari possono essere emessi in relazione a beni concreti e specifici, in relazione a qualsiasi cosa che possa essere quantificata in termini monetari, come ad esempio prodotti, canoni di locazione e rendite ottenuti da dette cose.

Si può presentare domanda di sequestro di dette merci al fine di ottenere un diritto di recupero derivante da un obbligo generico nell'ambito del quale le cose dovute non sono individualizzate, ma sostituite da un importo di denaro specifico e valutabile mediante semplici operazioni matematiche.

Beni mobili specifici sono depositati presso un depositario idoneo, designato dal giudice.

Esiste anche la possibilità di sequestrare, depositare e confiscare somme di denaro. Esiste una distinzione tra il sequestro e la confisca di redditi derivanti da attività illegali e l'attuazione di tali azioni in merito a redditi derivanti da attività lecite, come ad esempio quelli derivanti dalla proprietà intellettuale.

Un altro gruppo di provvedimenti che può essere adottato è rappresentato da atti che un organo giurisdizionale può concedere per quanto riguarda una domanda principale che è stata notificata nell'ambito di una domanda che non riguarda uno specifico bene.

Di conseguenza, esiste la possibilità di assoggettare beni produttivi a un intervento giudiziario o ad amministrazione controllata, quando si richiede una sentenza che ordini la consegna degli stessi a titolo di proprietario, usufruttuario o a qualsiasi altro titolo che comporti un legittimo interesse.

Si può anche richiedere la redazione di inventari dei beni, in conformità con le condizioni specificate dall'organo giurisdizionale.

Il deposito cautelare di una domanda principale è ammesso quando lo stesso si riferisce a beni o diritti soggetti a iscrizione in registri pubblici oppure ad altre iscrizioni presso registri nei casi in cui la natura pubblica del registro può contribuire all'ottenimento di un esito soddisfacente.

Infine, può essere imposto un ordine di un organo giurisdizionale che impone un'interruzione provvisoria di un'attività; l'astensione temporanea dal comportarsi in un certo modo, oppure un divieto temporaneo che sospende o interrompe la fornitura di un servizio che veniva fornito.

L'ultimo gruppo di cose che possono essere interessate dai provvedimenti sono i materiali e gli oggetti collegati a un regime di esclusiva (in realtà in questo caso si tratta di una amministrazione controllata o di un intervento giudiziario in relazione ai beni utilizzati nella produzione di diritti di proprietà industriale e intellettuale).

Possono essere sospese anche le decisioni aziendali di qualsiasi tipo di azienda commerciale.

Infine, nella legislazione spagnola vi è la possibilità di adottare una serie di provvedimenti non specificati a favore della tutela di alcuni diritti stabiliti dalla legge o ritenuti necessari per garantire l'efficacia della tutela giurisdizionale. Non viene specificato ciò che tali provvedimenti potrebbero influenzare e si tratta di provvedimenti di qualsiasi tipo, a condizione che siano necessari.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Il sequestro conservativo di merci, somme di denaro, redditi, prodotti quantificabili viene utilizzato per garantire un determinato saldo affinché il convenuto sia in grado di coprire i costi di un eventuale ordine ottenuto, in particolare nei casi in cui l'esecuzione della sentenza non avvenga volontariamente;

il deposito di beni mobili può essere concesso solo quando la domanda prevede la consegna di un elemento specifico che è in possesso del convenuto;

quando si concede l'amministrazione giudiziaria o l'amministrazione controllata, l'intenzione è quella di porre sotto tutela beni particolarmente produttivi al fine di evitare che una cattiva gestione porti a una diminuzione o alla scomparsa della rendita produttiva degli stessi;

assoggettare beni strumentali al controllo da parte di amministratori comporta un controllo giudiziario, ma non priva il convenuto della capacità di gestire gli stessi; al contrario, l'amministrazione controllata comporta un ulteriore stadio nell'ambito del quale il curatore sostituisce il convenuto nell'ambito di detta gestione;

una domanda che richiede la redazione di inventari può essere concessa in qualsiasi tipo di procedimento, qualunque sia il fine della stessa; l'unico requisito da soddisfare è che l'inventario sia necessario per garantire l'ottenimento di una decisione positiva; il giudice deve stabilire in modo chiaro i dettagli che questo deve contenere e le modalità per ottenere gli stessi;

gli effetti del deposito cautelare di una domanda principale si estendono alla sfera procedurale connessa al procedimento nel quadro del quale essi sono concessi; esso mira a sospendere la tutela concessa dalla pubblicità dei registri e dalla pubblicazione in quanto il titolare del bene o del diritto iscritto nel registro ha la facoltà di trasmetterlo, tuttavia il terzo non può addurre il disconoscimento dell'oggetto dell'annotazione che lo interessa. Detto deposito cautelare può essere concesso nel quadro di tutti i tipi di procedimenti, fornendo protezione in ogni registro pubblico, come i registri delle proprietà e quelli commerciali;

limiti temporanei alla condotta del convenuto: la disciplina degli stessi è sviluppata in leggi speciali distinte. Di conseguenza, detti limiti devono essere adottati in conformità con le disposizioni delle leggi pertinenti. Gli effetti degli stessi si estendono alla concessione di: un ordine che impone un'interruzione provvisoria di un'attività svolta dal convenuto; un ordine che impone l'astensione temporanea dal comportarsi in un certo modo; oppure un divieto temporaneo che sospende o interrompe la fornitura di un servizio che veniva fornito;

sequestro, deposito e confisca di somme di denaro: in questo caso si tratta chiaramente di un provvedimento cautelare e costituisce un sequestro conservativo in quanto garantisce l'adempimento di una domanda principale con specifico contenuto economico. Detta misura consente la concessione di provvedimenti di sequestro e confisca di redditi derivanti da attività illecite. Detti provvedimenti non possono essere adottati separatamente, di conseguenza è necessario sia il sequestro sia la confisca. Qualora si intenda ottenere o uno o l'altra, si devono utilizzare i provvedimenti generici descritti in precedenza. Detto provvedimento può essere adottato per il deposito o la confisca di somme di denaro rivendicate come compenso per proprietà intellettuale; si tratta di diritti di autori a ricevere somme di denaro per il loro lavoro, che costituiscono una quota proporzionale dei redditi generati dalle diverse espressioni pubbliche che sono riconosciuti dalla legge in materia di proprietà intellettuale;

deposito di materiali od oggetti subordinati a un regime esclusivo: si tratta di un provvedimento cautelare che ha le sue origini nel settore della tutela dei diritti di sfruttamento esclusivo concessi ai loro titolari da leggi speciali in materia di proprietà industriale e intellettuale. Si tratta di un provvedimento di amministrazione controllata specifico per l'oggetto al quale si applica l'ordine, ossia oggetti o materiali necessari per la produzione; sospensione di decisioni aziendali: le disposizioni di questo provvedimento dipendono dai requisiti necessari per l'applicazione dello stesso: 1 % del capitale sociale se la società ha emesso azioni che, al momento della domanda principale sono ammesse alla negoziazione su un mercato secondario ufficiale; oppure 5% del capitale sociale, quando non sia il caso. Questo provvedimento può essere applicato a tutti i tipi di società commerciale.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Solitamente i provvedimenti cautelari sono adottati in seguito a un'audizione del convenuto. Qualora il richiedente chieda e ritenga che sussistano motivi di urgenza, il giudice può concedere tali misure entro cinque giorni senza ulteriori procedimenti senza udire il convenuto. Una volta adottati, tali provvedimenti possono essere modificati qualora vengano invocati e dimostrati fatti o circostanze che non potevano essere presi in considerazione al momento della concessione dei provvedimenti o entro il termine per presentare opposizione contro la concessione degli stessi.

Qualora la sentenza respinga la domanda principale del ricorrente, il giudice deve ordinare immediatamente la revoca del provvedimento, a meno che non sia presentata domanda contro detta revoca, tenendo conto delle circostanze del caso e in seguito a un aumento della garanzia.

Qualora la domanda sia parzialmente accolta, dopo aver ascoltato la parte che ha proposto l'opposizione, il giudice deve decidere se revocare o mantenere il provvedimento.

Qualora il rigetto della domanda principale sia confermato, dopo che è stata emessa una decisione definitiva, l'organo giurisdizionale revocherà i provvedimenti, di propria autorità, e la parte interessata dagli stessi potrà avviare una causa per i danni subiti (ciò vale anche nel caso di rinuncia all'esercizio dell'azione o di ritiro dal procedimento da parte dell'attore).

Un altro caso nell'ambito del quale è possibile modificare i provvedimenti cautelari è quello in cui la domanda di applicazione degli stessi viene presentata prima del deposito della domanda principale e adottata senza audizione del convenuto. In questo caso, qualora il richiedente non rispetti il termine di legge di venti (20) giorni per depositare la domanda principale e detto termine scada, il provvedimento deve essere revocato immediatamente e il convenuto deve essere compensato per il danno subito, addebitando al richiedente le spese maturate in relazione al procedimento.

Allo stesso modo, il provvedimento non può essere mantenuto in essere qualora la causa sia sospesa per un periodo superiore a sei mesi, per motivi imputabili al richiedente.

Qualora venga ordinata l'esecuzione provvisoria di una sentenza, gli eventuali provvedimenti cautelari concessi, legati a tale esecuzione, devono essere revocati e sostituiti da provvedimenti di esecuzione, in modo tale che i provvedimenti inizialmente adottati come provvisori cambino la loro natura.

Infine, il convenuto può chiedere che l'organo giurisdizionale sostituisca il provvedimento cautelare con una garanzia sufficiente ad assicurare l'efficace soddisfacimento della sentenza. Il giudice che ha adottato il provvedimento ha competenza sullo stesso e può fissare la garanzia che deve essere rilasciata in contanti o sotto forma di garanzia vera e propria.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Le norme procedurali prevedono la possibilità di presentare ricorso presso un organo giurisdizionale di grado superiore.

Di conseguenza, è possibile presentare ricorso contro l'ordinanza che concede i provvedimenti, sebbene la presentazione di un simile ricorso non sospenda i provvedimenti in essere. Tuttavia, insieme a questa possibilità di ricorso, in ogni caso,

il richiedente può ripresentare la propria domanda qualora le circostanze mutino rispetto a quelle esistenti al momento della domanda originaria.

Non esiste alcun diritto di ricorso contro un ordine che concede l'adozione di provvedimenti cautelari senza audizione preliminare del convenuto, dal momento che la procedura corretta in questo caso è l'opposizione, che viene presentata dinanzi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare.

Rispetto all'atto che sancisce in merito a tale opposizione e se questa è respinta, il convenuto può proporre un ricorso in appello senza effetto sospensivo, lo stesso diritto di ricorrere in appello fa capo all'attore che richiede le misure cautelari in caso di rigetto totale o parziale dell'opposizione.

Al contrario di quanto sopra descritto, non vi è alcun diritto di impugnazione quando un titolo viene concesso o negato.

La preparazione e la motivazione del ricorso sono disciplinate semplicemente dalle norme generali (articolo 458). Qualora vi siano più ricorrenti in appello i limiti temporali per gli stessi sono calcolati individualmente.

Come accennato in precedenza, nella procedura di adozione di provvedimenti cautelari, il deposito di un ricorso non ha effetto sospensivo: il giudice continuerà a emettere qualsiasi ordinanza ritenuta necessaria per l'adozione del provvedimento cautelare.

Le decisioni che rifiutano i provvedimenti hanno priorità dinanzi alla corte d'appello; le date per la deliberazione, la votazione e la pronuncia della sentenza devono essere fissate il prima possibile.

COSTI DEL PROCEDIMENTO PER RICHIEDERE LA MISURA CONSERVATIVA

I costi sono a carico del soccombente, e quindi a carico della parte avversa rispetto a quella la cui domanda è stata accolta nella decisione. In sostanza, l'articolo 736 della LEC prevede che il convenuto sia condannato alle spese in caso di rifiuto (principio oggettivo), ma non esiste una previsione analoga nel caso di accordo relativamente alle misure. Pertanto relativamente alla stima delle spese esistono diversi pareri dottrinali e giurisprudenziali.

Ultimo aggiornamento: 02/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Francia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Il juge des référés (giudice del procedimento cautelare) può sempre disporre provvedimenti provvisori di carattere urgente (procedimento d'urgenza, pagamento di una provvisoria, sfratto, divieto di tenere una determinata condotta a pena di sanzioni, sequestro giudiziario).

Non esiste un elenco dei possibili provvedimenti provvisori: si possono ottenere in via cautelare tutti i provvedimenti urgenti che non sono oggetto di contestazione grave o che sono giustificati dall'esistenza di una controversia (pagamento di una provvisoria, sfratto di un occupante senza titolo, perizia o constatazione di danni). Inoltre il giudice del procedimento cautelare può disporre tutti i provvedimenti urgenti necessari per prevenire un danno imminente (in particolare i lavori di consolidamento) e per far cessare una turbativa manifestamente illecita.

Esiste un regime speciale per i provvedimenti cautelari (sequestri conservativi e ipoteche giudiziali), misure che consentono al creditore, spesso con l'autorizzazione del giudice, di rendere indisponibile in tutto o in parte i beni del debitore o che consentono di iscrivere un diritto speciale di garanzia su tale bene al fine di garantire il pagamento di un credito che non è ancora riconosciuto con sentenza, ma il cui recupero sembra essere minacciato.

I provvedimenti cautelari possono assumere due forme:

il sequestro conservativo che consente di sequestrare a titolo conservativo beni materiali (ad es. mobilio, veicoli), beni immateriali (ad es. somme di denaro, diritti societari o titoli) e crediti (ad es. conti bancari, canoni locativi);

l'ipoteca giudiziale sugli immobili, fondi commerciali, quote societarie o valori mobiliari (iscrizione di ipoteca provvisoria, pegno su quote societarie o valori mobiliari).

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Provvedimenti provvisori: il giudice del procedimento cautelare deve essere adito con citazione (convocazione in giudizio con atto dell'ufficiale giudiziario). Si tratta di un procedimento d'urgenza in contraddittorio. In certe condizioni, in mancanza di previo contraddittorio, i provvedimenti provvisori possono essere disposti dietro presentazione di una domanda.

Provvedimenti cautelari: in linea di principio è necessaria l'autorizzazione preventiva del giudice. Tuttavia, il creditore è dispensato da tale autorizzazione quando dispone di un titolo esecutivo o di una decisione giudiziaria non ancora esecutiva. Lo stesso vale in caso di mancato pagamento di una cambiale accettata, di un pagherò, di un assegno o di un canone locativo insoluto relativo a un immobile (in presenza di contratto scritto).

Per i provvedimenti provvisori, la determinazione del foro competente dipende dalla natura della domanda. La competenza di diritto comune è del presidente del tribunale giudiziario. Tuttavia il tribunal de proximité (tribunale di prossimità) e i presidenti del tribunal de commerce (tribunale di commercio), del conseil de prud'hommes (tribunale del lavoro) e del tribunal paritaire des baux ruraux (tribunale per le controversie in materia di fondi rustici) possono pronunciarsi in via cautelare nei limiti delle proprie competenze.

Per i provvedimenti cautelari è competente il juge de l'exécution (giudice dell'esecuzione) che è un giudice del tribunale giudiziario, oppure il presidente del tribunale di commercio, quando la domanda, presentata prima del procedimento, tende alla conservazione di un credito rilevante di competenza della giurisdizione commerciale.

Il giudice competente è quello del luogo del domicilio o della residenza del debitore in Francia. In caso contrario, il giudice competente è quello del luogo di esecuzione del provvedimento.

In linea di principio, l'assistenza di un legale è obbligatoria davanti al giudice del procedimento e al giudice dell'esecuzione, fatta eccezione per alcune domande, in particolare quelle di importo inferiore a 10 000 EUR. Il sequestro conservativo deve essere eseguito dall'ufficiale giudiziario. Non è previsto lo stesso obbligo per l'iscrizione di ipoteche giudiziali. Tuttavia, in ragione della complessità giuridica dell'iscrizione di una garanzia, i creditori si fanno sempre assistere da un professionista legale.

I costi dei provvedimenti cautelari sono in definitiva a carico del debitore, anche se il creditore può doverli anticipare. Le spese di esecuzione sono soggette a una tariffa, che fissa la remunerazione dovuta agli ufficiali giudiziari per ciascun atto di esecuzione e ciascun provvedimento cautelare.

Ai sensi del decreto n. 96-1080 del 12 dicembre 1996, la remunerazione tariffaria degli ufficiali giudiziari comprende una somma forfettaria espressa, cumulativamente o alternativamente a seconda dei casi, in diritti fissi o proporzionali, e accompagnata, se del caso, da un diritto per l'avvio del procedimento. Per quanto riguarda i provvedimenti cautelari, i diritti proporzionali di recupero, calcolati sull'importo recuperato, sono esigibili soltanto se l'ufficiale giudiziario riceve mandato di recuperare le somme dovute. Inoltre, il tariffario allegato al decreto citato esclude la possibilità di un onorario supplementare liberamente negoziato, ad eccezione tuttavia dei sequestri conservativi di diritti societari e valori mobiliari.

2.2 Le principali condizioni

Il tribunale non procede al provvedimento cautelare, ma lo autorizza. I provvedimenti sono eseguiti dall'ufficiale giudiziario, su istanza del beneficiario dell'autorizzazione.

Se è richiesta l'autorizzazione preventiva del giudice, il credito deve apparire "fondato nel suo principio".

Per i provvedimenti cautelari, non sono previsti requisiti espressi di urgenza.

Il creditore deve dimostrare l'esistenza di "condizioni che potrebbero costituire una minaccia al recupero" del credito (ad esempio la malafede del debitore che nasconde l'attivo, la moltiplicazione dei creditori, ecc.).

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Possono essere sottoposti a sequestro conservativo tutti i beni del debitore che la legge non dichiara "non pignorabili" (ad esempio, i beni necessari alla vita quotidiana o all'esercizio della professione). Lo stesso vale per quanto riguarda i crediti: tuttavia lo stipendio non può mai essere oggetto di provvedimenti cautelari (anche se può essere sequestrato in forza di decisione giudiziaria o di altro titolo esecutivo, secondo il procedimento di pignoramento delle retribuzioni).

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

I beni sequestrati a titolo conservativo sono indisponibili. Il debitore ne conserva il godimento, sotto la propria responsabilità, ma non può alienarli. Se sottrae il bene sequestrato, il debitore commette un reato punito con la multa e la reclusione.

Le somme in denaro sequestrate sono depositate su un conto.

Il debitore può vendere i beni oggetto di ipoteca giudiziale, ma il creditore può esercitare il diritto di sequela su tali beni e far valere il pagamento privilegiato sul prezzo di vendita del bene.

I beni sequestrati a titolo conservativo sono posti sotto la responsabilità del debitore che ne è di fatto il "custode"; l'effetto del sequestro non è opponibile a terzi. Le ipoteche giudiziali, che sono oggetto di pubblicità (commerciale o fondiaria), sono invece opponibili a tutti.

La banca (e qualsiasi terzo in generale) che riceve una domanda di sequestro conservativo nei confronti di un proprio cliente ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'ufficiale giudiziario tutte le obbligazioni verso il debitore (ossia tutti i conti aperti a nome del debitore e le somme registrate nel conto). Se la banca, senza legittimo motivo, non fornisce tali informazioni, può essere condannata a pagare il debito al posto del debitore.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Il provvedimento cautelare deve essere preso entro tre mesi dall'ordinanza del giudice che l'autorizza. L'autorizzazione sarà altrimenti nulla.

Se non ha già avviato un procedimento di riconoscimento del proprio credito, il creditore deve farlo nel mese in cui è stato preso il provvedimento. Il provvedimento sarà altrimenti nullo.

Il provvedimento cautelare deve essere notificato al debitore entro otto giorni. Il debitore può contestare il provvedimento o la sua autorizzazione dinanzi al giudice dell'esecuzione. Il giudice può inoltre fissare in anticipo la data di un'udienza in cui le parti saranno chiamate a discutere il provvedimento. In linea di principio, la contestazione da parte del debitore è ricevibile finché il sequestro conservativo non è stato convertito in pignoramento dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria relativa al suo credito.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

L'ordinanza può essere impugnata dal debitore contemporaneamente al provvedimento stesso.

Il giudice dell'esecuzione, competente a concedere l'autorizzazione dei provvedimenti cautelari, è competente anche per i ricorsi avverso l'ordinanza. Le sue decisioni possono essere impugunate dinanzi alla Corte d'appello.

Poiché il debitore prende conoscenza dell'autorizzazione del provvedimento contemporaneamente al provvedimento stesso, alla contestazione dell'ordinanza si applicano le stesse norme della contestazione del provvedimento: essa è ricevibile fino a che il provvedimento cautelare non è stato convertito in misura di esecuzione.

Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento cautelare che produce effetti finché il giudice non ne ordina la revoca o ne constata la nullità.

Le ordinanze che prevedono provvedimenti provvisori possono essere impugnate a mezzo di ricorso (in appello quando fanno seguito a un procedimento in contraddittorio, in via cautelare quando fanno seguito a un procedimento da svolgere senza contraddittorio).

Link correlati

 [Il sito Legifrance](#)

 [Il sito del Ministero della Giustizia](#)

 [Il sito della Chambre Nationale des Huissiers de Justice \(Camera nazionale degli ufficiali giudiziari\)](#)

Ultimo aggiornamento: 04/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [hr](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Croazia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

L'*Ovršni zakon* (legge sull'esecuzione forzata) (*Narodne Novine* ("NN"; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia), nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17), in prosieguo "legge sull'esecuzione forzata" prevede, alla terza sezione, intitolata *Osiguranje* (garanzia con provvedimenti preliminari), le seguenti misure:

- garanzia con costituzione obbligatoria di un diritto di ipoteca su beni immobili - titolo 28;
- garanzia giudiziaria e notarile sotto forma di pegno basato su un accordo delle parti - titolo 29;
- garanzia giudiziaria e notarile mediante trasferimento della proprietà di beni e trasferimento di diritti - titolo 30;
- garanzia con esecuzione preliminare - titolo 31;
- garanzia mediante provvedimenti preliminari - titolo 32;
- provvedimenti provvisori - titolo 33.

Conformemente alla legge sull'esecuzione forzata solo i provvedimenti definiti tali a norma di questa o di altre leggi possono essere considerati misure cautelari. Tali misure non sono applicabili ai beni e i diritti che, in base alla legge sull'esecuzione forzata, non possono essere oggetto di provvedimenti esecutivi, se non diversamente previsto dalla legge.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Quale provvedimento (di lungo termine) di garanzia obbligatoria dei crediti, la legge sull'esecuzione forzata consente la garanzia mediante costituzione obbligatoria di un diritto di ipoteca o di pegno su beni immobili e mobili (ad esempio, crediti pecuniari, redditi - stipendi, pensioni, ecc., conti bancari, garanzie e azioni) e la garanzia mediante trasferimento della proprietà di beni e il trasferimento di diritti. Le garanzie mediante costituzione di un diritto di ipoteca o di pegno possono essere volontarie od obbligatorie, mentre le garanzie mediante trasferimento della proprietà di un bene o trasferimento di diritti possono essere solo di natura volontaria nell'ambito di un procedimento dinanzi a un giudice o a un notaio.

Le altre misure disciplinate dalla legge sull'esecuzione forzata sono la garanzia mediante esecuzione preliminare e le garanzie mediante provvedimenti preliminari e provvisori. L'emissione di tali provvedimenti da parte del giudice, su richiesta di una parte o d'ufficio, può avere solo carattere obbligatorio.

Gli organi giurisdizionali locali sono competenti a ordinare e attuare provvedimenti di garanzia, ad eccezione dei casi in cui la competenza è attribuita per legge ad altri giudici. I tribunali commerciali sono invece competenti a ordinare e attuare provvedimenti di garanzia nei casi di cui hanno competenza per ordinare l'esecuzione.

Per quanto concerne l'emissione e l'attuazione di provvedimenti di garanzia d'ufficio, ha competenza l'organo giurisdizionale competente a decidere sull'istanza del creditore garantito, se non diversamente previsto dalla legge.

Le decisioni sulle istanze per le garanzie di crediti pecuniari mediante costituzione obbligatoria di un diritto di ipoteca su un bene immobile sono di competenza dell'organo giurisdizionale che conserva il registro catastale in cui è deve essere effettuata l'iscrizione, in linea con il titolo esecutivo che determina il credito pecuniario. Obiettivo della definizione di questo provvedimento è assicurare, con l'iscrizione nel registro, una garanzia per il credito pecuniario mediante costituzione di un diritto di ipoteca sull'immobile. L'effetto prodotto dall'iscrizione dell'ipoteca è che l'esecuzione sull'immobile può esser fatta valere anche nei confronti di un terzo che acquisisce la proprietà in seguito.

Al fine di garantire un credito pecuniario, il giudice può ordinare la garanzia giudiziaria del credito mediante costituzione di un pegno per taluni beni, basata su un accordo tra le parti, su richiesta congiunta del creditore garantito e del debitore garantito. La competenza territoriale a pronunciarsi sulle istanze per la garanzia dei crediti pecuniari del creditore garantito sui beni e diritti del debitore garantito e per l'attuazione della garanzia è stabilita applicando come opportuno le disposizioni della legge sull'esecuzione forzata in materia di competenza giurisdizionale territoriale nei procedimenti di esecuzione per la riscossione di crediti pecuniari su singoli tipi di beni oggetto di esecuzione. L'accordo delle parti sull'esistenza del credito e sulla relativa scadenza nonché l'accordo delle parti sulla garanzia del credito mediante costituzione di un diritto di reale sono iscritti nei verbali dell'organo giurisdizionale. L'accordo firmato ha forza di transazione giudiziaria.

La garanzia notarile di un credito pecuniario mediante costituzione di un pegno in base a un contratto tra le parti è possibile se basata su un accordo tra creditore e debitore, redatto sotto forma di atto notarile o atto privato con contenuto legalizzato, che riporta altresì la dichiarazione del consenso dato dal debitore alla costituzione di una garanzia reale su alcuni dei suoi beni.

La garanzia giudiziaria mediante trasferimento della proprietà di beni e trasferimento di diritti è possibile in base a un accordo tra le parti, in base al quale è iscritto nel verbale dell'udienza un accordo mutuo sul trasferimento di proprietà (di determinati beni del debitore garantito nei confronti del creditore garantito ai fini della garanzia dello specifico credito pecuniario del creditore) o il trasferimento di taluni diritti del debitore garantito (al creditore garantito per le stesse finalità). Possono essere garantiti anche crediti futuri. L'accordo produce gli stessi effetti di una transazione giudiziaria. La competenza territoriale a pronunciarsi sulle istanze per la garanzia dei crediti pecuniari mediante il trasferimento della proprietà di beni e il trasferimento di diritti è stabilita applicando come opportuno le disposizioni della legge sull'esecuzione forzata in materia di competenza territoriale nei procedimenti di esecuzione per l'esecuzione di crediti pecuniari su singoli tipi di beni oggetto di esecuzione.

La garanzia notarile mediante trasferimento della proprietà di oggetti e trasferimento di diritti, cioè il trasferimento di azioni, quote o partecipazioni, è possibile in base a un accordo tra il creditore e il debitore, redatto sotto forma di atto notarile o scrittura privata autenticata. L'autorizzazione dei notai a intraprendere singoli provvedimenti di garanzia reale è determinata in linea con le norme sulla sede legale e sul territorio dei notai pubblici.

Per quanto concerne le decisioni sulle istanze di esecuzione preliminare e la loro attuazione, la competenza territoriale è attribuita all'organo giurisdizionale che avrebbe dovuto essere competente per l'esecuzione secondo un titolo esecutivo. La garanzia mediante esecuzione preliminare è ordinata e attuata da un giudice. Basandosi su una sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento civile, il giudice ordina l'esecuzione preliminare per stabilire la garanzia di un credito non pecuniario che non può essere garantito mediante iscrizione preliminare nel registro pubblico, se il creditore esecutivo dimostra che esiste un rischio probabile dovuto alla proroga dell'esecuzione sino al momento in cui la sentenza acquisisce efficacia giuridica, al fatto che l'esecuzione è resa impossibile e molto più difficile e se il creditore esecutivo fornisce garanzie per il danno che il debitore esecutivo potrebbe subire a causa dell'esecuzione. La competenza territoriale a pronunciarsi sulle istanze per la definizione di una garanzia mediante provvedimenti preliminari e per l'attuazione degli stessi spetta al giudice che sarebbe stato competente per l'esecuzione in base al titolo esecutivo con cui è stata ordinata la garanzia. La prova per stabilire se sia possibile ordinare provvedimenti preliminari è la dimostrazione, da parte del creditore garantito, del rischio probabile che, senza tali provvedimenti, sarebbe impossibile o molto più difficile garantire il soddisfacimento del credito. In alcuni casi, il giudice può porre condizioni al provvedimento preliminare sulla garanzia per i danni che il debitore garantito potrebbe subire dal provvedimento. Nelle decisioni giudiziarie motivate che dispongono un provvedimento preliminare deve essere indicato il valore del credito per cui si provvede a garanzia, inclusi gli interessi e le spese, il provvedimento utilizzato a garanzia e la durata della disposizione (non oltre 15 giorni dal soddisfacimento delle condizioni per l'esecuzione).

Prima di avviare un contenzioso o altri procedimenti giudiziari riguardo a un credito garantito, la competenza territoriale a pronunciarsi sulle istanze di provvedimenti provvisori è attribuita all'organo giurisdizionale che sarebbe stato competente a decidere delle istanze cui dare esecuzione. Per quanto concerne l'attuazione dei provvedimenti provvisori ha competenza territoriale il giudice che sarebbe competente per l'attuazione dell'esecuzione. Dopo l'istituzione del procedimento, è competente a decidere delle istanze per le garanzie mediante provvedimenti provvisori il giudice dinanzi al quale è stato avviato il procedimento. Se le circostanze di un caso lo giustificano, è possibile presentare un'istanza all'organo giurisdizionale che ha competenza territoriale per mettere in atto l'esecuzione. Il giudice che avrebbe dovuto essere competente a decidere su un'istanza di esecuzione in base a un titolo esecutivo elaborato nell'ambito di un procedimento amministrativo sarà competente a decidere anche sulle istanze per l'applicazione di misure provvisorie al termine del procedimento. Le misure provvisorie sono ordinate dal giudice in seguito a un'istanza proposta dinanzi all'organo giurisdizionale oppure durante un procedimento giudiziario o amministrativo e si applicano dal termine del procedimento sino all'esecuzione. Le sentenze che dispongono misure provvisorie hanno forza di mandati di esecuzione. Il tipo di provvedimento provvisorio dipende dalla natura pecuniaria o meno del credito garantito dal provvedimento stesso. Il giudice può, a seconda delle circostanze del caso, ordinare diversi provvedimenti provvisori, se necessari.

Vincoli, diritti o divieti su beni mobili, quote, azioni o partecipazioni sono iscritti in base a una decisione giudiziaria, cioè a un atto notarile o a un atto privato legalizzato in termini di contenuto nel registro dei crediti dei creditori soggetti a garanzia giudiziaria e notarile, l'*Upisnik založnih prava* (registro dei pegni) custodito presso l'agenzia finanziaria, che contiene una banca dati unica di vincoli, diritti o divieti, mentre l'iscrizione di ipoteche o le modifiche a diritti di proprietà immobiliari sono registrate nei registri immobiliari.

2.2 Le principali condizioni

Nelle ordinanze di garanzia mediante costituzione obbligatoria di un diritto di garanzia reale su un bene immobile, il giudice decide sulle istanze di garanzia dei crediti pecuniari tenendo conto del titolo esecutivo in base al quale è stato ordinato il credito pecuniario. Non esistono requisiti specifici relativi alle ordinanze di garanzia e il giudice, in base all'istanza, ordina la garanzia, scrivendo un diritto di ipoteca sull'immobile iscritto nel registro fondiario a favore del creditore garantito e indicando l'esecutività del credito. Se il debitore garantito non è iscritto nel registro fondiario quale proprietario dell'immobile, il creditore garantito deve presentare, unitamente alla proposta, un atto idoneo all'iscrizione del diritto di proprietà del debitore garantito.

Al fine di fornire garanzie per il credito pecuniario del creditore garantito mediante costituzione di un pegno su taluni beni oggetto di garanzia, il creditore garantito e il debitore garantito possono chiedere al giudice, di comune accordo, di ordinare e di attuare, a favore del creditore garantito, la registrazione di una garanzia reale sugli immobili, sui beni mobili, sui crediti pecuniari e su altri oggetti e diritti del debitore garantito, oppure possono giungere a un simile accordo redigendo un atto notarile o un atto privato, inclusa la dichiarazione del consenso dato dal debitore alla costituzione di una garanzia reale su alcuni dei suoi beni.

L'atto giudiziario sottoscritto, ossia un atto notarile o un atto privato con contenuto legalizzato, ha forza di transazione giudiziaria per la persona che ha acconsentito alla costituzione di una garanzia reale su un suo bene o diritto e, in base a tale atto, propone direttamente, al fine di riscuotere il credito garantito, l'esecuzione nei confronti della persona per il cui bene è stata prevista una garanzia reale finalizzata a garantire il credito.

Le parti possono trasmettere al giudice una richiesta congiunta per fissare l'udienza e inserire nel relativo processo verbale l'accordo raggiunto sul trasferimento della proprietà di taluni beni del debitore garantito al creditore garantito, per prevedere una garanzia per uno specifico credito pecuniario del creditore o per trasferire parte del diritto del debitore garantito al creditore garantito a tal fine. Possono essere garantiti anche crediti futuri. In questo caso deve essere sottoscritto un accordo sotto forma di atto notarile o scrittura privata autenticata. L'accordo deve contenere una disposizione sulla scadenza del credito, nonché su come sarà determinata. I debitori garantiti possono anche essere persone nei cui confronti il creditore garantito non ha alcun credito oggetto di garanzia, ossia un terzo che consenta la garanzia di un credito di questa fattispecie. L'accordo può inoltre applicarsi alla garanzia di crediti non pecuniari. Tuttavia, in questo caso nell'accordo occorre specificare il valore pecuniario del credito. Il credito deve essere accertato o accertabile. L'accordo può includere una dichiarazione di consenso, tratta dalla dichiarazione del debitore garantito con cui questi consente al creditore garantito di chiedere direttamente, nei modi indicati nel verbale, un'esecuzione nei suoi confronti, ai fini della rinuncia all'oggetto della garanzia dopo la scadenza del credito garantito. Il verbale in cui è riportata la dichiarazione costituisce un titolo esecutivo. Quando la proprietà di beni immobili iscritti nel registro fondiario viene trasferita per mezzo dell'accordo, quest'ultimo deve includere la dichiarazione del debitore garantito con cui egli acconsente al trasferimento diretto nel registro fondiario conformemente all'accordo e conferma che, con l'iscrizione nel registro fondiario, la proprietà dell'immobile verrà trasferita al creditore garantito, nonché un'annotazione circa il fatto che il trasferimento è finalizzato a garantire un credito specifico del creditore garantito. Salvo diversa disposizione, il debitore garantito può continuare a utilizzare il bene la cui proprietà è stata trasferita al creditore garantito, vale a dire che può continuare a esercitare il diritto trasferito al creditore garantito, mentre il creditore garantito può, alla scadenza del credito, vendere la proprietà o il diritto trasferitogli o gravare il bene con ipoteca.

Per le garanzie di crediti pecuniari è possibile prevedere una garanzia mediante provvedimento preliminare basato su una decisione di un organo giudiziario o amministrativo ancora priva di efficacia giuridica oppure su una risoluzione raggiunta dinanzi a un organo giudiziario o amministrativo o su una decisione o un atto notarile, qualora il credito determinato nella risoluzione o nella decisione non sia ancora giunto a scadenza. Tenendo conto di tali atti, il giudice ordina un provvedimento preliminare qualora il creditore garantito riesca a dimostrare che sussiste un rischio probabile che, senza una garanzia, sia impossibile o molto più difficile ottenere il soddisfacimento del credito. Il rischio è considerato probabile se l'ordinanza del provvedimento preliminare è stata proposta in seguito a un'ingiunzione di pagamento o un atto di esecuzione fondati su un atto autentico rilasciato in linea con gli atti pubblici o gli atti legalizzati da un notaio, una cambiale o un assegno oggetto di obiezioni sollevate in tempo utile, una sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale su un

ricorso in materia di diritto patrimoniale sottoponibile a un nuovo processo, una decisione da far eseguire all'estero, una sentenza fondata su un'ammissione contro cui è stato presentato ricorso, un contratto impugnato nei modi previsti dalla legge e una decisione o un atto notarile, se il credito determinatovi non è ancora giunto a scadenza ed è stato contestato nelle modalità previste dalla legge. Se il debitore garantito dimostra che il rischio non sussiste o è venuto meno, il giudice respinge l'istanza di garanzia mediante provvedimento preliminare, ossia revoca un determinato provvedimento preliminare e sospende il procedimento.

Le garanzie mediante provvedimenti provvisori possono essere proposte dinanzi all'organo giurisdizionale o durante un procedimento giudiziario o amministrativo e si applicano dal termine del procedimento sino all'esecuzione. In un'istanza per la concessione di un provvedimento provvisorio, il creditore deve presentare una richiesta in cui è tenuto a indicare con esattezza il credito che intende garantire, definire il tipo di provvedimento voluto e la durata dello stesso, nonché, se necessario, precisare i tipi di garanzia con cui è data esecuzione obbligatoria al provvedimento provvisorio e l'oggetto della garanzia. L'istanza deve contenere un'indicazione dei fatti su cui si fonda la richiesta di ordinanza di un provvedimento provvisorio e le prove a sostegno di tali affermazioni. Il creditore è tenuto, se possibile, ad allegare le prove all'istanza. I provvedimenti provvisori possono essere ordinati per prevedere la garanzia di crediti non scaduti e condizionali, mentre non sono possibili quando sono soddisfatte le condizioni necessarie per applicare un provvedimento preliminare che produrrebbe gli stessi effetti. Un provvedimento provvisorio inteso a garantire un credito pecuniario può essere ordinato se il creditore garantito dimostra che è probabile, da un lato, l'esistenza del credito e, dall'altro, il rischio che senza detto provvedimento il debitore possa impedire o rendere molto più difficile la riscossione del credito, alienando il bene, nascondendolo o smaltendolo in altro modo. Un creditore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un rischio qualora dimostri che è probabile che il debitore subisca solo danni irrilevanti dal provvedimento proposto e, laddove l'esecuzione del credito debba essere effettuata all'estero, se si ritiene che il rischio sia stato dimostrato. Ai fini della garanzia di un credito non pecuniario può essere disposto un provvedimento provvisorio se il creditore dimostra che è probabile, da un lato, l'esistenza del credito e, dall'altro, il rischio che senza detto provvedimento il debitore garantito potrebbe impedire o rendere molto più difficile l'esecuzione del credito, in particolare alterando la situazione esistente, oppure se dimostra che è probabile che il provvedimento sia necessario per impedire azioni violente o danni irreparabili. Inoltre, un creditore garantito non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un rischio qualora dimostri che il debitore garantito subirebbe probabilmente solo danni irrilevanti dal provvedimento proposto e, laddove l'esecuzione del credito debba essere effettuata all'estero, se si ritiene che il rischio è stato dimostrato. Il giudice può ordinare un provvedimento provvisorio su proposta del creditore garantito anche quando questi non abbia dimostrato la probabile sussistenza di un credito e di un rischio, laddove il creditore garantito abbia precedentemente fornito, entro un termine stabilito dal giudice, garanzie per i danni che il debitore garantito potrebbe subire dalla decisione e dall'applicazione di un provvedimento provvisorio. Qualora il creditore garantito non fornisca la cauzione entro il termine stabilito, il giudice respinge l'istanza di garanzia. Il giudice può, considerate le circostanze del caso, ordinare diversi provvedimenti provvisori ove necessario. Laddove in un caso specifico sia possibile applicare più provvedimenti provvisori, il giudice dispone quello più appropriato per raggiungere le finalità della garanzia (e se sono tutti altrettanto idonei, disporrà quello meno oneroso per il debitore garantito).

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

I provvedimenti di garanzia e provvisori possono interessare qualsivoglia bene o diritto di proprietà del debitore garantito, ad esempio, beni immobili, beni mobili, crediti pecuniari, pensioni, indennità di invalidità, depositi in conti bancari o conti di risparmio e altri diritti di proprietà, a condizione che la legge non li escluda da provvedimenti di esecuzione o che non sussista un diritto oggetto di restrizioni giuridiche all'esecuzione per determinati beni (ad esempio, beni non in circolazione, terreni e immobili agricoli di agricoltori, nella misura necessaria per la loro sussistenza e quella dei familiari prossimi, nonché di altre persone cui, per legge, devono provvedere, ecc.).

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

La garanzia di beni immobili mediante costituzione di un diritto reale di garanzia (obbligatorio o volontario, giudiziario o notarile) è prevista mediante iscrizione del titolo di garanzia nel registro fondiario in cui è stata inserita la proprietà.

In una garanzia giudiziaria e notarile con trasferimento della proprietà di un bene e trasferimento di diritti, il creditore garantito diventa proprietario di un bene o un diritto, per mezzo dell'iscrizione nei libri o registri pubblici pertinenti. Il creditore garantito e il debitore garantito possono, ai fini della garanzia del credito pecuniario di un creditore garantito mediante costituzione di un pegno o di una ipoteca su determinati beni oggetto di garanzia, chiedere consensualmente al giudice di ordinare e attuare, a beneficio del creditore garantito, i seguenti provvedimenti:

1. iscrizione nei registri di una ipoteca sui beni immobili del debitore garantito;
2. deposito presso il giudice tavolo di un accordo tra le parti riguardante la costituzione di un diritto di una garanzia reale sugli immobili non iscritti nei registri fondiari;
3. iscrizione di una garanzia reale sui beni mobili del debitore garantito;
4. iscrizione di una garanzia reale sul credito monetario del debitore garantito;
5. iscrizione di una garanzia reale su parte del reddito del debitore garantito, stabilito in base a un contratto di lavoro o a un servizio;
6. iscrizione di una garanzia reale su parte della pensione, prestazione di invalidità o indennità per mancato guadagno;
7. iscrizione di una garanzia reale sul credito del debitore garantito rispetto a un conto bancario o libretto di risparmio,
8. iscrizione di una garanzia reale su un credito per la rinuncia o la consegna di beni mobili o della cessione di beni immobili,
9. iscrizione di una garanzia reale su altri beni o diritti reali;
10. iscrizione di una garanzia reale su certificati rappresentativi di quote e altri titoli e relativa consegna per custodia;
11. iscrizione di una garanzia reale su azioni per le quali non sono stati emessi certificati rappresentativi di quote e su quote e partecipazioni in società;
12. iscrizione di titoli custoditi presso la *Depozitno društvo* (società depositaria);

Garanzia mediante esecuzione preliminare Per quanto concerne le garanzie per esecuzioni di carattere non pecuniario, per le quali non è possibile assicurare una garanzia mediante iscrizione condizionale in un libro pubblico, il giudice può, basandosi su una sentenza in materia civile, ordinare un'esecuzione preliminare.

Garanzia mediante provvedimenti preliminari. Il giudice può ordinare i seguenti provvedimenti preliminari:

1. registrazione di una garanzia reale sul bene immobile del debitore o su un diritto costituito su un bene immobile;
2. deposito presso il giudice tavolo dell'accordo tra le parti riguardante la costituzione di un diritto di garanzia reale sugli immobili non iscritti nei registri fondiari;
3. iscrizione di una garanzia reale sui beni mobili del debitore garantito;
4. iscrizione di una garanzia reale sul credito monetario del debitore garantito;
5. iscrizione di una garanzia reale su parte del reddito del debitore garantito, stabilito in base a un contratto di lavoro o a un servizio;
6. iscrizione di una garanzia reale su parte della pensione, prestazione di invalidità o indennità per mancato guadagno;
7. iscrizione di una garanzia reale sul credito del debitore garantito rispetto a un conto bancario o libretto di risparmio,
8. iscrizione di una garanzia reale sul credito ai fini della rinuncia o della consegna di un bene mobile o della cessione di beni immobili,

9. iscrizione di una garanzia reale su altri beni o diritti reali;
10. iscrizione di una garanzia reale su certificati rappresentativi di quote e altri titoli e relativa consegna per custodia;
11. iscrizione di una garanzia su azioni per le quali non sono stati emessi certificati rappresentativi di quote e su quote e partecipazioni in società;
12. iscrizione di titoli in custodia presso la *Depozitno društvo* (società depositaria);
13. interdizione per un istituto bancario di pagare, dal conto di un debitore o di un terzo, una somma per la quale è stato ordinato un provvedimento preliminare.

Un creditore garantito può ottenere una garanzia reale sul bene oggetto della garanzia, in linea con il provvedimento preliminare. Nel caso in cui venga ordinata un'interdizione di pagamento riguardante un importo di denaro di un debitore garantito, depositato presso una banca, l'importo non può essere trasferito dal conto per la durata del divieto, tranne che per il pagamento del credito garantito.

Provvedimenti provvisori

- Per la garanzia di un credito pecuniario può essere ordinato qualsivoglia provvedimento finalizzato a ottenere tale garanzia, e in particolare:

1. vietare al debitore garantito l'alienazione e l'applicazione di vincoli, nonché il sequestro, per i beni in questione e affidarli al creditore garantito o a un terzo ai fini della custodia;
2. sequestrare e depositare denaro, titoli e simili presso un organo giurisdizionale o un notaio;
3. vietare al debitore assicurato di alienare o gravare beni immobili o diritti reali che sono registrati sugli immobile a suo favore, con annotazione di tale divieto nel registro fondiario;
4. vietare al debitore del debitore privato di adempiere volontariamente all'obbligazione nei confronti del debitore garantito e vietare al debitore assicurato di ottenere il soddisfacimento dell'obbligazione, in altri termini di disporre dei suoi crediti;
5. ordinare a una banca di rifiutare il pagamento, dal conto del debitore garantito al debitore o al terzo garantito su richiesta del debitore garantito, della somma per cui è stato ordinato il provvedimento provvisorio.

- Per la garanzia di un credito pecuniario può essere ordinato qualsivoglia provvedimento finalizzato a ottenere tale garanzia, e in particolare:

1. vietare l'alienazione e l'applicazione di vincoli, nonché il sequestro, per i beni mobili oggetto del credito e affidarne la custodia al creditore o terzo garantito;
2. vietare l'alienazione e l'applicazione di vincoli per quote o partecipazioni oggetto del credito, con iscrizione del divieto nel registro delle azioni e, se necessario, nei verbali del tribunale; vietare l'uso o l'esercizio di diritti in virtù di tali quote o quote di capitale; affidare a un terzo la gestione di azioni, quote o partecipazioni; istituire un consiglio di amministrazione provvisorio nelle società;
3. vietare l'alienazione e i vincoli per altri diritti oggetto del credito e affidarne la gestione a terzi;
4. vietare l'alienazione e il vincolo di beni immobili oggetto del credito o di diritti reali su beni immobili oggetto del credito, con annotazione del divieto nel registro fondiario; sequestrare beni immobili e affidarne la custodia al creditore garantito o a terzi;
5. vietare a un debitore del debitore garantito di rinunciare a un bene, trasferire un diritto o assumere qualsiasi altra obbligazione non pecuniaria oggetto del credito nei confronti del debitore garantito;
6. vietare al debitore garantito di intraprendere azioni che possano arrecare danno al creditore garantito e vietare qualsiasi modifica ai beni oggetto del credito;
7. ordinare al debitore garantito di intraprendere talune azioni necessarie a preservare beni mobili o immobili o lo stato esistente dei beni;
8. autorizzare il creditore garantito a mantenere i beni del debitore garantito in sua custodia e oggetto del credito fino alla risoluzione del contenzioso;
9. autorizzare il creditore garantito a intraprendere determinate azioni o ottenere certi beni, in proprio o per delega, in particolare per ripristinare una situazione precedente;
10. far riprendere al dipendente il lavoro in via provvisoria; pagare un risarcimento nell'ambito di una controversia di lavoro, se necessario al mantenimento dell'interessato e a quello delle persone che questi è tenuto a mantenere per legge.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Le garanzie giudiziarie e notarili sotto forma di pegno o trasferimento della proprietà di beni e trasferimento di diritti sono valide, di norma, fino alla conclusione definitiva della procedura.

Nelle sentenze che dispongono un provvedimento preliminare deve essere indicato il valore del credito per cui si provvede a garanzia, inclusi gli interessi e le spese, il provvedimento utilizzato per la garanzia e la durata della disposizione. Il termine per cui è disposto un provvedimento preliminare non può oltrepassare i 15 giorni da quando sono soddisfatte le condizioni di esecuzione. Se i termini giungono a scadenza prima che la decisione in base alla quale è stato ordinato il provvedimento preliminare divenga esecutiva, su richiesta presentata al giudice dal creditore garantito entro lo scadere del periodo per il quale è stato ordinato il provvedimento preliminare, il giudice proroga il termine, purché le circostanze in cui è stato ordinato il provvedimento non siano cambiate.

La pronuncia con la quale viene ordinato un provvedimento provvisorio ne indica anche la durata e, laddove il provvedimento sia ordinato prima che venga intentata un'azione o venga avviato un altro tipo di procedimento, definisce anche il termine entro il quale il creditore garantito è tenuto a proporre un'azione, nello specifico presentare un'istanza per avviare un altro procedimento, a fine di giustificare il provvedimento. Il giudice può, su proposta del creditore garantito, prorogare il provvedimento provvisorio, purché le circostanze che hanno portato a ordinare tale provvedimento non siano cambiate.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Se non diversamente previsto dalla legge sull'esecuzione forzata è possibile impugnare una sentenza di primo grado entro otto giorni dalla sua notificazione. Di norma l'impugnazione non rinvia l'esecutività di una sentenza. Decide in merito al ricorso una corte d'appello.

L'impugnazione di una pronuncia riguardante l'emanazione di un provvedimento provvisorio non viene trasmessa alla controparte per la replica e la corte di appello decide al riguardo entro trenta giorni dalla ricezione.

Non vi sono possibilità di ricorrere al giudice per gli atti notarili o gli atti privati autenticati. Ciononostante un debitore può opporsi a una garanzia notarile in una controversia specifica in cui dovrà contestare gli accordi. I terzi possono sollevare obiezioni contro la garanzia notarile nell'ambito di un procedimento giudiziario, in conformità alle norme applicabili alle obiezioni riguardanti le garanzie giudiziarie.

Nei procedimenti cautelari il riesame è consentito solo se la sentenza di secondo grado dipende dalla risoluzione di una questione sostanziale o procedurale di importanza fondamentale per garantire un'applicazione uniforme della legge e l'equità di tutte le parti nel contesto della sua applicazione, in conformità alle regole in materia di contenziosi. Non è consentito un nuovo processo e il ripristino della situazione precedente è possibile soltanto nel caso in cui le parti abbiano superato il termine previsto per presentare ricorsi o opposizioni.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Italia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Il sistema legale italiano conosce le misure cautelari che possono avere anche natura anticipatoria e sono, in linea di principio, provvisorie. I provvedimenti cautelari possono essere emessi "prima" della causa (provvedimenti *ante causam*) o in corso di procedimento. Possono anche essere richieste al momento della introduzione della lite. La disciplina generale del procedimento cautelare è contenuta nel codice di procedura civile, agli articoli 669-bis e ss. I provvedimenti cautelari si distinguono in diverse tipologie: a) "conservativi", che sono quelli che mirano a conservare lo stato dei fatti in corso di causa o a preservare il patrimonio. In questa categoria rientra, ad esempio, il sequestro conservativo. Il provvedimento cautelare conservativo, in buona sostanza, mira a evitare che la durata del processo renda praticamente infruttuosa la messa in esecuzione del titolo esecutivo successivamente ottenuto, in quanto, per esempio, il bene che si pretende è oramai andato perduto o distrutto; b) "anticipatori", che sono quelli con cui si anticipano, in un momento precedente la definizione della lite, gli effetti del provvedimento finale. Il provvedimento cautelare anticipatorio mira, dunque, a evitare che il soggetto titolare del diritto permanga in uno stato di insoddisfazione, in quanto è la stessa permanenza in tale stato, che produce un danno successivamente non riparabile. I provvedimenti cautelari sono, in genere "tipici" e previsti anche da leggi speciali: es. in materia di famiglia, in materia di alimenti, nella materia dei brevetti, etc. E' però possibile anche chiedere provvedimenti cautelari "atipici": sono i cd. provvedimenti d'urgenza, regolati dall'articolo 700 del codice di procedura civile. Questo istituto prevede che chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

La concessione di un provvedimento cautelare è subordinata alla verifica di due presupposti:

- A) il *periculum in mora*, ossia il fondato timore che, nel tempo necessario all'adozione della pronuncia di merito, il diritto a tutela del quale è richiesta la cautela, possa subire un pregiudizio irreparabile;
- B) il *fumus boni juris*, ossia la verosimile fondatezza della pretesa azionata.

2.1 La procedura

La disciplina procedurale è contenuta negli articoli 669-bis e ss del codice di procedura civile. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Il giudice può definire il procedimento con ordinanza di rigetto, ordinanza di totale accoglimento od ordinanza di parziale accoglimento. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito: questa norma non opera per i provvedimenti anticipatori e d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

2.2 Le principali condizioni

La concessione di un provvedimento cautelare è subordinata alla verifica di due presupposti sopra indicati: *periculum in mora* e *fumus boni juris*.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

Si tratta di provvedimenti aventi natura provvisoria e strumentale all'accertamento del diritto nel merito in via definitiva. Tuttavia, se questo è vero in assoluto per le misure conservative, che necessitano della valida instaurazione e pendenza di un processo di merito per rimanere in piedi, lo è con riserva per le misure anticipatorie, le quali conservano la propria efficacia indipendentemente dall'esistenza di un processo, anche se non hanno la medesima efficacia di accertamento del giudicato sostanziale.

Il contenuto dei provvedimenti varia, invece, a seconda del *periculum* che mirano ad evitare. Il sequestro conservativo, per esempio, ha ad oggetto il patrimonio del debitore; l'ordine di reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato, invece, un'obbligazione di *facere*.

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Possono essere oggetto di tali provvedimenti, a seconda dell'esigenza cautelare da soddisfare, beni mobili, immobili, ma anche la proprietà intellettuale e le opere protette dal diritto d'autore.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

I provvedimenti cautelari conservativi mirano a conservare la situazione giuridica e di fatto esistente al momento di proposizione della domanda in modo che il tempo necessario allo svolgimento del processo non danneggi il titolare del diritto; i provvedimenti cautelari anticipatori, invece, anticipano le utilità e gli effetti che la sentenza attribuirà in via definitiva.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I provvedimenti cautelari rimangono efficaci fino alla sentenza che definisce il giudizio, destinata ad assorbirli. Quelli conservativi, per cui è necessaria l'attivazione del giudizio di merito (ad esempio quello di autorizzazione al sequestro giudiziario ex art. 670 cpc, o al sequestro conservativo ex art. 671 cpc), perdono efficacia anche se il giudizio di merito non è iniziato o proseguito nel termine stabilito dalla legge o dal giudice, e se non è stata versata la cauzione alla quale il giudice ha subordinato l'attuazione. Quelli anticipatori, anche atipici (pronunciati ai sensi dell'art. 700 c.p.c.) pur non potendo passare in giudicato, conservano i loro effetti anche laddove il giudizio di merito non inizi ed anche laddove, una volta iniziato, esso si estingua.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

I provvedimenti cautelari, sia di rigetto che di accoglimento, sono reclamabili (art. 669-terdecies) sia per lamentarne i vizi, sia per portare all'attenzione del giudice del reclamo circostanze e motivi sopravvenuti rispetto alla proposizione della domanda cautelare.

Link correlati

► [The Italian Constitution](#) (EN)

► <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione>

► [Le leggi e i codici italiani](#)

► <https://www.normattiva.it/?language=it>

► [Codice di procedura civile italiano](#)

► <http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile>

► [The Code of administrative trial](#) (EN)

► https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

► [Code de justice administrative](#) (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf
► *Italianische Verwaltungsprozessordnung* (DE)
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf
► *Il sistema giudiziario italiano*
https://www.csm.it/web/csm-international-corner/consiglio-superiore-della-magistratura/sistema-giudiziario-italiano?show=true&title=&show_breadcrumb=
► *Codice del processo tributario*
<http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d>
► *Ministero della Giustizia*
<https://www.giustizia.it/giustizia>

Ultimo aggiornamento: 28/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Cipro

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

A. Ciascun tribunale può, nell'esercizio della giurisdizione civile, emanare un provvedimento ingiuntivo (interlocutorio, permanente o obbligatorio) o designare un destinatario, ogniquale volta lo ritenga giusto o opportuno, anche qualora tale provvedimento non si associ ad una domanda di risarcimento o ad altra istanza volta ad ottenere una riparazione. Il giudice emana un provvedimento ingiuntivo solo nel caso in cui sia convinto che esiste una questione rilevante da dirimere durante l'udienza, che è probabile che la parte ricorrente abbia diritto al risarcimento e che, se non venisse adottato un provvedimento ingiuntivo, sarebbe difficile se non impossibile rendere piena giustizia in uno stadio successivo del procedimento (articolo 32(1) della legge 14/1960 sui tribunali, come modificata).

B. Il giudice può, in qualsiasi fase del procedimento civile di cui è investito, emanare un provvedimento per ordinare il sequestro, la conservazione, la custodia, la vendita, la confisca o l'ispezione di un bene che è oggetto del procedimento o un provvedimento ingiuntivo diretto ad evitare perdite, danni o eventuali effetti negativi che potrebbero essere causati ad una persona o ad un bene, qualora tale provvedimento non venisse adottato prima che il giudice emetta una decisione definitiva su una questione che riguarda tale persona o bene, o in attesa di esecuzione della sentenza di merito (articolo 4, paragrafo 1, del codice di procedura civile, capitolo 6). Lo scopo della misura prevista da tale disposizione è quello di tutelare il bene oggetto del procedimento (attraverso l'emanazione di questi provvedimenti specifici) in pendenza del processo o in attesa di esecuzione della sentenza di merito.

C. Il giudice investito di un'azione volta al recupero di crediti o per il risarcimento danni può, ad ogni stadio del procedimento, stabilire il divieto per il convenuto di cedere la quota di un bene immobile a lui intestato o che questi può intestare a suo nome, e che, secondo il parere discrezionale del giudice, è sufficiente per soddisfare il credito vantato dall'attore e per pagare le spese giudiziali. Il provvedimento non viene concesso a meno che il giudice non consideri fondata la richiesta del creditore e che, a seguito della vendita o della cessione del bene ad un terzo, questi potrebbe non riuscire ad ottenere l'esecuzione dell'eventuale sentenza (articolo 5, paragrafi 1 e 2, capitolo 6). Tale disposizione si applica alle azioni volte ad ottenere il recupero di crediti o il risarcimento danni e permette di emanare un provvedimento ingiuntivo relativamente ad un bene immobile intestato al convenuto o che quest'ultimo ha diritto di intestare a suo nome, e ha lo scopo di congelare detto bene fintantoché non verrà pronunciata la sentenza che accoglie la pretesa dell'attore. La competenza del giudice descritta nel punto A è chiaramente più ampia rispetto a quella descritta nei punti B e C e determina i parametri generali della competenza degli organi giurisdizionali ad emanare ingiunzioni interlocutorie e inibitorie. I punti B e C indicano le tipologie specifiche dei provvedimenti ingiuntivi che possono essere emanati dal giudice.

Secondo la giurisprudenza della Corte suprema, la competenza generale descritta nel precedente punto A (articolo 32 della legge sui tribunali) è di ampia portata e permette di emanare un provvedimento cautelare in relazione ad un bene immobile che non è oggetto del procedimento principale. Inoltre, in base all'articolo 32 della legge sui tribunali, i giudici ciprioti possono emettere ingiunzioni interlocutorie di tipo Mareva [provvedimenti diretti a congelare i beni (somme di denaro o beni mobili) sotto la giurisdizione del tribunale che rischiano di essere trasferiti fuori dalla giurisdizione o venduti].

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

La domanda di misure provvisorie può essere presentata in qualsiasi stadio del procedimento civile. La relativa procedura è disciplinata dal codice di procedura civile. Qualsiasi ritardo da parte del richiedente le misure provvisorie è un fattore che viene preso in considerazione dal giudice.

Il diritto cipriota permette di emanare una misura provvisoria *inaudita altera parte* (procedimento *ex parte* ai sensi dell'articolo 9, del codice di procedura civile, capitolo 6). Si tratta di procedure eccezionali ed in tali casi il carattere d'urgenza è una condizione procedurale necessaria affinché il giudice possa esercitare il proprio potere discrezionale senza sentire la controparte. Il giudice applica in maniera rigorosa tale principio particolare. Anche la mancata esposizione di elementi materiali da parte del richiedente ha conseguenze importanti in relazione alla domanda unilaterale (*ex parte*) di misure provvisorie. Una misura provvisoria concessa su domanda unilaterale ha effetto immediato dal momento in cui viene notificata al convenuto, ma può essere rinviata al giudice nel più breve tempo possibile dopo la notificazione, affinché il convenuto abbia la possibilità di dichiarare se si oppone alla sua emanazione. Anche un terzo direttamente interessato dalla misura può chiedere al giudice di essere ascoltato in proposito. Se il convenuto si oppone all'emanazione della misura, il giudice tiene un'udienza per decidere se la misura resterà in vigore oppure se sarà annullata o modificata. In caso di rigetto, l'attore ha il diritto di adire nuovamente il giudice, a condizione che, nel frattempo, le circostanze materiali del caso siano mutate. Si deve inoltre osservare che, in tutti i casi, quando una misura provvisoria è emanata su domanda unilaterale (*ex parte*), il giudice chiede al ricorrente, sulla base di una precisa disposizione di legge, di prestare una garanzia fissata dal tribunale per coprire eventuali danni che il convenuto potrebbe subire. Secondo la giurisprudenza, il giudice non ha il potere di emanare il provvedimento, a meno che la garanzia non sia fornita dal ricorrente stesso.

È ovviamente possibile ottenere una misura provvisoria sulla base di una domanda da notificare all'altra parte (ossia notificando l'istanza all'altra parte). In tal caso, tuttavia, il carattere di urgenza non viene considerato dal giudice.

2.2 Le principali condizioni

La decisione relativa alla concessione di un provvedimento interlocutorio e inibitorio è lasciata alla discrezione del giudice. Tre condizioni devono essere soddisfatte prima che il giudice decida di esercitare il suo potere discrezionale, basandosi sull'esigenza di mantenere un equilibrio tra gli interessi contrapposti, e di emanare o meno la misura richiesta:

la rilevanza della questione in esame (la rivelazione di un'ipotesi discutibile sulla base dei documenti del fascicolo è sufficiente);

la probabilità di successo (evidente possibilità di successo/prospettiva realistica che l'attore abbia diritto ad una riparazione);

la difficoltà o l'impossibilità di rendere pienamente giustizia in un momento successivo del procedimento, senza l'emanazione del provvedimento ingiuntivo (nel caso in cui il risarcimento del danno che verrà accordato all'attore nella fase finale non riesca a garantire i diritti di quest'ultimo).

Come indicato in precedenza, la decisione di emanare o meno una misura provvisoria rientra interamente nel potere discrezionale del giudice.

Un'ingiunzione non viene emanata automaticamente, al verificarsi delle suddette tre condizioni. Il giudice è tenuto a ponderare se sia giusto e opportuno emanare l'ingiunzione richiesta, alla luce dei fatti e delle circostanze del caso.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

La giurisprudenza ha dimostrato che la natura/tipologia dei beni oggetto delle misure non è un elemento suscettibile di limitare il potere esercitato dal giudice. Tuttavia, la natura dei beni può costituire un elemento rilevante per il giudice, al momento di ponderare gli interessi contrapposti nell'esercizio del suo potere discrezionale di emanare un'ingiunzione. Per il ricorrente è più facile dimostrare il rischio di perdere una somma di denaro dal conto in banca rispetto a dimostrare il rischio legato all'alienazione di beni immobili.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Emanato il provvedimento ingiuntivo, il destinatario, chiunque esso sia, è legalmente tenuto a conformarvisi. L'inosservanza di un'ingiunzione configura un oltraggio alla corte ed è punita dalla legge. Inoltre, chiunque incoraggi o faciliti l'inosservanza di un'ingiunzione del giudice è colpevole di oltraggio alla corte (articolo 42 della legge 14/1960 sui tribunali, come modificata).

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Un provvedimento ingiuntivo emanato dal giudice contiene una clausola specifica relativa alla sua effettiva durata. Generalmente, il provvedimento rimane in vigore fino al momento in cui viene pronunciata la sentenza definitiva nel procedimento principale o fino a quando viene annullato o modificato da un provvedimento successivo. Quando emette la sentenza nella causa principale, il giudice può includervi una clausola specifica per mantenere in vigore il provvedimento ingiuntivo per un periodo determinato successivo alla pronuncia della sentenza, allo scopo di facilitarne l'esecuzione.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

La decisione giudiziaria con cui viene emanata una misura provvisoria è impugnabile dinanzi alla Corte suprema. Anche la decisione che respinge una domanda di misura provvisoria è impugnabile.

Nell'ambito del ricorso di appello, la Corte suprema gode di ampi poteri: essa può emanare un provvedimento che era stato rifiutato dal tribunale di primo grado o può annullare o modificare un provvedimento emanato da un'istanza di grado inferiore. Occorre tuttavia osservare che il procedimento di appello non comporta un riesame della causa. La sentenza di primo grado non verrà annullata per il solo fatto che la Corte suprema ha esercitato il proprio potere discrezionale in modo diverso. La Corte suprema interviene unicamente quando accerta che il tribunale di primo grado ha esercitato il proprio potere *in maniera errata*.

Ultimo aggiornamento: 07/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Lettonia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Il diritto lettone prevede la possibilità di emanare misure provvisorie e cautelari in attesa di una decisione definitiva, allo scopo di garantire un credito effettivo o potenziale, di salvaguardare diritti di proprietà intellettuale che siano messi in discussione o di tutelare le prove. Tutte le misure sopramenzionate possono essere disposte esclusivamente dal giudice, su istanza di una parte interessata. La procedura applicabile è descritta nel codice di procedura civile (*Civilprocesa likums*).

È possibile utilizzare i seguenti strumenti per garantire un diritto, antecedentemente o contestualmente alla proposizione dell'azione in giudizio:

sequestro conservativo dei beni mobili e del denaro liquido di proprietà del convenuto;

iscrizione di un'ipoteca nell'apposito registro di beni mobili o in altro registro pubblico;

iscrizione di un'ipoteca a garanzia di un credito nei registri immobiliari o navali;

sequestro di una nave in relazione a una rivendicazione di diritto marittimo;

divieto per il convenuto di svolgere determinate attività;

sequestro conservativo dei pagamenti dovuti da terzi, compresi i depositi effettuati presso istituti di credito e altri istituti finanziari;

rinvio di attività esecutive (tra cui il divieto per gli ufficiali giudiziari di fornire denaro o beni al creditore o al debitore coinvolto nel procedimento, o la

sospensione della vendita di beni).

Le misure possono essere accordate soltanto se riguardano un rapporto patrimoniale.

Se il credito viene garantito attraverso l'iscrizione di un provvedimento inibitorio nell'apposito registro, la decisione dovrà indicare esattamente il tipo di divieto che si vuole imporre.

Qualora oggetto di un'azione sia il diritto di proprietà di beni mobili o immobili oppure qualora l'azione in giudizio sia intesa a garantire la salvaguardia di un diritto di proprietà, il credito viene garantito sottoponendo a sequestro conservativo i beni mobili oggetto della controversia o iscrivendo un'ipoteca nella sezione del registro immobiliare corrispondente al bene interessato.

Qualora oggetto di un'azione sia la pretesa del pagamento di una somma, il credito può essere garantito tramite beni immobili, iscrivendo un vincolo di garanzia nella sezione del registro immobiliare corrispondente al bene immobile in questione.

Qualora oggetto di una causa sia un diritto reale su beni immobili, il credito viene garantito iscrivendo un gravame ipotecario nella sezione del registro immobiliare corrispondente al bene immobile in questione.

Il sequestro cautelativo di una nave è applicabile solo in relazione a una rivendicazione di diritto marittimo.

La sospensione della vendita dei beni non è autorizzata nell'ambito di azioni di recupero.

Il sequestro di pagamenti dovuti da terzi, compresi i depositi effettuati presso istituti di credito e altri istituti finanziari, non è autorizzato nell'ambito di azioni intese a ottenere un indennizzo a discrezione del giudice.

Nelle controversie relative alla proprietà intellettuale, è possibile far ricorso ai seguenti provvedimenti cautelari provvisori:

sequestro conservativo dei beni mobili che potenzialmente violano il diritto di proprietà intellettuale;

obbligo di ritirare i prodotti che potenzialmente violano un diritto di proprietà intellettuale;

imposizione del divieto di compiere atti specifici nei confronti del convenuto e delle persone i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale, o delle persone che favoriscono tale violazione.

Assunzione preventiva dei mezzi di prova

Qualora una persona abbia motivo di ritenere che, in futuro, l'assunzione delle prove richieste possa essere impedita o ostacolata, potrà richiedere che tali prove vengano assunte preventivamente.

La richiesta per l'assunzione preventiva delle prove può essere presentata in qualsiasi fase del procedimento, e anche prima di agire in giudizio. Fino al momento in cui viene proposta l'azione, le prove saranno conservate dal tribunale municipale o distrettuale (*rajona/pilsētas tiesa*) nella cui giurisdizione si trova la fonte degli elementi di prova. Successivamente alla proposizione dell'azione giudiziaria, le prove saranno assunte dal giudice che ha in esame il caso.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Garantire un diritto (*prasības nodrošināšana*)

Qualora il giudice abbia motivo di ritenere che l'esecuzione di una sentenza su una controversia di cui è adito possa essere impedita o ostacolata, egli può, rispondendo a un'istanza motivata del ricorrente, adottare una decisione in merito alla garanzia del diritto. Le misure possono essere accordate soltanto se riguardano un rapporto patrimoniale. È possibile presentare tale istanza in qualsiasi fase del procedimento, anche prima di agire in giudizio.

L'istanza volta a ottenere la garanzia di un diritto deve indicare:

nome della giurisdizione adita;

nome, cognome, numero nazionale d'identità e domicilio dichiarato o, in mancanza di domicilio, il luogo di residenza della parte attrice; per le persone fisiche: nome, numero di registrazione e sede legale. Se la parte attrice accetta la comunicazione elettronica con l'organo giurisdizionale o con un altro organo di cui all'articolo 56, paragrafo 2.3 del codice lettone di procedura civile, è opportuno indicare anche un indirizzo di posta elettronica e, se è registrato nel sistema online di comunicazione con la giurisdizione, il numero di riferimento della sua registrazione. La parte attrice può inoltre indicare un altro indirizzo per la corrispondenza con la giurisdizione;

nome, cognome, numero nazionale d'identità e domicilio dichiarato del convenuto nonché l'indirizzo supplementare indicato nella dichiarazione o, in assenza di tali indirizzi, il luogo di residenza; per le persone fisiche: nome, numero di registrazione e sede legale. Il numero nazionale d'identità o il numero di registrazione del convenuto va indicato solo se noto;

nome, cognome, numero nazionale d'identità del rappresentante (se l'azione è intentata da un rappresentante) nonché il suo indirizzo per la corrispondenza con la giurisdizione; per le persone fisiche: nome, numero di registrazione e sede legale. Se il rappresentante della parte attrice il cui domicilio dichiarato o l'indirizzo indicato ai fini della comunicazione con la giurisdizione è in Lettonia accetta la comunicazione elettronica con la detta giurisdizione, è altresì opportuno indicare un indirizzo di posta elettronica e, se è registrato nel sistema online di comunicazione con la giurisdizione, il riferimento di tale registrazione. Se il domicilio dichiarato o l'indirizzo indicato del rappresentante della parte attrice si trova fuori dalla Lettonia, è opportuno indicare inoltre un indirizzo di posta elettronica o di comunicare la registrazione della sua partecipazione al sistema online. Se il rappresentante della parte attrice è un avvocato, è opportuno indicare inoltre l'indirizzo di posta elettronica di quest'ultimo;

L'oggetto della domanda;

l'importo della domanda;

il provvedimento cautelativo richiesto dalla parte attrice;

le circostanze invocate dalla parte attrice per giustificare la necessità del provvedimento;

L'istanza volta a ottenere la garanzia di un diritto, antecedente alla proposizione dell'azione, va presentata al giudice che sarà investito dell'azione. Qualora le parti abbiano concordato di sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale, l'istanza dovrà essere presentata al giudice ordinario competente del luogo in cui si trovano il debitore o i suoi beni.

La sospensione della vendita dei beni non è autorizzata nell'ambito di azioni di recupero.

il sequestro di pagamenti dovuti da terzi, compresi i depositi effettuati presso istituti di credito e altri istituti finanziari, non è autorizzato nell'ambito di azioni intese a ottenere un indennizzo a discrezione del giudice.

Su istanza di una parte, il giudice può sostituire i provvedimenti cautelari con altri provvedimenti.

Un ricorrente potenziale può presentare domanda per ottenere la garanzia di un credito prima di agire in giudizio e anche prima che un'obbligazione sia divenuta esigibile, qualora il debitore, allo scopo di sottrarsi ai propri obblighi, trasferisca o ceda i propri beni, abbandoni il proprio luogo di residenza senza informare il creditore o compia altre azioni che fanno presumere che il debitore non stia agendo in buona fede. Se un'istanza volta a ottenere la garanzia di un credito viene presentata prima che sia proposta la relativa azione in giudizio, il potenziale ricorrente dovrà fornire le prove volte a confermare l'esistenza dei propri diritti nonché della necessità di garantire il credito.

Il giudice adotterà una decisione in merito all'istanza volta a ottenere la garanzia di un credito entro il giorno successivo al suo ricevimento, senza necessità di preavviso al convenuto o ad altre parti interessate. Per decidere il giudice prende in considerazione il *fumus boni juris* (fondatezza a prima vista) della domanda. Qualora un'istanza di provvedimento a garanzia di un credito venga accolta prima della proposizione dell'azione in giudizio, l'organo giurisdizionale o il giudice potrà richiedere al potenziale ricorrente di versare una data somma di denaro sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario a garanzia di eventuali danni arrecati al convenuto in virtù del provvedimento adottato.

Il giudice emette un titolo esecutivo (*izpildu raksts*) relativamente alla decisione che concede il provvedimento cautelativo. Il titolo è trasmesso a un ufficiale giudiziario per esecuzione.

La garanzia di un credito rimane in vigore fino al giorno in cui la sentenza diventa esecutiva. Qualora la pratica venga archiviata oppure il procedimento venga chiuso, il giudice revoca il provvedimento cautelare con propria decisione. Il provvedimento cautelare rimane in vigore fino al giorno in cui la sentenza acquista efficacia esecutiva. Analogamente, il giudice revoca la garanzia del credito qualora respinga la pretesa creditizia.

Qualora una decisione relativa alla garanzia di un credito venga adottata prima di agire in giudizio e l'azione non sia esperita entro i termini stabiliti dall'organo giurisdizionale, il giudice, su istanza presentata dal potenziale ricorrente o convenuto, può decidere di revocare la garanzia.

Provvedimenti cautelari provvisori (*Pagaidu aizsardzības līdzekļi*)

Qualora vi sia motivo di ritenere che i diritti del titolare di un diritto di proprietà intellettuale siano violati o possano essere violati, il giudice, sulla base di una richiesta motivata del ricorrente, può disporre l'adozione di provvedimenti cautelari provvisori. L'istanza volta a ottenere un provvedimento cautelare provvisorio deve contenere indicazione del provvedimento specifico del quale è chiesta l'adozione (articolo 250.10 del codice di procedura civile lettone).

È possibile presentare un'istanza di provvedimento cautelare provvisorio in qualsiasi fase del procedimento, e anche prima di agire in giudizio.

Il giudice deve pronunciarsi in merito a un'istanza di provvedimento cautelare provvisorio entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza o dall'avvio del procedimento, qualora l'istanza sia stata presentata contestualmente alla proposizione dell'azione in giudizio.

Qualora il trascorrere del tempo possa arrecare un danno irreversibile al titolare dei diritti di proprietà intellettuale, il giudice si pronuncia in merito all'istanza di provvedimento cautelare provvisorio entro il giorno successivo al suo ricevimento, senza necessità di preavviso al convenuto e ad altre parti interessate. Qualora una decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio venga adottata in assenza del convenuto o di altre parti interessate, essa verrà notificata a questi ultimi al più tardi entro la data stabilita per la sua esecuzione.

Se un'istanza di provvedimento cautelare provvisorio viene accolta prima della proposizione dell'azione in giudizio, il giudice potrà richiedere al ricorrente di versare una data somma di denaro sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario o di fornire una garanzia equivalente a garanzia dei potenziali danni arrecabili al convenuto o ad altre persone che prestano servizi, a seguito della disposizione del provvedimento cautelare provvisorio.

Su istanza del ricorrente, il giudice può sostituire i provvedimenti cautelari provvisori esistenti con altri provvedimenti.

I provvedimenti cautelari provvisori possono essere revocati dallo stesso giudice che li ha disposti, su istanza di una parte interessata.

Se il ricorso viene respinto, i provvedimenti cautelari provvisori vengono revocati con sentenza del giudice. I provvedimenti cautelari provvisori rimangono in vigore fino al giorno in cui la sentenza diventa esecutiva.

Nel caso in cui la pratica venga archiviata o il procedimento venga chiuso, la relativa decisione del giudice revoca anche il provvedimento. Un provvedimento cautelare provvisorio rimane efficace fino al giorno in cui la sentenza diventa esecutiva.

Se la decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio viene adottata anteriormente alla proposizione dell'azione e qualora l'azione in giudizio non venga proposta entro i termini stabiliti dal giudice, quest'ultimo può decidere la revoca del provvedimento al ricevimento di un'istanza presentata dal potenziale ricorrente, da un altro possibile partecipante al procedimento o dal potenziale convenuto.

Qualora la domanda di misure cautelari sia presentata contestualmente alla proposizione dell'azione, la decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio verrà attuata entro 30 giorni dalla sua adozione. Il ricorso complementare (*blakus sūdzība*) avverso tale decisione non ha un effetto sospensivo.

Una decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio, adottata sulla base del fatto che il trascorrere del tempo potrebbe arrecare un danno irreversibile al titolare di un diritto di proprietà intellettuale, verrà eseguita successivamente al versamento, da parte del ricorrente, di una somma di denaro specificata dall'organo giurisdizionale o dal giudice sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario, ovvero dopo la presentazione di una garanzia equivalente. Il titolo esecutivo viene emesso successivamente all'effettivo pagamento dell'importo specificato o al ricevimento di una garanzia equivalente.

Una decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio, mediante il sequestro conservativo di beni mobili con i quali vengono presumibilmente violati diritti di proprietà intellettuale, dev'essere eseguita secondo le procedure per il pignoramento di beni mobili (*piedzīgas vēršana*), conformemente a quanto stabilito dal codice di procedura civile lettone.

Una decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio, consistente nel divieto di svolgere determinate attività o nell'obbligo di ritirare i prodotti che presumibilmente violano un diritto di proprietà intellettuale, viene eseguita da un ufficiale giudiziario e notificata al convenuto o ad un'altra parte interessata brevi manu, dietro apposizione della firma, oppure spedita con lettera raccomandata.

La revoca di un provvedimento cautelare provvisorio cui era stata data applicazione viene eseguita dall'ufficiale giudiziario che aveva eseguito la relativa decisione.

Una decisione che sostituisce un provvedimento cautelare provvisorio viene eseguita da un ufficiale giudiziario, dapprima applicando il nuovo provvedimento cautelare provvisorio e quindi revocando la misura cautelare sostituita.

L'articolo 30.5 del codice di procedura civile lettone prevede inoltre la possibilità di adottare provvedimenti cautelari provvisori contro atti di violenza.

Un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza può essere disposto nell'ambito di un procedimento di divorzio o di annullamento del matrimonio, nonché nei procedimenti derivanti da lesioni personali, nei procedimenti relativi al recupero dei crediti alimentari, nelle azioni dirette alla divisione dell'abitazione comune o alla destinazione di quest'ultima, qualora le parti condividano la stessa abitazione, e nelle cause relative alla curatela e ai diritti di visita.

Possono presentare una domanda di provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza: i coniugi o gli ex coniugi; le persone tra le quali esistano rapporti di parentela o filiazione; le persone tra le quali vi siano o vi siano stati rapporti di tutela o altri rapporti extrafamiliari di cura; le persone tra le quali esistano rapporti di parentela o affinità; le persone che vivono o hanno vissuto nella stessa abitazione; le persone che hanno avuto figli comuni o sono in attesa di un figlio comune, a prescindere dalla circostanza che siano state sposate o che abbiano convissuto; le persone fra le quali esistono relazioni personali o intime.

Nei casi di violenza è possibile adottare diversi provvedimenti cautelari provvisori simultaneamente.

Qualora una persona abbia subito violenza fisica, sessuale, psicologica o economica da parte dell'ex coniuge, del coniuge attuale o di un'altra persona alla quale sia strettamente legata, a prescindere dalla circostanza che l'abusante abiti o abbia abitato con la vittima, un organo giurisdizionale o un giudice può disporre provvedimenti cautelari provvisori contro atti di violenza, in base ad una richiesta motivata della persona interessata o di una denuncia presentata attraverso la polizia.

Esistono provvedimenti analoghi per proteggere le vittime da pratiche di controllo abusive, per esempio un atto o una serie di atti, come molestie, coercizione sessuale, minacce, umiliazioni, intimidazioni e altri comportamenti abusivi che mirano a danneggiare, penalizzare o intimidire la vittima.

Un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza può essere richiesto in qualunque fase del procedimento e anche prima della proposizione dell'azione in giudizio.

Assunzione preventiva delle prove (*Pierādījumu nodrošināšana*)

Qualora una persona abbia motivo di ritenere che, in futuro, l'assunzione delle prove richieste possa essere impedita o ostacolata, potrà richiedere che tali prove vengano assunte preventivamente. La richiesta per l'assunzione preventiva delle prove può essere presentata in qualsiasi fase del procedimento, e anche prima di agire in giudizio.

Un'istanza per l'assunzione preventiva delle prove viene esaminata durante un'udienza giudiziaria alla quale sono invitati il ricorrente e altre parti interessate al procedimento. L'assenza di tali persone, tuttavia, non costituisce un ostacolo all'esame dell'istanza.

Qualora un'istanza per l'assunzione preventiva delle prove sia stata presentata prima di agire in giudizio, l'organo giurisdizionale o il giudice deve adottare una decisione entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Soltanto in casi urgenti, per l'assunzione preventiva delle prove non è necessario citare le potenziali parti interessate. Tali casi possono riguardare violazioni o possibili violazioni dei diritti di proprietà intellettuale oppure richieste per le quali non è possibile stabilire quali saranno le parti del procedimento.

Qualora una decisione in merito all'assunzione preventiva delle prove sia stata adottata in assenza del potenziale convenuto o di altre parti interessate, la decisione verrà loro notificata al più tardi contestualmente all'esecuzione della decisione.

Nel caso in cui accolga un'istanza per l'assunzione preventiva delle prove prima che sia proposta l'azione in giudizio, il giudice fissa un termine non superiore a 30 giorni per la proposizione dell'azione.

Qualora venga accolta un'istanza per l'assunzione preventiva delle prove prima che sia proposta l'azione in giudizio, il giudice potrà richiedere al potenziale ricorrente di versare una data somma di denaro sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario o di fornire una garanzia equivalente, a copertura dei potenziali danni arrecabili al convenuto in seguito all'assunzione preventiva delle prove.

I verbali delle udienze e il materiale raccolto nel corso dell'assunzione preventiva delle prove vengono conservati fino a quando richiesto dal giudice che si pronuncia sulla causa principale.

Qualora il giudice competente per la trattazione della causa non sia in grado di raccogliere le prove situate in un'altra città o distretto, egli assegna specifiche attività procedurali al tribunale competente.

2.2 Le principali condizioni

È possibile emanare provvedimenti cautelari provvisori solo qualora vi sia una ragione valida per ritenere che l'esecuzione di una sentenza in materia di diritti proprietà possa essere resa difficile o impossibile, ovvero se i diritti del titolare di un diritto di proprietà intellettuale siano violati o possano essere violati, oppure qualora l'assunzione delle prove richieste sia resa difficile o impossibile.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

La domanda di provvedimenti cautelari provvisori allo scopo di tutelare un diritto di proprietà intellettuale deve indicare lo specifico provvedimento richiesto.

A tal fine, sono disponibili i seguenti provvedimenti cautelari provvisori:

sequestro conservativo dei beni mobili che potenzialmente violano il diritto di proprietà intellettuale;

obbligo di ritirare i prodotti che potenzialmente violano un diritto di proprietà intellettuale;

imposizione del divieto di compiere atti specifici nei confronti del convenuto e delle persone i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale, o delle persone che favoriscono tale violazione.

L'istanza volta a garantire un credito deve indicare il provvedimento cautelare specifico che si richiede.

I provvedimenti disponibili per garantire un credito sono i seguenti:

sequestro conservativo dei beni mobili e del denaro liquido di proprietà del convenuto;

iscrizione di un'ipoteca nell'apposito registro di beni mobili o in altro registro pubblico;

iscrizione di un'ipoteca a garanzia di un credito nei registri immobiliari o navali;

sequestro di una nave in relazione a una rivendicazione di diritto marittimo;

divieto per il convenuto di svolgere determinate attività;

sequestro conservativo dei pagamenti dovuti da terzi, compresi i depositi effettuati presso istituti di credito e altri istituti finanziari;

rinvio di attività esecutive (tra cui il divieto per gli ufficiali giudiziari di fornire denaro o beni al creditore o al debitore coinvolto nel procedimento, o la sospensione della vendita di beni).

La domanda di provvedimento cautelare provvisorio deve indicare la misura/le misure da applicare

Per contrastare gli atti di violenza possono essere emanati i seguenti provvedimenti cautelari nei confronti della parte convenuta:

obbligo di allontanarsi dalla dimora abituale della parte attrice e divieto di farvi ritorno o di soggiornarvi;

divieto di avvicinarsi alla dimora abituale della parte attrice entro una distanza specificata dal giudice che dispone protezione temporanea contro le violenze;

divieto di frequentare determinati luoghi;

divieto di incontrare la parte attrice e di avere contatti fisici o visivi con quest'ultima;

divieto di entrare in comunicazione con la parte attrice, in qualsiasi forma;

divieto di incontrare la parte attrice o di entrare in comunicazione con essa attraverso l'intermediazione di terzi, come un appuntamento o qualsivoglia tipo di comunicazione;

divieto di usare i dati personali della parte attrice;

l'organo giurisdizionale o il giudice può decretare ulteriori divieti e obblighi nei confronti della parte convenuta al fine di proteggere la parte attrice dagli atti di violenza.

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Possono essere oggetto di tali provvedimenti i beni mobili e immobili, comprese le imbarcazioni, nonché le somme di denaro e i depositi presso istituti di credito o altri istituti finanziari.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Il sequestro conservativo dei beni mobili di un debitore comporta che i beni vengano inventariati, sigillati (con l'indicazione del soggetto che ha predisposto il sequestro e delle modalità di esecuzione di quest'ultimo) e posti sotto custodia. I sigilli non vengono apposti qualora rischino di danneggiare il bene o di diminuirne notevolmente il valore.

La custodia dei beni del debitore sottoposti a sequestro conservativo viene affidata dall'ufficiale giudiziario a una persona fisica, che deve apporre la propria firma per ricevuta. Il debitore o i membri della sua famiglia possono utilizzare i beni sotto custodia, a condizione che, per loro natura, non vengano distrutti o perdano notevolmente di valore a seguito del loro utilizzo.

Qualora un'istanza di provvedimento a garanzia di un credito venga accolta prima della proposizione dell'azione in giudizio, l'organo giurisdizionale o il giudice potrà richiedere al potenziale ricorrente di versare una data somma di denaro sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario a garanzia di eventuali danni arrecati al convenuto in virtù del provvedimento adottato. I depositi in denaro o gli altri titoli detenuti dal debitore presso istituti di credito o altrove possono essere sottoposti a pignoramento soltanto sulla base di un titolo esecutivo emesso dall'autorità giudiziaria, ovvero di un mandato dell'ufficiale giudiziario o del pubblico ministero.

L'iscrizione di un'ipoteca nei registri immobiliari per il recupero o la garanzia di un credito impedisce un'eventuale registrazione volontaria da parte del proprietario.

Qualora venga accolta un'istanza per l'assunzione preventiva delle prove prima che sia proposta l'azione in giudizio, il giudice potrà richiedere al potenziale ricorrente di versare una data somma di denaro sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario o di fornire una garanzia equivalente, a copertura dei potenziali danni arrecabili al convenuto in seguito all'assunzione preventiva delle prove.

I provvedimenti cautelari provvisori permettono agli autori di richiedere che il giudice garantisca le loro pretese civilistiche in procedimenti non attinenti ai diritti di proprietà, riducendo così il numero di potenziali violazioni di diritti di proprietà intellettuale e l'entità dei danni arrecati a un autore. Tali misure permettono di prevenire le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e garantiscono il ripristino dei legittimi interessi e dei diritti violati di un autore.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I provvedimenti a garanzia di un diritto rimangono efficaci fino al giorno in cui la sentenza diventa esecutiva, fino al giorno in cui il procedimento viene chiuso o fino al giorno in cui il giudice dispone la revoca del provvedimento stesso ovvero lo sostituisce con un'altra misura.

I provvedimenti cautelari provvisori rimangono in vigore fino al giorno in cui la sentenza diventa esecutiva.

I provvedimenti cautelari provvisori possono essere revocati dallo stesso giudice che li ha disposti, su istanza di una parte interessata. Se il ricorso viene respinto, i provvedimenti cautelari provvisori vengono revocati con sentenza del giudice. Nel caso in cui la pratica venga archiviata o il procedimento venga chiuso, la relativa decisione del giudice revoca anche il provvedimento. Un provvedimento cautelare provvisorio rimane efficace fino al giorno in cui la sentenza diventa esecutiva.

Se la decisione che dispone un provvedimento cautelare provvisorio viene adottata anteriormente alla proposizione dell'azione e qualora l'azione in giudizio non venga proposta entro i termini stabiliti dal giudice, quest'ultimo può decidere la revoca del provvedimento al ricevimento di un'istanza presentata dal potenziale ricorrente, da un altro possibile partecipante al procedimento o dal potenziale convenuto.

Qualora l'assunzione preventiva delle prove sia decisa prima della presentazione di un'azione in giudizio e l'azione non venga proposta entro i termini stabiliti dal giudice, quest'ultimo può disporre la revoca della misura preventiva su istanza del potenziale ricorrente o convenuto.

I provvedimenti cautelari provvisori contro gli atti di violenza rimangono efficaci fino al giorno in cui la sentenza definitiva diventa esecutiva. In determinati casi il giudice può specificare nella sentenza che il provvedimento debba rimanere valido anche dopo che la sentenza sia diventata esecutiva, ma per un periodo non superiore a un anno da tale data. Qualora il provvedimento sia stato preso nei confronti di un convenuto che risiedeva abitualmente presso l'abitazione della parte ricorrente, per esempio nel caso in cui al convenuto sia stato chiesto di allontanarsi dalla dimora abituale della parte ricorrente e gli sia stato imposto il divieto di farvi ritorno o di soggiornarvi, o qualora il convenuto sia stato intimato a mantenersi a una determinata distanza dalla residenza abituale della parte ricorrente, il giudice potrà disporre che tale misura rimanga in vigore per un periodo massimo di 30 giorni dalla data in cui la sentenza diventa esecutiva.

Un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza rimane valido fino al giorno in cui diventa esecutiva la decisione del giudice che ne dispone la revoca o che lo sostituisce con un'altra misura.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

In relazione alla garanzia di un credito

Una misura di garanzia di un credito può essere revocata, su istanza motivata di una parte interessata, dallo stesso giudice che l'ha disposta o dal giudice competente nel merito.

È possibile presentare un ricorso complementare (*blakus sūdzība*) contro una decisione giudiziaria che dispone la sostituzione di una misura di garanzia di un credito con un'altra, contro una decisione di rigetto di una domanda cautelare o contro una decisione di rigetto di una domanda di revoca di un provvedimento cautelare, entro 10 giorni dall'emanazione della decisione impugnata.

Se l'istanza per l'adozione di una misura cautelare a garanzia di un credito viene accolta, il ricorrente può presentare un ricorso complementare per la parte della decisione giudiziaria che richiede al ricorrente di fornire una garanzia a copertura di eventuali danni arrecati al convenuto in seguito all'adozione del provvedimento di garanzia del credito.

Qualora la decisione che dispone la garanzia di un credito venga adottata in assenza di una parte interessata, il termine di dieci giorni per la presentazione di un ricorso complementare inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione è notificata all'interessato.

Provvedimenti cautelari provvisori

I provvedimenti cautelari provvisori possono essere revocati dallo stesso giudice che li ha disposti, su istanza di una parte interessata.

È possibile presentare un ricorso complementare contro una decisione che accoglie la richiesta del ricorrente di sostituire un provvedimento provvisorio già applicato con un'altra misura, oppure contro una decisione di rigetto di una domanda di provvedimento provvisorio, o ancora contro una decisione di rigetto di una domanda di revoca di un provvedimento provvisorio.

Qualora una decisione relativa alla disposizione di un provvedimento cautelare provvisorio sia stata adottata in assenza di una delle parti in causa, il termine di 10 giorni per la presentazione di un ricorso complementare inizia a decorrere dalla data in cui la decisione viene notificata.

Assunzione preventiva dei mezzi di prova

Non è possibile impugnare una decisione che accoglie un'istanza per l'assunzione preventiva delle prove. Tuttavia, il convenuto può chiedere di essere risarcito per i danni subiti conseguentemente all'assunzione preventiva delle prove qualora:

le prove siano state assunte prima della proposizione dell'azione, ma non si sia agito in giudizio entro i termini stabiliti dal giudice;

l'azione in giudizio contro il convenuto sia stata respinta;

la pratica sia stata archiviata;

il procedimento sia stato chiuso poiché l'azione è stata intentata da una persona non avente diritto o poiché il ricorrente ha ritirato la domanda.

È possibile presentare un ricorso complementare contro una decisione del giudice che rigetta un'istanza di assunzione preventiva delle prove oppure contro una decisione che è stata adottata senza convocare le potenziali parti. Qualora un'istanza di assunzione preventiva delle prove venga adottata in assenza di una delle parti interessate, il termine di 10 giorni per la presentazione di un ricorso complementare inizia a decorrere dalla data in cui la decisione viene notificata o inviata.

Provvedimenti cautelari provvisori contro atti di violenza

Un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza può essere sostituito con un altro provvedimento, su richiesta motivata di una delle parti, dallo stesso giudice che ha disposto il primo provvedimento o dal giudice competente nel merito.

Analogamente, un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza può essere revocato, su richiesta motivata di una delle parti, dallo stesso giudice che l'ha adottato o dal giudice di merito.

Entro il termine di 10 giorni è possibile presentare un ricorso complementare avverso una decisione che sostituisce un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza con un'altra misura, avverso una decisione che rigetta una domanda di provvedimento provvisorio contro atti di violenza o ancora avverso una decisione che rigetta una domanda di revoca di un provvedimento cautelare provvisorio contro atti di violenza. Qualora la decisione sia stata presa in assenza di una delle parti interessate, il termine di 10 giorni per la presentazione di un ricorso complementare inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione viene notificata.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Lituania

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

L'articolo 145 del *civilinio procesas kodeksas* (codice di procedura civile) contempla diversi tipi di provvedimenti provvisori. I provvedimenti provvisori possono essere i seguenti:

il sequestro dei beni immobili del resistente,

l'iscrizione nel registro pubblico del divieto di trasferimento della proprietà,

il sequestro di beni mobili, di una somma di denaro o di un diritto di proprietà appartenente al resistente e in possesso del resistente o di terzi,

la confisca dei beni del resistente,

la nomina di un amministratore per il patrimonio del resistente,

il divieto per il resistente di partecipare a determinate operazioni o di intraprendere certe azioni,

il divieto per altre persone di trasferire i beni del resistente o di soddisfare altre obbligazioni,

in casi eccezionali, il divieto per il resistente di lasciare il luogo di residenza permanente e/o il divieto di far lasciare a un minore il luogo di residenza permanente senza l'autorizzazione del giudice,
la sospensione della realizzazione di attività laddove sia stato presentato ricorso per la cancellazione del sequestro di tali attività,
la sospensione dell'esecuzione forzata,
la decisione di custodia temporanea di materiali o l'imposizione di restrizioni temporanee,
l'obbligo di adottare misure volte a prevenire qualsiasi danno o a ridurre l'incidenza,
altre misure previste dalla legge o ordinate dal giudice, il cui mancato rispetto può mettere in pericolo o rendere impossibile l'esecuzione della decisione.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

Su istanza delle parti del processo o di terzi interessati, l'organo giurisdizionale può imporre provvedimenti provvisori se tali soggetti hanno un fondato motivo e se il mancato rispetto di tali misure può mettere in pericolo o rendere impossibile l'esecuzione della decisione.

L'organo giurisdizionale può imporre provvedimenti provvisori di propria iniziativa solo nel caso in cui sia necessario tutelare l'interesse pubblico e se la mancata adozione di tali provvedimenti comporterebbe una violazione dei diritti della persona, della società, dello Stato o del legittimo interesse.

I provvedimenti provvisori possono essere richiesti sia nel caso non sia stato ancora avviato un procedimento ordinario sia nel corso del procedimento ordinario stesso.

2.1 La procedura

Le istanze di provvedimento provvisorio sono esaminate dal tribunale di primo grado o, nei casi previsti dalla [legge sull'arbitrato commerciale](#), dal *Vilniaus apygardos teismas* (tribunale regionale di Vilnius). Quando una domanda di provvedimenti provvisori è allegata a un atto introduttivo per un procedimento ordinario, essa è trattata soltanto dopo l'ammissione della domanda nel merito. Il tribunale esamina al più presto la domanda di provvedimenti provvisori in base a una procedura scritta e al più tardi entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Qualora lo reputi necessario, il tribunale notifica l'esame della domanda di provvedimenti provvisori al resistente.

Le parti possono presentare domanda di provvedimenti provvisori alla corte d'appello e alla corte di cassazione davanti a cui la causa pende in sede di azione ordinaria.

Il tribunale può imporre provvedimenti provvisori su istanza scritta e motivata della parte interessata, fino all'introduzione del ricorso dinanzi al tribunale. Al momento del deposito della domanda, il ricorrente deve precisare i motivi per cui il ricorso non è stato allegato a detta domanda, fornire le prove della minaccia all'interesse e pagare un deposito corrispondente alla metà della tassa di bollo (100 LTL) per la domanda di provvedimenti provvisori. In caso di domanda di applicazione di provvedimenti provvisori legati a questioni esaminate nell'ambito di un arbitrato nazionale o internazionale o da parte di tribunali internazionali, è richiesto un deposito di 1000 LTL. L'importo del deposito può essere ridotto su istanza del ricorrente che abbia una comprovata situazione finanziaria difficile. Dopo aver applicato i provvedimenti provvisori il tribunale fissa un termine entro il quale può essere presentato il ricorso. Tale termine non può essere superiore a quattordici giorni. Se il ricorso deve essere presentato dinanzi a un tribunale straniero, il termine non può superare 30 giorni. Se il ricorso non è stato presentato entro i termini specificati dal tribunale, i provvedimenti provvisori sono revocati. Se il ricorso non è stato introdotto per colpa della parte interessata, il deposito non è restituito.

La domanda di provvedimenti provvisori deve essere depositata presso il tribunale competente a giudicare il ricorso corrispondente secondo le norme sulla competenza. La domanda di provvedimenti provvisori legati a questioni esaminate nell'ambito di un arbitrato nazionale o internazionale o da parte di tribunali internazionali è trasferita al tribunale regionale di Vilnius.

Su istanza motivata delle parti o di terzi interessati, il tribunale può sostituire un provvedimento provvisorio con un altro. Il tribunale ha l'obbligo di notificare alle parti o ai terzi interessati la sostituzione di un provvedimento provvisorio con un altro. Le parti e i terzi interessati hanno diritto d'opposizione.

Il tribunale può rinunciare ai provvedimenti provvisori se il resistente paga l'importo richiesto sul conto del tribunale o se ha garanti. Inoltre il resistente può costituire un pegno sui propri beni a favore del ricorrente.

2.2 Le principali condizioni

(Cfr. punto 2.)

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

I provvedimenti provvisori possono interessare beni immobili, beni mobili, fondi cassa e diritti di proprietà.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Il mancato rispetto dei provvedimenti provvisori può mettere in pericolo o rendere impossibile l'esecuzione della decisione. Nel caso in cui i diritti di proprietà su un bene in comunione di proprietà siano temporaneamente limitati, possono essere sequestrati soltanto i beni della persona soggetta a provvedimenti provvisori. Nel caso in cui non siano determinate le singole quote della proprietà, la proprietà può essere sequestrata nella sua interezza nell'attesa della determinazione.

Dopo il sequestro di somme sui conti presso istituti bancari e altri istituti di credito, saranno autorizzate soltanto le operazioni ordinate dal tribunale.

Laddove siano sequestrate merci in circolazione, materie prime, prodotti semifiniti o finiti, il proprietario può modificarne la forma e la struttura a condizione che il valore totale non diminuisca e che l'ordinanza del tribunale non disponga altrimenti.

La persona i cui beni sono sequestrati è responsabile delle violazioni delle restrizioni imposte dal momento della notifica della decisione di sequestro.

Qualora la notifica sia impossibile e se la decisione relativa ai provvedimenti provvisori è adottata in contumacia, il soggetto è ritenuto responsabile a decorrere dall'iscrizione della decisione nel registro dei beni sequestrati.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Se il tribunale rigetta il ricorso introduttivo del procedimento ordinario, i provvedimenti provvisori restano in vigore finché la decisione del tribunale non diventa efficace. Il tribunale pone fine ai provvedimenti provvisori disponendo con sentenza.

Se il ricorso è accolto, i provvedimenti provvisori emessi restano in vigore fino all'esecuzione della sentenza. Dopo aver eseguito la decisione giudiziaria, l'ufficiale giudiziario comunica all'ufficiale del registro corrispondente la fine dei provvedimenti provvisori.

Se i beni mobili non registrabili in un registro dei beni sono sequestrati o se la qualità e la natura dei beni del resistente sono sconosciute al tribunale il giorno in cui emette l'ordinanza, la persona che ha richiesto i provvedimenti provvisori deve presentare domanda all'ufficiale giudiziario di individuare e descrivere la proprietà del resistente. Se non contatta l'ufficiale giudiziario e se non si specificano i dati dei beni oggetto di sequestro, i provvedimenti provvisori restano validi per quattordici giorni a decorrere dalla data della relativa ordinanza. I provvedimenti provvisori possono essere revocati dall'organo giurisdizionale che tratta il merito su istanza delle parti o dei terzi interessati.

Il tribunale può revocare i provvedimenti provvisori di propria iniziativa se la persona che li ha richiesti non ha depositato il ricorso entro i termini specificati dal tribunale. È possibile impugnare tale decisione separatamente. Il tribunale può anche revocare i provvedimenti provvisori di propria iniziativa nel caso in cui sia necessario tutelare l'interesse pubblico e se la mancata adozione di tali provvedimenti costituirebbe una violazione dei diritti delle persone, della società, dello Stato e del legittimo interesse.

Se i provvedimenti provvisori imposti dal tribunale restringono, limitano o pregiudicano i diritti di persone che non partecipano al processo, queste possono presentare domanda di annullamento dei provvedimenti provvisori presso il tribunale adito.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Le parti possono impugnare la decisione di primo grado relativa ai provvedimenti provvisori davanti a un organo giurisdizionale di grado superiore, ad eccezione dei casi specifici previsti nel codice di procedura civile. I terzi possono impugnare separatamente soltanto le decisioni di primo grado relative al rigetto della loro domanda di annullamento di provvedimenti provvisori. Il deposito di un appello separato non sospende il processo.

Le ordinanze che vertono sui provvedimenti provvisori non possono essere oggetto di ricorso per cassazione.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Lussemburgo

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Il diritto lussemburghese prevede vari tipi di provvedimenti cautelari diretti a tutelare i diritti delle parti in attesa della decisione definitiva del giudizio di merito.

Si possono distinguere due categorie di provvedimenti:

i provvedimenti adottati dal giudice senza contraddittorio. In questo caso il magistrato è adito unilateralmente dalla parte che chiede il provvedimento provvisorio o cautelare, e si pronuncia solo in base alle informazioni prodotte da tale parte;

i provvedimenti adottati dal giudice previo contraddittorio. In questo caso il giudice decide solo a seguito di un'udienza pubblica (o, talvolta, di un'udienza in camera di consiglio) in cui le parti possono far valere le rispettive posizioni. L'udienza è convocata con citazione (assignation, ovvero notifica di un ufficiale giudiziario) o convocazione della cancelleria, secondo le modalità procedurali previste dalla legge.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

In tutti i casi urgenti, il giudice del procedimento sommario può ordinare l'adozione di misure cautelari per le quali non esistano motivi convincenti di opposizione o che siano giustificate dall'esistenza di una controversia.

Il giudice può inoltre pronunciarsi in merito alle difficoltà relative all'esecuzione della propria decisione.

Analogamente, il giudice può sempre ordinare un provvedimento cautelare o correttivo che risulti necessario per prevenire un danno imminente o far cessare una turbativa manifestamente illecita.

2.1 La procedura

La domanda viene presentata con una citazione (assignation) a comparire ad un'udienza che verrà appositamente convocata nella data e all'orario normalmente previsti per tali udienze.

Se il caso è urgente, tuttavia, il presidente del tribunale o chi lo sostituisce può citare le parti a comparire in udienza pubblica in tribunale o nella sua residenza privata, in un orario prestabilito, e anche nel fine settimana, nei giorni festivi o nei giorni che normalmente non sono lavorativi.

Nei casi urgenti il presidente del tribunale circondariale o il giudice che lo sostituisce può adottare qualsiasi misura provvisoria per la quale non esistano motivi convincenti di opposizione o che sia giustificata dall'esistenza di una controversia. Il giudice può inoltre pronunciarsi in merito alle difficoltà relative all'esecuzione di una sentenza o di qualsiasi altro titolo esecutivo. Per i procedimenti sommari che riguardano la difficoltà ad eseguire un titolo o una sentenza, è competente il giudice del luogo di esecuzione del provvedimento.

Il presidente del tribunale o il giudice che lo sostituisce può sempre ordinare un provvedimento cautelare o correttivo che risulti necessario per prevenire un danno imminente o far cessare una turbativa manifestamente illecita. Per evitare il deterioramento di una prova, il giudice può ordinare ogni misura istruttoria che reputi necessaria, compresa l'audizione di testimoni.

Esistono numerose disposizioni di legge specifiche che disciplinano i provvedimenti cautelari applicabili in determinate materie (ad esempio in materia di locazione, comunione, condominio, successioni, matrimonio, ecc.). In linea di principio le norme sulla competenza sono specificate dalla legge che autorizza il giudice ad adottare un provvedimento cautelare. Non esistono regole generali sulla competenza, anche se solitamente la competenza per l'adozione di provvedimenti cautelari è attribuita al presidente dell'organo giudiziario competente a conoscere del merito della controversia.

Se non è prevista alcuna procedura speciale, la parte che chiede l'adozione di un provvedimento cautelare deve rivolgersi al giudice competente per i provvedimenti d'urgenza (juge des référés). A seconda del valore della controversia, la competenza spetta al giudice di pace (juge de paix - fino a 15 000 EUR) o al giudice dei provvedimenti d'urgenza presso il tribunale circondariale (tribunal d'arrondissement). Questi giudici hanno una competenza generale per adottare le misure conservative o istruttorie necessarie a prevenire un pregiudizio imminente o a far cessare una turbativa manifestamente illecita.

In generale, il patrocinio di un avvocato non è obbligatorio.

2.2 Le principali condizioni

L'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice è di norma subordinata a una condizione di necessità o urgenza, valutata dal giudice stesso.

Quando un creditore chiede l'autorizzazione per un sequestro, il giudice, sulla base delle spiegazioni e dei documenti ricevuti, deve verificare se il credito appare fondato, almeno in via di principio.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

I provvedimenti cautelari possono colpire tutti i beni mobili di una persona. Solo determinati beni indispensabili alla vita quotidiana non possono essere soggetti a sequestro. Cfr. anche la scheda tematica "[Procedure di esecuzione di una sentenza – Lussemburgo](#)".

La legge lussemburghese consente il sequestro conservativo dei salari e delle remunerazioni di una persona, nonché delle fonti alternative di reddito (rendite, indennità di disoccupazione, ecc.). Tuttavia, una parte del reddito pari all'importo ritenuto indispensabile per far fronte alle spese di sussistenza, non può mai essere oggetto di sequestro.

Per contro, non è possibile porre sotto sequestro conservativo i beni immobili. Il sequestro immobiliare è possibile solo sulla base di una decisione giudiziaria passata in giudicato.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Nella maggior parte dei casi spetta al giudice stabilire gli effetti del provvedimento che gli viene richiesto. Egli può, ad esempio, limitare nel tempo l'effetto dell'ordinanza o colpire solo alcuni beni o atti.

In caso di sequestri autorizzati dal giudice su richiesta unilaterale, la domanda di convalida deve essere presentata al giudice entro termini fissati dalla legge, a pena di nullità del sequestro.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Per provvedimenti cautelari s'intendono le misure che il giudice adotta a norma di legge al fine di disciplinare provvisoriamente una controversia tra le parti, in attesa di intervenire nel merito del procedimento.

Per "provvedimenti provvisori o cautelari" devono pertanto intendersi i provvedimenti volti alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare i diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l'esistenza, secondo la definizione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

I provvedimenti cautelari sono inoltre diretti ad impedire il deterioramento di una situazione esistente.

In pratica, tali provvedimenti permettono ad un creditore di tutelarsi contro il rischio di mancato pagamento, secondo due modalità: o rendendo inalienabili i beni del debitore o imponendo su di essi delle garanzie che accordano al creditore un diritto di sequela quando i suddetti beni vengono alienati.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Le ordinanze emesse dal giudice dei provvedimenti d'urgenza a seguito di un contraddittorio sono impugnabili. Il termine per l'impugnazione è di 15 giorni dalla notifica della decisione.

Le decisioni adottate da un giudice su richiesta unilaterale non possono essere impugnate. La parte che ritiene il provvedimento ingiusto può, tuttavia, rivolgersi al giudice per ottenere una nuova misura cautelare intesa a sospendere gli effetti del provvedimento originariamente adottato dal giudice su richiesta di una parte.

Link correlati

 <http://www.legilux.lu/>

Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Ungheria

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Per garantire il recupero dei crediti contestati, la legge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile contempla due strumenti giuridici: le ingiunzioni interlocutorie e l'esecuzione provvisoria, che garantiscono una protezione in attesa di una decisione giudiziaria definitiva. Sono disponibili altresì i provvedimenti cautelari previsti dalla legge LIII del 1994 sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Un'ingiunzione interlocutoria può essere richiesta durante il procedimento giudiziario e prima della presentazione dell'atto introduttivo del procedimento. L'organo giurisdizionale valuterà una domanda di ingiunzione interlocutoria se la fase preparatoria del procedimento può essere svolta sulla base dell'atto introduttivo del procedimento. L'organo giurisdizionale deve decidere con urgenza in merito a una domanda di ingiunzione interlocutoria e deve adottare provvedimenti senza indugio, entro e non oltre otto giorni. Nel prendere la sua decisione, detto organo deve valutare se i provvedimenti possano arrecare alla parte avversa uno svantaggio maggiore di quello che subirebbe altrimenti la parte che richiede l'ingiunzione interlocutoria e deve altresì tener conto della possibilità di richiedere la costituzione di una garanzia. L'organo giurisdizionale consente alla parte avversa di replicare alla domanda di ingiunzione interlocutoria e invita le parti a esprimere le proprie posizioni in merito alla domanda secondo le modalità che ritiene più opportune. L'organo giurisdizionale può ordinare un'audizione delle parti qualora lo ritenga necessario per la valutazione della domanda, in particolare quando deve decidere in merito alla costituzione di una garanzia. Le parti che non rispettano il termine fissato per l'audizione non possono presentare una domanda di proroga. Nel decidere in merito all'ingiunzione interlocutoria, si può procedere all'assunzione di prove soltanto se non è possibile valutare la sostanza della domanda in assenza di tali prove. L'organo giurisdizionale può inoltre acquisire tutte le prove necessarie durante la fase preparatoria del procedimento giudiziario. Esso statuisce sulla domanda di ingiunzione interlocutoria mediante ordinanza, che può essere impugnata con un ricorso distinto. L'organo giurisdizionale stesso può modificare l'ordine su richiesta. L'ordinanza concernente l'ingiunzione interlocutoria è provvisoriamente esecutiva. Salvo diversamente disposto dall'organo giurisdizionale, il termine per il rispetto dell'ordinanza inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della sua notifica per iscritto. L'ordinanza rimane in vigore fino a quando non viene annullata dall'organo giurisdizionale mediante un'ordinanza adottata su richiesta di una delle parti, dopo aver ascoltato l'altra parte, oppure nella sua sentenza o in un'altra decisione di archiviazione del procedimento giudiziario. Se la decisione sull'ingiunzione interlocutoria non viene annullata dall'organo giurisdizionale nella sua sentenza o nell'ordinanza di archiviazione del procedimento, cessa di produrre effetti con il passaggio in giudicato di tale sentenza od ordinanza in primo grado. L'ingiunzione interlocutoria decade se il procedimento giudiziario viene chiuso o interrotto a seguito di una sospensione. L'organo giurisdizionale deve constatare tale circostanza nella sua ordinanza di archiviazione del procedimento o che stabilisce l'archiviazione del procedimento. L'effetto dell'ingiunzione interlocutoria non è influenzato dall'interruzione o dalla sospensione del procedimento giudiziario. Una domanda di ingiunzione interlocutoria può essere presentata prima dell'atto introduttivo del procedimento se il richiedente dimostra che il ritardo causato dalla presentazione della domanda in seguito all'avvio del procedimento può vanificare la finalità dell'ottenimento di un'ordinanza di ingiunzione interlocutoria. Una domanda di ingiunzione interlocutoria deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale avente competenza per il procedimento giudiziario. Se più di un organo giurisdizionale ha competenza territoriale sul procedimento, la domanda può essere presentata a uno di tali organi. All'organo giurisdizionale scelto spetterà la competenza esclusiva sul procedimento da avviare. Le norme generali di procedura civile si applicano alla rappresentanza legale obbligatoria nel contesto del procedimento giudiziario. L'organo giurisdizionale tratta la domanda di ingiunzione interlocutoria in via prioritaria. Nella sua decisione che ordina l'ingiunzione interlocutoria, l'organo giurisdizionale fissa un termine per l'avvio del procedimento giudiziario, che non può essere superiore a quarantacinque giorni dalla notifica della decisione. Se il procedimento giudiziario non viene avviato entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale o se, entro otto giorni dalla scadenza del termine, il richiedente non dimostra all'organo giurisdizionale che ha ordinato l'ingiunzione interlocutoria che il procedimento è stato avviato, l'ingiunzione interlocutoria decade, con ordinanza di tale organo, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'avvio del procedimento. Se viene avviato un procedimento giudiziario, un'ingiunzione interlocutoria ordinata prima della presentazione dell'atto introduttivo del procedimento rimarrà efficace fino a quando verrà annullata o, a seconda dei casi, fino a quando la sentenza in primo grado diventerà definitiva. Se l'atto introduttivo del procedimento viene presentato entro il termine fissato ma viene respinto dall'organo giurisdizionale, l'ingiunzione interlocutoria rimane efficace fino alla scadenza degli effetti giuridici dell'avvio del procedimento.

L'organo giurisdizionale statuisce sull'esecuzione provvisoria nella decisione di primo grado.

L'organo giurisdizionale deve adottare una decisione sui provvedimenti cautelari in via urgente (non oltre otto giorni) e trasmettere senza ritardo l'ordinanza che dispone tali misure all'ufficiale giudiziario, che dà immediatamente avvio all'esecuzione. Le impugnazioni contro le ordinanze che dispongono provvedimenti cautelari non hanno effetto sospensivo.

Come provvedimento cautelare è possibile richiedere altresì un'ordinanza europea di sequestro conservativo, anche prima che il creditore avvii un procedimento giudiziario nel merito. In tal caso, il procedimento giudiziario nel merito deve essere avviato entro breve tempo.

2.2 Le principali condizioni

Su richiesta, l'organo giurisdizionale può ordinare un'ingiunzione interlocutoria al fine di impedire qualsiasi variazione della situazione attuale qualora sia impossibile ripristinare la situazione originale in seguito, oppure al fine di evitare di rendere vano il successivo esercizio dei diritti del richiedente oppure al fine di scongiurare qualsiasi svantaggio imminente per il richiedente o per qualsiasi altro motivo che meriti una considerazione speciale. L'ingiunzione interlocutoria può imporre l'obbligo di compiere un atto che il richiedente avrebbe il diritto di chiedere in virtù del diritto per il quale intende ottenere l'esecuzione nel contesto del procedimento giudiziario. Nei casi in cui le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, una domanda di ingiunzione interlocutoria può essere presentata prima dell'atto introduttivo del procedimento se il richiedente dimostra che il ritardo causato dalla presentazione della domanda in seguito all'avvio del procedimento può vanificare la finalità dell'ottenimento di un'ordinanza di ingiunzione interlocutoria. La domanda di ingiunzione interlocutoria deve contenere riferimenti all'adempimento della condizione che ha dato origine all'ordinanza di ingiunzione interlocutoria e deve presentare e comprovare i fatti a sostegno dell'adempimento di tale condizione. Il richiedente deve essere specifico in merito al contenuto del provvedimento richiesto. Se la domanda di ingiunzione interlocutoria è presentata prima dell'atto introduttivo del procedimento, il richiedente deve fornire altresì i dati necessari per stabilire l'organo giurisdizionale competente per l'avvio del procedimento. È inoltre necessario specificare il diritto per il quale si intende ottenere l'esecuzione nel contesto del procedimento. L'organo giurisdizionale sottoporrà l'ingiunzione interlocutoria alla condizione di costituzione di una garanzia nel caso in cui la parte avversa dimostri la probabilità di subire uno svantaggio derivante dai provvedimenti richiesti tale da dare origine a una richiesta di risarcimento danni o una decisione di restituzione nei confronti del richiedente in caso di esito favorevole alla parte avversa nel procedimento giudiziario. Nel decidere in merito alla costituzione di una garanzia, l'organo giurisdizionale deve tenere conto del grado di probabilità dei fatti a sostegno della domanda. Se lo svantaggio non è significativo, l'organo giurisdizionale non dovrebbe ordinare la costituzione di una garanzia. L'ordinanza di un organo giurisdizionale ordinerà la costituzione di una garanzia in due casi. Uno è il caso in cui la parte avversa lo richieda e sia in grado di dimostrare la probabilità di subire uno svantaggio corrispondente alla garanzia richiesta. L'altro è il caso in cui essa sia offerta dal richiedente e accettata dalla parte avversa. Nel primo caso, l'importo della garanzia corrisponde al probabile svantaggio indicato dalla parte avversa. Nel secondo caso, si tratta dell'importo offerto dal richiedente e accettato dalla parte avversa. Se il richiedente offre un importo specifico a titolo di garanzia, l'organo giurisdizionale invita la parte avversa ad accettarlo con urgenza in una dichiarazione separata. L'accettazione dell'importo della garanzia non costituisce un riconoscimento dei fatti presentati come motivi che hanno condotto a ordinare un'ingiunzione interlocutoria. La costituzione di una garanzia comporta il deposito presso l'organo giurisdizionale, in particolare, di denaro, titoli, sostituti del denaro o, nel caso di una garanzia bancaria, di una dichiarazione di garanzia. Una sentenza deve essere dichiarata esecutiva a prescindere da un ricorso qualora imponga uno dei seguenti obblighi: l'erogazione di pagamenti di obbligazioni alimentari, di rendite o di altre prestazioni periodiche aventi il medesimo fine; la cessazione di turbative; il pagamento di un credito accettato dal convenuto; il pagamento di denaro sulla base di un'obbligazione assunta in un atto pubblico o in un atto privato avente pieno valore probatorio se le circostanze sottostanti sono comprovate da tali documenti; e altre obbligazioni non monetarie nel contesto delle quali l'esecuzione ritardata provocherebbe all'attore un danno sproporzionatamente grave o un danno difficile da stabilire e l'attore abbia fornito una garanzia adeguata. L'organo giurisdizionale può decidere di non concedere l'esecuzione provvisoria se l'onere imposto a una parte sarebbe superiore in maniera sproporzionata rispetto a quello sopportato dalla parte avversa in caso di mancata concessione. Una richiesta a tal fine deve essere presentata dal convenuto prima della chiusura dell'audizione. L'organo giurisdizionale può dichiarare una decisione parzialmente esecutiva in funzione delle circostanze del caso. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'organo giurisdizionale può rifiutare di disporre l'esecuzione provvisoria della decisione rispetto ad elementi che avevano già perduto rilevanza prima della sua pronuncia. L'esecuzione provvisoria non copre le spese di giudizio, le tasse procedurali non pagate e le spese anticipate dallo Stato.

Se non può ancora essere emesso il titolo esecutivo ai fini del recupero del credito, ma la parte che chiede l'esecuzione dimostra l'esistenza di un rischio plausibile che potrebbe essere impossibile recuperare il credito successivamente, l'organo giurisdizionale può adottare, su richiesta di detta parte, provvedimenti cautelari quali la costituzione di una garanzia su un credito pecuniario o il sequestro di determinati beni. I provvedimenti cautelari possono essere disposti se, ad esempio, la domanda si fonda su una decisione in virtù della quale potrebbe essere emesso un titolo esecutivo, ma ciò non è possibile in quanto la decisione non è ancora definitiva o non è provvisoriamente esecutiva, oppure è definitiva ma non è ancora scaduto il termine per darle esecuzione. È possibile altresì mettere in atto provvedimenti cautelari in relazione a crediti vantati dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale tramite un'istanza ai sensi della legislazione applicabile a beni matrimoniali o alla protezione di brevetti, a modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, marchi, indicazioni geografiche e disegni o modelli, oppure a certificati protettivi complementari o alla protezione del diritto d'autore o ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge LVII del 1996 sul divieto di pratiche di mercato sleali e restrittive, in conformità con i criteri stabiliti dalle leggi applicabili oppure tramite qualsiasi altra istanza, comprovante l'origine, il valore e la scadenza del credito mediante uno strumento pubblico o privato avente piena forza probatoria presentata allo stesso tempo.

Come provvedimento cautelare è possibile richiedere un'ordinanza europea di sequestro conservativo, utilizzando il modulo stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Nel caso delle ingiunzioni interlocutorie, l'organo giurisdizionale ordina quanto richiesto in una domanda relativa a un credito vantato o nella domanda di ingiunzione interlocutoria. Ciò può riguardare qualsiasi credito o bene indicato nella domanda. In caso di mancata esecuzione volontaria dell'ordinanza, si procede all'esecuzione forzata. Da questo momento in poi, i beni esentati da provvedimenti di esecuzione sono individuati in base alle norme in materia di esecuzione.

L'esecuzione provvisoria consiste nell'attuazione di una decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado non ancora definitiva. Può riguardare qualsiasi bene del debitore che non benefici di un'esenzione in forza delle norme in materia di esecuzione.

Nel contesto dei provvedimenti cautelari, l'organo giurisdizionale può disporre il sequestro di determinati beni oppure ordinare la costituzione di una garanzia su un credito pecuniario. Se viene ordinata la costituzione di una garanzia, l'ufficiale giudiziario consegna la relativa ordinanza al debitore sul posto, invitandolo a pagare immediatamente in sue mani l'importo in questione. Se il debitore non ottempera, l'ufficiale giudiziario può sequestrare qualsiasi bene del debitore e farne bloccare il conto; tuttavia, gli stipendi e le prestazioni spettanti al debitore possono formare oggetto di provvedimenti cautelari solo nel caso in cui il medesimo non abbia altri beni che possano essere assoggettati ad esecuzione a copertura delle somme pretese. Il sequestro disposto in relazione ad un bene può essere esteso a qualsiasi bene mobile o immobile avente un valore economico.

Nei procedimenti giudiziari per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, è possibile presentare una richiesta per ottenere informazioni sui conti bancari sulla base della quale l'autorità competente tenterà di ottenere i dati dei conti del debitore dai fornitori di servizi di pagamento che gestiscono tali conti.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Nel caso delle ingiunzioni interlocutorie e dell'esecuzione provvisoria, il debitore deve ottemperare alla decisione dell'organo giurisdizionale e, sulla base di tale decisione, può essere avviato nei suoi confronti un procedimento di esecuzione forzata.

Esistono due tipi di provvedimenti cautelari, che producono effetti diversi. Nel caso dei provvedimenti diretti alla costituzione di una garanzia su un credito pecuniario, il debitore deve consegnare all'ufficiale giudiziario una determinata somma di denaro e, se non ottempera, l'ufficiale giudiziario dà esecuzione al

provvedimento sequestrando i beni del debitore o facendone bloccare il conto per un valore pari a quello dell'importo reclamato. Le somme recuperate presso il debitore o nel corso del procedimento non possono essere messe a disposizione del richiedente e devono essere conservate sul conto di deposito dell'ufficiale giudiziario. In caso di sequestro, il bene viene sequestrato in linea di principio, nel senso che il debitore mantiene il diritto di utilizzarlo ma non può disporne liberamente. Se il sequestro è stato eseguito materialmente, il bene viene conservato dall'ufficiale giudiziario o consegnato a un amministratore.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Un'ordinanza di un organo giurisdizionale per un'ingiunzione interlocutoria rimane efficace fino a quando viene annullata o, a seconda dei casi, fino a quando la sentenza in primo grado diventa definitiva. L'ingiunzione interlocutoria decade se il procedimento giudiziario viene chiuso o interrotto a seguito di una sospensione. L'organo giurisdizionale deve constatare tale circostanza nella sua ordinanza di chiusura del procedimento o che stabilisce la chiusura del procedimento. L'effetto dell'ingiunzione interlocutoria non è influenzato dall'interruzione o dalla sospensione del procedimento giudiziario.

L'esecuzione provvisoria consiste nel dare attuazione all'obbligo sancito da una decisione giudiziaria prima che quest'ultima divenga definitiva e a prescindere da un'eventuale impugnazione. Pertanto, tale misura non è limitata nel tempo.

I provvedimenti cautelari producono effetti fino a quando non venga emanato un titolo esecutivo per il recupero del credito o l'organo giurisdizionale non decida di revocarli.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Esiste la possibilità di proporre un ricorso distinto contro l'ordinanza che dispone un'ingiunzione interlocutoria. Tale ricorso è soggetto alle norme ordinarie. Il termine per la presentazione di un ricorso è di 15 giorni. Il ricorso deve essere presentato all'organo giurisdizionale che ha adottato la decisione. Se il ricorso è fondato, l'organo giurisdizionale annulla la propria ordinanza di ingiunzione interlocutoria. Altrimenti, l'organo giurisdizionale può modificare l'ordinanza previa domanda o d'ufficio se il richiedente riduce le sue pretese.

L'organo giurisdizionale è tenuto a disporre l'esecuzione provvisoria nei casi indicati dalla legge. Una parte può chiedere all'organo giurisdizionale di non ordinare l'esecuzione provvisoria nei casi in cui ciò imporrebbe un onere sproporzionatamente grave a tale parte. La richiesta deve essere presentata all'organo giurisdizionale che si occupa del caso.

L'ordinanza per un provvedimento cautelare può essere impugnata dinanzi all'organo giurisdizionale che esamina il caso. Tuttavia, tale ricorso non ha effetto sospensivo sull'esecuzione dei provvedimenti. Le parti possono presentare ricorso entro 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

La domanda di provvedimento contro un'ordinanza europea di sequestro conservativo o la sua esecuzione va presentata all'organo giurisdizionale che si occupa del caso. Per la presentazione di un ricorso contro una decisione su un provvedimento si applicano le norme generali.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sestruo dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Malta

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

L'ordinamento maltese prevede i seguenti tipi di misure conservative:

warrant of description (mandato volto a garantire un diritto su beni mobili; contiene la descrizione dei beni);

warrant of seizure (mandato di sequestro);

warrant of seizure of a commercial going concern (sequestro conservativo dei beni di un'impresa);

garnishee order (ordine di esecuzione nei confronti di terzi);

warrant of impediment of departure (provvedimento di fermo volto a impedire la partenza di una nave o di un velivolo);

the warrant of arrest of sea vessels (provvedimento volto ad impedire ad una nave di salpare)

the warrant of arrest of aircraft (provvedimento volto ad impedire il decollo)

warrant of prohibitory injunction (ordine inibitorio).

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

Tali provvedimenti sono disciplinati nel capo 12, articoli 829 e segg., delle leggi di Malta. In taluni casi sono inoltre applicabili le disposizioni contenute in leggi speciali.

2.1 La procedura

L'istanza relativa alle suddette misure conservative deve essere presentata dal richiedente sotto giuramento e deve indicare le ragioni del debito o del diritto che si vuole tutelare: se il diritto da tutelare riguarda un debito o una domanda che può essere soddisfatta con il pagamento di una somma in denaro, l'istanza dovrà indicare l'importo della somma dovuta.

2.2 Le principali condizioni

Le misure conservative sono emanate dal giudice. Il tribunale dei magistrati di Malta o di Gozo nell'esercizio della giurisdizione inferiore non può emettere un *warrant of description* o un *warrant of impediment of departure*, con riferimento al giuramento prestato dal convenuto. Inoltre, non possono essere emanati *warrants of seizure* o *garnishee orders* nei confronti del governo, per tutelare diritti o crediti. Tali provvedimenti non possono essere emanati per preservare diritti o crediti nei confronti delle forze armate o di qualsiasi imbarcazione noleggiata dal governo di Malta, qualora il destinatario del provvedimento si trovi a Malta in qualità di membro di un esercito o dell'equipaggio di un'imbarcazione. Non può essere emanato un *warrant of impediment of departure* per tutelare un diritto o un credito nei confronti di un comandante, di un marinaio o di un'altra persona regolarmente arruolata, se la nave cui appartiene il destinatario del provvedimento ha ottenuto il nulla osta; lo stesso vale per gli ingegneri assunti con qualsiasi rango a bordo di un'imbarcazione a vapore.

Occorre sempre fare riferimento al capo 12, articoli 829 e segg., delle leggi di Malta. In taluni casi si applicano anche le disposizioni contenute in leggi speciali.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Tali misure riguardano beni mobili e immobili. Un mandato di sequestro può essere emesso anche nei confronti di un'impresa. Le imbarcazioni di lunghezza superiore a dieci metri e i velivoli possono formare oggetto di un provvedimento di fermo.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Gli effetti variano in funzione della misura adottata ma, in via generale, i beni mobili o immobili che ne formano oggetto non possono essere venduti o ceduti a terzi.

Un *warrant of description* è un provvedimento che viene emesso per garantire un diritto su beni mobili; in tal caso, affinché il richiedente possa esercitare il proprio diritto, può essere nell'interesse di quest'ultimo che il luogo in cui si trovano i beni mobili e le relative condizioni rimangano invariati. Con il sequestro conservativo di un bene mobile il cancelliere sequestra al debitore gli articoli indicati nell'istanza. Il sequestro conservativo dei beni di un'impresa è volto a preservare la totalità dei beni aziendali, comprese le licenze e l'avviamento, a impedire che tali beni siano venduti in tutto o in parte e quindi a garantire, al

contempo, che gli stessi siano mantenuti all'interno dell'impresa: in ogni caso, il giudice non accoglie la richiesta di emissione di un mandato di sequestro se è convinto che esistano altri mezzi per conservare la somma dovuta. Per contro, un provvedimento di fermo su imbarcazioni o velivoli comporta il sequestro delle imbarcazioni di lunghezza superiore a dieci metri o di aeromobili di proprietà del debitore e l'affidamento del bene sequestrato alla custodia dell'autorità del luogo in cui è situato il bene. Tale provvedimento serve altresì ad assicurare che l'autorità competente non rilasci la nave o l'aeromobile sotto sequestro e impedisca al debitore di cedere in qualsiasi modo tale bene in tutto o in parte, o di cedere a terzi i diritti sul bene sequestrato. Un ordine inibitorio ha lo scopo di impedire a una persona di compiere una qualsiasi azione che possa danneggiare l'istante.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Le misure conservative sono valide finché non vengono revocate dal giudice o ritirate dalla parte che le ha emesse, e rimangono in vigore per quindici giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione del giudice.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Non è prevista la possibilità di impugnare le misure conservative. Esiste tuttavia la possibilità di emanare contromisure. In tal caso, la persona contro la quale è stato emanato un provvedimento conservativo presenta un'istanza dinanzi al giudice che ha emanato il provvedimento o, in alternativa, se è stata proposta un'azione giudiziaria, presenta un'istanza dinanzi al giudice che esamina la causa per chiedere la revoca della misura conservativa, in toto o in parte, adducendo uno dei seguenti motivi:

la misura conservativa non è più in vigore;

di fatto una delle condizioni previste dalla legge per la concessione della misura non sussiste;

esistono altre garanzie adeguate a soddisfare la pretesa del creditore su richiesta del quale è stata emanata la misura conservativa, ad esempio attraverso l'emissione di una diversa misura conservativa o qualora la misura di tutela alternativa garantisca adeguatamente il pagamento del credito e con soddisfazione della corte;

l'importo reclamato non appare giustificato a prima vista oppure è eccessivo;

nel caso in cui il giudice consideri sufficiente la garanzia offerta; o

nel caso in cui si dimostri che, alla luce delle circostanze, sarebbe irragionevole mantenere in vigore la misura in tutto o in parte, ovvero che la misura conservativa non risulta più necessaria o giustificata in tutto o in parte.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Paesi Bassi

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Quali sono i diversi tipi di provvedimenti?

Esistono due tipi di provvedimenti: i provvedimenti provvisori e i provvedimenti cautelari.

Quelli provvisori sono provvedimenti antecedenti le sentenze nei procedimenti di merito. La sentenza pronunciata dall'organo giurisdizionale nel quadro del procedimento di merito può confermare il provvedimento provvisorio o annullarlo.

I provvedimenti cautelari sono misure volte a garantire che il debitore adempia alle proprie obbligazioni. Questi provvedimenti consentono ai creditori di tutelarsi contro il rischio di non ricevere quanto spettante agli stessi.

L'organo giurisdizionale può imporre provvedimenti provvisori e cautelari nei confronti dei beni del debitore. Il creditore ha diritto per legge a richiedere l'adozione di determinati provvedimenti prima della sentenza, e persino prima dell'avvio del procedimento, i quali intendono preservare diritti che potranno essere esercitati soltanto in seguito alla pronuncia della sentenza. L'intenzione è quella di evitare che l'altra parte renda illusorio il diritto del creditore di recuperare quanto spettante allo stesso, ad esempio tramite la vendita di beni, l'occultamento degli stessi, la loro cessione o l'assoggettamento degli stessi a vincoli o ipoteche.

1.1 Provvedimenti provvisori

I provvedimenti provvisori possono essere imposti nel quadro di procedimenti specificamente volti all'ottenimento degli stessi oppure di procedimenti di merito pendenti dinanzi all'organo giurisdizionale.

Nei procedimenti di divorzio si applicano norme speciali ai provvedimenti provvisori.

1.2 Provvedimenti cautelari

A. *Conservatoir beslag* (sequestro conservativo)

L'organo giurisdizionale può concedere al creditore il permesso di sequestrare i beni del debitore, al fine di preservare detti beni fino a quando non sarà stato stabilito il diritto rivendicato dalla persona pignorante.

Esistono quattro tipi di sequestro:

conservatoire verhaalsbeslagen (sequestri per la riscossione di crediti). I beni vengono sequestrati dopo che l'organo giurisdizionale ha stabilito che un credito monetario deve essere soddisfatto;

conservatoir beslag tot afgifte van roerende zaken of levering van goederen (sequestro al fine di ottenere la restituzione di beni mobili o la consegna di merci). In questo caso, il sequestro viene imposto ai danni del debitore al fine di garantire la conservazione dei diritti del proprietario o beneficiario avente diritto alla consegna;

conservatoir marital beslag (sequestro conservativo tra coniugi). Il coniuge che richiede il divorzio, la separazione legale o la liquidazione della propria parte del patrimonio comune dei coniugi può riscuotere tale sequestro al fine di evitare che i beni siano fatti uscire dal patrimonio comune prima che avvenga la distribuzione;

conservatoir bewijsbeslag (sequestro probatorio). Lo scopo di questo sequestro è quello di preservare le prove.

B. Deposito

Questo provvedimento si riferisce principalmente ai casi in cui sussiste il rischio che gli elementi sottoposti a sequestro siano occultati. Su richiesta della persona pignorante, l'organo giurisdizionale ordina che gli elementi sequestrati o da sequestrare siano consegnati a un depositario da designare ad opera dell'organo stesso.

Il deposito può essere ordinato anche in via disgiunta dal sequestro.

C. Assoggettamento ad amministrazione giudiziaria

I beni oggetto di un contenzioso in merito alla loro proprietà possono essere posti sotto amministrazione controllata dall'organo giurisdizionale. Ad esempio: vi è una lite sul diritto alla consegna di un'impresa. Il sequestro o il deposito dei beni dell'impresa potrebbero impedire la continuazione delle attività della stessa. L'amministratore può gestire l'impresa in attesa della pronuncia in merito al procedimento.

D. Apposizione di sigilli e inventario

Previo autorizzazione del *kantonrechter* (giudice cantonale), i beni appartenenti a una successione o ad alcuni beni soggetti a proprietà comune possono essere posti sotto sigillo dal notaio. Non è richiesto l'intervento di un avvocato. Questo provvedimento viene utilizzato di rado. Può essere richiesto ad esempio da eredi, dal coniuge superstite o da un partner di un'unione registrata, da esecutori testamentari e da persone aventi un diritto (limitato) in relazione a una quota di beni soggetti a proprietà comune.

Anche la richiesta di rimozione dei sigilli va sottoposta al giudice cantonale.

Su richiesta, tra gli altri, dei soggetti di cui sopra, il giudice cantonale può ordinare l'esecuzione di un inventario da parte di un notaio. Non è richiesto l'intervento di un avvocato. Questo provvedimento è volto a stabilire la portata (e il valore) della massa ereditaria. La domanda può essere presentata congiuntamente a una richiesta di porre i sigilli o di rimuoverli. Il provvedimento comprende una breve descrizione di tutte le attività e le passività incluse nella massa ereditaria e, su richiesta di una delle parti, una valutazione del valore dei beni mobili. Qualora le parti non raggiungano un accordo in merito alla designazione del perito o dei periti stimatori certificati, la loro nomina viene affidata al notaio.

1.3 Esecuzione provvisoria

Se necessario, l'organo giurisdizionale può dichiarare la sua sentenza provvisoriamente esecutiva in tutti i casi che si presentano, salvo se diversamente stabilito dalla legge o dalla natura del caso di specie. Qualora non si applichi per legge, l'ordine di esecuzione provvisoria deve essere richiesto dall'attore. L'organo giurisdizionale non può pronunciare un simile ordine d'ufficio.

Una sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva può essere eseguita immediatamente, nonostante si sia in presenza del deposito di un'opposizione, di un ricorso o di un ricorso in cassazione nei confronti della decisione stessa. L'ordine di esecuzione può riguardare la totalità o parte della sentenza. La sentenza può essere eseguita anche senza essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonostante la sua esecuzione possa essere sospesa dal deposito di un ricorso. Qualora una sentenza sia dichiarata provvisoriamente esecutiva, la sua esecuzione può essere continuata o anche avviata dopo il deposito di un ricorso nei confronti della sentenza stessa.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

A. Sequestro

Il sequestro viene attuato previa autorizzazione da parte del giudice del tribunale distrettuale che decide in merito alle domande relative al provvedimento provvisorio. La domanda di autorizzazione va presentata da un avvocato. In linea di principio il giudice può basarsi sulle rivendicazioni del richiedente. Di norma, il debitore non viene ascoltato. Solitamente l'ordinanza dell'organo giurisdizionale viene emessa il giorno stesso. Nel caso di una controversia avente ad oggetto somme di denaro, l'organo giurisdizionale fissa l'importo per il quale viene concessa l'autorizzazione. Detto organo può ordinare la costituzione di una garanzia per eventuali danni causati dal sequestro.

Il sequestro viene attuato tramite notifica resa da un ufficiale giudiziario. Una persona pignorante che successivamente risulti aver effettuato il sequestro illecitamente può essere condannata a risarcire i danni.

La procedura di richiesta di sequestro dà luogo a dei costi, come ad esempio: le commissioni di iscrizione presso l'organo giurisdizionale (<https://www.rechtspraak.nl/English>), i costi sostenuti per l'affidamento dell'incarico a un avvocato (<http://www.advocatenorde.nl/>) e le spese dell'ufficiale giudiziario (<https://www.kbvg.nl/en/>).

B. Deposito

Il deposito viene ordinato, su richiesta della parte pignorante, dal giudice del tribunale distrettuale che decide in merito alle domande relative al provvedimento provvisorio. La parte soggetta al provvedimento e qualsiasi altra parte interessata vengono ascoltate, a meno che circostanze urgenti non precludano tale possibilità. Contro tale ordinanza non è ammessa nessuna impugnazione. L'organo giurisdizionale può ordinare la costituzione di una garanzia.

Il giudice del tribunale distrettuale che decide in merito alle domande relative al provvedimento provvisorio può ordinare il deposito separatamente dal sequestro.

La procedura di richiesta di deposito dà luogo a dei costi, come ad esempio: le commissioni di iscrizione presso l'organo giurisdizionale (<https://www.rechtspraak.nl/English>), i costi sostenuti per l'affidamento dell'incarico a un avvocato (<http://www.advocatenorde.nl/>) e le spese dell'ufficiale giudiziario.

C. Assoggettamento ad amministrazione giudiziaria

Su richiesta della parte interessata, il giudice del tribunale distrettuale che decide in merito alle domande relative al provvedimento provvisorio può assoggettare ad amministrazione giudiziaria i beni oggetto di contenzioso. Il provvedimento non è legato ad alcun sequestro effettuato. Eventuali sequestri attuati su detti beni non limitano i poteri dell'amministratore giudiziario. Il provvedimento può interessare qualsiasi tipo di merci, beni mobili e immobili, nonché diritti reali. L'amministrazione ha principalmente l'obiettivo di garantire la continuazione della gestione dei beni dell'impresa da parte di un terzo indipendente, ad esempio, nel corso del procedimento.

La procedura di richiesta di assoggettamento all'amministrazione giudiziaria dà luogo a dei costi, come ad esempio: le commissioni di iscrizione presso l'organo giurisdizionale (<https://www.rechtspraak.nl/English>), i costi sostenuti per l'affidamento dell'incarico a un avvocato (<http://www.advocatenorde.nl/>) e lo stipendio dell'amministratore giudiziario.

D. Provvedimenti provvisori

I procedimenti sommari possono essere condotti in maniera del tutto distinta dai procedimenti di merito e non devono necessariamente essere seguiti da questi ultimi.

Il giudice del tribunale distrettuale che decide in merito alle domande relative al provvedimento provvisorio dispone della competenza giurisdizionale per concedere un provvedimento provvisorio, ove opportuno, in tutte le materie. Il giudice cantonale dispone altresì della competenza giurisdizionale nei casi di cui è tenuto a pronunciare una sentenza in procedimenti di merito. Oltre alla normale competenza territoriale, l'organo giurisdizionale della zona di giurisdizione nella quale il provvedimento deve essere adottato gode di una competenza giurisdizionale aggiuntiva. Ogni ordine o divieto che possa essere richiesto nel procedimento di merito può essere richiesto nel quadro del procedimento sommario. Le controversie aventi ad oggetto somme di denaro possono essere consentite a determinate condizioni (cfr. 2.2).

Nel corso del procedimento dinanzi al giudice che decide in merito alle domande relative al provvedimento provvisorio, l'attore deve essere assistito da un avvocato. Il convenuto può essere assistito da un avvocato. Nel procedimento dinanzi al giudice cantonale, le parti possono procedere senza ricorrere a un avvocato. L'udienza è orale e informale. Solitamente la sentenza viene pronunciata dopo poche settimane. Il giudice può dichiarare *ex officio* che il provvedimento provvisorio è provvisoriamente esecutivo. "Provvisorio" significa che la sentenza è legalmente reversibile. Una sentenza diversa potrebbe essere pronunciata in qualsiasi procedimento di merito.

Questa procedura dà luogo ai seguenti costi: le commissioni di iscrizione presso l'organo giurisdizionale (<https://www.rechtspraak.nl/English>), le spese dell'ufficiale giudiziario (<https://www.kbvg.nl/en/>) e, a carico dell'attore, i costi sostenuti per l'affidamento dell'incarico a un avvocato (<http://www.advocatenorde.nl/>).

I provvedimenti provvisori possono essere concessi anche nel contesto di un procedimento giudiziario nel merito e possono applicarsi per tutta la durata del contenzioso. Il provvedimento provvisorio da richiedere deve essere correlato alla domanda principale di cui nel procedimento principale. Questa procedura è poco utilizzata.

Nei casi di divorzio, i provvedimenti provvisori vengono richiesti per la durata del procedimento e per qualche tempo successivamente allo stesso. Esempi sono: la casa coniugale, i beni destinati all'uso quotidiano, i figli e l'assegno di mantenimento a favore di un coniuge e a carico dell'altro.

Questi provvedimenti sono richiesti mediante istanza distinta prima, durante e anche in seguito al procedimento di divorzio, fino a quando cessano di avere effetto. Il procedimento orale deve essere iniziato al più tardi entro la terza settimana dopo il deposito e il giudice pronuncerà la sentenza il prima possibile. Questa procedura dà luogo ai seguenti costi: le commissioni di iscrizione presso l'organo giurisdizionale (<https://www.rechtspraak.nl/English>) e i costi sostenuti per l'affidamento dell'incarico a un avvocato (<http://www.advocatenorde.nl/>).

E. Esecuzione provvisoria

Nel quadro di un procedimento ordinario con citazione, l'organo giurisdizionale può, su istanza dell'attore, dichiarare la sentenza in tutto o in parte provvisoriamente esecutiva, salvo se diversamente stabilito dalla legge o dalla natura del caso. Esso può assoggettare l'esecutorietà provvisoria alla condizione che venga costituita una garanzia. La dichiarazione di esecutività provvisoria è possibile anche d'ufficio nel quadro di un procedimento sommario. Lo stesso vale nei procedimenti su istanza.

2.2 Le principali condizioni

A. Sequestro

L'istanza deve contenere alcune informazioni: la natura del sequestro da riscuotere e il diritto invocato dal richiedente e, nel caso di una controversia avente ad oggetto somme di denaro, anche l'importo (massimo) della stessa. In aggiunta a questo, a seconda del sequestro da riscuotere, deve essere dimostrato se il timore di appropriazione indebita sia fondato o meno. Non è necessario che vi sia un interesse urgente.

B. Deposito

In caso di richiesta da parte di una persona pignorante non è richiesto il carattere di urgenza. Nel procedimento sommario, tuttavia, l'attore deve avere un interesse urgente. Il timore di appropriazione indebita non deve essere dimostrato.

C. Assoggettamento ad amministrazione giudiziaria

Ciò comporta un procedimento sommario, di conseguenza, l'attore deve avere un interesse urgente. Il timore di appropriazione indebita non deve essere dimostrato.

D. Provvedimenti provvisori

Nel procedimento sommario, l'attore deve avere un interesse urgente, l'organo giurisdizionale pondera gli interessi delle parti e la decisione fornisce un provvedimento provvisorio. L'interesse urgente dell'attore non deve necessariamente risiedere in circostanze legate al convenuto. Questa domanda principale può essere contestata o contestabile. Prescrizioni più severe si applicano in relazione all'ammissibilità di controversie aventi ad oggetto somme di denaro nel quadro del procedimento sommario. L'interesse urgente dell'attore è soggetto a ulteriore controllo, mentre anche il rischio di impossibilità di rimborso, che può portare al rigetto del provvedimento, dovrà essere preso in considerazione nel ponderare gli interessi. Presso tutti i tribunali distrettuali, sono possibili i procedimenti sommari di recupero di crediti non contestati o di crediti che non possono ragionevolmente essere contestati derivanti da un accordo in merito a merci consegnate e/o servizi forniti.

Per i provvedimenti provvisori nel quadro di procedimenti di divorzio e altri procedimenti di merito, non si applica alcun requisito in materia di contendibilità o urgenza del caso. Anche il timore di appropriazione indebita è irrilevante.

E. Esecuzione provvisoria

Non applicabile.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

Lo scopo dei provvedimenti cautelari è quello di mantenere una situazione *de facto* o *de jure* per la salvaguardia di diritti (di ricorso). Lo scopo dei provvedimenti provvisori è quello di creare una situazione *de facto* o *de jure* prima di una pronuncia in merito a un procedimento di merito.

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

A. Sequestro

In linea di principio, è possibile attuare un sequestro su tutti i tipi di beni, ad eccezione di quelli destinati a servizi pubblici e degli elementi riportati negli articoli 447, 448 e 712 del *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* (codice di procedura civile). Una parte delle retribuzioni e di altre rivendicazioni relative a pagamenti periodici non è ammissibile per il sequestro. Il sequestro può essere attuato anche su un diritto limitato o su una quota di un bene. Le norme per il sequestro relativamente a tali beni sono in questo caso applicabili *mutatis mutandis* (articolo 707 del codice di procedura civile).

B. Deposito

Beni mobili che non sono beni registrati.

C. Assoggettamento ad amministrazione giudiziaria

Tutti i beni rispetto ai quali il diritto è oggetto di contenzioso.

D. Provvedimenti provvisori

Tutti i tipi di beni possono essere oggetto di una rivendicazione nel quadro di un procedimento sommario o di una rivendicazione provvisoria nel contesto di un procedimento di merito.

E. Esecuzione provvisoria

Non applicabile.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

A. Sequestro

La conseguenza del sequestro consiste nel fatto che i beni sequestrati sono congelati. La parte che subisce il sequestro non può più vendere, cedere, gravare o noleggiare i beni, ecc. Questa incapacità di disporre dei beni è relativa: ha effetto solo in relazione alla persona pignorante. Nel caso di sequestro presso terzi, la parte soggetta a sequestro deve astenersi altresì dall'effettuare qualsiasi ulteriore pagamento o dal consegnare i beni. Tuttavia, l'acquirente terzo che ha acquistato i beni secondo *bona fide* è protetto a determinate condizioni. In caso di sequestro presso terzi, la parte soggetta a sequestro è tenuta a dichiarare ciò che detiene per conto della parte principale soggetta a sequestro. Il ritiro di beni sequestrati è punibile.

B. Deposito

Il ritiro di merci soggette a deposito è punibile.

C. Assoggettamento ad amministrazione giudiziaria

L'amministrazione dei beni viene trasferita all'amministratore.

D. Provvedimenti provvisori

La conformità è spesso applicata per mezzo del pagamento di una sanzione periodica.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

A. Sequestro

Nel concedere l'autorizzazione al sequestro l'organo giurisdizionale deve sempre specificare il termine entro il quale deve essere depositata la dichiarazione della domanda nel procedimento principale. Qualora non vi sia alcuna azione principale pendente, l'organo giurisdizionale precisa un termine nell'autorizzazione al sequestro pari ad almeno otto giorni, entro il quale deve essere avviata l'azione legale principale. Soltanto i procedimenti volti a ottenere un titolo esecutivo per il pagamento del credito, ai fini del quale il sequestro è stato imposto come assicurazione, possono essere considerati essere un'azione principale. Nel frattempo il sequestro può essere revocato dall'organo giurisdizionale su richiesta della persona sui cui beni è stato applicato il sequestro oppure su richiesta di un'altra parte interessata. Se il termine stabilito dall'organo giurisdizionale viene superato, il sequestro decade.

Il sequestro diventa esecutivo non appena la persona pignorante ha ottenuto un titolo esecutivo e tale titolo è stato notificato alla parte soggetta a sequestro (e nel caso di sequestro presso terzi, anche alla terza parte).

Se la dichiarazione di domanda nel quadro dell'azione principale viene respinta irrevocabilmente, il sequestro decade. Il sequestro può essere revocato su richiesta della parte soggetta allo stesso.

B. Deposito

Il deposito può essere revocato dal giudice che decide in merito alle domande relative al provvedimento provvisorio su richiesta di ciascuna delle parti interessate del procedimento sommario. Tale giudice determina, se necessario, per quale parte il depositario debba consegnare i beni. L'annullamento del sequestro sul quale si basa il deposito determina la revoca del deposito stesso. Di conseguenza, il depositario consegna i beni alla parte che era soggetta a sequestro. Dopo che l'avente diritto ai beni è stato determinato tramite una sentenza dichiarata definitiva o provvisoriamente esecutiva, il depositario consegna i beni a detta persona.

C. Assoggettamento ad amministrazione giudiziaria

Qualora la domanda principale nel quadro dell'azione principale non sia stata ancora sottoposta all'organo giurisdizionale, essa deve essere depositata entro un termine da stabilirsi da parte dell'organo stesso. Se detto termine viene superato, l'amministrazione cessa.

Dopo che l'avente diritto ai beni è stato determinato tramite una sentenza dichiarata definitiva o provvisoriamente esecutiva, l'amministratore consegna i beni a detta persona. L'amministrazione viene revocata tramite decisione congiunta tra le parti oppure, su richiesta di una di esse, da parte del giudice che decide in merito alle domande relative al provvedimento provvisorio.

D. Provvedimenti provvisori

I provvedimenti provvisori si applicano fino a quando l'organo giurisdizionale non emette la sentenza nel procedimento di merito.

Il giudice nel procedimento sommario può altresì limitare il periodo di validità dei provvedimenti oppure renderli soggetti alla condizione che il procedimento di merito venga avviato entro un dato termine. Anche i provvedimenti provvisori emessi nell'ambito di un procedimento di merito cessano di essere validi se l'azione principale viene conclusa prematuramente.

I provvedimenti provvisori nel quadro di procedimenti di divorzio possono rimanere in vigore per un determinato arco di tempo in seguito al divorzio. Essi possono essere modificati o ritirati. I provvedimenti provvisori emessi prima del procedimento di divorzio decadono se la domanda di divorzio non viene presentata entro quattro settimane dalla decisione che concede detti provvedimenti.

E. Esecuzione provvisoria

La corte d'appello può sospendere l'esecuzione. La sospensione può essere ottenuta anche per mezzo di un procedimento di esecuzione.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Norme generali

Contro una sentenza è possibile presentare opposizione, ricorso e ricorso in cassazione.

L'opposizione può essere presentata presso l'organo giurisdizionale che ha emanato la sentenza in contumacia, dalla parte condannata *in absentia*, entro quattro settimane (inizio variabile).

Il ricorso (per importi superiori a 1 750 EUR) può essere depositato presso la corte d'appello, dalla parte soccombente, entro tre mesi dalla data di pronuncia della sentenza.

Il ricorso in cassazione può essere presentato presso la *Hoge Raad der Nederlanden* (corte di cassazione dei Paesi Bassi) dalla parte soccombente, entro tre mesi dalla data di pronuncia della sentenza sia in primo grado che in massimo grado, o in appello.

Contro un'ordinanza è possibile presentare ricorso dinanzi la corte d'appello e ricorso in cassazione dinanzi la corte di cassazione dei Paesi Bassi.

Il ricorso è presentato dal richiedente e dalle parti interessate apparse nel procedimento, entro tre mesi dalla data di pronuncia della sentenza, e da altre parti interessate, entro tre mesi dalla notifica alle stesse dell'ordinanza dell'organo giurisdizionale.

Il ricorso in cassazione può essere depositato dalle parti che sono apparse in uno dei precedenti gradi di giudizio, entro tre mesi dalla data di pronuncia della sentenza.

Questi mezzi di ricorso hanno l'effetto di sospendere l'esecuzione, a meno che la sentenza non sia stata dichiarata provvisoriamente esecutiva.

A. Sequestro

Contro l'autorizzazione a riscuotere il sequestro non è ammesso alcun ricorso di grado superiore (articolo 700, paragrafo 2, del codice di procedura civile).

La persona pignorante può presentare ricorso e, successivamente, ricorso in cassazione contro una decisione di rigetto della domanda principale.

B. Deposito

Se il deposito è stato disposto su richiesta della persona pignorante, contro detta ordinanza non è ammesso alcun appello di grado superiore.

Il richiedente può presentare ricorso e, successivamente, ricorso in cassazione contro il rigetto della domanda principale.

Contro una ordinanza provvisoria è possibile presentare opposizione, ricorso e ricorso in cassazione.

C. Assoggettamento ad amministrazione giudiziaria

Contro una ordinanza che assoggetta beni ad amministrazione è possibile presentare opposizione, ricorso e ricorso in cassazione.

D. Provvedimenti provvisori

Contro i provvedimenti provvisori concessi nel quadro di procedimenti sommari o procedimenti di merito è possibile presentare opposizione, ricorso e ricorso in cassazione. Contro provvedimenti provvisori concessi nel quadro di procedimenti di divorzio non è consentito alcun ricorso o ricorso in cassazione.

E. Esecuzione provvisoria

Se una sentenza non è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva, tale dichiarazione può ancora essere ottenuta nell'ambito del ricorso o del ricorso in cassazione o tramite un procedimento di esecuzione. Se la sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva, l'organo giurisdizionale che decide dell'appello può sospendere l'esecuzione. Ciò non è possibile nel quadro di un ricorso in cassazione. La sospensione può essere ottenuta anche tramite un procedimento di esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 09/02/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [de](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#).

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Austria

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Le misure provvisorie e preventive sono esempi di misure cautelari. Il diritto austriaco prevede le seguenti misure cautelari:

misure dirette a garantire la prova;

misure dirette a ottenere la vendita forzata delle garanzie;

provvedimenti d'urgenza.

La caratteristica comune di tutte queste misure cautelari è che le parti non devono dimostrare i loro diritti; esse devono soltanto fornire una prova prima facie degli stessi (vale a dire dimostrare in modo credibile la loro esistenza).

I provvedimenti d'urgenza sono le più importanti di tali misure e per tale motivo le osservazioni che seguono si riferiscono solo ad essi.

I provvedimenti d'urgenza sono provvedimenti giudiziali sotto forma di ordinanza diretti a garantire una futura esecuzione, disciplinare una determinata situazione attuale per un certo periodo od ottenere una soddisfazione provvisoria di un credito.

I provvedimenti d'urgenza si dividono tra ingiunzioni dirette a:

garantire il pagamento di una somma di denaro;

garantire il diritto a ottenere l'esecuzione di una determinata azione;

tutelare un diritto o un rapporto giuridico.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

I provvedimenti d'urgenza sono concessi soltanto su istanza di parte. Le parti sono il ricorrente e il resistente. I seguenti giudici sono competenti a emanare provvedimenti d'urgenza: nel corso di un procedimento già pendente:

il giudice chiamato a pronunciarsi sulla medesima istanza;

nel corso del procedimento esecutivo: il giudice dell'esecuzione;

prima che l'azione principale sia proposta in sede di procedimento contenzioso o tra il procedimento di cognizione e il procedimento esecutivo: il tribunale distrettuale (Bezirksgericht) nel distretto in cui è posto il foro generale del convenuto;

in alternativa, il foro competente per l'oggetto del provvedimento d'urgenza o il luogo di residenza permanente o temporanea del soggetto debitore o il tribunale distrettuale dinanzi al quale di svolge il primo atto esecutivo.

Posto che la procedura risponde alle disposizioni della normativa in materia di esecuzione, non è richiesta l'assistenza legale obbligatoria in primo grado.

Gli specifici atti esecutivi (come ad esempio il sequestro disposto dal tribunale) sono compiuti d'ufficio (dall'ufficiale giudiziario). Di norma, i costi del provvedimento d'urgenza, che dipendono dal valore della domanda da garantire, sono sostenuti in una fase iniziale dal ricorrente. Questi può chiederne il rimborso solo se ha ottenuto successo nel procedimento principale in relazione al quale la domanda è stata proposta. Tuttavia, il convenuto che risulta vincitore nella fase di disciplina del provvedimento d'urgenza ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese già in quella fase.

2.2 Le principali condizioni

Per ottenere un provvedimento d'urgenza, la parte danneggiata deve presentare una domanda con cui dichiara e fornisce la prova prima facie di un credito pecuniario, di un credito non pecuniario, di qualche altra azione o diritto controverso, di un rapporto giuridico e della sussistenza di un rischio.

Al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza diretto a garantire un credito pecuniario, il ricorrente deve fornire la prova prima facie di un rischio soggettivo; vale a dire la prova prima facie del fatto che, in mancanza di un'ingiunzione, il resistente adotterebbe misure dirette a frustrare o rendere più gravoso il recupero del credito.

Per tutti gli altri tipi di ingiunzione, è richiesta solo la prova prima facie di un rischio oggettivo, ossia del fatto che, in mancanza di un'ingiunzione, sarebbe impossibile o nettamente più complicato mettere in opera o far valere giuridicamente il diritto in causa, in particolare a ragione di una modifica dello stato esistente dell'oggetto dell'ordinanza.

Per i procedimenti diretti a garantire i crediti pecuniari e per le altre forme di ingiunzione, è sufficiente, quale prova prima facie del rischio, la prova che il credito dovrebbe essere eseguito in paesi in cui il credito non è garantito né da accordi di diritto internazionale né dal diritto dell'Unione.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Tutti i mezzi disponibili per garantire un credito pecuniario sono elencati nel codice delle esecuzioni (Exekutionsordnung). Si tratta di:

misure dirette al sequestro e all'amministrazione di beni mobili;

provvedimenti diretti a vietare di disporre o di costituire un pegno su beni fisici mobili;

divieti nei confronti di un soggetto terzo;

misure di amministrazione dirette all'amministrazione della proprietà del convenuto;

divieti di disposizione o costituzione di ipoteche su beni o diritti registrati nel registro fondiario.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Gli effetti delle misure in parola variano a seconda della garanzia fornita. La sottoposizione a sequestro e ad amministrazione dei beni fisici mobili sottrae tali beni all'influenza diretta personale del convenuto. In linea di principio, anche gli atti di disposizione legale dei beni assoggettati a sequestro ed amministrazione è nulla. La legge accorda al giudice un ampio potere nel dare le indicazioni "necessarie o utili" mentre i beni sono trattenuti o amministrati al fine di prevenire cambiamenti che ne ridurrebbero il valore o il ricavato. Tali indicazioni possono, ad esempio, comprendere la vendita dei beni deperibili sottoposti a sequestro.

Tutti gli atti dispositivi che ledono un divieto di disposizione o di costituzione di pegno su beni mobili materiali sono nulli.

I provvedimenti d'urgenza nei confronti di soggetti terzi sono concessi dal giudice al fine di vietare al convenuto di disporre o di incassare crediti da terzi. Allo stesso tempo, le parti sono obbligate, fino a diversa comunicazione del giudice, a non pagare nessun debito al convenuto, a non consegnargli alcun bene a lui dovuto e a non fare nulla che possa frustrare o rendere molto più complicata l'esecuzione sul credito o sui beni posseduti o da consegnare. In altre parole, i terzi debitori possono soltanto essere intimati a non adempiere un obbligo o a non compromettere l'adempimento; non può essere vietato loro invece di

effettuare un pagamento al ricorrente o di esercitare un diritto. I soggetti terzi che non adempiono l'obbligo sono tenuti responsabili dei danni. La legge non stabilisce espressamente se gli atti di disposizione compiuti in violazione dell'ingiunzione siano nulli e le posizioni legali in Austria sono divise sul punto.

Un amministratore, soggetto alla supervisione del giudice, è nominato per amministrare la proprietà del convenuto.

Nel registro del libro fondiario è compiuta un'annotazione affinché al debitore sia inibito il compimento di atti di disposizione e la costituzione di ipoteche sui suoi beni o sui suoi diritti registrati presso di esso. Una volta compiuta tale annotazione, sono possibili atti di disposizione volontari sulla proprietà o sui diritti del convenuto e la loro annotazione nel registro fondiario, ma soltanto con effetti limitati rispetto al ricorrente. Solo se la richiesta del ricorrente è respinta dal giudice nella decisione conclusiva o l'ingiunzione è in altro modo cancellata il soggetto terzo rientra in possesso dei suoi diritti, anche rispetto al ricorrente, e può ottenere la rimozione del divieto.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Un provvedimento d'urgenza è valido soltanto per uno specifico periodo di tempo, ma può essere prorogato su istanza del ricorrente. Se un'ingiunzione è disposta separatamente dal procedimento di merito, il giudice fissa un lasso di tempo ragionevole per comprovare la domanda garantita e per presentare la domanda o la richiesta di esecuzione. Il convenuto può chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione e la sua cancellazione versando un importo a titolo di rimborso. Le ingiunzioni devono essere cancellate su istanza di parte o d'ufficio se:

il termine per dimostrare la fondatezza della domanda è scaduto e

non è stato fornito alcun elemento a fondamento della domanda;

il provvedimento d'urgenza è stato attuato in modo più esteso rispetto a quanto necessario per tutelare il ricorrente;

non sono più soddisfatte le condizioni per detto provvedimento;

il convenuto ha versato un importo a titolo di rimborso o ha fornito una garanzia;

non sussistono più i motivi per l'applicazione dell'ingiunzione.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Esistono due tipologie di impugnazione nell'ambito della procedura di ingiunzione, nessuna delle quali comporta una proroga del procedimento:

l'opposizione contro il provvedimento d'urgenza stesso: se il convenuto e il terzo debitore non sono stati preventivamente sentiti, essi possono proporre opposizione entro 14 giorni. Nuove prove possono essere fornite per garantire un'udienza equa. Il giudice di primo grado si pronuncia su tale opposizione mediante ordinanza e l'impugnazione non è accessibile al pubblico;

un mezzo d'impugnazione noto come "Rekurs" è ora disponibile contro un provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento di ingiunzione. Il termine per l'impugnazione è di 14 giorni. Si tratta di una procedura scritta nell'ambito della quale non devono essere fornite nuove prove. Un'impugnazione in diritto può anche essere presentata contro un'ordinanza di emissione di un provvedimento di ingiunzione, ma non nel caso di diniego di tale provvedimento.

Regole speciali:

La legge contiene delle disposizioni per:

l'alloggio temporaneo del coniuge (divorziato);

la disciplina temporanea, l'uso e la tutela dei beni e dei risparmi matrimoniali;

l'alloggio temporaneo del figlio;

provvedimenti d'urgenza diretti a evitare casi di violenza domestica;

provvedimenti d'urgenza diretti a evitare casi di violenza in generale;

affitti temporanei;

provvedimenti d'urgenza diretti a evitare lesioni della proprietà;

misure dirette a soddisfare l'esigenza urgente di alloggio di un coniuge.

Tra queste norme assumono particolare importanza i provvedimenti d'urgenza diretti a prevenire la violenza. L'Austria ha un sistema semplice, ma molto efficiente di protezione contro la violenza, che permette che un soggetto residente violento sia allontanato dall'abitazione e gli sia vietato di farvi ritorno.

Quando, in ragione della condotta violenta di una persona non è opportuno che altri abbiano contatto con la stessa, a quest'ultima può essere anche vietato di frequentare determinati luoghi o di intrattenere determinati contatti. Aspetto maggiormente importante, questo sistema permette di garantire, al fine di prevenire la violenza domestica, una stretta collaborazione tra polizia, tribunali, centri contro la violenza domestica e, ove siano coinvolti minori, servizi per l'assistenza ai minori e ai giovani.

Le forze di polizia possono, sulla base delle leggi di polizia, emanare un provvedimento di espulsione o un provvedimento restrittivo di due settimane a carico delle persone che hanno messo in pericolo la vita, la salute o la libertà di un terzo. Se la domanda di provvedimento d'urgenza è presentata dinanzi al giudice, il provvedimento può essere esteso sino a un massimo di quattro settimane. La polizia deve anche informare i servizi locali contro la violenza domestica affinché possano fornire assistenza alle vittime.

Il giudice deve altresì, su istanza della vittima, ordinare alla persona che ha reso la convivenza impossibile in ragione di aggressioni fisiche, minacce di aggressione fisica o di crudeltà psicologica:

di lasciare l'abitazione e le immediate vicinanze, e

non fare ritorno a casa o nelle immediate vicinanze nel periodo in cui la casa è utilizzata per soddisfare il bisogno urgente di alloggio del richiedente.

Il giudice può anche proibire alla persona allontanata di frequentare determinati luoghi (quali strade al di fuori dell'abitazione o della scuola del bambino) e intimargli di non incontrare o contattare il richiedente, salvo che ciò leda un interesse rilevante del convenuto.

I provvedimenti d'urgenza concessi in collegamento con il procedimento principale, come ad esempio il procedimento di divorzio, il procedimento di annullamento, i procedimenti di divisione della proprietà e quelli diretti a chiarire il diritto d'uso dell'abitazione, si applicano in pendenza della sentenza definitiva nel procedimento principale. I provvedimenti d'urgenza possono essere concessi a prescindere dal fatto che le parti vivano o meno ancora insieme e a prescindere dal procedimento principale. Tuttavia, se non pende alcun procedimento principale, un'ingiunzione non può essere concessa per più di sei mesi.

Se sono soddisfatte le condizioni previste a tal fine, un provvedimento d'urgenza può essere eseguito immediatamente o d'ufficio o su istanza di parte.

L'autorità dell'esecuzione (l'ufficiale giudiziario) deve ordinare al convenuto di allontanarsi dalla casa, ritirare tutte le chiavi in suo possesso e presentarle al giudice. Quando si tratta di dare esecuzione a un provvedimento in materia di violenza domestica, il giudice può chiedere alle forze dell'ordine di servirsi del personale a sua disposizione. Ciò accade di frequente, il che significa che i provvedimenti d'urgenza in materia di violenza sono di norma eseguiti dalla polizia piuttosto che dall'ufficiale giudiziario.

Ultimo aggiornamento: 05/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua  di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Polonia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Il tipo di misura dipende dalla natura del diritto da proteggere. Ai sensi dell'articolo 747 del codice di procedura civile, la tutela dei crediti pecuniari può essere effettuata mediante:

il pignoramento di un bene mobile, dello stipendio, di conti correnti o di altri crediti o di un altro diritto patrimoniale;

costituzione su un immobile di un'ipoteca giudiziaria;

interdizione di alienare o di gravare un bene immobile per il quale non esiste un registro fondiario, né un registro delle ipoteche o questi ultimi siano stati persi o distrutti;

costituzione di un'ipoteca marittima su un'imbarcazione o su un'imbarcazione in costruzione;

interdizione di alienare un diritto di comproprietà su un bene immobile;

amministrazione giudiziale di un'impresa o di un'azienda agricola del debitore o di qualsiasi stabilimento che ne costituisce parte o di un'azienda agricola del debitore.

Se la misura non è relativa a un credito pecuniario, il tribunale concede la garanzia che reputa appropriata secondo le circostanze del caso, senza escludere le misure previste per i crediti pecuniari (articolo 755 del codice di procedura civile). In particolare il tribunale è autorizzato a:

fissare i diritti e gli obblighi delle parti o dei partecipanti alla procedura per tutta la durata di quest'ultima,

vietare l'alienazione dei beni o dei diritti oggetto della procedura

sospendere la procedura esecutiva o un'altra procedura intesa a eseguire una sentenza;

regolamentare le questioni relative alla custodia di minori e al diritto di visita dei minori;

ordinare l'iscrizione di una menzione idonea nel registro fondiario o in un altro registro idoneo.

Al momento della scelta della misura occorre considerare gli interessi delle parti o dei partecipanti alla procedura, in modo che il creditore possa godere di una adeguata protezione giuridica e che il debitore non si creda gravato di un onere eccessivo.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Possono essere ordinate misure provvisorie o conservative nei seguenti modi:

su richiesta di una parte o di un partecipante al processo, presentata dinanzi al giudice competente all'esame della causa in primo grado. Se il giudice non può essere identificato il giudice competente è quello del distretto giudiziario nel quale deve essere eseguita la misura provvisoria o conservativa; in mancanza di questo elemento o se la decisione che istituisce una misura provvisoria o conservativa deve essere eseguita nell'ambito di più organi giurisdizionali, il giudice competente è il tribunale circondariale (*sąd rejonowy*) di Varsavia. Una domanda di concessione di una misura provvisoria o conservativa effettuata nell'ambito di un processo è esaminata dal giudice adito per il processo, tranne il caso in cui il giudice adito sia la Corte suprema (*Sąd Najwyższy*). In quest'ultimo caso, la domanda è esaminata dal giudice competente in primo grado (articolo 734 del codice di procedura civile); ex officio nei casi in cui il processo può essere avviato d'ufficio (articolo 732 del codice di procedura civile).

Le domande intese ad ottenere misure conservative o provvisorie devono essere redatte per iscritto. Devono specificare inoltre il tipo di misura che si richiede e, in caso di controversie relative a crediti pecuniari, l'importo da garantire (questo importo non può essere superiore al valore della causa, maggiorato degli interessi calcolati fino alla data dell'ordinanza che impone la misura nonché delle spese di esecuzione della stessa; l'importo da garantire può anche comprendere una stima relativa alle spese procedurali). La domanda deve indicare anche le circostanze che giustificano l'emanazione del provvedimento. Qualora la domanda di misura provvisoria o conservativa sia stata depositata prima dell'avvio del processo, è necessario anche esporre in modo succinto il merito della causa (articolo 736 del codice di procedura civile).

Una misura provvisoria o conservativa può essere ordinata prima dell'avvio del processo o durante lo stesso. Una volta che il soggetto richiedente ha ottenuto un titolo esecutivo, una misura può essere concessa soltanto se essa ha lo scopo di preservare una pretesa per la quale non è ancora scaduto il termine di esecuzione (articolo 730, secondo comma, del codice di procedura civile).

Quando una misura provvisoria o conservativa è stata ordinata prima dell'avvio di un processo, il giudice fissa il termine entro il quale dovrà essere depositato l'atto di citazione cui la misura fa riferimento, sotto pena di nullità della stessa. Tale termine non può essere superiore a due settimane (articolo 733 del codice di procedura civile).

Le domande di misura provvisoria o conservativa devono essere esaminate immediatamente entro una settimana dal ricevimento della relativa domanda tranne il caso in cui la legge disponga altrimenti. Qualora la legge preveda l'esame della domanda in corso di udienza, la data di quest'ultima deve essere fissata in modo da avvenire entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della domanda da parte del tribunale (articolo 737 del codice di procedura civile).

La concessione di misure provvisorie o conservative avviene sulla base di una sentenza del giudice.

2.2 Le principali condizioni

La concessione di misure provvisorie o conservative può essere richiesta in qualsiasi tipo di cause civile appartenenti alla competenza di un tribunale o di un collegio arbitrale (articolo 730 del codice di procedura civile).

Le condizioni per la concessione di misure provvisorie o conservative sono le seguenti: occorre giustificare la plausibilità della pretesa e dell'interesse giuridico al beneficio della misura. Esiste un interesse giuridico a beneficiare di una misura provvisoria o conservativa quando l'assenza di una tale misura rende impossibile o quantomeno molto difficile l'esecuzione di una decisione giudiziaria o, altrimenti, rende impossibile o molto difficile la realizzazione dell'obiettivo della procedura (articolo 730, primo comma, del codice di procedura civile).

La misura provvisoria o conservativa non può essere intesa a soddisfare una pretesa, salvo disposizione legislativa contraria (articolo 731 del codice di procedura civile).

Il giudice può subordinare l'esecuzione di una decisione che concede una misura provvisoria o conservativa al pagamento di una cauzione da parte del creditore al fine di garantire le pretese del debitore create dall'esecuzione della decisione che concede la misura, tranne il caso in cui il creditore sia il ministero del Tesoro o quando la misura intende preservare un credito alimentare, una pensione o una somma dovuta a un impiegato nell'ambito di cause relative al diritto del lavoro e non eccedente la totalità del salario mensile (articolo 739 del codice di procedura civile).

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Possono costituire oggetto di una misura provvisoria o conservativa i seguenti beni:

beni mobili,
remunerazioni e salari,
conti correnti bancari o altri crediti o altri diritti patrimoniali,
beni immobili,
imbarcazioni o imbarcazioni in costruzione,
un diritto di proprietà su un bene immobile,
un'impresa o un'azienda agricola, uno stabilimento che forma parte di un'impresa o di una parte di quest'ultima o che sia parte di un'impresa agricola.
Una misura provvisoria o conservativa non può essere relativa a beni, crediti e diritti che non possono essere assoggettati all'esecuzione. I beni suscettibili di deteriorarsi rapidamente possono costituire oggetto di una misura provvisoria o conservativa se il debitore non dispone di altri beni che possono garantire il credito del creditore e se esiste una possibilità di vendere immediatamente questi beni.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

La funzione principale della procedura intesa all'ottenimento di una misura provvisoria o conservativa è quella di assicurare al titolare di un diritto (nella maggior parte dei casi un creditore) una protezione contro i potenziali effetti negativi durante l'esame della causa da parte del giudice (come prima di adire il giudice) e migliorare inoltre la sua situazione nell'ambito del processo esecutivo qualora l'oggetto del procedimento giudiziario e della misura sia un debito eseguibile. In misura limitata, una misura provvisoria o conservativa può anche servire all'ottenimento, da parte della persona avente titolo, di una prestazione in contanti.
Inoltre una misura provvisoria o conservativa può costituire una risposta a azioni del debitore che pregiudicano gli interessi legittimi dei creditori.
In funzione del tipo di misura scelta, gli effetti sono differenti per il debitore e possono essere i seguenti:
nel caso di pignoramento di un bene immobile, la gestione del bene successivamente al pignoramento non influisce sullo svolgimento ulteriore della procedura; il processo esecutivo relativo può essere esperito anche nei confronti dell'acquirente,
nel caso di sequestro di un conto corrente bancario di un imprenditore o di un proprietario di un'azienda agricola, il debitore può prelevare soltanto gli importi fissati dal giudice per il pagamento dei salari, delle remunerazioni e degli altri oneri legali nonché per il pagamento delle spese correnti connesse alle attività economiche,
il debitore ha una possibilità limitata di godere degli altri crediti e diritti patrimoniali pignorati (le modalità di godimento sono determinate dal giudice),
un ufficiale giudiziario può procedere alla vendita di tutti i beni pignorati, nonché dei diritti derivanti dagli strumenti finanziari iscritti sul conto dei valori mobiliari o su un altro conto nell'ambito delle disposizioni sul commercio di strumenti finanziari e depositare la somma così ottenuta sul conto di deposito del tribunale,
il debitore non può alienare o gravare un bene immobile, né un diritto di comproprietà su un bene immobile,
un'imbarcazione o un'imbarcazione in costruzione del debitore può essere gravata da un'ipoteca marittima;
il debitore può essere privato della gestione e può essere posta in essere un'amministrazione giudiziaria, i redditi derivanti dalla decisione giudiziaria costituiscono l'oggetto del pignoramento,
nelle cause relative alle obbligazioni alimentari, il debitore può essere tenuto a versare al creditore in una sola volta, o periodicamente una somma di denaro determinata.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Il debitore in ogni momento può domandare l'annullamento o la modifica della decisione giuridicamente vincolante mediante la quale è stata concessa una misura provvisoria o conservativa, se terminano o cambiano le ragioni per la concessione della stessa (articolo 742, articolo 754, primo comma, paragrafo 3 e articolo 757 del codice di procedura civile).
La misura è annullata se
il debitore deposita sul conto di deposito del ministero delle finanze la somma da garantire domandata dal titolare nella domanda di concessione della misura, il tribunale rinvia o rigetta la misura in modo definitivo,
il tribunale archivia la domanda o il processo è stato interrotto,
il richiedente non domanda l'integrità della sua pretesa nel processo o presenta altre pretese rispetto a quelle che erano state garantite prima dell'avvio del processo,
la decisione del giudice che dava la possibilità di chiedere la misura diventa definitiva (la misura è annullata un mese dopo la data in cui la sentenza diviene definitiva),
l'attore non chiede, entro due settimane a decorrere dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che gli dava diritto di presentare la sua domanda, altre misure esecutive nelle cause in cui una misura provvisoria o conservativa è stata concessa sotto forma di pignoramento di un bene mobile, di pignoramento dello stipendio, di pignoramento di un conto corrente o di pignoramento di un altro credito o di un altro diritto patrimoniale nonché sotto forma di amministrazione giudiziaria di un'impresa o di un'azienda agricola del debitore o di uno stabilimento facente parte di un'impresa o parte di quest'ultima o ancora di parte dell'azienda agricola del debitore.
Inoltre, la misura è annullata (articolo 754, primo comma, del codice di procedura civile):
trascorso il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che gli dava diritto di presentare la domanda garantita dalla misura, la decisione di rigetto del ricorso o di un'altra misura di contestazione formata dal debitore contro la decisione giudiziaria che permetteva la domanda garantita dalla misura;
se, entro un mese a decorrere dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che gli dava diritto di presentare la domanda garantita dalla misura, la decisione di rigetto del ricorso o di un'altra misura di contestazione avanzata dall'attore contro la decisione giudiziaria che gli dava diritto di presentare la domanda garantita dalla misura, non ha chiesto misure esecutive supplementari, in caso di misure provvisorie o cautelari, come fra l'altro il pignoramento di un bene mobile;

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Sia l'attore che il debitore possono presentare ricorso contro la decisione del tribunale di primo grado relativa a una misura provvisoria o conservativa (articolo 741 del codice di procedura civile).

Ultimo aggiornamento: 24/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [pt](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#).

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Portogallo

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

I provvedimenti provvisori e conservativi sono diretti a salvaguardare determinate situazioni giuridiche e possono includere: a) i provvedimenti provvisori nell'ambito di applicazione del quadro giuridico per gli adulti accompagnati previsto dalla [legge n. 49/2018 del 14 agosto 2018](#); b) l'amministrazione provvisoria del patrimonio di una persona assente (articolo 1021 del codice di procedura civile); c) la designazione di un procuratore *ad litem* (articolo 17 del codice di procedura civile); o d) i provvedimenti necessari alla conservazione dei beni di un'eredità giacente (articolo 938 del codice di procedura civile). Lo scopo dei provvedimenti conservativi (ad esempio quelli previsti dagli articoli 362 e seguenti del codice di procedura civile) è quello di evitare il rischio di un danno grave o irreparabile alla rivendicazione nel corso di un procedimento già promosso (*periculum in mora*) e di garantire l'esecuzione della decisione giudiziaria definitiva (articolo 2 del codice di procedura civile).

Salvo nel caso in cui il giudice disponga l'inversione del ruolo delle parti in causa per la proposizione dell'azione principale (*inversão do contencioso*), il procedimento cautelare dipende da un'azione di accertamento della rivendicazione tutelata dal provvedimento conservativo (articolo 364 del codice di procedura civile); esso tutela o anticipa in via provvisoria gli effetti della decisione definitiva, sul presupposto che la decisione resa nel procedimento principale sarà favorevole al ricorrente.

Il rischio di danno (*periculum in mora*) autorizza il giudice a valutare preliminarmente e sommariamente un rapporto giuridico sostanziale che dovrà essere in seguito esaminato in modo più articolato; se tale valutazione preliminare è favorevole al ricorrente, si procede ad emettere provvedimenti intesi a scongiurare il rischio.

I provvedimenti conservativi mirano a garantire il risultato pratico dell'azione, ad evitare danni gravi o ad anticipare l'esercizio del diritto, in modo da ottenere per quanto possibile un bilanciamento tra l'interesse alla celerità e quello alla certezza del diritto.

Il diritto processuale civile portoghese prevede due tipi di provvedimento conservativo:

- a) i provvedimenti conservativi ordinari (articoli da 362 a 376 del codice di procedura civile);
- b) i provvedimenti conservativi specifici (articoli da 377 a 409 del codice di procedura civile).

I primi sono disciplinati dall'articolo 362 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che l'interessato, qualora abbia il fondato timore che un'altra persona possa causare un danno grave e difficilmente riparabile alla sua rivendicazione, può, se non trova applicazione nessuno dei provvedimenti conservativi previsti dalla legge, chiedere un provvedimento cautelare o anticipatorio idoneo a garantire l'esercizio del diritto minacciato (articolo 362, primo comma, del codice di procedura civile). La rivendicazione del richiedente può fondarsi su un diritto già esistente o su un diritto accertato dal giudice nell'ambito di un procedimento già promosso o ancora da promuovere (articolo 362, secondo comma, del codice di procedura civile). Il provvedimento conservativo ordinario non è esperibile se il rischio di danno che si intende evitare costituisce l'oggetto esplicito di un provvedimento specifico (articolo 362, terzo comma, del codice di procedura civile).

I provvedimenti conservativi specifici sono quelli espressamente istituiti dal codice di procedura civile o da una normativa separata.

Il codice di procedura civile portoghese prevede i provvedimenti conservativi specifici elencati di seguito:

- a) *restituzione provvisoria del possesso* (articolo 377 del codice di procedura civile);
- b) *sospensione di delibere societarie* (articolo 380 del codice di procedura civile);
- c) *alimenti provvisori* (articolo 384 del codice di procedura civile);
- d) *risarcimento provvisorio* (articolo 388 del codice di procedura civile);
- e) *sequestro* (articolo 391 del codice di procedura civile);
- f) *denuncia di nuove opere* (articolo 397 del codice di procedura civile);
- g) *congelamento dei beni* (articolo 403 del codice di procedura civile).

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

Se l'interessato dimostra il fondato timore che un terzo possa provocare un danno grave e difficilmente riparabile ai suoi diritti, può chiedere il provvedimento cautelare o anticipatorio idoneo a garantire l'effettività del diritto minacciato (articolo 362, primo comma, del codice di procedura civile). La rivendicazione del richiedente può fondarsi su un diritto già esistente o su un diritto accertato dal giudice nell'ambito di un procedimento già promosso o ancora da promuovere (articolo 362, secondo comma, del codice di procedura civile).

I provvedimenti di questo tipo sono emessi se esiste un'elevata probabilità che il diritto sussista e se il timore di una sua violazione appare sufficientemente fondato (articolo 368, primo comma, del codice di procedura civile). Tuttavia il giudice può negare il provvedimento se il danno causato al convenuto dalla sua applicazione sarebbe notevolmente superiore a quello che il richiedente intende evitare con il provvedimento richiesto (articolo 368, secondo comma, del codice di procedura civile).

I provvedimenti conservativi ordinari possono essere applicati solo in assenza di un provvedimento conservativo specifico adeguato ai fatti di causa (articolo 362, terzo comma, del codice di procedura civile).

Pertanto i **provvedimenti cautelari atipici** menzionati all'articolo 362 del codice di procedura civile si fondano sui seguenti presupposti:

- a) l'esistenza apparente di un diritto;
- b) il fondato timore che un terzo possa causare un danno grave e difficilmente riparabile al diritto in questione (*periculum in mora*);
- c) la concreta idoneità del provvedimento cautelare o anticipatorio ad assicurare l'effettività del diritto minacciato;
- d) il provvedimento da ottenere non dev'essere previsto da altri procedimenti cautelari.

Affinché un provvedimento conservativo sia ordinato, è sufficiente che il giudice constati, sulla base di un rapido esame, l'esistenza di validi elementi di prova del diritto rivendicato (*fumus bonis juris*) e il fondato timore che il tempo impiegato per giungere a una decisione definitiva della controversia possa provocare un danno irreparabile o difficilmente riparabile (*periculum in mora*). Tale presupposto implica che il giudice sia sufficientemente certo che l'esito dell'azione principale sarà favorevole al ricorrente, in quanto i provvedimenti conservativi comportano una chiara ingerenza nella sfera giuridica del convenuto (articolo 368, primo comma, del codice di procedura civile).

Per quanto riguarda i **provvedimenti conservativi specifici**:

a) **Restituzione provvisoria del possesso:** in caso di spoglio violento, il possessore può chiedere la restituzione provvisoria dei beni, illustrando i fatti concernenti il possesso, lo spoglio e la violenza. Il giudice può ordinare la restituzione senza convocare né sentire la controparte qualora ritenga, in base all'esame delle prove, che il richiedente godesse del possesso e ne sia stato spogliato con violenza (articoli 377, 378 e 379 del codice di procedura civile).

b) **Sospensione di delibere societarie:** se un'associazione o una società, di qualsiasi tipo, adotta una delibera contraria alla legge o all'atto costitutivo, ogni socio può chiedere, entro dieci giorni (a decorrere dalla data dell'assemblea in cui la delibera è stata adottata o dalla data in cui il richiedente ne è venuto a conoscenza, se non è stato regolarmente convocato all'assemblea), la sospensione dell'applicazione di tale delibera. Il richiedente deve comprovare il proprio status di socio e dimostrare che l'attuazione della delibera potrebbe causare un danno rilevante. La domanda deve essere accompagnata da una copia degli atti con cui è stata adottata la delibera; se la legge non prevede la convocazione di un'assemblea, in luogo della copia degli atti può essere fornita prova documentale della delibera (articoli da 380 a 383 del codice di procedura civile).

c) **Alimenti provvisori:** il titolare di un diritto agli alimenti può chiedere che sia fissato l'importo mensile dovutogli a titolo di alimenti provvisori, fintantoché non sia stata ancora pagata la prima prestazione definitiva. Il giudice, dopo avere ricevuto la domanda di alimenti provvisori, fissa una data per l'udienza e le parti vengono invitate a comparire personalmente o a farsi rappresentare da mandatarî muniti di procura speciale a transigere. Il convenuto espone le sue difese direttamente all'udienza e il giudice tenta di conciliare le parti affinché giungano a un accordo sulla fissazione degli alimenti, che viene successivamente omologato con sentenza (articoli da 384 a 387 del codice di procedura civile).

Se una delle parti non compare o il tentativo di conciliazione non va a buon fine, il giudice dispone l'assunzione delle prove e successivamente si pronuncia con decisione orale sommariamente motivata (articolo 385, terzo comma, del codice di procedura civile).

d) **Risarcimento provvisorio:** nell'ambito delle domande di risarcimento per decesso o lesioni personali, la parte lesa e coloro che vantano diritti alimentari nei suoi confronti nonché coloro ai quali la parte lesa versava assegni alimentari in adempimento di un'obbligazione naturale possono chiedere che sia loro corrisposta una determinata somma di denaro sotto forma di pagamento mensile, a titolo di indennizzo provvisorio. Il giudice concede il provvedimento richiesto se accerta l'esistenza di uno stato di necessità provocato dai danni subiti e di un obbligo di risarcimento a carico del convenuto. La liquidazione provvisoria, da imputare alla liquidazione definitiva dei danni, viene effettuata dal giudice in via equitativa. Ciò vale anche per i casi in cui la domanda di risarcimento abbia ad oggetto danni che potrebbero mettere gravemente a rischio la sussistenza o la sistemazione della parte lesa. Quanto rilevato sopra in merito agli alimenti provvisori vale, mutatis mutandis, anche per le domande di risarcimento provvisorio (articoli da 388 a 390 del codice di procedura civile).

e) **Sequestro:** il creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale del suo credito può chiedere il sequestro giudiziario dei beni del debitore. Il richiedente deve esporre i fatti che suffragano l'esistenza del credito e giustificano il rischio invocato, elencare i beni da sottoporre a sequestro e fornire tutte le informazioni necessarie ai fini del sequestro. Qualora il sequestro venga richiesto nei confronti dell'acquirente di beni del debitore, il richiedente, se non risulta che l'acquisto sia stato impugnato in giudizio, deve anche illustrare i fatti che rendono probabile l'accoglimento di tale impugnazione (articoli da 391 a 396 del codice di procedura civile).

Una volta esaminate le prove prodotte, viene ordinato il sequestro, senza sentire l'altra parte, ove ne ricorrano i presupposti legali (articolo 393, primo comma, del codice di procedura civile).

In caso di sequestro di navi o del loro carico, il richiedente deve dimostrare, oltre all'esistenza dei presupposti generali, che il sequestro è consentito in relazione alla specifica natura del credito (articolo 394, primo comma, del codice di procedura civile). In tal caso, il sequestro non ha luogo se il debitore offre immediatamente una garanzia accettata dal creditore o dichiarata idonea dal giudice entro due giorni; la partenza della nave rimane sospesa fino a quando non venga prestata la garanzia (articolo 394, secondo comma, del codice di procedura civile).

f) **Denuncia di nuove opere:** chiunque ritenga che un suo diritto di proprietà, esclusiva o condivisa, o altro diritto reale o personale di proprietà o di godimento sia stato leso da nuove opere o da un nuovo servizio che gli arreca o potrebbe arrecargli pregiudizio può chiedere, entro trenta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del fatto, la sospensione immediata dell'opera o del lavoro o servizio. L'interessato può procedere alla denuncia anche direttamente per via stragiudiziale chiedendo verbalmente, alla presenza di due testimoni, al committente o, in mancanza di questo, al responsabile o a chi ne fa le veci, di cessare i lavori. Tale denuncia stragiudiziale decade ove non sia ratificata entro cinque giorni dall'autorità giudiziaria (articoli da 397 a 402 del codice di procedura civile).

g) **Congelamento dei beni:** è possibile chiedere il congelamento di beni mobili o immobili o di documenti quando esista un giustificato timore di smarrimento, occultamento o dissipazione degli stessi. Ciò dipende dal procedimento per la designazione di beni o per l'accertamento della titolarità dei diritti sui beni congelati (articoli da 403 a 409 del codice di procedura civile).

Questo provvedimento può essere chiesto da chiunque abbia interesse alla conservazione dei beni o documenti, ma può essere azionato dai creditori esclusivamente nei casi in cui sia necessario tutelare un'eredità. Il richiedente deve dimostrare sommariamente il suo diritto sui beni e i fatti che giustificano il timore di una loro perdita o dissipazione. Se il diritto sui beni dipende da un'azione già proposta o da proporre, il richiedente deve convincere il giudice della presumibile fondatezza della domanda corrispondente. Una volta prodotte le prove necessarie, il giudice concede il provvedimento se ritiene che, in mancanza di esso, gli interessi del richiedente sarebbero messi gravemente a rischio.

2.1 La procedura

Ad eccezione della denuncia di nuove opere, per la quale è possibile intraprendere una previa azione stragiudiziale, seguita da una richiesta di ratifica giudiziaria (articolo 397, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile), tutti gli altri provvedimenti conservativi si basano su una domanda iniziale presentata al giudice, in cui il richiedente deve dimostrare sommariamente l'esistenza del diritto minacciato e giustificare il timore di un danno. La domanda deve contenere l'elenco dei testimoni, che non possono essere più di cinque, e indicare le altre prove di cui si chiede l'assunzione, in conformità dell'articolo 365 del codice di procedura civile.

Su richiesta, nella decisione che dispone il provvedimento, il giudice può esentare il richiedente dalla responsabilità di proporre l'azione principale se le prove fornite suffragano la ferma convinzione che il diritto tutelato sussista e se il tipo di provvedimento ordinato è idoneo a risolvere la controversia (articolo 369, primo comma, del codice di procedura civile). Tale esenzione può essere chiesta fino alla chiusura dell'udienza conclusiva; nei casi senza previo contraddittorio, la controparte può opporsi all'inversione del ruolo delle parti contestualmente all'impugnazione del provvedimento emesso (articolo 369, secondo comma, del codice di procedura civile).

Le norme in materia di inversione del ruolo delle parti sono applicabili, mutatis mutandis, alla restituzione provvisoria del possesso, alla sospensione delle delibere societarie, agli alimenti provvisori, alla denuncia di nuove opere e agli altri provvedimenti previsti da leggi speciali e idonei, per loro natura, a risolvere definitivamente la controversia (articolo 376, quarto comma, del codice di procedura civile).

In mancanza di una disposizione giuridica che ordini il provvedimento conservativo senza sentire la controparte, quest'ultima viene sentita dal giudice, a meno che tale audizione possa mettere seriamente a rischio gli obiettivi o l'efficacia del provvedimento (articolo 366, primo comma, del codice di procedura civile).

Se la controparte deve essere sentita prima che sia emesso il provvedimento, viene citata entro dieci giorni affinché proponga opposizione. La citazione è sostituita dalla notifica se la controparte è già stata citata nel procedimento principale (articolo 366, secondo comma, del codice di procedura civile).

Alla scadenza del termine per proporre opposizione e se la controparte è stata sentita, si procede, ove necessario, all'assunzione delle prove richieste dalle parti o determinate d'ufficio dal giudice (articolo 367, primo comma, del codice di procedura civile).

Se la controparte non è stata sentita e il provvedimento viene emesso, la decisione che dispone il provvedimento le viene notificata solo dopo l'esecuzione della misura (articolo 366, sesto comma, del codice di procedura civile). In seguito alla notifica, la controparte può impugnare il provvedimento nelle forme ordinarie, qualora ritenga che, alla luce dei fatti, non avrebbe dovuto essere concesso. Può inoltre proporre opposizione qualora intenda addurre fatti o produrre elementi di prova che non sono stati esaminati dal giudice e che potrebbero escludere o ridurre i motivi del provvedimento conservativo (articolo 372, primo comma, del codice di procedura civile).

La controparte può contestare, con uno dei mezzi sopra indicati, la decisione con cui viene disposta l'inversione del ruolo delle parti (articolo 372, secondo comma, del codice di procedura civile). Se la controparte si oppone, il giudice deve decidere se mantenere, ridurre o revocare il provvedimento ordinato.

Tale decisione nonché, eventualmente, il mantenimento o la revoca dell'inversione del ruolo delle parti sono soggetti a impugnazione, alla quale segue, se del caso, l'assunzione delle prove richieste dalle parti o determinate d'ufficio dal giudice (articolo 372, terzo comma, del codice di procedura civile).

In merito alla competenza per territorio, è l'articolo 78 del codice di procedura civile stabilisce quanto segue:

- a) le istanze di sequestro e di congelamento dei beni possono essere presentate all'organo giurisdizionale dinanzi al quale deve essere promossa l'azione corrispondente, oppure nel luogo in cui si trovano i beni o, se questi ultimi si trovano in regioni diverse, in una di esse (articolo 78, primo comma, lettera a), del codice di procedura civile);
- b) per la denuncia di nuove opere è competente l'organo giurisdizionale del luogo in cui deve essere realizzata l'opera (articolo 78, primo comma, lettera b), del codice di procedura civile);
- c) per gli altri provvedimenti conservativi è competente il giudice dinanzi al quale deve essere promossa l'azione corrispondente (articolo 78, primo comma, lettera c), del codice di procedura civile).

Se non è stata disposta l'inversione del ruolo delle parti, i procedimenti vengono riuniti subito dopo la proposizione dell'azione; se quest'ultima è stata promossa dinanzi a un giudice diverso, gli atti vengono trasmessi a tale giudice, che è competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti successivi (articolo 78, secondo comma, del codice di procedura civile).

Se i provvedimenti conservativi vengono richiesti nell'ambito di un'azione già proposta, la domanda va presentata al giudice dinanzi al quale è dibattuta tale azione, salvo che la medesima sia soggetta a impugnazione. In tal caso, la riunione viene disposta solo se il procedimento si è concluso o se gli atti del procedimento principale sono stati restituiti al giudice di primo grado (articolo 364, terzo comma, del codice di procedura civile).

La rappresentanza tramite avvocato è obbligatoria se il valore del provvedimento è superiore a 5 000,00 EUR e nei casi in cui è sempre ammesso l'appello, a norma degli articoli 58 e 1090 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'articolo 44, primo comma, della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario.

Il valore dei provvedimenti conservativi viene determinato come segue:

- a) per gli alimenti provvisori e il risarcimento provvisorio, moltiplicando per dodici il valore della prestazione mensile richiesta (articolo 304, terzo comma, lettera a), del codice di procedura civile);
- b) per la restituzione provvisoria del possesso, in base al valore del bene sottratto (articolo 304, terzo comma, lettera b) del codice di procedura civile);
- c) per la sospensione delle delibere societarie, in base al danno che si intende evitare (articolo 304, terzo comma, lettera c), del codice di procedura civile);
- d) per la denuncia di nuove opere e i provvedimenti conservativi atipici, in base al danno che si intende evitare (articolo 304, terzo comma, lettera d), del codice di procedura civile);
- e) per il sequestro, in base all'importo del credito da garantire (articolo 304, terzo comma, lettera e), del codice di procedura civile);
- f) per il congelamento dei beni, in base al valore dei beni interessati (articolo 304, terzo comma, lettera f), del codice di procedura civile).

2.2 Le principali condizioni

Nel valutare i presupposti per la concessione di un provvedimento conservativo, il giudice deve sempre esaminare se il timore invocato sia giustificabile nonché quanto grave e difficile da riparare sarebbe il potenziale danno. Deve inoltre valutare se il provvedimento cautelare o anticipatorio sia idoneo, nel caso specifico, a tutelare il diritto minacciato e se vi sia un pericolo nel ritardo. Il giudice deve stabilire se sussiste un rischio associato ad eventuali ritardi, nonché esaminare se il procedimento cautelare presenti un nesso effettivo o potenziale con una causa, già instaurata o da instaurare, avente ad oggetto il diritto tutelato dal provvedimento.

In questo tipo di procedimenti spetta al giudice verificare con accertamento sommario (ossia meno rigoroso di quello richiesto nel procedimento principale) l'effettiva probabilità che esista il diritto da tutelare e la sufficiente fondatezza del timore di una sua violazione.

Tutti i provvedimenti conservativi sono considerati urgenti e prioritari rispetto a qualsiasi altro atto giudiziario non urgente (articolo 363, primo comma, del codice di procedura civile) e devono essere conclusi in primo grado entro un termine massimo di due mesi o, qualora il convenuto non sia stato citato, entro quindici giorni (articolo 363, secondo comma, del codice di procedura civile).

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Possono formare oggetto di provvedimenti conservativi i diritti e i beni mobili o immobili che non siano per legge totalmente o parzialmente esclusi.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Essendo disposti dall'autorità giudiziaria, i provvedimenti conservativi sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono su qualsiasi altro atto adottato da altre autorità (articolo 205, secondo comma, della Costituzione della Repubblica portoghese). Chiunque contravvenga a un provvedimento conservativo incorre nel reato di disobbedienza qualificata, fatti salvi i provvedimenti di esecuzione (articolo 375 del codice di procedura civile).

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Fatta salva la possibilità che il richiedente sia dispensato dalla responsabilità di proporre l'azione principale, l'articolo 373 del codice di procedura civile stabilisce che il procedimento cautelare si estingue e i provvedimenti disposti decadono:

- a) se il richiedente non propone l'azione da cui dipende il provvedimento entro trenta giorni dalla data in cui gli è stato notificato il passaggio in giudicato della decisione che ha disposto tale provvedimento (articolo 373, primo comma, lettera a), del codice di procedura civile);
- b) se, dopo la proposizione dell'azione, il procedimento rimane sospeso per oltre trenta giorni per negligenza del ricorrente (articolo 373, primo comma, lettera b), del codice di procedura civile);
- c) se l'azione è stata respinta con decisione passata in giudicato (articolo 373, primo comma, lettera c), del codice di procedura civile);
- d) se l'azione è stata respinta per motivi procedurali e il richiedente non promuove una nuova azione in tempo utile per beneficiare degli effetti dell'azione precedente (articolo 373, primo comma, lettera d), del codice di procedura civile);
- e) se decade il diritto di cui è stata chiesta la tutela (articolo 373, primo comma, lettera e), del codice di procedura civile).

In deroga alle norme sulla ripartizione dell'onere della prova, dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha disposto il provvedimento conservativo e l'inversione del ruolo delle parti, il convenuto viene informato che può contestare l'esistenza del diritto tutelato entro trenta giorni dalla notifica, alla cui scadenza il provvedimento sarà considerato risolutivo della controversia (articolo 371, primo comma, del codice di procedura civile).

Si applica la stessa disposizione se, dopo la proposizione dell'azione, il procedimento rimane sospeso per più di trenta giorni per negligenza del ricorrente o se l'azione è stata respinta per motivi procedurali e il ricorrente non promuove una nuova azione in tempo utile per beneficiare degli effetti dell'azione precedente (articolo 371, secondo comma, del codice di procedura civile).

Una volta che la decisione è passata in giudicato, i provvedimenti conservativi decadono (articolo 371, terzo comma, del codice di procedura civile).

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

L'appello ordinario è ammesso se il valore dei provvedimenti è superiore al limite previsto per il giudice che ha pronunciato la decisione impugnata e quest'ultima è sfavorevole al ricorrente per un valore superiore alla metà del suddetto limite (articolo 629, primo comma, del codice di procedura civile). Sono sempre impugnabili le decisioni relative al valore dei provvedimenti conservativi, se con il ricorso si fa valere che tale valore è superiore al limite di competenza del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata (articolo 629, terzo comma, lettera b) del codice di procedura civile), nonché il rigetto preliminare delle istanze cautelari iniziali (articolo 629, terzo comma, lettera c), del codice di procedura civile).

Le decisioni che dispongono l'inversione del ruolo delle parti possono essere impugnate solo unitamente alle decisioni sul provvedimento richiesto; le decisioni che respingono la domanda di inversione del ruolo delle parti non sono soggette a impugnazione (articolo 370, primo comma, del codice di procedura civile).

Le decisioni che dispongono provvedimenti conservativi, comprese quelle che dispongono l'inversione del ruolo delle parti, non sono impugnabili dinanzi alla Corte suprema (*Supremo Tribunal de Justiça*), fatti salvi i casi in cui l'impugnazione è sempre ammessa (articolo 370, secondo comma, del codice di procedura civile).

Una decisione su un provvedimento conservativo può essere impugnata da:

le parti soccombenti di un procedimento (articolo 631, primo comma, del codice di procedura civile);

coloro che, pur non avendo partecipato al procedimento, siano direttamente ed effettivamente danneggiati dalla decisione (articolo 631, secondo comma, del codice di procedura civile).

L'organo competente ad esaminare il ricorso è il giudice di secondo grado del distretto giudiziario in cui si trova il giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.

Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla notifica della decisione (articolo 638, primo comma, del codice di procedura civile). Se l'impugnazione ha per oggetto anche il riesame delle prove assunte, il termine è aumentato di dieci giorni (articolo 638, settimo comma, del codice di procedura civile).

L'impugnazione dei provvedimenti che respingono totalmente l'istanza cautelare o non dispongono la misura richiesta ha effetto sospensivo (articolo 647, terzo comma, lettera d), del codice di procedura civile). Negli altri casi, ha un effetto meramente devolutivo.

Legislazione applicabile

 [Legge n. 41/2013 del 26 giugno 2013](#) – Codice di procedura civile

 [Legge n. 62/2013 del 26 agosto 2013](#) – Legge sull'organizzazione del sistema giudiziario

Link correlati

Ulteriori informazioni sono reperibili sui seguenti siti Internet:

 [Portale della giustizia](#)

 [Direzione generale per la politica in materia di giustizia](#)

 [Portale Citius](#)

 [Banca dati dei documenti giuridici](#)

 [Gazzetta ufficiale del Portogallo](#)

Nota

Il punto di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali e gli altri enti o autorità non sono vincolati dalle informazioni contenute nella presente scheda informativa. Sebbene aggiornata regolarmente, la presente scheda informativa non sostituisce la necessità di leggere la relativa legislazione in vigore. La scheda informativa può essere inoltre soggetta a modifiche dell'interpretazione giurisprudenziale.

Ultimo aggiornamento: 11/07/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Romania

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

I diversi tipi di provvedimenti cautelari sono: il sequestro preventivo, il sequestro giudiziario e il sequestro conservativo. I provvedimenti cautelari consistono in misure di "congelamento" e conservazione emanate da un organo giurisdizionale in relazione ai beni del debitore al fine di evitare che la controparte distrugga o alieni i beni in questione oppure riduca il valore di tali beni.

Il sequestro preventivo consiste nel congelamento dei beni riconducibili al debitore al fine di recuperarli quando il creditore avrà ottenuto un titolo esecutivo. Il codice di procedura civile contiene una serie di disposizioni speciali relative alla procedura per l'esecuzione di un sequestro preventivo di navi civili.

Il sequestro giudiziario (deposito) può consistere nel congelamento dei beni che vengono affidati a un funzionario depositario incaricato della custodia degli stessi.

Il sequestro giudiziario può essere concesso quando sono in corso procedimenti giudiziari relativi a beni o altri diritti reali prevalenti, alla proprietà di beni o all'utilizzo o alla gestione di beni comuni e l'organo giurisdizionale è competente per l'approvazione del sequestro giudiziario di un bene.

Il sequestro conservativo può essere applicato a somme di denaro, titoli o altri beni immateriali mobili riconducibili a un debitore e da questi dovuti a un terzo.

Il sequestro esecutivo è una forma di esecuzione indiretta tramite la quale si recuperano somme di denaro, titoli e altri beni immateriali mobili riconducibili al debitore.

Alcune delle sentenze degli organi giurisdizionali di primo grado sono *provvisoriamente esecutive per legge* quando il loro obiettivo è quello di stabilire:

l'esercizio della responsabilità genitoriale, il diritto ad avere un rapporto personale con il minore e la residenza del minore; la retribuzione e l'indennità di

disoccupazione; il risarcimento in caso di incidenti sul posto di lavoro; i vitalizi e le obbligazioni alimentari; gli assegni familiari e le pensioni; il risarcimento in

caso di morte o lesioni personali o danni alla salute; le riparazioni immediate; il porre sotto sigillo, la rimozione di sigilli e la redazione di inventari; le rivendicazioni riguardanti il possesso; le sentenze emesse in merito alle motivazioni di ammissione di un convenuto rispetto alle affermazioni di un denunciante, ecc. Tali sentenze sono provvisoriamente esecutive.

L'organo giurisdizionale può ammettere l'esecuzione provvisoria di sentenze in materia di beni.

Per quanto concerne la richiesta di prove la parte interessata a raccogliere, con urgenza, la testimonianza di una persona, il parere di un esperto o la condizione di determinati beni, oppure a ottenere il riconoscimento di una presentazione, di un fatto o di un diritto, ha la possibilità di richiedere l'assunzione di tali prove sia prima, sia durante il processo.

Se il titolare fornisce le prove di un'azione illegale, in corso o imminente, relativa ai suoi diritti di proprietà intellettuale e che tale azione potrebbe causargli un danno difficile da riparare, egli può chiedere misure provvisorie all'organo giurisdizionale (divieto di violazione o cessazione provvisoria della stessa; adozione delle misure necessarie per garantire la salvaguardia delle prove).

In caso di danni causati con mezzi scritti o audiovisivi, l'organo giurisdizionale può ordinare la cessazione provvisoria dell'azione dannosa solo se il danno causato al denunciante è grave, se l'azione è manifestamente ingiustificata e se la misura adottata dall'organo giurisdizionale non appare sproporzionata rispetto al danno causato.

L'organo giurisdizionale decide in merito alla rivendicazione secondo le disposizioni relative all'ingiunzione interlocutoria. Se la rivendicazione è presentata prima dell'avvio di un procedimento di merito, la sentenza che dispone una misura provvisoria fissa anche il termine entro il quale deve essere avviato il procedimento di merito, in mancanza del quale tale misura deve essere automaticamente annullata. Se le misure adottate possono arrecare danno alla controparte, l'organo giurisdizionale può ordinare al denunciante di fornire una garanzia per l'importo da esso stabilito.

Le misure adottate prima di intentare un'azione legale per difendere il diritto violato vengono automaticamente annullate se il denunciante non si è rivolto all'organo giurisdizionale entro il termine da esso stabilito, comunque non oltre 30 giorni dalla data in cui tali misure sono state adottate.

Il denunciante è tenuto a risarcire, su richiesta della parte interessata, eventuali danni causati dalle misure provvisorie adottate se il procedimento di merito è respinto in quanto infondato. Tuttavia, se il denunciante non è colpevole o la sua colpa è lieve, l'organo giurisdizionale, in relazione a circostanze specifiche, può rifiutare di ingiungergli di pagare i danni richiesti dalla controparte oppure ordinare una riduzione dell'importo dovuto.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

L'organo giurisdizionale ammette un provvedimento di sequestro preventivo eseguito dall'ufficiale giudiziario senza alcuna autorizzazione o formalità diversa dalla registrazione. Inoltre, il sequestro è applicato senza avviso o preavviso al debitore.

Tali ordinanze possono essere emesse soltanto da un organo giurisdizionale di primo grado avente competenza giurisdizionale per la materia (sequestro giudiziario, sequestro conservativo) oppure dall'organo giurisdizionale di primo grado investito della causa oppure dall'organo giurisdizionale della giurisdizione nella quale si trovano i beni in questione (sequestro giudiziario). In tali procedimenti speciali, non è obbligatorio ricorrere all'assistenza di un avvocato. Le sentenze in materia di sequestro preventivo e sequestro conservativo sono eseguite da un ufficiale giudiziario. L'ufficiale incaricato del sequestro può preparare tutti i documenti per la conservazione e l'amministrazione, ricevere eventuali entrate e importi dovuti, nonché pagare debiti correnti e debiti accertati ai sensi di un titolo esecutivo. I costi prevedibili sono soltanto quelli delle marche da bollo giudiziarie, le quali, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del decreto governativo d'urgenza n. 80 del 26 giugno 2013 in materia di marche da bollo giudiziarie, ammontano a 100 RON per domande relative a provvedimenti cautelari e 1 000 RON per domande riguardanti il sequestro di navi e aerei. Il creditore può essere obbligato a versare un deposito cauzionale stabilito dall'organo giurisdizionale. Se il credito vantato dal creditore non è indicato per iscritto, il deposito cauzionale viene fissato per legge secondo un importo pari alla metà del valore rivendicato.

Il sequestro esecutivo viene eseguito, su richiesta di un creditore, da un ufficiale giudiziario la cui sede lavorativa si trova nella competenza giurisdizionale della corte d'appello presso la quale il debitore o un terzo soggetto al sequestro hanno il proprio domicilio/ufficio oppure, nel caso di conti bancari, da un ufficiale giudiziario proveniente dal luogo in cui il debitore ha il proprio domicilio/la propria sede legale oppure dal luogo in cui ha sede/sede secondaria l'istituto di credito.

Per l'esecuzione provvisoria la domanda può essere depositata in forma scritta e verbale presso l'organo giurisdizionale fino alla chiusura del dibattimento.

L'organo giurisdizionale può ammettere l'esecuzione provvisoria di ingiunzioni che si applicano a beni ogni qual volta ritenga che tale provvedimento sia necessario in relazione a fondamenti giuridici manifesti o alla condizione di insolvenza del debitore, nonché qualora ritenga che la mancata esecuzione immediata di tale ordinanza arrechi palesemente un pregiudizio al creditore. In questi casi, l'organo giurisdizionale può obbligare il creditore a versare un deposito cauzionale.

La prova richiesta viene trattata, prima dell'inizio del procedimento, dall'organo giurisdizionale competente nel circondario in cui si trova il testimone o l'oggetto della prova e, nel corso del procedimento, dall'organo giurisdizionale investito della causa in primo grado. La domanda della parte deve indicare le prove e i fatti che la stessa intende dimostrare, nonché le ragioni della necessità di presentare tali elementi di prova, oppure il consenso della controparte.

2.2 Le principali condizioni

Per il *sequestro preventivo e conservativo* deve esserci una causa pendente. Nel caso del sequestro giudiziario, è possibile emettere un'ingiunzione anche qualora non vi sia alcuna causa pendente. Un creditore che non dispone di un titolo esecutivo può richiedere l'esecuzione di un sequestro conservativo qualora dimostri di aver depositato una domanda principale.

In caso di urgenza, è possibile depositare una richiesta di sequestro conservativo di una nave anche prima dell'avvio di un procedimento di merito.

Un organo giurisdizionale può emettere un provvedimento di sequestro giudiziario o di un sequestro conservativo qualora sia necessario per preservare il diritto corrispondente e vi sia una causa pendente in relazione alla proprietà o ad altri diritti reali prevalenti, al possesso di beni o all'uso o all'amministrazione di beni soggetti a proprietà comune.

Il sequestro giudiziario può essere approvato, anche in assenza di un procedimento ordinario in relazione a un bene che il debitore offre per il suo rilascio, al fine di sequestrare un bene rispetto al quale la parte interessata ha fondati motivi per temere che possa essere occultato, distrutto o alterato dal proprietario; per beni mobili che rappresentano la garanzia del creditore, quando questi rivendichi l'insolvenza del suo debitore oppure quando il creditore abbia motivo di sospettare che il debitore eviterà l'esecuzione oppure tema l'occultamento di detti beni dalla massa di beni in oggetto oppure il deterioramento degli stessi.

Un organo giurisdizionale emette una decisione in relazione alla richiesta di sequestro preventivo/sequestro conservativo come una questione decisa in urgenza in camera di consiglio, senza convocare le parti, nel quadro di una conclusione esecutiva, fissando, ove opportuno, il valore della cauzione e il termine per il pagamento della stessa. Una richiesta di sequestro giudiziario viene trattata come una questione di urgenza e le parti vengono convocate. In caso di ammissione, l'organo giurisdizionale può obbligare il denunciante a versare un deposito cauzionale e, nel caso di beni immobili, questi sono elencati nel catasto.

Non vi sono prescrizioni per quanto concerne l'urgenza della richiesta, tuttavia, per quanto riguarda il creditore, esiste la possibilità di mostrare che l'ordine non sarà eseguito secondo motivazioni basate sull'occultamento o sulla distruzione del bene in questione da parte del debitore, nel caso di sequestro preventivo e sequestro conservativo, anche qualora la rivendicazione non sia dovuta.

Il sequestro esecutivo viene stabilito senza convocazione, nel quadro di una conclusione che riconosce l'esecuzione, tramite una notifica che indica anch'essa il titolo esecutivo, che deve essere inviata al terzo coinvolto, congiuntamente alla conclusione che riconosce l'esecuzione. Anche il debitore viene informato dell'ingiunzione. L'ordinanza dell'organo giurisdizionale relativa al sequestro informa detto terzo, il quale diventa un terzo soggetto a sequestro, che gli è proibito pagare somme di denaro al debitore o consegnare a quest'ultimo eventuali beni mobili dovuti o che il terzo dovrà in futuro allo stesso; tale notifica informa inoltre detto terzo che lo stesso è soggetto a sequestro nella misura necessaria per realizzare l'obbligazione oggetto dell'esecuzione.

Per quanto concerne la produzione di prove il requisito prevede che ci debba essere una minaccia di scomparsa delle prove o che possa essere difficile assumerle in futuro. Qualora la controparte dia il proprio consenso, la domanda può essere depositata anche in assenza di qualsiasi urgenza. L'organo giurisdizionale convocherà le parti e consegnerà alla controparte una copia della domanda. L'organo giurisdizionale si occuperà della domanda in camera di consiglio al fine di addivenire a una conclusione. Qualora vi sia il rischio di ritardo, il giudice può ammettere la domanda senza convocare le parti.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Conti bancari, beni immateriali, titoli ecc. possono essere soggetti a sequestro conservativo.

Beni materiali mobili, mezzi di trasporto immatricolati, beni immobili ecc. possono essere soggetti a sequestro preventivo.

Beni immobili, beni mobili ecc. possono essere soggetti a sequestro giudiziario.

Somme di denaro, titoli o altri beni mobili immateriali possono essere soggetti a sequestro esecutivo.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Per il sequestro preventivo e conservativo i beni sequestrati possono essere recuperati soltanto dopo che il creditore ha ottenuto un titolo esecutivo.

Un provvedimento di sequestro preventivo relativo alle navi viene applicato facendo trattenere la nave dalla capitaneria del porto presso il quale si trova la nave. In questo caso, la capitaneria del porto non rilascerà i documenti di spedizione necessari e non consentirà alla nave di lasciare il porto.

Una sanzione pecuniaria viene imposta a titolo di penale soltanto se il denunciante ottiene un provvedimento cautelare in cattiva fede che pregiudica il convenuto. Il convenuto/debitore può essere soggetto a sanzione ai sensi del diritto penale per il mancato rispetto delle sentenze dell'organo giurisdizionale. Qualora il debitore presenti una garanzia sufficiente, l'organo giurisdizionale può annullare il provvedimento di sequestro preventivo, su richiesta del debitore. La richiesta per il rilascio dei beni viene trattata in camera di consiglio, con urgenza, e le parti vengono convocate, con breve preavviso, da una conclusione. Analogamente, se la domanda principale che sta alla base di una domanda di attuazione di un provvedimento cautelare viene annullata, respinta oppure diventa obsoleta in virtù di una sentenza definitiva oppure se la persona che ha presentato la domanda rinuncia a perseguire la stessa, il debitore può chiedere il rilascio dei beni da parte dell'organo giurisdizionale che aveva emesso l'ingiunzione. L'organo giurisdizionale emette una sentenza definitiva in merito alla domanda, senza convocare le parti.

Per il sequestro esecutivo tutte le somme di denaro e i beni oggetto di sequestro vengono congelati a partire dalla data in cui l'ingiunzione di sequestro è stata inviata a terzi ai quali è stato notificato il provvedimento di sequestro. Dal momento del congelamento fino al completo pagamento delle obbligazioni stabilite nel titolo esecutivo, il terzo soggetto a sequestro non effettuerà alcun pagamento, né effettuerà alcuna operazione che possa ridurre la massa dei beni congelati. Qualora la domanda di sequestro sia garantita tramite un mutuo o un'altra garanzia reale, il creditore richiedente avrà il diritto di chiedere che il sequestro sia elencato nel catasto o in altri registri pubblici.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Per il sequestro preventivo e conservativo i termini che non coprono il periodo dell'ingiunzione emessa dall'organo giurisdizionale possono essere definiti tramite una decisione di detto organo (ad esempio, il termine per la costituzione da parte del creditore di un deposito cauzionale, pena il rilascio dei beni). L'ingiunzione è valida fino alla sentenza relativa alla richiesta di rilascio dei beni, qualora tale richiesta sia stata respinta, sia diventata obsoleta o sia stata annullata oppure, qualora la richiesta sia ammessa, fino all'esecuzione della sentenza o fino a quando il debitore non abbia fornito sufficienti garanzie. Il giudice emette la decisione dopo aver tenuto un'udienza con le parti previamente convocate.

Per il sequestro esecutivo tutte le somme di denaro e i beni oggetto di sequestro vengono congelati a partire dalla data in cui l'ingiunzione di sequestro è stata inviata a terzi ai quali è stato notificato il provvedimento di sequestro. Dal momento del congelamento fino al completo pagamento delle somme stabilite nel titolo esecutivo, ivi incluso per il periodo di sospensione dell'esecuzione del sequestro, il terzo soggetto a sequestro non effettuerà alcun pagamento né effettuerà alcuna operazione che possa ridurre la massa dei beni congelati, salvo diversamente disposto dalla legge.

Un terzo soggetto a sequestro deve registrare l'importo di denaro o congelare i beni mobili immateriali sequestrati entro cinque giorni dalla notifica del sequestro o dalla data di scadenza delle somme dovute in futuro. L'ufficiale giudiziario rilascerà o assegnerà l'importo di denaro registrato.

Se un terzo soggetto a sequestro non soddisfa le sue obbligazioni, il creditore, il debitore o l'ufficiale giudiziario possono notificare tale eventualità all'organo giurisdizionale che effettua l'esecuzione al fine di convalidare il sequestro stesso. Se le prove presentate mostrano che il terzo al quale è stato notificato il sequestro deve delle somme al debitore, l'organo giurisdizionale emetterà una decisione per convalidare il sequestro, vincolando in tal modo detto terzo a corrispondere al creditore l'importo dovuto al debitore e, in caso contrario, decide di compensare il sequestro. Qualora il sequestro sia stato eseguito su beni mobili immateriali che, alla data dell'esecuzione, erano in possesso del terzo soggetto a sequestro, l'organo giurisdizionale deciderà di venderli.

Le prove vengono esaminate presso l'organo giurisdizionale, durante il relativo giudizio, in relazione alla loro ammissibilità e rilevanza e la parte che non ne ha chiesto l'assunzione può comunque avvalersene. Le spese sostenute in relazione all'assunzione e gestione delle prove vengono registrate dall'organo giurisdizionale competente per la relativa causa.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Per il sequestro preventivo e conservativo la conclusione è soggetta soltanto al ricorso entro cinque giorni dalla sentenza o della notifica, a seconda che il processo si sia svolto con o senza convocazione delle parti, dinnanzi all'organo giurisdizionale di grado gerarchicamente superiore. Se la giurisdizione di prima istanza è quella della corte d'appello, occorrerà eventualmente impugnare la decisione emessa da questo organo giurisdizionale. L'effetto di tali misure è il rilascio dei beni oppure il mantenimento del provvedimento cautelare. Ogni parte interessata può depositare un'obiezione contro l'esecuzione del provvedimento di sequestro.

Per il sequestro esecutivo, la decisione emessa in merito alla convalida del sequestro è soggetta soltanto a un'impugnazione entro cinque giorni dalla notifica. La decisione definitiva di convalida ha gli effetti di una cessione del credito e conta come un titolo esecutivo nei confronti del terzo soggetto a sequestro fino alla concorrenza degli importi per i quali è stata concessa la convalida. In seguito alla convalida del sequestro, il terzo soggetto a sequestro procede alla registrazione o al pagamento entro i limiti dell'importo espressamente indicato nella decisione di convalida.

Per l'esecuzione provvisoria se la richiesta è stata respinta dall'organo giurisdizionale di primo grado, detta esecuzione può essere oggetto di ricorso. La sospensione dell'esecuzione provvisoria può essere richiesta tramite il ricorso depositato, oppure distintamente nel corso del procedimento di ricorso. Fino a quando la richiesta di sospensione non sarà stata definita, l'esecuzione può essere provvisoriamente ammessa tramite un'ingiunzione interlocutoria, anche prima dell'arrivo del fascicolo.

Per quanto concerne le prove, il provvedimento di ammissione è definitivo e non è soggetto ad alcuna impugnazione. Il provvedimento di rigetto può essere impugnato soltanto entro cinque giorni dalla decisione se le parti sono state convocate, e dalla data della notifica, se le parti non sono state convocate.

Le prove possono essere espletate immediatamente oppure entro il termine fissato a tal fine. L'assunzione delle prove ammesse è sancita in un provvedimento che non è soggetto ad alcuna impugnazione.

Ultimo aggiornamento: 08/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Slovenia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

I provvedimenti a carattere temporaneo e cautelare previsti dalla legge sulle misure di esecuzione e sulle garanzie dei crediti (*Zakon o izvršbi in zavarovanju*, in prosieguo: la "ZIZ") comprendono misure conservative e provvisorie.

Le misure cautelari (a lungo termine) stabilite dalla ZIZ per garantire l'esecuzione forzata di un credito prevedono la possibilità di costituire diritti reali di garanzia sui beni immobili e mobili. La nuova versione della ZIZ aggiungerà un'ulteriore misura di garanzia del credito: un diritto di pegno sulle partecipazioni. Un creditore può chiedere l'adozione di un provvedimento a garanzia del credito alle stesse condizioni previste per la procedura di esecuzione, cioè sulla base di un titolo esecutivo, mentre le misure conservative e provvisorie hanno carattere temporaneo e possono essere richieste se sussistono le condizioni di seguito esposte.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

Misure conservative: il giudice concede un provvedimento di questo tipo sulla base di una decisione emanata da un giudice nazionale o da un altro organo per tutelare un credito pecuniario non ancora esigibile, se il creditore può dimostrare il probabile rischio che l'esecuzione del credito risulti altrimenti impossibile o sia resa molto più difficile.

Le misure provvisorie sono misure limitate nel tempo poste a garanzia del credito e destinate a mantenere la situazione esistente ovvero a creare una nuova situazione provvisoria per permettere l'efficace esecuzione della richiesta di un creditore in un momento successivo (misure di carattere cautelare) o per evitare conseguenze serie e dannose nonché il rischio di violenza (misure di carattere sospensivo).

Ai sensi della ZIZ, tra **le misure provvisorie** si possono distinguere **le misure dirette a garantire i crediti pecuniari** e **le misure dirette a garantire i crediti non pecuniari**.

Il giudice emana una *misura provvisoria per garantire un credito pecuniario* se il creditore può dimostrare la probabilità dell'esistenza attuale o futura di un credito nei confronti del debitore e se dimostra la probabilità del rischio che i beni vengano trasferiti, nascosti o destinati ad altro uso dal debitore stesso, rendendo impossibile o molto difficile la riscossione del credito. Qualora il creditore sia in grado di dimostrare che il debitore subirebbe probabilmente solo un danno limitato a seguito della misura proposta, egli non è tenuto a dimostrare l'esistenza del rischio. Si considera dimostrata l'esistenza del rischio se il debito deve essere fatto valere all'estero, tranne nel caso in cui debba essere riscosso in uno Stato membro dell'Unione europea.

Il giudice emana una *misura provvisoria per garantire un credito non pecuniario*, se il creditore può dimostrare la probabilità dell'esistenza attuale o futura di un credito nei confronti del debitore.

Il creditore deve inoltre dimostrare la sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

il rischio che sia impossibile o molto più difficile far valere il credito;

la misura è necessaria per impedire l'uso della forza o l'insorgere di danni irreparabili;

il debitore non subirà conseguenze più gravi di quelle che avrebbe subito il creditore qualora, nel corso del procedimento, risulti che la misura provvisoria è infondata.

2.1 La procedura

Misura conservativa: il giudice sul quale ricadrebbe la competenza ad esercitare l'azione di esecuzione sul bene oggetto della richiesta di garanzia è competente per territorio a decidere in merito ad una richiesta diretta a tutelare un credito attraverso una misura conservativa e a garantire il credito stesso.

Il giudice cui sia stata richiesta l'emissione di un provvedimento conservativo, dopo aver esaminato i presupposti per l'emanazione di tale misura, emette una decisione in cui indica, *inter alia*, l'importo del credito garantito, compresi gli interessi e le spese, la garanzia richiesta e il periodo per il quale concede la misura. Una misura conservativa non può essere concessa per un periodo superiore a quindici giorni a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per far valere il credito.

Se il periodo per il quale il giudice ha concesso la misura conservativa si esaurisce prima che diventi esecutiva la decisione sulla cui base il giudice ha adottato la misura, questi, su istanza del creditore, proroga il provvedimento, sempreché non siano mutate le circostanze che ne hanno determinato l'adozione.

Misura provvisoria: qualora la richiesta di misure provvisorie venga presentata nel corso di un procedimento civile o di un altro procedimento giudiziario, la competenza a emanare una decisione in proposito spetta al giudice dinanzi al quale si svolge il procedimento. Il giudice competente a decidere su un procedimento speciale in materia matrimoniale o per controversie tra genitori e figli, per il quale è stata depositata una domanda di garanzia di un credito per mezzo di un'ordinanza relativa a un procedimento interinale, prima dell'inizio del procedimento nel merito, è il tribunale regionale, competente a garantire il credito stesso. Il giudice competente a decidere sulla domanda di garanzia di credito con ordinanza relativa a un procedimento interinale, depositata prima dell'inizio del procedimento di merito in base alla legge che disciplina la prevenzione della violenza in ambito familiare e per garantire il credito stesso è il tribunale regionale (competente per questo tipo di procedimento). Qualora la richiesta di misure provvisorie venga presentata prima dell'avvio di un procedimento giudiziario, la competenza a decidere su una richiesta di misura provvisoria per garantire un credito e a garantire il credito stesso spetta al giudice che sarebbe competente per territorio in merito alla proposta di esecuzione.

Ne consegue che, in casi di questo tipo, la questione della competenza territoriale a emanare misure provvisorie dipende dall'oggetto della tutela. Nel caso dei beni mobili, la competenza territoriale è del giudice di esecuzione sul cui territorio sono situati i beni o in cui il debitore risiede in maniera permanente o temporanea. In caso di crediti pecuniari, valori mobiliari immateriali o altri valori patrimoniali del debitore, la giurisdizione spetta generalmente al giudice nel cui territorio il debitore risiede o ha stabilito la sede legale. Se oggetto della tutela sono quote di partecipazione sociale, la giurisdizione territoriale è del giudice nel cui territorio l'impresa ha la propria sede legale. In caso di beni immobili, la competenza territoriale è del giudice nel cui territorio è situato il bene immobile in questione.

2.2 Le principali condizioni

Il giudice emette una **misura conservativa** sulla base di una decisione emanata da un giudice nazionale o da un altro organo per tutelare un credito pecuniario non ancora esigibile, se il creditore può dimostrare il probabile rischio che sia altrimenti impossibile o molto più difficile far valere il credito. Tale rischio si presume qualora la richiesta di tutelare un credito mediante una misura anticipatoria sia fondata sui seguenti provvedimenti:

una sentenza emessa in un procedimento penale che accoglie la pretesa della parte lesa relativa a un diritto di proprietà qualora sia stata presentata un'istanza per un nuovo processo penale;

una decisione in base alla quale il credito dovrebbe essere fatto valere all'estero, tranne nel caso in cui debba essere fatto valere in uno Stato membro dell'Unione europea;

una sentenza di riconoscimento avverso la quale è stata proposta impugnazione (in tale caso, il giudice, su domanda del debitore, può subordinare la concessione di una misura conservativa per la garanzia del credito al deposito di una cauzione da parte del creditore, per coprire eventuali danni che il debitore possa subire per effetto della misura richiesta);

una transazione conclusa dinanzi al giudice o ad un organo amministrativo che viene impugnata secondo i termini di legge (in tale caso, il giudice, su domanda del debitore, può subordinare la concessione di una misura conservativa per la garanzia del credito al deposito di una cauzione da parte del creditore per coprire eventuali danni che il debitore possa subire per effetto della misura richiesta);

un atto notarile che costituisce titolo esecutivo di un credito pecuniario non ancora divenuto esigibile.

Il giudice garantisce un credito attraverso la concessione di una misura conservativa per un importo di un'obbligazione alimentare legalmente stabilita e non ancora esigibile, come compensazione per la perdita degli alimenti a seguito del decesso della persona che provvedeva al versamento degli stessi, e come compensazione del danno derivante da una riduzione o perdita dell'attività ovvero da una riduzione o perdita della capacità di lavorare, unicamente per somme che diventeranno esigibili entro un anno.

In tali casi si presume che il rischio sia stato dimostrato qualora una procedura esecutiva per il recupero di una somma esigibile sia stata già avviata o proposta nei confronti del debitore.

Il giudice emette **misure provvisorie a garanzia di un credito pecuniario** se sono soddisfatte le seguenti condizioni: se il creditore dimostra la probabilità dell'esistenza attuale o futura di un credito nei confronti del debitore, e se il creditore dimostra l'esistenza del probabile rischio che i beni vengano trasferiti, nascosti o destinati ad altro uso dal debitore, rendendo impossibile o molto più difficile la riscossione del credito (rischio soggettivo).

Il giudice emette **misure provvisorie a garanzia di un credito non pecuniario** se sono soddisfatte le seguenti condizioni: se il creditore dimostra la probabilità dell'esistenza attuale o futura di un credito nei confronti del debitore, e se il creditore dimostra la probabilità che sussista almeno uno dei seguenti presupposti: vi è il rischio che sia impossibile o molto più difficile far valere il credito (rischio oggettivo); la misura è necessaria per impedire l'uso della forza o l'insorgere di danni irreparabili; il debitore non subirà conseguenze più gravi di quelle che avrebbe subito il creditore qualora, nel corso del procedimento, risulti che la misura provvisoria è infondata.

In nessuno dei suddetti casi (misure provvisorie dirette a tutelare crediti pecuniari e misure dirette a tutelare crediti non pecuniari), si richiede al creditore di dimostrare l'esistenza di rischi, qualora egli sia in grado di dimostrare la probabilità che il debitore subirebbe solo un danno di scarso rilievo a seguito della misura proposta. In entrambi i casi, si presume l'esistenza di un rischio se il credito deve essere fatto valere all'estero, tranne nel caso in cui debba essere fatto valere in uno Stato membro dell'Unione europea.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Qualsiasi bene del debitore può essere oggetto di una misura conservativa o provvisoria, per esempio, denaro su conti bancari, beni mobili, veicoli immatricolati, beni immobiliari ed altri diritti patrimoniali, nella misura in cui non si tratti di beni esentati per legge da un'azione di esecuzione o di beni per i quali l'azione di esecuzione è soggetta a restrizioni (per esempio, beni non immessi in circolazione, ricchezze minerali, beni di cui il debitore ha bisogno per svolgere un servizio pubblico ecc.).

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Misure conservative. Un giudice può ordinare le seguenti misure conservative: sequestro di beni mobili e l'iscrizione del sequestro presso il pubblico registro, se viene mantenuto; sequestro di crediti pecuniari e crediti relativi alla consegna di un bene; sequestro di altri diritti patrimoniali o materiali; sequestro di una somma sul conto del debitore che si trova su un conto presso un istituto finanziario autorizzato; iscrizione nel registro delle società di un privilegio su una partecipazione detenuta da un socio in una società o l'iscrizione nel registro centrale dei titoli di un privilegio; costituzione provvisoria di ipoteca su un bene immobile del debitore o di diritti su un bene immobile.

Il giudice può autorizzare la vendita dei beni mobili sequestrati quando i beni possono deperire o se esiste il rischio che il loro prezzo cali considerevolmente; la vendita dei beni mobili sequestrati deve avvenire in conformità delle disposizioni della ZIZ regolanti la procedura di esecuzione per la consegna o il rilascio di un bene mobile.

Se il giudice sottopone a sequestro un credito attraverso una misura conservativa, egli può, su richiesta del creditore o del debitore, consentire la cessione del credito al creditore, se esiste il rischio che un ritardo renda impossibile il recupero del credito o che venga pregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi.

La somma ricavata dalla vendita dei beni o dal recupero di un credito viene trattenuta dal giudice fino alla scadenza del provvedimento conservativo o fino alla presentazione di una richiesta di esecuzione da parte del creditore, ma non oltre trenta giorni dalla data in cui il credito diventa esigibile.

Misure provvisorie. Le *misure provvisorie dirette a garantire i crediti pecuniari* comprendono tutte le misure che possono essere utilizzate per fini di garanzia e che pertanto, in base allo scopo perseguito, sono di carattere meramente cautelativo. La legge elenca, ad esempio, i seguenti tipi di misure provvisorie per garantire i crediti pecuniari: il divieto per il debitore di disporre di un bene mobile ordinando il deposito di tale bene; il divieto per il debitore di alienare o vincolare i propri beni immobili o i diritti reali registrati a suo favore relativamente a tali beni immobili (tale divieto deve essere registrato presso il catasto immobiliare); il divieto per il debitore di un debitore di saldare debiti o trasmettere beni al debitore, e il divieto per il debitore di ricevere beni, riscuotere crediti e disporre liberamente; istruzioni ad organismi di pagamento di rifiutare al debitore, o ad altra persona da questi incaricata, il pagamento, dal conto del debitore, della somma per la quale viene emessa la misura provvisoria.

Le *misure provvisorie per garantire i crediti non pecuniari* comprendono tutte le misure che possono essere utilizzate per fini di garanzia e che, in base allo scopo perseguito, sono di carattere cautelativo o sospensivo. La legge elenca, per esempio, i seguenti tipi di misure provvisorie dirette a garantire crediti non pecuniari: divieto di alienare o vincolare il bene mobile oggetto del credito, ordinando il deposito di tale bene; divieto per il debitore di alienare o di vincolare il bene immobile oggetto del credito, da iscrivere nel registro del catasto immobiliare; divieto per il debitore di compiere qualsiasi azione che possa arrecare danno al creditore o di effettuare qualsiasi modifica dei beni oggetto del credito, prevedendo una sanzione in caso di mancato rispetto di tale divieto; divieto per il debitore del debitore di trasmettere a quest'ultimo i beni oggetto del credito; pagamento di un indennizzo per mancata percezione di stipendio a un dipendente nell'eventualità di una causa pendente sulla legittimità di una decisione di licenziamento, qualora tale indennizzo sia necessario per il mantenimento del dipendente e delle persone al cui mantenimento questi è tenuto per legge.

Quando la decisione su una misura provvisoria è emanata in un procedimento civile, o in altro procedimento giudiziario, ha l'effetto di un titolo esecutivo e consente di intervenire solamente nella sfera di interessi del debitore, ma non in quella di terzi. L'emanazione di una misura provvisoria non determina pertanto la costituzione di un diritto di pegno sul bene da tutelare.

Di conseguenza, qualora, ad esempio, una misura provvisoria vieti a un debitore di disporre del bene da tutelare, ciò non impedisce l'intervento legale da parte di altri riguardo a tale bene (per esempio, nell'ambito di procedimenti di esecuzione). Qualora il debitore non rispetti una misura provvisoria di questo tipo, l'unica conseguenza è il fatto che il creditore ha il diritto di opporsi ad atti giuridici che lo danneggiano, in conformità con le disposizioni generali del

diritto delle obbligazioni. Le persone che acquisiscono beni dei quali il debitore non può disporre liberamente sono tutelate se hanno acquistato tali beni in buona fede (non sapevano e non avrebbero potuto sapere che tale atto causava un danno al creditore). Se la persona che ha acquisito i beni non era in buona fede, l'atto giuridico cessa di avere effetto soltanto nei riguardi del creditore (attore) e nella misura necessaria per soddisfare la richiesta di quest'ultimo.

Qualora il debitore non rispetti una misura provvisoria, egli deve rispondere penalmente del danno causato ai diritti altrui. Il giudice dell'esecuzione può anche comminare una sanzione pecuniaria al debitore che viola una misura provvisoria; d'altro canto, il debitore ha il diritto di richiedere al creditore un risarcimento per i danni causati da una misura provvisoria infondata o alla quale il creditore non aveva diritto.

Una misura provvisoria può anche imporre un divieto di pagamento a un debitore del debitore (ad esempio una banca); in tale caso, il divieto ha effetto dal momento in cui viene notificato al debitore del debitore. Una volta ricevuta la notifica, questi non può più validamente soddisfare i propri obblighi nei confronti del debitore e può perfino essere tenuto a risarcire eventuali danni subiti dal creditore. Nel corso della procedura per l'emanazione di una misura provvisoria, la banca può rivelare informazioni sull'esistenza e sul numero delle operazioni finanziarie, o di altri debiti contratti dal debitore, solo su richiesta del giudice. Le informazioni sui numeri di conto delle persone giuridiche e sul loro eventuale congelamento sono nondimeno disponibili al pubblico attraverso il sito web dell'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i servizi connessi (*Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve*).

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

La decisione su *una misura provvisoria* emanata dal giudice deve indicare, *inter alia*, l'importo del credito tutelato, compresi gli interessi e le spese, la garanzia richiesta e **il periodo per il quale viene concessa la misura**, fermo restando che una misura provvisoria *non può avere una durata superiore a quindici giorni dal momento in cui si verificano le condizioni per l'esecuzione*.

Il periodo di validità di una *misura provvisoria* non è stabilito per legge, ma viene fissato dal giudice nella decisione che dispone l'adozione della misura. Se la misura viene emanata prima della presentazione di un ricorso o dell'avvio di un'altra procedura, o se viene emanata per garantire un credito che non si è ancora concretizzato, il giudice stabilisce un termine entro il quale il creditore deve avviare una procedura o presentare un ricorso. Se il creditore non agisce entro il termine stabilito, il giudice chiude il procedimento. Le misure provvisorie possono rimanere in vigore anche dopo la pubblicazione della decisione giudiziale in relazione alla quale sono state emanate.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Il debitore può opporsi a una decisione che dispone una misura conservativa o provvisoria entro otto giorni dalla notifica della stessa, dinanzi al giudice che l'ha emessa; lo stesso organo giurisdizionale decide in merito all'opposizione.

Il debitore o il creditore possono proporre ricorso avverso la decisione del giudice relativa all'opposizione o avverso la decisione di rigetto di una richiesta di misure provvisorie dinanzi al tribunale che ha emanato la decisione impugnata, entro otto giorni dalla notifica di quest'ultima. La decisione in merito a tale ricorso spetta a un giudice di secondo grado. In genere, le opposizioni e i ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Link correlati

 <http://www.pisrs.si/Pis.web/>

 <https://www.uradni-list.si/>

 <http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov>

 <http://www.sodisce.si/>

 <http://www.ajpes.si/>

Ultimo aggiornamento: 09/01/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Slovacchia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Nel diritto nazionale slovacco esistono le nozioni di misure provvisorie urgenti, di misure conservative e di conservazione di un mezzo di prova. Tali misure sono disciplinate dagli articoli 324 e segg. della legge n. 160/2015, cioè il procedimento in contraddittorio in materia civile e per quanto riguarda i procedimenti specifici, dagli articoli 360 e segg. della legge n. 161/2015 cioè la volontaria giurisdizione in materia civile.

Disponendo una misura conservativa il giudice può iscrivere una garanzia sui beni, sui diritti o su altri beni del debitore per garantire il credito pecuniario del creditore nel caso in cui debba temere che l'esecuzione possa essere compromessa.

Il giudice ordina una misura provvisoria urgente nel caso in cui sia necessario regolare una situazione senza indugio, qualora si possa temere che l'esecuzione sia compromessa o l'obiettivo perseguito non possa essere conseguito per mezzo di una misura conservativa. Tale decisione può inoltre offrire una garanzia di efficacia sull'esecuzione forzata della futura sentenza.

La nozione di conservazione di un mezzo di prova permette, prima dell'avvio del procedimento, di conservare la prova (qualunque essa sia: una testimonianza, una perizia ecc.) e ciò soltanto su domanda e non per iniziativa del giudice. Agendo in tal senso ci si basa sull'ipotesi che chi è abilitato a presentare tale domanda è colui che era abilitato a presentare il ricorso che avvia il procedimento nel corso del quale i risultati della conservazione del mezzo di prova potrebbero essere utilizzati.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Il tribunale circondariale è competente ad esaminare il merito e a disporre una misura provvisoria urgente o una misura conservativa.

Il giudice dispone una misura provvisoria urgente o una misura conservativa su domanda. L'introduzione della domanda non è necessaria quando si tratta di una misura provvisoria urgente o di una misura conservativa adottata nell'ambito di un procedimento che il giudice può avviare d'ufficio.

La legge non prevede l'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato.

La legge specifica prevede il versamento di una somma di 33 euro di spese di giustizia per qualsiasi domanda per l'adozione o l'annullamento di una misura.

La conservazione di un mezzo di prova non comporta il pagamento di diritti. Le spese per la prova che non sono coperte da un anticipo sono pagate dallo Stato. Il giudice può tuttavia imporre alla parte che non soddisfi le condizioni che le permetterebbero di essere esonerato dal versare un anticipo per le spese legate alla prova senza che ciò escluda un eventuale rimborso ulteriore.

La legge non prevede l'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato.

La conservazione di un mezzo di prova può essere operata nell'ambito di un procedimento in contraddittorio o di volontaria giurisdizione.

2.2 Le principali condizioni

Il giudice può disporre una misura provvisoria urgente prima dell'inizio del procedimento o nel corso o anche al termine dello stesso. Per quanto riguarda le misure conservative il diritto di garanzia viene iscritto con l'adozione dell'ordinanza che istituisce la misura conservativa.

Prima dell'inizio del procedimento oppure nel corso o al termine dello stesso è possibile procedere alla conservazione di un mezzo di prova su istanza di parte, allorché non sia possibile eseguirla successivamente o nel caso in cui l'esecuzione possa essere molto difficile. In materia di conservazione di un mezzo di prova, è competente il giudice che deve esaminare il merito della controversia oppure il giudice nella cui circoscrizione si trova il mezzo di prova minacciato. Oltre alle disposizioni generali, il procedimento in contraddittorio in materia civile prevede disposizioni specifiche relative alla conservazione di un mezzo di prova nel caso di cause relative alla proprietà intellettuale.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Con una misura provvisoria urgente un giudice può ordinare in particolare a una parte:

- di versare gli alimenti nella misura ritenuta indispensabile;
- di affidare il figlio minore all'altro genitore o alla persona designata dal giudice;
- di versare almeno una parte della remunerazione se si tratta della durata del rapporto di lavoro e se il richiedente ha smesso di lavorare per seri motivi;
- di effettuare il deposito di una somma di denaro o di un bene in tribunale;
- di non disporre di taluni beni o di taluni diritti;
- di fare qualcosa, di astenersi dal fare qualcosa o di tollerare qualcosa.
- di astenersi temporaneamente dall'entrare in una casa o in un appartamento occupato da un parente o da una persona di cui ha la custodia o di cui garantisce l'educazione, allorché sia gravemente sospettata di aver compiuto atti violenti nei confronti di tale persona.
- di astenersi da qualsiasi atto che violi o metta in pericolo i diritti di proprietà intellettuale.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

I tipi di misure provvisorie urgenti sono definiti con alcuni esempi; il che significa che il giudice può ordinare anche misure provvisorie urgenti che abbiano un contenuto diverso.

Una misura provvisoria urgente o una misura conservativa che comporta l'impossibilità di disporre di beni o di diritti consiste nel divieto di disporre di taluni beni o diritti; ad esempio poiché si teme che il convenuto possa alterare tali beni o tali diritti (trasferirli a un'altra persona, distruggerli, danneggiarli ecc.).

Il giudice può emettere un'ordinanza che istituisce una misura provvisoria urgente o una misura conservativa "inaudita altera parte". Le parti pertanto non sono necessariamente ascoltate dal giudice prima dell'adozione dell'ordinanza; ciò si spiega con il fatto che l'udienza in contraddittorio poteva annullare la finalità perseguita dalla misura provvisoria urgente o la misura conservativa e anche per il fatto che non si procede, in linea di principio, ad assumere le prove in tal caso nell'ambito di tale attività da parte del giudice. Tuttavia, il giudice può ordinare la comparizione delle parti per ascoltarle: in tal caso deve rispettare tutte le norme relative all'assunzione delle prove. Se l'assunzione delle prove si effettua esclusivamente tramite prove documentali, il giudice non acquisisce le prove in occasione di un'udienza pubblica, ma stabilisce quanto è necessario per valutarle senza interagire con le parti.

Una misura provvisoria urgente è esecutiva dal momento della notifica, salvo disposizione contraria prevista da una legge speciale.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Una misura provvisoria urgente o una misura conservativa cessa i suoi effetti nei casi seguenti:

- quando scade il periodo per il quale era stata richiesta;
- se è stata disposta dopo l'introduzione della domanda nel merito e il giudice di primo grado o il giudice d'appello ha respinto tale domanda o sospeso il procedimento.
- il giudice aveva fissato nella sua decisione un termine per introdurre la domanda nel merito e nessuna domanda nel merito è stata presentata nel frattempo;
- il giudice ha accolto la domanda nel merito;
- la misura non è più necessaria, vista la fase in cui si trova l'esecuzione;

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

I ricorsi contro un'ordinanza che emette una misura provvisoria urgente o una misura conservativa sono ammissibili. Il giudice competente a decidere su tale ricorso è il giudice d'appello, vale a dire l'organo giurisdizionale di secondo grado, al quale il giudice di primo grado che ha ordinato la misura provvisoria urgente o la misura conservativa è subordinato.

Il ricorso dev'essere introdotto dinanzi al giudice che ha emesso la decisione impugnata, entro 15 giorni a partire dalla data di notifica della suddetta decisione. Non sussiste l'effetto sospensivo.

Ultimo aggiornamento: 22/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Finlandia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

In Finlandia il creditore o un altro ricorrente in un procedimento civile o commerciale può ottenere un provvedimento cautelare a proprio favore. Esso è destinato a garantire la possibilità di dare esecuzione a una successiva decisione nel merito. L'emanazione di provvedimenti cautelari è disciplinata dalle disposizioni del capitolo 7 dell'*oikeudenkäymiskaari* (codice di procedura giudiziaria), mentre l'esecuzione delle decisioni è disciplinata dalle disposizioni del capitolo 8 dell'*ulosottokaari* (codice delle esecuzioni). Tre sono le tipologie delle suddette misure cautelari:

sequestro a garanzia di un debito scaduto,

sequestro a garanzia della proprietà o di un altro cosiddetto diritto assistito da una causa di prelazione, e

altri provvedimenti cautelari (provvedimenti cautelari generali).

I summenzionati provvedimenti cautelari, possibili per ogni fattispecie civile, sono descritti di seguito. Esistono inoltre provvedimenti cautelari possibili nell'ambito di particolari tipi di contenzioso in base a disposizioni speciali. A titolo d'esempio, si possono citare i provvedimenti cautelari a garanzia della prova in materia civile relativa ai diritti industriali e al diritto d'autore. In ambito penale può essere applicata la *pakkokeinolaki* (legge sulle misure coercitive); le misure coercitive previste in tale legge comprendono il sequestro, il divieto di alienazione e la confisca.

Esiste una distinzione tra provvedimenti cautelari ed esecuzione provvisoria di una sentenza in materia civile. Quest'ultima si riferisce all'esecuzione di una sentenza prima che sia divenuta definitiva, ossia non appellabile. Generalmente, una sentenza non ancora definitiva in materia civile è direttamente esecutiva per legge, ma di solito l'esecuzione non può essere portata a termine. Ad esempio, in forza di una sentenza non definitiva emanata da un giudice di primo grado in merito a debiti scaduti, i beni del debitore possono essere pignorati se quest'ultimo non costituisce una garanzia per tali debiti. Tuttavia, i beni sequestrati possono essere alienati versando il ricavato al creditore soltanto se quest'ultimo costituisce una garanzia. Una sentenza in contumacia è invece immediatamente esecutiva.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

La decisione sull'emanazione dei summenzionati provvedimenti cautelari spetta al giudice ordinario, con i *kärjäoikeus* (tribunali di circoscrizione) che operano come giudici di primo grado. Ai provvedimenti cautelari emessi da un giudice dà esecuzione l'ufficiale giudiziario. Le richieste di provvedimenti cautelari sono indirizzate al giudice dinanzi al quale è in corso il giudizio di merito. Ove esso non sia ancora stato avviato, la richiesta di provvedimenti cautelari va indirizzata al tribunale di circoscrizione dinanzi al quale dovrebbe essere proposta la domanda per il giudizio di merito.

Il giudice non può infine accogliere una richiesta di provvedimenti cautelari senza dare all'altra parte la possibilità di essere sentita. Il giudice può tuttavia accogliere la richiesta di provvedimenti cautelari provvisori del richiedente senza dare all'altra parte la possibilità di essere sentito se lo scopo del provvedimento cautelare sarebbe altrimenti compromesso. In pratica, si possono ottenere provvedimenti cautelari molto rapidamente. Una decisione provvisoria rimane valida fintantoché non viene adottata una decisione in senso contrario.

Qualora il richiedente abbia già titolo per procedere al recupero del credito, ma non sia possibile procedervi immediatamente, l'ufficiale giudiziario può adottare direttamente, a talune condizioni, provvedimenti cautelari provvisori. Nel prosieguo saranno analizzate soltanto le misure cautelari disposte dal giudice.

2.2 Le principali condizioni

Per disporre il sequestro a garanzia di un debito scaduto o di un diritto assistito da una causa di prelazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: il richiedente deve dimostrare in modo adeguato di vantare nei confronti del convenuto un credito scaduto esigibile o un altro diritto assistito da una causa di prelazione su una determinata proprietà; e

deve sussistere il rischio che il convenuto agisca in modo tale da compromettere il debito scaduto nei confronti del richiedente o il diritto del richiedente.

Analogamente, altri provvedimenti cautelari presuppongono l'esistenza prima facie di un altro diritto e il pericolo che il convenuto possa violare tale diritto.

Prima dell'esecuzione dei provvedimenti cautelari il richiedente deve depositare una garanzia presso l'ufficiale giudiziario.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Ogni tipo di proprietà può essere oggetto di provvedimenti cautelari. Se si tratta di sequestro a garanzia di un debito scaduto, il giudice dispone il sequestro dei beni mobili o immobili del convenuto per il valore che garantisce il debito scaduto nei confronti del richiedente. L'ufficiale giudiziario decide allora quali beni appartenenti al convenuto devono essere sottoposti a sequestro conservativo. Se si tratta di sequestro a garanzia di altro diritto assistito da una causa di prelazione, il giudice stabilisce quali beni specifici saranno oggetto di sequestro e l'ufficiale giudiziario dà esecuzione al sequestro di tali beni.

Mediante altri provvedimenti cautelari, il giudice può:

vietare al convenuto, a pena di sanzione pecuniaria, di agire;

intimare al convenuto di agire, a pena di sanzione pecuniaria;

autorizzare il richiedente a fare o a far fare qualcosa;

disporre che la proprietà del convenuto venga data in possesso o in custodia ad un rappresentante; oppure

disporre un altro provvedimento cautelare necessario per garantire i diritti del richiedente.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Quando viene eseguito il sequestro di beni, il debitore non può più disporre della proprietà. È reato alienare beni sottoposti a sequestro. Qualora siano stati sottoposti a sequestro fondi depositati su un conto bancario del debitore, la banca li può svincolare soltanto a favore dell'ufficiale giudiziario. Per contro, un ordine di sequestro non conferisce a chi ne ha fatto richiesta un diritto di precedenza sui fondi sequestrati, rispetto agli altri creditori.

Gli effetti di altri provvedimenti cautelari dipendono dal contenuto delle misure.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Entro un mese dall'emanazione del provvedimento che dispone le misure cautelari il richiedente deve avviare un'azione nel merito dinanzi a un giudice o a un'istituzione oppure avviare un altro procedimento che possa condurre a una decisione esecutiva, quale l'arbitrato. In caso contrario i provvedimenti cautelari sono revocati. Essi possono essere revocati anche se per qualche altro motivo non risultino più fondati. Quando il giudice si pronuncia nel merito, deve contemporaneamente decidere anche sui provvedimenti cautelari.

Le spese sostenute in conseguenza dei provvedimenti cautelari sono a carico innanzitutto del richiedente. Qualora i provvedimenti cautelari si dimostrino infondati, il richiedente è responsabile dei danni arrecati al convenuto a causa dei provvedimenti, a prescindere da una sua eventuale colpa. Per coprire tale eventualità, il richiedente deve depositare una garanzia prima dell'esecuzione dei provvedimenti cautelari. Per contro, di norma il convenuto può evitare l'esecuzione di provvedimenti cautelari depositando una garanzia.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Le decisioni di un giudice che emana provvedimenti cautelari possono essere impugunate dinanzi al giudice di grado superiore, vale a dire dinanzi alla *hovioikeus* (corte d'appello) o alla *korkein oikeus* (corte suprema). Il reclamo non sospende l'esecuzione di una decisione a meno che il giudice dell'impugnazione non decida altrimenti. Tuttavia, non può essere proposto reclamo contro provvedimenti cautelari provvisori.

I provvedimenti o le decisioni di un ufficiale giudiziario relativi all'esecuzione di provvedimenti cautelari possono essere impugnati dinanzi a un tribunale di circoscrizione. Il diritto di impugnare è accordato anche ai terzi che ritengano che i beni sequestrati a fronte del debito del soggetto debitore siano di loro proprietà.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sestredo dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Svezia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Al capo 15 del *rättegångsbalken* (codice di procedura giudiziaria svedese) sono enunciate le disposizioni fondamentali riguardanti le misure conservative in caso di controversie. Come regola generale, nell'ambito di una causa civile non si può procedere a nessuna esecuzione coatta fino a quando il giudice non abbia statuito nel merito, ma le disposizioni riguardanti tali misure costituiscono un'eccezione a questa regola. In genere, le misure in questione mirano ad assicurare che la parte soccombente adempia gli obblighi in seguito imposti dalla sentenza.

La misura conservativa più frequente è il sequestro, che consente all'attore in giudizio di far mettere sotto custodia i beni della controparte o di sottrarli in altro modo al diritto di godimento di questa.

A norma del capo 15, articolo 1, del codice di procedura giudiziaria svedese, il sequestro può essere accordato per garantire la successiva esecuzione di una sentenza riguardante una richiesta di recupero di un credito. In linea di principio, secondo tale disposizione l'ordine di sequestro deve essere formulato

in modo da comprendere beni appartenenti al debitore, a concorrenza di un valore ritenuto pari all'importo del credito da recuperare. Tuttavia, in casi eccezionali, nell'ordine di sequestro si possono precisare quali beni possono formare oggetto dell'esecuzione.

Si può disporre il sequestro anche per garantire la successiva esecuzione di una sentenza riguardante il diritto di prelazione relativo a determinati beni (capo 15, articolo 2, del codice di procedura giudiziaria svedese). Tra le sentenze di questo tipo si possono citare, ad esempio, le decisioni che concedono all'attore il diritto di prelazione su determinati titoli azionari o che obbligano il convenuto a consegnare senza indugio tali titoli.

Al capo 15, articolo 3, del codice di procedura giudiziaria svedese è enunciata una disposizione generale secondo la quale il giudice ha facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti per garantire i diritti del richiedente. Questa disposizione si applica, tra l'altro, nel caso di un'azione intesa a ottenere un'ingiunzione. Si ritiene che tale disposizione si applichi anche nel caso di una richiesta mirante a far dichiarare che il convenuto non ha diritto a servirsi, nella sua attività, di determinate merci indicate in una clausola in materia di concorrenza.

Inoltre, a norma del capo 15, articolo 4, del codice di procedura giudiziaria svedese, in caso di diritto di prelazione su determinati beni il giudice può ordinare la restituzione di una proprietà sottratta, ecc.

All'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo capo 15 del codice è previsto che, a determinate condizioni, può essere adottato un provvedimento cautelare.

Per determinati settori specializzati, ad esempio il diritto dei brevetti, le misure conservative sono disciplinate da disposizioni particolari.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

La decisione relativa alle misure conservative viene adottata dal giudice dinanzi al quale è in corso il procedimento giudiziario. Se non è in corso un procedimento giudiziario, si applicano sostanzialmente le medesime disposizioni generali relative alla competenza giurisdizionale in caso di controversia.

Il giudice non può prevedere misure conservative di propria iniziativa. Di conseguenza, la parte che intenda ottenere una decisione in tal senso deve farne domanda. Se non è in corso un procedimento giudiziario, la domanda va presentata per iscritto.

Non è necessario che il richiedente sia assistito o rappresentato da un avvocato. I procedimenti giudiziari dinanzi ai tribunali svedesi sono gratuiti, salvo una tassa d'introduzione della domanda, che ammonta attualmente a 450 SEK (pari a circa 50 EUR).

2.2 Le principali condizioni

Per poter attuare le misure di cui agli articoli 1-3 del capo 15 del codice di procedura giudiziaria svedese (*rättegångsbalken*), è necessario che la questione principale propriamente detta (per esempio il recupero di un credito, di cui all'articolo 1) possa formare oggetto di un procedimento giudiziario o di un'altra procedura analoga. Questa seconda categoria comprende, tra l'altro, le procedure di arbitrato.

L'*Högsta domstolen* (Corte suprema) ha statuito che il sequestro e le altre misure conservative di cui al capo 15 del codice di procedura giudiziaria sono applicabili nel caso di richieste presentate a giudici stranieri, se le decisioni di tali giudici dovranno essere eseguite in Svezia.

Per accordare un sequestro a norma degli articoli 1-3 del capo 15 del codice di procedura giudiziaria svedese, devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

il richiedente deve dimostrare che la sua domanda nei confronti di un terzo si basa su motivi plausibili, tali da consentire d'iniziare un procedimento giudiziario o un'altra procedura analoga.

Inoltre, il richiedente deve dimostrare che "si possa ragionevolmente temere" che la controparte si sottragga all'obbligo di pagare il debito rendendo irreperibile se stessa o le sue proprietà o in altro modo (articolo 1), che renda irreperibili le sue proprietà, le danneggi gravemente o ne disponga in altro modo a danno del richiedente (articolo 2), che impedisca o renda più difficile l'esercizio dei diritti del richiedente o infici gravemente il valore delle proprietà eseguendo determinate operazioni, compiendo o non compiendo determinate azioni o in altro modo (articolo 3).

Perché sia adottato un provvedimento cautelare, è necessario che vi sia un rischio in caso d'indugio, vale a dire che vi sia il pericolo di non poter applicare una determinata misura se la decisione in tal senso non viene adottata immediatamente, senza audizione della controparte. Se la misura viene accordata in forma di provvedimento cautelare, tale decisione deve essere notificata alle parti, chiedendo al convenuto di presentare osservazioni al riguardo. Se vengono presentate osservazioni, il giudice dovrà riesaminare senza indugio la questione decidendo della validità della misura in oggetto.

Infine, la misura può essere accordata se il richiedente fornisce una garanzia riguardo al danno che può derivarne alla controparte. Se il richiedente non può offrire tale garanzia, ma al tempo stesso dimostra che la sua domanda si fonda su ragionevoli motivi, può essere liberato dall'obbligo di fornire la garanzia.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

L'esecuzione delle decisioni relative al sequestro per il recupero di un credito riguarda beni aventi sino a un determinato valore. In generale, l'esecuzione è soggetta alle medesime condizioni previste per il pignoramento. Tuttavia, non è possibile procedere alla vendita dei beni sequestrati.

In linea di principio, l'esecuzione può riguardare qualsiasi bene, immobile o mobile.

Determinati beni non possono essere sequestrati. È il caso degli effetti personali, che comprendono tra l'altro:

i vestiti e gli altri oggetti di uso personale del debitore, sino a un valore ragionevole;

il mobilio, gli elettrodomestici e altre attrezzature necessarie per la casa e la sua manutenzione;

gli strumenti di lavoro e altre attrezzature necessarie per l'attività professionale o per la formazione del debitore;

i beni personali, per esempio medaglie onorifiche e trofei sportivi, che rivestono per il debitore un valore tale che sarebbe ingiusto sequestrarli.

I beni di proprietà possono essere protetti anche in base a disposizioni particolari, ad esempio in caso di risarcimento dei danni.

Il sequestro per il recupero di crediti non può applicarsi alla retribuzione ecc. prima che la medesima sia stata corrisposta e possa quindi essere confiscata.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

I beni posti sotto sequestro per il recupero di crediti non possono essere venduti dal convenuto, il quale non può neanche disporne in altro modo a danno del richiedente. Tuttavia, per speciali motivi la *Kronofogdemyndigheten* (Autorità svedese per l'esecuzione) può concedere una deroga dal divieto di disporre dei beni. Ogni impiego dei beni in contrasto con il divieto è passibile di sanzioni penali.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Quando viene applicata una misura di cui agli articoli 1-3 del capo 15 del codice di procedura giudiziaria svedese, il richiedente deve sottoporre il suo caso all'autorità giudiziaria entro il termine di un mese, qualora non vi abbia ancora provveduto. Se la domanda viene presentata nell'ambito di un altro procedimento, il richiedente è tenuto ad adottare le misure previste per tale procedimento.

Se la misura viene accordata in forma di provvedimento cautelare, tale decisione deve essere notificata alle parti, chiedendo al convenuto di presentare osservazioni al riguardo. Se vengono presentate osservazioni, il giudice dovrà riesaminare senza indugio la questione decidendo della validità della misura in oggetto.

Una misura viene annullata immediatamente se, dopo essere stata accordata, viene costituita la garanzia intesa ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo così perseguito.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Una questione relativa a una misura conservativa deve formare oggetto di decisione, che si tratti di una questione procedurale relativa all'esame di una causa oppure di una misura conservativa a sé stante.

In entrambe le situazioni, la decisione può essere impugnata in appello, in particolare dalla parte alla quale si applica tale decisione. La decisione di un *tingsrätt* (tribunale distrettuale) va impugnata per iscritto entro tre settimane dal giorno in cui è stata pronunciata. Se la decisione non è stata pronunciata in udienza o se in udienza non è stata menzionata alcuna data per la pronuncia della decisione, il termine per la presentazione del ricorso in appello decorre dal giorno in cui la decisione è stata notificata all'attore. Il ricorso sarà esaminato presso l'*hovrätt* (corte d'appello), ma va depositato presso il tribunale distrettuale.

Se, in una controversia, il tribunale distrettuale ha respinto una domanda di misura conservativa di cui al capo 15 del codice di procedura giudiziaria svedese (*rättegångsbalken*), oppure ha invalidato la decisione in tal senso, la corte d'appello può statuire la validità della misura sino a nuovi sviluppi. Se il tribunale distrettuale accorda la misura oppure dichiara che la decisione può essere applicata anche senza essere stata convalidata, la corte d'appello può sospendere immediatamente la decisione del giudice di primo grado sino a nuovi sviluppi.

Ultimo aggiornamento: 06/09/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Inghilterra e Galles

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

In Inghilterra e Galles, gli organi giurisdizionali che operano tanto ai sensi delle *Civil Procedure Rules* (codice di procedura civile), parte 25, norma 1, primo comma, quanto della loro competenza giurisdizionale inerente hanno il potere di ordinare provvedimenti provvisori e/o cautelari concepiti per proteggere gli interessi di una parte, sia in un attivo o nel contesto di una controversia. Tali rimedi sono disponibili in qualsiasi fase o persino prima dell'avvio del contenzioso. Si tratta di rimedi secondo equità, in quanto l'organo giurisdizionale gode del potere discrezionale per emettere un'ordinanza appropriata. I principi per la loro concessione sono stati stabiliti nel caso seminale di *American Cyanamid Co contro Ethicon*^[1]. Ai sensi della parte 25, norma 1, primo comma, l'organo giurisdizionale può emettere quanto segue:

Provvedimenti provvisori

Dichiarazioni provvisorie

Ordinanze in merito a beni in maniera da consentire la vendita, il sequestro conservativo, l'ispezione, il trasferimento della custodia o il pagamento in relazione a tali beni

Ordinanze per consentire l'accesso a terreni o edifici

Ordinanze per la rinuncia a beni

Ordinanze di congelamento od ordinanze per imporre a una parte di fornire informazioni in merito all'ubicazione di beni o attivi oggetto dell'ordinanza di congelamento

Ordinanze di perquisizione

Ordinanze per la divulgazione di documenti o l'ispezione di beni prima dell'avvio di una controversia: tali ordinanze possono essere emesse nei confronti di una delle parti avverse oppure di una parte ancora non correlata

Ordinanze per un versamento provvisorio in relazione a danni che l'organo giurisdizionale deve ancora riconoscere

Ordinanze in merito a pagamenti in giudizio, in attesa dell'esito del procedimento

Ordinanze relative a somme di denaro

Ordinanze in relazione a procedimenti giudiziari in materia di proprietà intellettuale

Anche la giurisprudenza, nel contesto della competenza giurisdizionale inerente degli organi giurisdizionali, ha creato alcuni provvedimenti provvisori non da ultime le ordinanze e i provvedimenti inibitori che vietano un'azione in giudizio di cui alla causa *Norwich Pharmacal*. Le ordinanze di cui alla causa *Norwich Pharmacal* sono concepite per costringere una parte terza a divulgare i dettagli in merito all'autore di un illecito affinché l'attore possa quindi intentare un'azione legale contro tale persona: spesso si ricorre a tali ordinanze nei casi di condotta illecita aziendale. I provvedimenti inibitori che vietano un'azione in giudizio sono concepiti per impedire che una parte promuova un'azione legale in un paese straniero nel caso in cui ciò sarebbe vessatorio od oppressivo oppure esuli da un giusto processo. Inoltre l'organo giurisdizionale può emettere una dichiarazione in merito all'interpretazione della legge o alla durata di un contratto che è oggetto di contenzioso.

Un'ingiunzione è un'ordinanza di un organo giurisdizionale che impone a una parte di adottare determinati provvedimenti oppure di astenersi dall'adottare determinati provvedimenti. Un provvedimento provvisorio è un'ordinanza di tale tipo emessa prima di un procedimento giudiziario relativo a una domanda.

Un attore creditore può cercare di proteggere la propria posizione nel corso di un procedimento giudiziario o persino prima dell'avvio di tale procedimento, chiedendo un provvedimento provvisorio per impedire al convenuto debitore di agire in modo tale da danneggiare l'attore.

Esistono anche due tipi specifici di provvedimenti che un attore può chiedere laddove sussista il rischio che il convenuto adotti misure per distruggere prove o vanificare qualsiasi sentenza ottenuta dall'attore. Il primo di tali provvedimenti è un'ordinanza di perquisizione, mentre il secondo è un'ordinanza di congelamento, che vieta al convenuto di disporre di beni o di spostarli al di fuori dalla competenza giurisdizionale.

Laddove l'attore stia cercando di ottenere il pagamento di una somma di denaro (ad esempio un debito o il risarcimento di danni), l'organo giurisdizionale può ordinare al convenuto di effettuare un versamento provvisorio in relazione a qualsiasi somma che il convenuto potrebbe essere tenuto a pagare, al fine di evitare difficoltà finanziarie all'attore in ragione di qualsiasi ritardo nell'ottenimento della sentenza.

Un convenuto può essere soggetto al rischio che, anche se la domanda viene respinta e all'attore viene ordinato di sostenere le spese, sarà impossibile per lui ottenere l'esecuzione dell'ordinanza relativa ai costi. Al fine di proteggere il convenuto l'organo giurisdizionale può ordinare all'attore di costituire una cauzione per i costi, di norma versando una somma di denaro a favore dell'organo giurisdizionale.

La *High Court* (Alta Corte) ha il potere di concedere un provvedimento provvisorio a sostegno di procedimenti in un'altra competenza giurisdizionale se è opportuno procedere in tal senso. Tale organo può altresì concedere una "ordinanza di congelamento di portata mondiale" che si applica a beni situati in altre giurisdizioni.

[1] [1975] 1.504

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Provvedimenti (comprese le ordinanze di perquisizione e le ordinanze di congelamento)

Ai sensi della parte 25 del codice di procedura civile, qualsiasi domanda relativa a provvedimenti provvisori deve essere presentata all'organo giurisdizionale che sta esaminando una controversia o che la esaminerà una volta avviata l'azione legale. Alcuni tipi di provvedimenti, in particolare quelli aventi carattere

internazionale, devono essere emessi soltanto dall'Alta Corte, mentre altri possono essere emessi da un *County Court* (tribunale di contea). Nel caso dell'Alta Corte tali provvedimenti possono essere emessi secondo l'iter ordinario oppure tramite varie istanze provvisorie presso le *Divisional Court* (sezioni dell'Alta Corte) o i loro servizi al di fuori dall'orario di lavoro: spesso si ricorre a questi provvedimenti per impedire alla stampa di pubblicare una notizia o per bloccare deportazioni del ministero dell'Interno.

I requisiti generali per la presentazione della domanda prevedono che quest'ultima debba essere presentata utilizzando un Avviso di domanda (N244) e che tale avviso debba essere accompagnato dal modulo di domanda, da una deposizione testimoniale a sostegno della domanda, da dichiarazioni giurate assunte come prova e da un progetto di ordinanza. Il progetto di ordinanza deve contenere un impegno[2] a costituire una cauzione a copertura di eventuali danni in caso di vittoria del convenuto, un impegno a notificare o comunicare alle parti convenute la domanda, le prove e qualsiasi ordinanza emessa. Questo aspetto è fondamentale se la questione è *ex parte*. Nel caso di provvedimenti d'urgenza è necessario impegnarsi a pagare i diritti di cancelleria pertinenti il prima possibile; inoltre, può essere richiesto altresì l'impegno ad avviare un procedimento formale il prima possibile.

Una volta emesso, la questione verrà esaminata da un giudice che emetterà l'ordinanza necessaria, facendo in modo che quest'ultima venga munita di sigillo e restituita al richiedente. La notificazione o comunicazione all'altra parte spetta alla parte richiedente.

Le ordinanze di perquisizione sono molto invasive e come tali comportano il soddisfacimento di requisiti speciali. Di norma devono essere notificate o comunicate da un "consulente legale supervisore" che abbia familiarità con le ordinanze di perquisizione e sia indipendente rispetto ai consulenti legali del richiedente. Il consulente legale supervisore deve spiegare l'ordinanza di perquisizione al convenuto e informarlo in merito al suo diritto di chiedere consulenza legale. Il consulente legale supervisore effettuerà o supervisionerà la perquisizione e riferirà in merito alla stessa ai consulenti legali del richiedente. Le ordinanze di perquisizione acquisiscono efficacia dal momento della notificazione o comunicazione e dopo la scadenza di un termine ragionevole per richiedere una consulenza legale.

Le ordinanze di congelamento sono ordinanze che impediscono a una parte di allontanare beni situati all'interno della giurisdizione o che le impediscono di gestire beni situati in qualsiasi altra parte del mondo. In modo univoco, entrano in vigore al momento della loro emissione, rendendo la notificazione o comunicazione un'azione di fondamentale importanza.

In entrambi i casi, l'inosservanza dell'ordinanza determina un oltraggio alla corte.

Pagamenti provvisori e cauzione per i costi

Pagamenti provvisori e la costituzione di una cauzione per i costi possono essere previsti mediante accordo tra le parti; in assenza di un accordo è tuttavia necessario rivolgersi all'organo giurisdizionale. La domanda viene presentata depositando un avviso di domanda corroborato da prove scritte. La domanda deve essere notificata o comunicata al convenuto che può presentare prove in risposta. Se l'organo giurisdizionale emette l'ordinanza in essa fissa la forma e l'ammontare della cauzione o del pagamento che deve essere costituita od effettuato.

Costi per l'ottenimento di ordinanze

Non esiste una tabella fissa di costi per l'ottenimento delle ordinanze di cui sopra. Esistono tuttavia diritti di cancelleria specifici per l'emissione di una domanda per un'ordinanza che dipendono dal fatto che la domanda sia presentata con avviso notificato al convenuto o senza avviso notificato. I dettagli completi in merito a tutti i diritti di cancelleria sono disponibili sul sito web del [UK ministero della Giustizia](#).

Il richiedente è tenuto a sostenere le spese per gli onorari dei propri consulenti legali (e, nel caso di un'ordinanza di perquisizione, quelli del consulente legale supervisore), anche se alla fine il convenuto può essere condannato a sostenere tali spese.

[2] Gli impegni sono promesse fatte all'organo giurisdizionale. La sanzione per la mancata attuazione di un impegno assunto può essere severa.

2.2 Le principali condizioni

Come accennato in precedenza, tutti i rimedi descritti nella presente sezione sono discrezionali e l'organo giurisdizionale non li concederà se ritiene che sarebbero inappropriati o sproporzionati nelle circostanze specifiche del caso. Gli organi giurisdizionali tendono ad esercitare maggiore cautela in relazione alle ordinanze di perquisizione e alle ordinanze di congelamento, trattandosi di provvedimenti particolarmente severi.

Provvedimenti provvisori

Nel decidere se concedere un provvedimento provvisorio [3], l'organo giurisdizionale valuterà innanzitutto se l'azione solleva una "questione seria da esaminare" (piuttosto che una "frivola o vessatoria"). In caso contrario, l'emissione del provvedimento verrà rifiutata.

In presenza di una questione seria da esaminare l'organo giurisdizionale prenderà in considerazione l'"equilibrio della convenienza". Ciò implica chiedersi se sarebbe peggio chiedere al richiedente procedere fino al processo senza disporre di un provvedimento oppure assoggettare il convenuto a tale provvedimento. Nel decidere in merito a questo aspetto l'organo giurisdizionale considera le questioni che seguono nell'ordine che segue:

la concessione di un risarcimento dei danni costituirebbe un rimedio adeguato per il richiedente qualora quest'ultimo risultasse vittorioso nel contesto del procedimento giudiziario? Se il risarcimento dei danni risulta essere adeguato, il provvedimento viene respinto. In caso contrario (ad esempio in ragione del fatto che il danno causato al richiedente sarebbe irreparabile o non pecuniario), occorre prendere in considerazione le domande restanti;

l'impegno dell'attore a costituire una cauzione per eventuali danni in caso di vittoria del convenuto fornirebbe un'adeguata protezione a quest'ultimo in caso di vittoria nel contesto del procedimento giudiziario? se la cauzione per il risarcimento dei danni fornisce una protezione adeguata del convenuto, ciò costituisce di norma un elemento a favore della concessione del provvedimento;

laddove gli altri fattori appaiono equamente bilanciati, l'organo giurisdizionale mantiene lo *status quo*. Si possono prendere in considerazione altri fattori sociali o economici quali l'impatto della concessione o del rifiuto di concedere il provvedimento sull'occupazione o sulla disponibilità di medicinali; come ultima istanza, l'organo giurisdizionale può prendere in considerazione i meriti relativi alle argomentazioni delle parti, ma soltanto se è possibile formulare un parere chiaro secondo il quale le argomentazioni di una parte sono molto più forti di quelle dell'altra.

Ordinanze di perquisizione

Un'ordinanza di perquisizione può essere emessa al fine di garantire il sequestro conservativo di prove o beni rilevanti ai fini del procedimento giudiziario. Le condizioni per l'ottenimento di un'ordinanza di perquisizione sono più rigorose rispetto ad altri tipi di provvedimenti e l'organo giurisdizionale non la emetterà a meno che il richiedente dimostri che sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

si rileva un parere *prima facie* estremamente forte contro il convenuto;

le attività del convenuto che danno origine al procedimento causano gravi danni effettivi o potenziali al richiedente;

vi sono prove evidenti del fatto che il convenuto dispone di documenti o materiali incriminanti;

esiste una "possibilità reale" o una "probabilità" che i documenti o materiale pertinenti scompaiano in caso di non emissione dell'ordinanza.

Ordinanze di congelamento

L'organo giurisdizionale ha la facoltà di concedere un'ordinanza di congelamento nel caso in cui sia "giusto e conveniente" farlo. Un'ordinanza di congelamento verrà emessa soltanto se il richiedente riesce a dimostrare che sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

il richiedente ha un motivo sostanziale per agire in giudizio rispetto al quale gli organi giurisdizionali di Inghilterra e Galles hanno competenza giurisdizionale;

il richiedente ha presentato un "caso ben argomentato" nei confronti del convenuto;

vi sono motivi per ritenere che il convenuto disponga di beni all'interno della giurisdizione;

esiste un "rischio effettivo" che il convenuto gestisca i beni in maniera tale da impedire l'esecuzione di qualsiasi sentenza (ad esempio alienazione di beni o loro allontanamento dalla giurisdizione).

L'organo giurisdizionale presterà particolare attenzione prima di concedere ordinanze di congelamento a sostegno di procedimenti giudiziari stranieri, in particolare se l'ordinanza di congelamento si sovrappone o è in conflitto con qualsiasi ordinanza analoga emessa dall'organo giurisdizionale straniero che sta esaminando il procedimento giudiziario principale oppure se l'organo giurisdizionale ha rifiutato il congelamento dei beni.

L'organo giurisdizionale non concederà un'ordinanza di congelamento di portata mondiale se il convenuto dispone di beni sufficienti all'interno della giurisdizione e deve valutare se un'ordinanza a livello mondiale potrebbe essere oggetto di esecuzione in altri paesi nei quali il convenuto possiede beni.

Ordinanze Norwich Pharmacal

La giurisprudenza ha creato tali ordinanze che impongono a un convenuto di divulgare determinati documenti o informazioni al richiedente. Sebbene si tratti di un provvedimento affine alla divulgazione pre-azione e di parti non coinvolte nel procedimento, l'ambito di divulgazione di queste ordinanze è più ampio in quanto riguarda "informazioni" piuttosto che documenti. Tali ordinanze sono disponibili in qualsiasi momento durante il contenzioso e possono in effetti essere richieste dopo l'emissione di una sentenza. Oltre ai principi generali di equità, l'ulteriore criterio in questo caso consiste nel fatto che deve essere stato compiuto un torto e che esiste un autore di un illecito il quale, se noto, sarà soggetto a un contenzioso avviato dalla parte richiedente. L'ordinanza è necessaria per fornire assistenza nell'ottenere giustizia e nei casi in cui non esiste altro modo per ottenerla. Il convenuto è l'autore dell'illecito oppure è associato o affiliato a quest'ultimo e dispone di informazioni su di lui. Le domande per ottenere tali ordinanze vanno presentate presso l'Alta Corte e hanno natura internazionale; la sostanza della divulgazione può essere utilizzata in controversie all'estero senza l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale, aspetto questo che si discosta dai principi generali delle controversie.

Provvedimenti inibitori che vietano un'azione in giudizio

Si tratta di provvedimenti che vietano al convenuto di avviare contenziosi dinanzi un organo giurisdizionale straniero. Oltre ai principi generali di un provvedimento equo si applicano altri criteri. Innanzitutto deve essere nell'interesse della giustizia vietare il contenzioso; in genere perché è vessatorio o sarebbe in violazione di una clausola contrattuale, come nel caso della violazione di una clausola in materia di competenza giurisdizionale esclusiva che impone di adire gli organi giurisdizionali di Inghilterra e Galles. Inoltre il contenzioso deve essere pendente dinanzi un organo giurisdizionale non soggetto all'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles 1. Qualora l'organo giurisdizionale fosse in grado di fermare il contenzioso dinanzi tali organi giurisdizionali, il principio della fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari sarebbe compromesso. L'eccezione a questa norma prevede che un tale timore non esista se la questione oggetto della controversia riguarda un arbitrato privato.

Pagamenti provvisori

L'organo giurisdizionale può ordinare al convenuto di effettuare un pagamento provvisorio soltanto se quest'ultimo ha ammesso di essere tenuto a corrispondere denaro al richiedente, se è già stata emessa una sentenza a favore del richiedente per una somma di denaro che dovrà essere valutata in seguito oppure se l'organo giurisdizionale è convinto del fatto che durante il procedimento giudiziario il richiedente recupererà una "somma notevole di denaro" (oppure, nel caso di una domanda in merito al possesso di terreni, un pagamento in relazione all'occupazione dei terreni da parte del convenuto). Nei casi di lesioni personali, un pagamento può essere ordinato soltanto se la passività del convenuto sarà coperta da un assicuratore o se il convenuto è un ente pubblico.

Cauzione per i costi

I casi più comuni nei quali un organo giurisdizionale può ordinare al richiedente di costituire una cauzione sono i seguenti:

il richiedente risiede al di fuori dell'Unione Europea e della zona europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e sarebbe difficile dare esecuzione a un'ingiunzione di pagamento per i costi nel paese di residenza del richiedente;

il richiedente è un'impresa o un'altra persona fisica e non vi è motivo di ritenere che non sarà in grado di pagare le spese del convenuto qualora le venisse ordinato di procedere in tal senso. (Nel decidere se ordinare la costituzione di una cauzione, l'organo giurisdizionale terrà conto della possibilità che la mancanza di denaro o fondi del richiedente sia stata causata dal comportamento del convenuto);

il richiedente ha cambiato indirizzo al fine di eludere le conseguenze del contenzioso; oppure non è riuscito a fornire un indirizzo corretto nel modulo di domanda;

il richiedente ha preso provvedimenti in relazione ai propri beni che renderebbero difficile l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento per i costi nei suoi confronti.

L'organo giurisdizionale emetterà l'ordinanza soltanto se è convinto che sia giusto farlo in tutte le circostanze. Valuterà se la domanda di costituzione di una cauzione sia utilizzata per impedire una domanda genuina e se la domanda disponga di prospettive di successo ragionevolmente buone.

L'organo giurisdizionale ha altresì la facoltà di ordinare che la cauzione sia costituita da:

una parte non coinvolta nella controversia che sta finanziando la domanda in cambio di una quota dei frutti del procedimento o che ha ceduto il diritto di presentare la domanda al richiedente al fine di evitare il rischio di affrontare un'ingiunzione per il pagamento dei costi;

qualsiasi parte coinvolta nel procedimento che, senza una buona ragione, non abbia rispettato le norme stabilite dall'organo giurisdizionale.

[3] Si tratta di un distillato e di un affinamento dei principi di cui alla causa *American Cyanamid*.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Provvedimenti provvisori

Un provvedimento può imporre a una parte di adottare o di astenersi dall'adottare misure in relazione a qualsiasi tipo di attivi.

Ordinanze di perquisizione

Un'ordinanza di perquisizione impone al convenuto di consentire l'accesso ai propri locali, ma non consente al richiedente di forzare l'ingresso. L'ordinanza deve specificare i locali che possono essere oggetto della perquisizione ed elencare gli elementi che le persone che conducono la perquisizione possono ispezionare, copiare e portare via. L'ordinanza può riguardare soltanto elementi di prova che possono essere pertinenti nel procedimento o beni che possono essere oggetto del procedimento o in relazione ai quali può sorgere una domanda nel procedimento.

L'ordinanza nella sua forma abituale impone al convenuto di consegnare tutte le voci elencate nell'ordinanza. Nei casi in cui prove rilevanti possano essere conservate su computer, occorre fornire accesso a tutti i computer presenti nei locali affinché possano essere sottoposti a perquisizione, inoltre devono essere fornite copie di tutti gli elementi pertinenti riscontrati.

Ordinanze di congelamento

L'organo giurisdizionale può emettere un'ordinanza di congelamento in relazione ai beni del convenuto che impedisce a quest'ultimo di ridurre i propri attivi presenti nella giurisdizione al di sotto di un valore specificato oppure può emettere un'ordinanza che congela attivi specifici. Al convenuto resta comunque consentito spendere somme previste per spese di sostentamento, consulenza e rappresentanza legale; inoltre l'ordinanza può consentire al convenuto di gestire i beni nel normale svolgimento dell'attività aziendale.

La forma abituale di un'ordinanza di congelamento è un'ordinanza per una "somma massima" che specifica che si applica a tutti i beni del convenuto fino a un valore dichiarato. Tale ordinanza riguarda qualsiasi attivo che il convenuto ha facoltà di gestire, compresi i beni detenuti o controllati da terzi in conformità con le istruzioni del convenuto.

Un'ordinanza generale o per una "somma massima" riguarderà qualsiasi attivo, inclusi beni mobili e immobili, veicoli, somme di denaro e titoli. L'ordinanza si estenderà altresì a qualsiasi attivo acquisito in seguito alla sua emissione. Può specificare proprietà particolari, attivi aziendali e conti bancari che vengono congelati. Un conto bancario congiunto non sarà soggetto a congelamento a meno che non sia indicato specificato nell'ordinanza.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Il convenuto viene avvisato del fatto che il mancato rispetto di un provvedimento provvisorio costituisce un oltraggio alla corte in ragione del quale egli può essere soggetto a pena detentiva, sanzione pecuniaria e sequestro di beni.

Non costituisce necessariamente oltraggio alla corte il fatto che una terza parte consenta al convenuto di disporre di beni in violazione di un'ordinanza di congelamento. Tuttavia se una terza parte che ha ricevuto la notifica o comunicazione di un'ordinanza di congelamento fornisce scientemente assistenza al convenuto nel disporre di beni congelati, tale parte commette oltraggio alla corte. Il richiedente dovrebbe pertanto fornire copie dell'ordinanza di congelamento a terzi quali banchieri, commercialisti e consulenti legali del convenuto. (La forma abituale dell'ordinanza presuppone che ciò verrà fatto e ammonisce terze parti in merito alle possibili sanzioni. Comprende inoltre gli impegni assunti dal richiedente nel soddisfare costi ragionevoli sostenuti da terzi per ottemperare all'ordinanza nonché nell'indennizzarli rispetto a passività sostenute nel procedere in tal senso.) Anche se hanno ricevuto notifica o comunicazione dell'ordinanza, le banche e altri soggetti terzi possono comunque esercitare diritti di cauzione e compensazione sorti prima dell'emissione dell'ordinanza di congelamento.

Un'ordinanza di congelamento non conferisce al richiedente alcun diritto di proprietà in relazione ai beni congelati. Il diritto di avviare un'azione per oltraggio costituisce di norma l'unico rimedio a disposizione del richiedente. Un contratto stipulato in violazione di un'ordinanza è illegale e può quindi essere non eseguibile da una parte che sa che violerà l'ordinanza. Talvolta l'organo giurisdizionale può altresì essere in grado di concedere un provvedimento distinto che impedisce al convenuto di eseguire un contratto con una terza parte. Tuttavia la proprietà può comunque essere trasferita in virtù di un contratto illegale e, una volta eseguito tale contratto, di norma non è possibile recuperare i beni trasferiti.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Quando viene emesso un provvedimento provvisorio in presenza delle parti, il testo di tale provvedimento può dichiarare che esso è efficace fino a un procedimento giudiziario, fino all'emissione di una sentenza o fino all'emissione di un'ulteriore ordinanza dell'organo giurisdizionale oppure fino ad una data specificata. (Se è efficace "fino all'emissione di un'ulteriore ordinanza", un'ordinanza non decadrà nel momento in cui l'organo giurisdizionale pronuncia la sentenza ma soltanto quando emetterà un'ordinanza che annulla in maniera esplicita o implicita il provvedimento.)

Un provvedimento provvisorio emesso senza notificazione o comunicazione al convenuto durerà di norma per un periodo limitato di tempo, raramente più a lungo di 7 giorni, e sarà necessario un ulteriore provvedimento dell'organo giurisdizionale per prorogarlo. Quando concede un provvedimento senza notificazione o comunicazione, l'organo giurisdizionale fissa di norma una "data di ritorno" per un'ulteriore udienza alla quale il convenuto può partecipare e contestare la prosecuzione dell'ordinanza. La forma abituale dell'ordinanza di congelamento specifica che tale provvedimento si applica fino alla data di ritorno o all'emissione di un'ulteriore ordinanza.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Il convenuto o qualsiasi terzo che sia direttamente interessato da un provvedimento provvisorio può chiedere in qualsiasi momento all'organo giurisdizionale di modificarlo o annullarlo (anche se una domanda relativa a un'ordinanza di perquisizione che è già stata eseguita dovrebbe di norma attendere fino al procedimento giudiziario). Non è necessario attendere fino alla data di ritorno per contestare un provvedimento emesso senza notificazione o comunicazione. Il convenuto deve fornire un preavviso della domanda ai consulenti legali del richiedente. Di norma la domanda dovrebbe essere presentata all'organo giurisdizionale che ha concesso il provvedimento e spesso sarà esaminata dal medesimo giudice.

I motivi che possono spingere il convenuto a presentare una tale domanda comprendono: il mancato soddisfacimento di una delle condizioni del provvedimento, una variazione sostanziale delle circostanze che elimina la giustificazione del provvedimento, l'effetto oppressivo del provvedimento, un'irragionevole interferenza con i diritti di terzi innocenti, nonché ritardi da parte del richiedente nel procedere con l'azione legale. Laddove il provvedimento sia stato ottenuto senza notificazione o comunicazione al convenuto, i motivi per l'annullamento o la variazione dell'ordine comprendono altresì la mancata divulgazione da parte del richiedente di fatti sostanziali all'organo giurisdizionale durante l'iter per l'ottenimento del provvedimento nonché la fornitura di prove insufficienti per giustificare la concessione di un provvedimento provvisorio senza notificazione o comunicazione.

Se l'organo giurisdizionale annulla il provvedimento, il convenuto ha quindi il diritto di fare affidamento sull'impegno del richiedente di costituire una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni e di chiedere un risarcimento. L'organo giurisdizionale ordinerà una "indagine in merito ai danni" al fine di accertare le perdite del convenuto, sebbene ciò possa essere differito fino al procedimento giudiziario o a un momento successivo.

L'organo giurisdizionale ha altresì la facoltà di annullare o modificare ordinanze per pagamenti provvisori e per la cauzione per i costi e di ordinare il rimborso totale o parziale di somme di denaro versate conformemente all'ordinanza.

Collegamenti correlati

 [Ministero della Giustizia.](#)

Ultimo aggiornamento: 30/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Irlanda del Nord

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Ingiunzione inibitoria o negativa - Ordinanza che impone di non fare oppure di interrompere un'azione. È l'ingiunzione più comune.

Ingiunzione obbligatoria o positiva - Ordinanza che impone di compiere un'azione o di rimediare ai danni dovuti a un'azione precedente.

Ingiunzione di tipo "Quia Timet" - Ordinanza che impone di compiere o non compiere un'azione per prevenire danni non ancora verificatisi.

Ingiunzione di tipo "Mareva" - Ordinanza che vieta al convenuto di rimuovere i propri beni o di disfarsi dei propri beni per rendere impossibile l'esecuzione di una sentenza di risarcimento dei danni. Nell'ordinanza è possibile che venga concesso al convenuto di disporre di quanto necessario per le spese di sostentamento, dell'attività professionale o legali.

Impegno in sostituzione dell'ingiunzione - Si tratta di una proposta spesso avanzata dal convenuto in seguito alla domanda di ingiunzione. Se accolta dall'attore, deve essere redatta per iscritto o registrata dall'organo giurisdizionale.

Decreto di perquisizione e conservazione dei beni - Ordinanza che persegue due obiettivi:

conservare il bene oggetto dell'azione, in modo che la parte vincente possa recuperare il bene oppure il suo valore intatto;

rendere il bene accessibile per l'ispezione volta alla raccolta di prove nell'ambito dell'azione. L'organo giurisdizionale può inoltre emettere un provvedimento che consente l'ingresso nei terreni di una parte ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza.

Ordinanza di tipo "Anton Pillar" - Questo autorizza l'attore, il suo avvocato o altro agente responsabile a sequestrare gli oggetti senza preavviso al convenuto a scopo di conservazione o di prova.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

L'emissione di provvedimento provvisorio può essere chiesta in qualsiasi momento dopo l'avvio di un procedimento e prima della sua chiusura. In casi urgenti è possibile che un provvedimento provvisorio sia concesso prima dell'avvio di un procedimento, purché l'istituzione dello stesso avvenga nell'immediato.

La procedura per la domanda di un provvedimento provvisorio è disciplinata dai regolamenti degli organi giurisdizionali. Le norme generali applicate alla *High Court* sono contenute nel regolamento del 1980 della *Court of Judicature* (Corte suprema di giustizia) (Irlanda del Nord), mentre quelle applicate alla *County Court* sono contenute nel regolamento del 1981 delle *County Court* (organo giurisdizionale di contea) (Irlanda del Nord).

In genere la domanda viene proposta presentando una "Notice of Motion" (avviso di mozione) o un "Summons" (atto di citazione) alla sezione della *High Court* o alla *County Court* dove è pendente l'azione principale.

L'avviso di mozione o l'atto di citazione deve riportare il rimedio chiesto e specificare le norme giudiziarie in base alle quali viene presentata la domanda, essere supportato da un *affidavit* (atto scritto e giurato, spesso asseverato dall'avvocato dell'attore) ed essere accompagnato da un progetto di ordinanza. L'avviso di mozione o l'atto di citazione devono essere notificati o comunicati al convenuto, assieme all'*affidavit* e a ogni altro atto pertinente, almeno due giorni prima che la domanda sia presentata in udienza, anche se in casi urgenti il giudice può concedere un'autorizzazione a ridurre i termini per la notificazione o comunicazione.

Presso la *High Court* la domanda è solitamente esaminata da un *master* (uno specifico ufficiale giudiziario), anche se per alcune categorie di procedimenti (specificati nel regolamento del 1980 della *Court of Judicature* (Irlanda del Nord)) le domande di ingiunzione provvisoria devono essere esaminate da un giudice.

La *County Court* ha pieni poteri in materia di provvedimenti provvisori per i casi di sua competenza. Le domande di ingiunzione interlocutoria presentate alla *County Court* per un'ingiunzione interlocutoria devono essere esaminate da un giudice dello stesso organo giurisdizionale.

È possibile presentare una domanda *ex parte*, ossia senza la notificazione o comunicazione di un avviso o di un atto di citazione alla persona contro cui è proposta la domanda, nelle situazioni seguenti:

il caso è di estrema urgenza;

la previa notifica porterebbe il convenuto a rendere nulla la finalità dell'ordinanza;

la domanda è presentata prima dell'avvio del procedimento. In tal caso la presentazione *ex parte* è la procedura adottata per convenzione;

lo statuto o il regolamento dell'organo giurisdizionale lo consentono o impongono.

Le domande *ex parte* vengono presentate utilizzando un modulo specifico, chiamato "*ex parte docket*" e l'attore ha il dovere di garantire una comunicazione completa ed equa di tutti i fatti pertinenti. Le domande di ordinanze *ex parte* (ad eccezione delle domande di ingiunzioni *ex parte*) sono di solito decise dal giudice o dal *master* senza udienza. Le spese di una domanda *ex parte* si limitano solitamente ai costi dell'udienza.

2.2 Le principali condizioni

L'emissione di un provvedimento ingiuntivo è a discrezione dell'organo giurisdizionale. Un organo giurisdizionale può concedere un'ingiunzione in qualsiasi fase del procedimento, qualora lo ritengano giusto e opportuno. L'organo giurisdizionale dispone di un potere discrezionale nel determinare se concedere un provvedimento ingiuntivo conformemente agli orientamenti stabiliti nella causa *American Cyanamid contro Ethicon* [1975] AC 396. Innanzitutto l'attore deve dimostrare che l'esistenza di una questione seria da decidere nel procedimento. Il giudice valuterà quindi se i diritti dell'attore possono essere fatti valere mediante la concessione di un risarcimento. Il giudice può poi considerare la necessità di bilanciare gli interessi tra le parti. Laddove vi sia un giusto equilibrio, solitamente preferirà mantenere o ripristinare lo status quo precedente il torto presunto. Per le domande di ingiunzione obbligatoria sono necessari elementi di maggiore valenza. In tal caso, l'ingiunzione sarà concessa soltanto se l'attore si impegna al risarcimento del convenuto nel caso in cui la sua azione non abbia esito positivo o l'ingiunzione si riveli inutile.

In una domanda di emissione di un'ingiunzione di tipo "Mareva" l'attore è tenuto ad addurre:

una valida argomentazione giustificabile per un'azione legale in corso per un indennizzo pecuniario;

prove che il convenuto possiede beni che può trasferire o nascondere;

prove del rischio che il convenuto possa disfarsi dei beni prima che la sentenza possa essere eseguita.

Le domande per la perquisizione di un bene possono riguardare solo i beni oggetto del procedimento o in relazione ai quali potrebbe sorgere una questione.

Il diritto alla perquisizione non dipende dalla valenza della causa dell'attore.

In una domanda di emissione di un'ordinanza di tipo "Anton Pillar", l'attore deve dimostrare che esiste una reale possibilità che il convenuto distrugga documenti o elementi pregiudizievoli per la sua difesa oppure pubblici materiali su cui l'attore vanta un diritto di riservatezza.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

La domanda di ingiunzione deve essere accessoria e dipendente da un titolo esecutivo o da una causa. Tuttavia, l'ingiunzione non mira a far valere i diritti dell'attore, bensì a mantenere o ripristinare lo *status quo* in attesa della decisione riguardante l'azione.

Un'ingiunzione di tipo "Mareva" può essere concessa in relazione ai beni già situati o che saranno situati nel territorio dell'Irlanda del Nord (indipendentemente dal fatto che siano o meno oggetto dell'azione o a essa collegati), a prescindere dal fatto che il convenuto sia o meno domiciliato o presente in Irlanda del Nord.

Un decreto di perquisizione o conservazione dei beni può essere ottenuto soltanto per beni materiali. Non è invece la procedura appropriata per l'ispezione dei contenuti di un documento, prevista dalle norme in materia di divulgazione dei documenti.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Un'ordinanza può essere eseguita mediante la procedura di rinvio a giudizio. Prima di procedere in questo modo, l'ordinanza deve essere stata notificata o comunicata al convenuto. Un impegno ha lo stesso valore esecutivo di un'ingiunzione.

I terzi, quali il coniuge del convenuto, l'avvocato o la banca, sono a conoscenza di un'ingiunzione di tipo "Mareva", sono responsabili della conservazione dei beni del convenuto che sono in loro possesso. Tuttavia, un'ingiunzione di tipo "Mareva" ha effetto solo nei confronti del convenuto e non conferisce all'attore alcuna priorità rispetto ai creditori.

Un decreto di perquisizione e di conservazione dei beni può essere emesso solo contro una parte del procedimento e il suo effetto sarà quindi soggetto all'approvazione della persona in possesso dei beni.

Un'ordinanza di tipo "Anton Pillar" non è un decreto di perquisizione e non può pertanto dare adito a esecuzione forzata. Ciononostante, se l'ordinanza è formulata in modo tale da imporre al convenuto di consentire un'ispezione, un rifiuto del convenuto in tal senso costituisce reato di oltraggio alla corte e può portare il giudice a dedurre che il convenuto abbia qualcosa da nascondere.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

L'ordinanza può essere:

interlocutoria – valida sino al processo;

provvisoria – valida per un periodo determinato.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Entrambe le parti possono chiedere a un giudice di annullare un'ordinanza o una decisione di un *master*. Il termine per l'impugnazione è di cinque giorni dall'emissione e la domanda va presentata alle altre parti almeno due giorni prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso per l'udienza. Il termine di cinque giorni può essere prorogato a discrezione dell'organo giurisdizionale, purché ritenga vi siano buone ragioni per farlo. Tuttavia, una parte non può proporre ricorso contro un'impresa. Il rifiuto di un'istanza *ex parte* può essere impugnato dall'attore. Il convenuto può tuttavia presentare una domanda di annullamento dell'ordinanza piuttosto che di impugnazione.

L'impugnazione dà luogo a una completa nuova udienza, anche se è l'attore a presentare per primo il proprio caso. Benché possano essere addotte nuove prove, il giudice non le ammetterà a meno che non vi siano buone ragioni per farlo.

Un'ordinanza interlocutoria emessa dalla *County Court* può essere impugnata dinanzi a un giudice della *High Court* mediante una nuova udienza oppure proponendo una causa dinanzi alla *Court of Appeal* (corte d'appello).

Link collegati

 [Northern Ireland Courts and Tribunals Service \(Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord\)](#)

Ultimo aggiornamento: 29/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Scozia

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Diligence on the dependence (ordinanza di sequestro conservativo)

L'ordinanza di sequestro conservativo è una misura cautelare che viene utilizzata mentre è in corso un'azione giudiziaria o poco prima che inizi. Consente a un attore (creditore) di sottoporre a sequestro conservativo i beni del convenuto (debitore) affinché siano disponibili per soddisfare qualsiasi decreto (sentenza) concesso a favore dell'attore nel contesto di un'azione giudiziaria.

Esistono due tipi di ordinanza di sequestro conservativo. Il primo, denominato *arrestment on the dependence* (sequestro presso terzi), è un metodo mediante il quale un attore creditore nel contesto di un procedimento giudiziario relativo al pagamento di una somma di denaro può effettivamente "congelare" qualsiasi somma di denaro o attivo del convenuto debitore nelle mani di terzi. A tale terza parte è quindi vietato effettuare pagamenti di somme di denaro o trasferire i beni. Il secondo, denominato *inhibition on the dependence* (sequestro con divieto di alienazione), impedisce a un convenuto debitore di trasferire o disporre di qualsiasi bene ereditabile di sua proprietà. Questo provvedimento è utilizzato in relazione a terreni o fabbricati, piuttosto che a somme di denaro o beni mobili, ed impedisce a un convenuto debitore di disporre dei propri beni in una maniera tale da poter pregiudicare, ad esempio, il credito vantato dall'attore creditore, vendendo i beni e disponendo quindi dei proventi.

Il sequestro presso terzi e il sequestro con divieto di alienazione possono entrambi essere convertiti in un normale procedimento di esecuzione se durante il procedimento giudiziario viene concesso un decreto a favore dell'attore creditore.

Sequestro provvisorio

Il sequestro provvisorio è un provvedimento provvisorio, simile a un'ordinanza di sequestro conservativo, che consente a un attore creditore di sequestrare beni mobili del convenuto debitore mentre è in corso un procedimento giudiziario. Limita in maniera efficace la capacità del convenuto debitore di gestire beni mobili in suo possesso in attesa dell'esito dell'azione. Tuttavia non si può ricorrere a un sequestro provvisorio in relazione a una casa di residenza; taluni oggetti sono inoltre esentati dall'applicazione di tale provvedimento. Una volta ottenuto un decreto quest'ultimo non converte il sequestro in un procedimento di esecuzione; prima di poter vendere all'asta i beni sequestrati occorre ottenere una sentenza che ordina il pagamento e un pignoramento.

Divieto di alienazione provvisorio

Il divieto di alienazione viene sancito tramite un'ordinanza di un organo giurisdizionale che impedisce a una persona di compiere un'azione, come alienare un bene, affinché tale bene possa essere utilizzato per salvaguardare lo stato esistente di attività di un convenuto debitore. Il divieto di alienazione provvisorio ha la medesima forza giuridica di un divieto di agire, ma è generalmente concesso in una fase precoce del procedimento giudiziario una volta che è stata presentata un'istanza per ottenere un divieto di agire e prima dell'esame dei fatti. Di conseguenza, è maggiormente suscettibile di essere oggetto di impugnazione o revoca.

Sequestro di documenti e altri beni

Un organo giurisdizionale può ordinare il sequestro provvisorio di documenti e altri beni (inclusi terreni) che consentirà a una parte di salvaguardare prove effettive o di procurarle.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Ordinanza di sequestro conservativo

Un sequestro conservativo può avere luogo soltanto a fronte di un'ordinanza emessa da un organo giurisdizionale. Tanto la *Court of Session* quanto la *Sheriff Court* possono concedere un'ordinanza di sequestro presso terzi o di sequestro con divieto di alienazione, oppure per un sequestro provvisorio. Il sequestro presso terzi e il sequestro provvisorio si applicano soltanto se l'azione promossa è destinata a ottenere la corresponsione di una somma di denaro, diversa da spese. Il sequestro con divieto di alienazione si applica nei casi in cui l'azione contiene una conclusione simile oppure intende ottenere un'attuazione specifica di un'obbligazione a trasferire un bene ereditabile all'attore creditore oppure a ottenere la concessione di un diritto reale sotto forma di titolo sul bene ereditabile.

Promuovendo un'azione dinanzi la *Sheriff Court*, l'attore creditore intende di solito ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo richiedendola nell'atto introduttivo. L'atto introduttivo contiene la domanda dell'attore. L'ordinanza di sequestro conservativo può applicarsi in qualsiasi momento fino all'emissione del decreto finale a favore dell'attore. Di norma la notificazione o comunicazione dell'ordinanza di sequestro presso terzi, sequestro con divieto di alienazione o sequestro provvisorio viene eseguita da uno *Sheriff Officer* (un funzionario dell'organo giurisdizionale nominato per notificare o comunicare atti e provvedere all'esecuzione di ordinanze).

Rivolgendosi alla *Court of Session* (la corte suprema civile scozzese), presentando un'istanza, si ottengono ordinanze di sequestro conservativo. Il *Lord Ordinary* [qualsiasi giudice della *Outer House* (sezione di prima istanza) della *Court of Session*] può quindi concedere una tale ordinanza. Di norma l'esecuzione delle ordinanze per il sequestro presso terzi, il sequestro con divieto di alienazione o il sequestro provvisorio spetta a un *Messenger-at-Arms* (un funzionario della *Court of Session* designato per notificare o comunicare atti e provvedere all'esecuzione di ordinanze).

Sequestro di documenti e altri beni

Prima che l'organo giurisdizionale possa emettere un'ordinanza nei casi in cui il procedimento giudiziario al quale i documenti o i beni si riferiscono non sia ancora stato avviato, il richiedente è tenuto a dimostrare la probabilità dell'avvio di un procedimento civile e che nel contesto di tale procedimento possono sorgere domande sui documenti pertinenti o su altri beni. Nel contesto di un'azione che è stata avviata, l'ordinanza sarà concessa soltanto se il richiedente dimostra di averne bisogno per poter specificare ciò che è già stato asserito (ossia dimostrare ciò che ha affermato nelle sue argomentazioni). Se la domanda viene accolta, l'ordinanza specificherà il modo in cui è richiesta la conformità. Successivamente una copia autentica dell'ordinanza deve essere notificata alle parti nei confronti delle quali viene emessa.

2.2 Le principali condizioni

Ordinanza di sequestro conservativo

L'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo è discrezionale e gli organi giurisdizionali la concederanno soltanto se saranno convinti del soddisfacimento delle disposizioni di cui alla *Debtors (Scotland) Act 1987* [legge del 1987 sui debitori (Scozia)] e soltanto se è ragionevole procedere in tal senso in tutte le circostanze. Spetta all'attore creditore convincere l'organo giurisdizionale dell'opportunità di emettere tale ordinanza.

Divieto di alienazione provvisorio

Lo *Sheriff* deve essere soddisfatto dell'urgenza della questione e della cogenza del caso prima di concedere un'ordinanza per un divieto di agire provvisorio. Deve trattarsi di un provvedimento appropriato, tenuto conto di tutte le circostanze, inoltre lo *Sheriff* dovrà essere convinto del fatto che la mancata concessione di tale provvedimento determinerà un inconveniente maggiore per l'attore creditore rispetto a quello che causerebbe al convenuto debitore se concesso.

Sequestro di documenti e altri beni

Prima che l'organo giurisdizionale possa emettere tale ordinanza il richiedente è tenuto a dimostrare la probabilità dell'avvio di un procedimento civile e che nel contesto di tale procedimento possono sorgere domande pertinenti sui documenti o su altri beni. Se è già stato avviato un procedimento civile, l'ordinanza sarà concessa soltanto se il richiedente dimostra che è necessaria (cfr. punto 2.1).

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Ordinanza di sequestro conservativo

Un sequestro conservativo di fatto "congela" i beni o le somme di denaro di proprietà del convenuto debitore, ma che si trovano nelle mani di terzi. Tale terza parte è denominata *arrestee* (terzo soggetto a sequestro). L'attore creditore non può assumere il possesso o vendere i fondi o i beni sottoposti a sequestro prima che gli venga concesso un decreto in tal senso. Se viene concesso un decreto a favore dell'attore creditore i fondi possono essere svincolati automaticamente, tuttavia per lo svincolo dei beni occorre avviare un'azione apposita.

Il divieto di alienazione è un provvedimento di natura personale che impedisce a un convenuto debitore di disporre di o di costituire in pegno il proprio titolo in relazione a beni ereditabili posseduti dallo stesso, a danno dei creditori. Si ricorre a questo provvedimento in relazione a beni ereditabili di proprietà del convenuto debitore piuttosto che a beni dovuti a quest'ultimo da una terza parte.

Un sequestro provvisorio può applicarsi al sequestro di beni mobili materiali, fatte salve alcune eccezioni. Tra le eccezioni di questo caso specifico si annoverano tutti gli articoli conservati presso l'abitazione del convenuto debitore, gli articoli necessari per lo svolgimento della sua attività commerciale o aziendale, beni deperibili e nel rispetto di un valore prescritto; il veicolo del debitore.

Divieto di alienazione provvisorio

Un divieto di alienazione provvisorio vieta a un convenuto debitore di svolgere un'azione specifica con effetto immediato. Può avere l'effetto di impedire a un debitore o a una terza parte di adottare misure in relazione a qualsiasi tipo di beni.

Sequestro di documenti e altri beni

La *Court of Session* e la *Sheriff Court* dispongono di ampi poteri per ordinare il sequestro, la custodia e il trattenimento di documenti e altri beni (compresi i terreni) che possono essere pertinenti nel contesto di qualsiasi procedimento giudiziario in essere o futuro. L'organo giurisdizionale può ordinare la produzione e il recupero di tali beni, nonché il prelievo di campioni e può effettuare qualsiasi esperimento sugli stessi.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Ordinanza di sequestro conservativo

Il sequestro presso terzi ha l'effetto di "congelare" i beni o i fondi di proprietà del convenuto debitore o detenuti da terzi. Se la terza parte dispone di beni sottoposti a sequestro si rende responsabile per il loro valore nei confronti dell'attore creditore. Se l'attore risulta vittorioso nel contesto del procedimento giudiziario, gli viene riconosciuto un diritto di prelazione sui beni sottoposti a sequestro. Il sequestro presso terzi congela i beni ma non trasferisce la proprietà all'attore creditore.

Un sequestro con divieto di alienazione non conferisce all'attore creditore un diritto reale sui beni e quest'ultimo non può agire per assumere il possesso dei beni o venderli. L'effetto di tale provvedimento è porre sotto sequestro conservativo i beni appartenenti al patrimonio del convenuto debitore ed evitare così che quest'ultimo ne disponga o conceda in pegno il titolo su tali beni. Qualsiasi atto giuridico volontario che incide sui beni dopo la data effettiva del divieto di alienazione può essere annullato dal creditore nella misura in cui detto atto leda i suoi interessi.

Divieto di alienazione provvisorio

Laddove un debitore non adempia a un tale divieto, il creditore può promuovere un procedimento nei suoi confronti per violazione del divieto. Qualora l'accusa venga accolta o dimostrata, le sanzioni che possono essere imposte al debitore comprendono una sanzione pecuniaria o una potenziale pena detentiva.

Sequestro di documenti e altri beni

Il mancato rispetto dell'ordinanza potrebbe comportare l'emissione in automatico di un decreto nel contesto del procedimento principale, concesso nei confronti di una parte inadempiente. Inoltre, tale circostanza potrebbe comportare l'avvio di procedimenti per oltraggio alla corte contro chiunque sia in possesso di un documento o di un bene specificati nel provvedimento.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Ordinanza di sequestro conservativo

In caso di sequestro presso terzi, se il convenuto debitore è vittorioso, tale sequestro viene revocato nel momento in cui viene emesso il decreto finale. Se è invece vittorioso l'attore creditore, il sequestro diventa esecutivo per un periodo pari a fino a tre anni dalla data del decreto.

Un sequestro con divieto di alienazione impedisce a un convenuto debitore di disporre dei suoi beni ereditabili o di concederli in pegno. Il sequestro con divieto di alienazione si converte automaticamente in un divieto di alienazione al momento della concessione del decreto. L'effetto di tale divieto dura per cinque anni ma può essere prorogato.

Se viene eseguito un sequestro provvisorio, quest'ultimo ha effetto per sei mesi o fino alla sua revoca. Se l'azione promossa contro il convenuto debitore non è vittoriosa, anche questa circostanza determinerà la cessazione del sequestro provvisorio.

Divieto di alienazione provvisorio

Un divieto di alienazione provvisorio continua ad avere effetto fino a quando non viene revocato o fino a quando l'azione viene esperita in via definitiva. Se il divieto è specificato in termini temporali, continuerà ad avere efficacia fino alla scadenza del termine specificato.

Sequestro di documenti e altri beni

Questa ordinanza cessa di essere efficace nel momento in cui viene pronunciata la decisione finale in merito al procedimento giudiziario.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Ordinanza di sequestro conservativo

Un convenuto debitore può ottenere un provvedimento che impedisce il ricorso a un sequestro presso terzi in due circostanze. Innanzitutto nel caso in cui sia possibile verificare istantaneamente che un tale sequestro è sbagliato, nel senso che è stato eseguito senza ordinanza oppure in modo irregolare o in cattiva fede e senza una probabile causa. La seconda circostanza è quella nella quale il convenuto debitore ha depositato presso l'organo giurisdizionale la somma del capitale oggetto della controversia.

Nel caso in cui sia stata concessa un'ordinanza per un sequestro conservativo, il convenuto debitore o chiunque abbia un interesse può chiederne la revoca o la limitazione. Una revoca annulla l'ordinanza nel suo complesso e qualsiasi sequestro derivante dalla stessa. Nel caso in cui un sequestro presso terzi o un sequestro con divieto di alienazione oppure un sequestro provvisorio, eseguiti in seguito alla concessione di un'ordinanza risulta essere il divieto o il sequestro devono essere revocati.

Se l'ordinanza era in effetti valida, ma il sequestro presso terzi, il divieto di alienazione o il sequestro provvisorio è stato inefficace o irregolare, è possibile limitare il provvedimento.

Quando il convenuto debitore tenta di ottenere la revoca o la limitazione di un sequestro conservativo, spetta all'attore creditore convincere l'organo giurisdizionale che il provvedimento non dovrebbe essere revocato o limitato. L'organo giurisdizionale può altresì richiedere che il debitore costituisca una cauzione (garanzia) secondo la quale, in caso di pronuncia di un decreto che lo veda soccombente, i fondi sequestrati o il loro valore o, più comunemente, l'intero debito oggetto della controversia viene messo a disposizione del creditore.

Divieto di alienazione provvisorio

Un'ordinanza che concede o respinge l'emissione di un divieto di alienazione provvisorio da parte della *Sheriff Court* può essere impugnato senza consenso rivolgendosi allo *Sheriff Principal* (lo *Sheriff* senior nella zona locale) o con consenso rivolgendosi alla *Court of Session*.

Un'ordinanza che concede o respinge un divieto di alienazione provvisorio emessa dalla *Court of Session* può essere impugnata entro quattordici giorni dalla data della sua emissione.

Sequestro di documenti e altri beni

Un'ordinanza che accoglie una domanda di sequestro di documenti o beni emessa da una *Sheriff Court* può essere impugnata entro quattordici giorni dalla sua emissione.

In relazione alla *Court of Session*, chiunque riceva il provvedimento per il sequestro di documenti o beni può comparire e opporsi a tale provvedimento qualora intenda farlo. Nel dare esecuzione all'ordinanza, il funzionario designato dall'organo giurisdizionale di procedere in tal senso informerà il destinatario del provvedimento in merito al diritto di quest'ultimo di chiedere consulenza legale. Nel caso in cui la finalità della richiesta di tale consulenza consista nel ricevere assistenza nel decidere se chiedere all'organo giurisdizionale di variare l'ordinanza, il funzionario non procederà con la perquisizione, l'assunzione del possesso o la messa sotto sequestro degli articoli elencati.

Collegamenti correlati

 [Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia](#)

 [Accountant in Bankruptcy](#)

Ultimo aggiornamento: 28/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE - Gibilterra

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

Un'ingiunzione è un'ordinanza dell'organo giurisdizionale diretto a una parte per obbligarla a compiere o ad astenersi dal compiere una determinata azione. Un'ingiunzione provvisoria è un'ingiunzione emessa prima del processo in base alla relativa domanda. Un attore che intenda tutelare la propria posizione nel corso del procedimento giudiziario o anche prima dell'inizio del procedimento può chiedere un'ingiunzione provvisoria per evitare che il convenuto agisca in modo da arrecargli danno.

Esistono altresì due tipi specifici di ingiunzione che l'attore può chiedere laddove ci sia il rischio che il convenuto possa prendere provvedimenti al fine di distruggere le prove o di rendere inefficace qualunque sentenza ottenuta dall'attore. Il primo è un decreto con il quale si può imporre al convenuto di consentire di recarsi nei suoi locali per ispezionare documenti o beni. Il secondo è un provvedimento di sequestro, che vieta al convenuto di disporre dei propri beni o di trasferirli fuori dalla giurisdizione.

Se la domanda dell'attore è relativa a una somma di denaro (ad esempio, un debito o il risarcimento di danni), l'organo giurisdizionale può emettere un'ingiunzione provvisoria di pagamento a carico del convenuto a titolo di acconto dell'importo che questi dovrà corrispondere al termine della controversia, per evitare che l'attore si trovi in difficoltà a causa di eventuali ritardi nell'ottenere la sentenza.

Il convenuto può correre il rischio che, anche se la domanda viene respinta e l'attore è condannato alle spese, non sia possibile dare esecuzione all'ingiunzione di pagamento delle spese di giudizio. Per tutelare il convenuto, l'organo giurisdizionale può, in determinate circostanze, ordinare all'attore la costituzione di una garanzia relativa alle spese di giudizio, di solito mediante il deposito di una somma di denaro presso l'organo giurisdizionale.

La *Supreme Court* (Corte Suprema) è competente anche in materia di ordinanze sommarie di sostegno a un procedimento pendente dinanzi a un'altra giurisdizione, se necessario. Può anche pronunciare una "*worldwide freezing injunction*" (ingiunzione di sequestro a livello mondiale) che si applica nei confronti dei beni situati in altre giurisdizioni.

2 Quali sono le condizioni per l'adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Ingiunzioni (inclusi i decreti di ispezione e i provvedimenti di sequestro)

Le ingiunzioni sono ordini di un organo giurisdizionale. In assenza di un decreto di ispezione o di un provvedimento di sequestro, in genere il convenuto non è tenuto a consentire ispezioni nei suoi locali né a non dissipare i propri beni. Le domande per l'emissione di un decreto di ispezione o di un provvedimento di sequestro devono essere presentate alla *Supreme Court*.

L'attore deve comunicare, integralmente e francamente, tutti i fatti materiali di cui il giudice deve essere informato (in particolare se la domanda è presentata senza previa notifica). Deve inoltre presentare un progetto di ordinanza, che descriva precisamente le misure necessarie.

Per le ingiunzioni provvisorie, l'attore è solitamente tenuto a fornire un "*cross-undertaking in damages*" (impegno incrociato al risarcimento dei danni), ossia un impegno a risarcire il convenuto per le eventuali perdite causate dall'ingiunzione, laddove in seguito risulti che non avrebbe dovuto essere concessa (ad esempio nel caso in cui l'attore sia soccombente).

Le domande possono essere presentate senza notifica nei confronti del convenuto, qualora esistano buoni motivi per procedere in tal modo. Possono altresì essere presentate prima che l'attore presenti il modulo per l'introduzione della domanda da cui prende avvio il procedimento principale. Non esistono requisiti formali che obblighino l'attore a essere rappresentato da un avvocato all'udienza della domanda. Tuttavia, in genere, l'attore dovrà avvalersi di un consulente e di un legale rappresentante per la presentazione della domanda.

Una volta concessa dall'organo giurisdizionale, l'ordinanza dovrà essere elaborata e notificata o comunicata al convenuto. Gli ufficiali giudiziari non si occupano della notificazione o comunicazione delle ingiunzioni provvisorie, né della loro esecuzione. Tuttavia, per l'esecuzione dei decreti di ispezione devono essere applicate procedure speciali. Di norma, devono essere notificati da un "*supervising solicitor*" (avvocato supervisore), che abbia familiarità con i decreti di ispezione e che sia indipendente dagli avvocati dell'attore. L'avvocato supervisore deve spiegare il decreto di ispezione al convenuto e prestare assistenza per la scelta di avvalersi o meno del suo diritto di chiedere una consulenza legale. L'avvocato supervisore sarà incaricato di effettuare o monitorare l'ispezione, nonché di riferire in merito agli avvocati dell'attore.

Ingiunzione provvisoria di pagamento e garanzia relativa alle spese di giudizio

Le ingiunzioni provvisorie di pagamento e le garanzie relative alle spese di giudizio possono essere garantite da un accordo tra le parti. In mancanza di un accordo è necessario rivolgersi all'organo giurisdizionale. La domanda viene presentata mediante il deposito di un avviso di domanda, accompagnato da prove scritte. La domanda deve essere notificata alla parte convenuta, che può depositare in risposta i propri elementi di prova. Laddove l'organo giurisdizionale emetta un'ordinanza di questo tipo, la forma e l'importo della garanzia o del pagamento da corrispondere saranno precisati nell'ordinanza stessa.

Costi per l'emissione delle ingiunzioni

Non esiste una tabella fissa dei costi per l'ottenimento di una delle ordinanze summenzionate. Esistono tuttavia spese di giudizio specifiche per l'emissione di una domanda di ingiunzione, che dipendono dal fatto che la domanda sia presentata con o senza previa notifica al convenuto. Per informazioni complete sulle spese è possibile rivolgersi alla cancelleria della Corte suprema (Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibilterra, numero di telefono (+350) 200 75608).

L'attore è tenuto a pagare gli onorari dei propri rappresentanti legali (e, nel caso di un provvedimento di ispezione, quelli dell'avvocato supervisore), anche se alla fine il convenuto può essere condannato a pagare tali spese.

2.2 Le principali condizioni

Tutti i rimedi descritti in questa sezione sono discrezionali e il giudice non li concederà qualora li ritenga inappropriati o sproporzionati rispetto alle circostanze. Gli organi giurisdizionali tendono a esercitare una maggiore cautela in relazione agli ordini di ispezione e alle ingiunzioni di congelamento perché si tratta di misure particolarmente severe.

Ingiunzioni provvisorie

Nel decidere se emettere un'ingiunzione provvisoria, il giudice valuterà in primo luogo se l'azione riguarda una "questione seria da decidere a processo" (piuttosto "frivola o vessatoria"). In caso contrario, la domanda di ingiunzione sarà respinta.

Laddove la questione sia seria, il giudice prenderà in considerazione la necessità di "bilanciare gli interessi in causa". A tal fine valuterà se chiedere all'attore di rinunciare all'ingiunzione fino al processo sia una soluzione più svantaggiosa rispetto all'emissione dell'ingiunzione nei confronti del convenuto. Nel decidere il giudice considererà le questioni seguenti nell'ordine riportato:

il risarcimento dei danni sarebbe un rimedio adeguato per l'attore se quest'ultimo vicesse al processo? In caso affermativo, la domanda di ingiunzione sarà respinta. In caso negativo (ad esempio perché il danno per l'attore è irreparabile o non pecuniario), considererà le questioni restanti;

l'impegno assunto dall'attore al risarcimento dei danni (*cross-undertaking in damages*) garantirebbe al convenuto una tutela adeguata nel caso in cui vinca il processo? In caso affermativo, questo aspetto pesa a favore di norma a favore dell'ingiunzione;

qualora gli altri fattori risultino bilanciati equamente, il giudice manterrà la situazione come è (*status quo*). Questo fattore conta di norma a favore dell'ingiunzione;

possono essere presi in considerazione altri fattori sociali o economici, ad esempio gli effetti della concessione o del respingimento della domanda di ingiunzione sull'occupazione lavorativa o sulla disponibilità di farmaci;

in ultima istanza, il giudice può valutare il merito relativo delle cause delle parti, ma solo se è possibile determinare con chiarezza che la causa di una parte ha una valenza decisamente superiore a quella dell'altra parte.

Decreti di ispezione

Un decreto di ispezione può essere emesso al fine di garantire la conservazione delle prove o dei beni rilevanti per un procedimento giudiziario. Le condizioni per ottenere un decreto di ispezione sono più rigide rispetto ad altri tipi di ingiunzioni e l'organo giurisdizionale emetterà un'ordinanza di questo tipo soltanto laddove l'attore dimostri che tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

esistono elementi *prima facie* molti incisivi contro il convenuto;

le attività del convenuto che danno luogo al procedimento arrecano all'attore un danno reale o potenziale grave;

vi sono prove evidenti che il convenuto dispone di documenti o materiali incriminanti;

esiste una "possibilità reale" o una "probabilità" che i documenti o materiali in questione scompaiano qualora l'ordinanza non venga emessa.

Provvedimenti di sequestro

Il giudice può concedere un provvedimento di sequestro laddove lo ritenga "giusto e conveniente". I provvedimenti di sequestro sono emessi soltanto se l'attore è in grado di dimostrare che tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

l'attore intende proporre un'azione in giudizio sostanziale per la quale sono competenti gli organi giurisdizionali di Gibilterra;

l'attore ha "valide argomentazioni giustificabili" contro il convenuto;

vi sono motivi per ritenere che il convenuto abbia dei beni nella giurisdizione;

esiste un "rischio reale" che il convenuto possa disfarsi dei beni in modo tale da rendere impossibile l'esecuzione di qualsivoglia sentenza (ad esempio, eliminandoli o spostandoli dalla giurisdizione).

Il giudice presterà particolare attenzione prima di emettere un provvedimento di sequestro a sostegno di un procedimento condotto all'estero, soprattutto se il provvedimento andrebbe a sovrapporsi o sarebbe in conflitto con altri provvedimenti di sequestro emessi dall'organo giurisdizionale del paese terzo in cui si svolge il procedimento principale oppure laddove tale organo giurisdizionale abbia respinto la domanda di sequestro dei beni.

Il giudice respingerà le domande di provvedimenti di sequestro a livello mondiale se il convenuto dispone di beni sufficienti situati all'interno della giurisdizione. Dovrà inoltre valutare se un provvedimento di sequestro a livello mondiale possa essere eseguito nei paesi in cui il convenuto dispone di beni.

Ingiunzione provvisoria di pagamento

Il giudice può emettere un'ingiunzione provvisoria di pagamento nei confronti del convenuto solo se questi ha riconosciuto la responsabilità del saldo da effettuare all'attore, se è già stata emessa una sentenza a favore dell'attore per una somma di denaro che sarà valutata in seguito oppure qualora il giudice sia convinto che al processo l'attore recupererà una "somma di denaro sostanziale" (o in una domanda di reintegrazione del possesso di un terreno, un pagamento relativo all'occupazione del terreno da parte del convenuto). Nei casi riguardanti lesioni personali, il giudice può ordinare un pagamento soltanto se la responsabilità del convenuto è coperta da un'agenzia assicurativa o se il convenuto è un ente pubblico.

Garanzia relativa alle spese di giudizio

I casi più comuni in cui l'organo giurisdizionale può ordinare all'attore di fornire una garanzia sono i seguenti:

l'attore è residente al di fuori dell'Unione europea e dell'Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e sarebbe difficile far valere un'ordinanza sulle spese nel suo paese di residenza;

l'attore è una società o un'altra persona giuridica e vi è motivo di credere che non sarà in grado di pagare le spese del convenuto, laddove venga condannato a farlo (nel decidere se emettere una garanzia, il giudice terrà conto del fatto che la mancanza di denaro o di fondi dell'attore è stata causata o meno dalla condotta del convenuto);

l'attore ha cambiato indirizzo per evitare le conseguenze della controversia o non ha fornito un indirizzo corretto nel modulo di introduzione della domanda;

l'attore ha adottato misure riguardanti il suo patrimonio che renderebbero difficile l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento delle spese a suo carico.

Il giudice emette l'ordinanza solo se è convinto che sia giusto farlo in ogni circostanza. A tal fine, valuterà se la domanda di emissione di un'ordinanza di garanzia è utilizzata per reprimere una domanda autentica e se per questa ultima vi siano ragionevoli prospettive di successo.

Il giudice può altresì ordinare che la garanzia deve essere fornita da:

un terzo che finanzia la domanda in cambio di una quota dell'importo ottenuto dal procedimento o che ha ceduto all'attore il diritto di presentare la domanda per evitare il rischio di incorrere in una condanna alle spese;

qualsiasi parte del procedimento che, senza un valido motivo, non si sia conformata alle norme dell'organo giurisdizionale.

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

Ingiunzioni provvisorie

Un'ingiunzione può obbligare una parte a prendere o ad astenersi dal prendere provvedimenti in relazione a qualsiasi tipo di attività.

Decreti di ispezione

Un decreto di ispezione impone al convenuto di consentire l'accesso nei suoi locali, ma non consente all'attore di forzare l'ingresso. L'ordinanza deve specificare i locali che possono essere ispezionati ed elencare gli elementi che gli incaricati dell'ispezione possono ispezionare, copiare e rimuovere. L'ordinanza può riguardare solo le prove che possono essere pertinenti per il procedimento, i beni che possono essere oggetto del procedimento o riguardo ai quali potrebbero essere posti quesiti nel corso del procedimento.

In base all'atto ordinario dell'ordinanza, il convenuto è tenuto a consegnare tutti gli elementi elencati nell'ordinanza. Laddove possano esservi prove pertinenti conservate in computer, il convenuto deve garantire l'accesso a tutti i computer presenti nei locali, affinché possano essere ispezionati, e deve fornire copie di tutti gli elementi pertinenti trovati.

Provvedimenti di sequestro

Il giudice può emettere nei confronti dei beni del convenuto un provvedimento di sequestro che vieta al convenuto di ridurre al di sotto di un certo valore i beni che gli appartengono all'interno della giurisdizione oppure un provvedimento di sequestro di beni specifici. Il convenuto potrà comunque utilizzare gli importi decisi per le spese di sussistenza e di consulenza e rappresentanza legale. Nell'ordinanza può essere consentito al convenuto di disporre dei beni per il normale svolgimento delle proprie attività.

L'atto ordinario dei provvedimenti di sequestro consiste in un'ordinanza per una "somma massima", applicata a tutti i beni del convenuto fino a un determinato valore. L'ordinanza riguarda qualsiasi bene di cui il convenuto può disporre come bene proprio, inclusi i beni detenuti o controllati da terzi conformemente alle istruzioni del convenuto.

Le ordinanze generali o per una "somma massima" riguardano qualunque tipo di bene, tra cui beni mobili e immobili, veicoli, denaro e titoli. L'ordinanza è estesa anche a tutti i beni acquisiti dopo la sua esecuzione. Possono esservi specificati beni specifici, beni aziendali e conti bancari da sottoporre a sequestro. I conti bancari in comune con altri non vengono sequestrati, a meno che non siano inclusi specificamente nell'ordinanza.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

Il convenuto è avvertito del fatto che la violazione di un'ingiunzione provvisoria è considerata un oltraggio alla corte, per il quale può essere posto in detenzione, ricevere un'ammenda o vedersi confiscare i beni.

Il fatto che un terzo consenta al convenuto di disfarsi dei beni in violazione di un provvedimento di sequestro non costituisce necessariamente un oltraggio alla corte. In ogni caso, un terzo informato del provvedimento di sequestro che assiste consapevolmente il convenuto nel disfarsi dei beni oggetto del provvedimento di sequestro commette un reato di oltraggio alla corte. Di conseguenza, l'attore deve trasmettere copie del provvedimento di sequestro ai soggetti terzi interessati, quali gli amministratori di banca, i contabili e gli avvocati della parte nei cui confronti è diretto l'ordine (l'atto ordinario dell'ingiunzione, in cui si presuppone la distribuzione di copie a terzi, contiene avvertimenti rivolti ai terzi riguardo alle possibili sanzioni. Include inoltre l'impegno dell'attore a sostenere le ragionevoli spese sostenute dai terzi per l'esecuzione dell'ingiunzione e a provvedere al loro indennizzo per le responsabilità comportate dall'esecuzione). Anche se informati dell'ingiunzione, gli istituti bancari e altri terzi possono comunque esercitare i diritti di garanzia e di compensazione creati prima del provvedimento di sequestro.

Un provvedimento di sequestro non conferisce all'attore alcun diritto di proprietà in relazione ai beni oggetto del sequestro. Il diritto di agire in giudizio per oltraggio alla corte è in genere l'unico rimedio a disposizione dell'attore. Un contratto concluso in violazione di un'ingiunzione è illegale e non può quindi essere eseguito da una parte a conoscenza della violazione dell'ordinanza. Inoltre, il giudice può talvolta emettere un'ingiunzione separata per impedire al convenuto di eseguire un contratto con un terzo. Tuttavia, il trasferimento di proprietà può ancora avere luogo in forza di un contratto illecito e pertanto, una volta che questo contratto è eseguito, non è in genere possibile recuperare i beni trasferiti.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Quando l'ordinanza di ingiunzione provvisoria è emessa in presenza delle parti, il giudice può dichiararla efficace fino al processo, all'emissione della sentenza o di un ulteriore provvedimento del giudice oppure fino a un termine specifico (se un'ingiunzione è efficace "fino ad un'ulteriore provvedimento" non decade quando il giudice emette la sentenza, ma solo quando emette un provvedimento che annulla esplicitamente o implicitamente l'ingiunzione). Se l'ingiunzione provvisoria è emessa senza previa notifica al convenuto, la sua durata è di norma limitata, raramente superiore a 7 giorni, e una volta scaduta sarà necessario un altro provvedimento del giudice per prolungarne la validità. Quando concede un'ingiunzione senza previa notifica, il giudice fissa solitamente una "*return date*" (termine per la risposta), per poter tenere un'udienza supplementare, cui il convenuto potrà partecipare e contestare il prolungamento dell'ingiunzione. Nell'atto ordinario per i provvedimenti di sequestro è precisato che il provvedimento è valido sino al termine per la risposta o all'emissione di un nuovo provvedimento.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Il convenuto o qualsiasi terza parte pregiudicata dalla formulazione di un'ingiunzione provvisoria può, in qualsiasi momento, chiedere all'organo giurisdizionale di disporre l'annullamento dell'ingiunzione o la sua modifica (anche se per una domanda relativa a un decreto di ispezione cui è già stata data esecuzione si dovrebbe di norma attendere fino al processo). Non è necessario attendere il termine per la risposta per contestare un'ordinanza emessa senza notifica. Il convenuto che intenda contestare l'ingiunzione deve comunicarne l'intenzione all'avvocato della controparte. In genere la domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza ed è spesso esaminata dallo stesso giudice.

I motivi per i quali il convenuto può presentare tale domanda: l'impossibilità di rispettare una delle condizioni dell'ordinanza, un cambiamento materiale delle circostanze che annulla la giustificazione dell'ordinanza, l'effetto particolarmente gravoso dell'ordinanza, l'eccessiva interferenza con i diritti di terze parti innocenti e il ritardo dell'attore nel far valere la propria pretesa. Nel caso in cui l'ingiunzione sia stata ottenuta senza previa notifica al convenuto, tra i motivi per chiederne l'annullamento o la modifica rientrano altresì la mancata comunicazione al giudice da parte dell'attore di fatti materiali per l'ottenimento dell'ingiunzione e la presentazione di un numero di prove insufficiente per giustificare la concessione di provvedimenti provvisori senza previa notifica.

Se il giudice annulla l'ingiunzione, il convenuto può chiedere il risarcimento dei danni, in virtù dell'impegno assunto dall'attore in tal senso, mediante il *cross-undertaking in damages*. Il giudice disporrà in tal caso una *"inquiry as to damages"* (indagine relativa ai danni), per accertare le perdite del convenuto, anche se questa procedura può essere rinviata fino al processo od oltre.

Il giudice può altresì annullare o modificare le ingiunzioni provvisorie di pagamento e le garanzie relative alle spese di giudizio e ordinare che tutto o parte del denaro versato in base a tali ordinanze venga restituito.

Ultimo aggiornamento: 27/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.